

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I	(Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2003/C 155 E/001)	E-1671/01 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Rispetto della specificità culturale dei pomaki e degli zingari della Tracia greca	1
(2003/C 155 E/002)	E-1214/02 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Direttiva sui servizi di investimento e servizi di sola esecuzione di ordini	2
(2003/C 155 E/003)	E-1345/02 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: Contributi all'UNHCR	3
(2003/C 155 E/004)	E-1562/02 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Costo della non-Europa	4
(2003/C 155 E/005)	E-1661/02 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Tassazione della quota di iscrizione alle organizzazioni professionali e ai sindacati	5
(2003/C 155 E/006)	P-1670/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Uso di fondi UE nei territori palestinesi	6
(2003/C 155 E/007)	P-2212/02 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Tutela dei diritti umani degli immigrati in Grecia	7
(2003/C 155 E/008)	E-2292/02 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Stato di diritto in Austria	8
(2003/C 155 E/009)	E-2303/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Megafusione delle due principali aziende tedesche erogatrici di energia nell'intento di rendere più agevole la conquista dei mercati energetici di altri Stati membri dell'UE	9
(2003/C 155 E/010)	E-2315/02 di Ole Krarup al Consiglio Oggetto: Base giuridica della decisione quadro sulla lotta al razzismo	10
(2003/C 155 E/011)	E-2317/02 di Ole Krarup al Consiglio Oggetto: Decisione quadro e libertà di scelta	10

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 155 E/012)	E-2318/02 di Ole Krarup alla Commissione Oggetto: Decisione quadro e libertà di scelta	11
(2003/C 155 E/013)	E-2321/02 di Stavros Xarchakos e Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Relazione del Consiglio d'Europa sulla corruzione nell'amministrazione pubblica greca	12
(2003/C 155 E/014)	E-2322/02 di Nirj Deva alla Commissione Oggetto: Finanziamenti del Movimento europeo	13
(2003/C 155 E/015)	P-2338/02 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Carenze in sede di controlli finanziari e contabilità della Commissione	15
(2003/C 155 E/016)	P-2348/02 di Bastiaan Belder al Consiglio Oggetto: Attività della Laskar Jihad in Papua	16
(2003/C 155 E/017)	E-2382/02 di Geoffrey Van Orden alla Commissione Oggetto: Trattamento riservato ai richiedenti asilo nell'Unione europea	17
(2003/C 155 E/018)	E-2419/02 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Necessità di evitare il coinvolgimento dell'Unione europea nei piani di guerra degli Stati Uniti contro l'Iraq	19
(2003/C 155 E/019)	E-2432/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Servizi postali	20
(2003/C 155 E/020)	P-2456/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Accuse di cattiva gestione dei fondi affidati alle Comunità europee	21
(2003/C 155 E/021)	E-2471/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Diritti pensionistici	21
(2003/C 155 E/022)	P-2492/02 di Jean-Maurice Dehousse alla Commissione Oggetto: Acquisto di proprietà immobiliari in Danimarca	22
(2003/C 155 E/023)	E-2494/02 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Ricorso della Commissione dell'UE a consiglieri fondamentalisti islamici	23
(2003/C 155 E/024)	P-2509/02 di Christopher Beazley alla Commissione Oggetto: Distribuzione dei giornali negli Stati membri	24
(2003/C 155 E/025)	P-2519/02 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Esclusione della spesa pubblica dal deficit di bilancio	25
(2003/C 155 E/026)	E-2522/02 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Intercettazioni da parte della polizia riguardanti il giornale Jyllands-Posten	26
(2003/C 155 E/027)	E-2526/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Sciopero della fame di oltre 700 detenuti in Tunisia	26
(2003/C 155 E/028)	E-2597/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Condizioni di detenzione di Zouhair Yahyaoui	27
(2003/C 155 E/029)	E-2629/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Arresto, due mesi dopo la sua liberazione, del giornalista Abdallah Zouari	27
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2526/02, E-2597/02 e E-2629/02	28
(2003/C 155 E/030)	E-2530/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Denuncia dell'organizzazione Human Rights Watch concernente le torture inflitte a prigionieri degli USA detenuti dopo l'11 settembre 2001	28
(2003/C 155 E/031)	E-2531/02 di Paulo Casaca al Consiglio Oggetto: Concessioni al terrorismo	29
(2003/C 155 E/032)	P-2538/02 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Collaborazione unanime degli Stati membri dell'UE in seno al Tribunale penale internazionale e fine dell'eccezione della Romania	30

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 155 E/033)	P-2541/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Irregolarità riguardanti la prevista costruzione di un impianto di rigassificazione sulla Ría de Ferrol (Spagna)	30
(2003/C 155 E/034)	E-2555/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Mancanza di sicurezza nel progetto relativo all'impianto di rigassificazione di Ria de Ferrol	31
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-2541/02 e E-2555/02	31
(2003/C 155 E/035)	E-2563/02 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Donne in nero — Settimo anniversario della strage di Srebrenica	32
(2003/C 155 E/036)	E-2565/02 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Rimpatrio di massa di rifugiati afgani	33
(2003/C 155 E/037)	P-2586/02 di Bruno Gollnisch al Consiglio Oggetto: Controllo dell'identità dei passeggeri nei trasporti aerei	34
(2003/C 155 E/038)	P-2587/02 di Ingo Schmitt al Consiglio Oggetto: Armi a radiofrequenza	34
(2003/C 155 E/039)	E-2590/02 di Mario Borghezio al Consiglio Oggetto: Mancata circolazione della serie completa «Fior di Conio» delle 96 monete dell'euro	35
(2003/C 155 E/040)	E-2592/02 di Antonios Trakatellis al Consiglio Oggetto: Liste elettorali e naturalizzazioni illegali in Grecia	35
(2003/C 155 E/041)	E-2593/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Liste elettorali e naturalizzazioni illegali in Grecia	36
(2003/C 155 E/042)	E-2659/02 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Cooperazione con paesi o regioni non cooperanti	37
(2003/C 155 E/043)	E-2660/02 di Robert Evans al Consiglio Oggetto: Prigionia in Egitto di Maajid Nawas, Ian Malcolm Nisbett e Reza Pankhurst	38
(2003/C 155 E/044)	E-2664/02 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: «Neutralità» della politica di concorrenza in materia di diritti di trasmissione in diretta di avvenimenti sportivi	38
(2003/C 155 E/045)	P-2668/02 di Proinsias De Rossa al Consiglio Oggetto: Deportazione di Christina Onasanwo dall'Irlanda alla Nigeria	39
(2003/C 155 E/046)	E-2675/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Rischi della piscicoltura per l'ambiente e per i consumatori	40
(2003/C 155 E/047)	E-2687/02 di Mario Borghezio alla Commissione Oggetto: Tossicità delle monete da 1 e 2 euro	41
(2003/C 155 E/048)	E-2692/02 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Uniforme sistema europeo di registrazione delle armi	42
(2003/C 155 E/049)	E-2701/02 di Mario Borghezio alla Commissione Oggetto: Tutela della privacy nella corrispondenza delle banche italiane	43
(2003/C 155 E/050)	E-2711/02 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Condizione di detenzione nelle carceri in Ungheria, paese candidato all'adesione	44
(2003/C 155 E/051)	E-2716/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: L'Euro e il nichel	45
(2003/C 155 E/052)	E-2739/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Differenze di prezzo delle autovetture nell'Unione europea	45
(2003/C 155 E/053)	P-2752/02 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Esecuzione della rubrica 2 delle prospettive finanziarie nell'esercizio 2002	46
(2003/C 155 E/054)	E-2755/02 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Questione sociale transfrontaliera	47

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 155 E/055)	E-2757/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Banca per lo sviluppo dell'Asia nordorientale	49
(2003/C 155 E/056)	E-2760/02 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Politica di asilo dell'Unione	49
(2003/C 155 E/057)	E-2768/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Assicurazione automobilistica «Pay-as-you-drive»	51
(2003/C 155 E/058)	E-2790/02 di Mihail Papayannakis al Consiglio Oggetto: Convenzione internazionale contro la tortura — Astensione degli Stati Uniti d'America	52
(2003/C 155 E/059)	E-2793/02 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Concorrenza nel settore dell'aviazione commerciale	53
(2003/C 155 E/060)	E-2827/02 di Hans Karlsson alla Commissione Oggetto: Distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato	54
(2003/C 155 E/061)	E-2864/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Costo dei bonifici bancari e facoltà della Commissione di autorizzare procedimenti giudiziari	54
(2003/C 155 E/062)	E-2869/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Rapporto tra la crescita del PIL e l'equilibrio di bilancio	56
(2003/C 155 E/063)	P-2875/02 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato illeciti alla fabbrica di armi FN Herstal	56
(2003/C 155 E/064)	E-2883/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	57
(2003/C 155 E/065)	E-2884/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Mancata adeguata applicazione delle norme a tutela del benessere degli animali da allevamento durante il trasporto	58
(2003/C 155 E/066)	E-2887/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Carburanti e inquinamento	59
(2003/C 155 E/067)	E-2893/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Aggiudicazione di un contratto a una società esterna che ha incaricato un funzionario della Commissione di ristrutturare il sito web dell'Unione europea	61
(2003/C 155 E/068)	E-2898/02 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Presa di posizione	62
(2003/C 155 E/069)	E-2904/02 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Bretone	63
(2003/C 155 E/070)	E-2905/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Attacco preventivo all'Iraq da parte degli USA e del Regno Unito	64
(2003/C 155 E/071)	E-2907/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Assedio alla sede del presidente palestinese Arafat da parte dell'esercito israeliano di Ariel Sharon	64
(2003/C 155 E/072)	P-2928/02 di Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato temporanei alla cantieristica olandese	65
(2003/C 155 E/073)	E-2933/02 di Jorge Moreira Da Silva al Consiglio Oggetto: Applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (Convenzione del Consiglio d'Europa, STE n. 032)	66
(2003/C 155 E/074)	P-2948/02 di Sebastiano Musumeci al Consiglio Oggetto: Naufragio di clandestini nei mari della Sicilia	66
(2003/C 155 E/075)	P-2955/02 di Charlotte Cederschiöld alla Commissione Oggetto: Conservazione dei dati	67
(2003/C 155 E/076)	E-2960/02 di André Brie e Joost Lagendijk al Consiglio Oggetto: Campi minati sulla zona di confine (orientale) tra la Grecia e la Turchia	68

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 155 E/077)	P-2964/02 di James Fitzsimons al Consiglio Oggetto: «Forest Focus»	69
(2003/C 155 E/078)	E-2979/02 di Anders Wijkman alla Commissione Oggetto: Ingenti aiuti di Stato a favore dell'industria tedesca del legname	69
(2003/C 155 E/079)	E-2983/02 di Rosa Miguélez Ramos al Consiglio Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca	70
(2003/C 155 E/080)	E-2986/02 di Rosa Miguélez Ramos al Consiglio Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca	71
(2003/C 155 E/081)	E-2990/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca	72
(2003/C 155 E/082)	E-3007/02 di Patricia McKenna al Consiglio Oggetto: Autodeterminazione della Papuasie occidentale	72
(2003/C 155 E/083)	E-3008/02 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: Benessere dei feti bovini	73
(2003/C 155 E/084)	E-3025/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Bassa percentuale di posti-letto per abitante negli ospedali dell'UE	74
(2003/C 155 E/085)	E-3026/02 di Patricia McKenna al Consiglio Oggetto: Relazioni UE-Sudan	74
(2003/C 155 E/086)	E-3038/02 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Bacino di Bernardos (Segovia, Spagna) e relative ripercussioni ambientali	75
(2003/C 155 E/087)	E-3041/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Ricorso della Commissione alla Corte di giustizia sulle condizioni del servizio pubblico nelle Azzorre	77
(2003/C 155 E/088)	E-3042/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Regolarizzazione di situazioni ereditate dal passato in Portogallo	78
(2003/C 155 E/089)	E-3043/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Definizione di disavanzo fuori bilancio nel settore pubblico	78
(2003/C 155 E/090)	E-3044/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Spese fuori bilancio nel bilancio statale 2003	78
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3042/02, E-3043/02 e E-3044/02	79
(2003/C 155 E/091)	P-3047/02 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Compatibilità dell'istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con l'art. 87 del Trattato CE	79
(2003/C 155 E/092)	E-3050/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Uso di derivati epossidici nelle cantine del vino	80
(2003/C 155 E/093)	E-3073/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Uso di derivati epossidici nella viticoltura	81
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3050/02 e E-3073/02	81
(2003/C 155 E/094)	E-3058/02 di Jo Leinen al Consiglio Oggetto: Garanzie bancarie per le organizzazioni non governative a sostegno dei media russi nell'ambito del programma TACIS	82
(2003/C 155 E/095)	E-3060/02 di Frank Vanhecke al Consiglio Oggetto: Convenzione europea	83
(2003/C 155 E/096)	E-3061/02 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Funzionari della Commissione in aspettativa	83
(2003/C 155 E/097)	E-3062/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Crisi bancaria globale?	85

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 155 E/098)	E-3068/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Andamento dei prezzi in Italia in seguito all'introduzione dell'euro	86
(2003/C 155 E/099)	E-3081/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Elusione della normativa americana grazie all'obbligo di custodia dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, da introdurre nell'UE	87
(2003/C 155 E/100)	E-3082/02 di Jonas Sjöstedt al Consiglio Oggetto: Insuccesso in Svezia dei prestiti agevolati della BEI per le piccole imprese	89
(2003/C 155 E/101)	E-3091/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Esecuzione dei Fondi strutturali e regola «N+2»	89
(2003/C 155 E/102)	E-3104/02 di Nelly Maes al Consiglio Oggetto: Batasuna: messa al bando	91
(2003/C 155 E/103)	E-3110/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Crimini del Primo ministro israeliano Ariel Sharon	91
(2003/C 155 E/104)	E-3112/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Legalità o meno dell'intercettazione di imbarcazioni in alto mare	92
(2003/C 155 E/105)	E-3121/02 di Richard Howitt al Consiglio Oggetto: Protezione degli attivisti per il rispetto dei diritti umani in Colombia	93
(2003/C 155 E/106)	E-3131/02 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Impianto a gas a Kirkop, Malta	94
(2003/C 155 E/107)	E-3134/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Decessi da smog	95
(2003/C 155 E/108)	E-3145/02 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Interruzioni telefoniche per problemi di copertura di rete degli operatori nel settore dei telefoni mobili e relative fatturazioni	96
(2003/C 155 E/109)	E-3146/02 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Messaggi pubblicitari delle società telefoniche sui cellulari	98
(2003/C 155 E/110)	E-3151/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Moratoria sull'autorizzazione di nuovi organismi geneticamente modificati	98
(2003/C 155 E/111)	E-3156/02 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Misure volte a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella UE	100
(2003/C 155 E/112)	E-3163/02 di Marjo Matikainen-Kallström e Christian Rovsing al Consiglio Oggetto: Energia nucleare in Bulgaria	103
(2003/C 155 E/113)	E-3165/02 di Ieke van den Burg alla Commissione Oggetto: Diritto al sussidio di disoccupazione dopo inabilità al lavoro e cambiamento del paese di residenza . . .	104
(2003/C 155 E/114)	E-3166/02 di Emma Bonino alla Commissione Oggetto: Catastrofe della nave Joola	105
(2003/C 155 E/115)	E-3170/02 di Marie Isler Béguin alla Commissione Oggetto: Gestione e vigilanza dell'UE in materia di trasporti nucleari nel territorio comunitario	105
(2003/C 155 E/116)	E-3187/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna al Consiglio Oggetto: Regioni fortemente dipendenti dalla pesca, stabilità relativa e accesso alle risorse alieutiche	106
(2003/C 155 E/117)	E-3188/02 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Protezione del sito di interesse comunitario (SIC) «Marjal de Almenara»	108
(2003/C 155 E/118)	E-3195/02 di Monica Frassoni e Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Ponte nel Parco regionale fluviale del Taro	109
(2003/C 155 E/119)	E-3203/02 di Stavros Xarchakos al Consiglio Oggetto: Libertà individuali in Turchia e in Albania	111

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 155 E/120)	E-3209/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Massacro in Russia	112
(2003/C 155 E/121)	E-3325/02 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: Bilancio ufficiale del sequestro di persone a Mosca	112
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3209/02 e E-3325/02	112
(2003/C 155 E/122)	E-3212/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Trasparenza delle tariffe delle compagnie aeree	113
(2003/C 155 E/123)	E-3214/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Arresto, da parte delle autorità danesi e su richiesta del governo russo, del vicepresidente del governo eletto della Cecenia Akhmed Zakaiev	113
(2003/C 155 E/124)	E-3222/02 di Eija-Riitta Korhola al Consiglio Oggetto: Paesi candidati all'adesione e volume di «aria calda»	114
(2003/C 155 E/125)	E-3224/02 di Eija-Riitta Korhola al Consiglio Oggetto: Paesi candidati all'adesione e progetti di attuazione congiunta (Meccanismo di Kyoto)	114
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3222/02 e E-3224/02	115
(2003/C 155 E/126)	P-3228/02 di Stavros Xarchakos al Consiglio Oggetto: Dati Europol sulle organizzazioni terroristiche	115
(2003/C 155 E/127)	E-3232/02 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Guida di veicoli a due ruote con patenti della categoria B	116
(2003/C 155 E/128)	E-3237/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Pannelli pubblicitari lungo le strade nazionali	116
(2003/C 155 E/129)	E-3240/02 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Scarichi liquidi incompatibili con le norme ambientali	117
(2003/C 155 E/130)	E-3252/02 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Trasporti automobilistici internazionali di linea ai sensi delle norme dell'UE: regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 11/98	118
(2003/C 155 E/131)	E-3254/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Elevati tenori di microparticelle in sospensione ad Atene e Salinico	119
(2003/C 155 E/132)	E-3256/02 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Sperimentazione di sostanze chimiche su animali	120
(2003/C 155 E/133)	E-3262/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Ampliamento dell'area intorno alla città serba di Pancevo, sul Danubio, in cui la falda freatica risulta altamente inquinata a seguito dei bombardamenti	121
(2003/C 155 E/134)	E-3265/02 di Renzo Imbeni e Guido Podestà al Consiglio Oggetto: Sede dell'Autorità alimentare europea	122
(2003/C 155 E/135)	P-3268/02 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Finanziamenti agli organi di informazione e controllo dell'imparzialità dell'informazione degli organi finanziati dall'Unione e degli organi pubblici degli Stati membri	122
(2003/C 155 E/136)	P-3270/02 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Impatto della costruzione di un aeroporto a Cliffe	123
(2003/C 155 E/137)	E-3274/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Catasto viticolo in Grecia	124
(2003/C 155 E/138)	E-3275/02 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Riserve petrolifere greche	125
(2003/C 155 E/139)	E-3278/02 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Interreg III: disparità oggettiva tra i programmi Puglia-Albania e Albania-Grecia	126

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 155 E/140)	E-3279/02 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Consegna di un regalo a David Byrne, membro della Commissione responsabile per la salute e la tutela dei consumatori	127
(2003/C 155 E/141)	E-3286/02 di Carlos Coelho al Consiglio Oggetto: Principio di non discriminazione e rispetto delle varie culture e tradizioni	128
(2003/C 155 E/142)	P-3288/02 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Degrado e distruzione ambientale dei monti Tifatini	128
(2003/C 155 E/143)	E-3293/02 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Sviluppo a fini turistici di un'area di interesse avifaunistico presso Calp (Comunità di Valencia)	129
(2003/C 155 E/144)	E-3295/02 di Miquel Mayol i Raynal alla Commissione Oggetto: Promozione della linea ferroviaria Barcellona-Puigcerdà-La Tour de Carol-Tolosa e sua inclusione nell'«elenco di Essen»	130
(2003/C 155 E/145)	E-3300/02 di José Mendiluce Pereiro alla Commissione Oggetto: Discarica di rifiuti della categoria II e impianto di compostaggio a La Espluga de Francolí (Tarragona, Spagna)	131
(2003/C 155 E/146)	E-3301/02 di Francesco Fiori alla Commissione Oggetto: Frumento dall'Ucraina	133
(2003/C 155 E/147)	E-3305/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Delegazione della Commissione	133
(2003/C 155 E/148)	E-3314/02 di Bill Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Test relativi alle proprietà cancerogene delle fibre di vetro artificiali	134
(2003/C 155 E/149)	E-3318/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Basilea II e sesto programma quadro di ricerca	135
(2003/C 155 E/150)	P-3320/02 di Dana Scallon al Consiglio Oggetto: Competenza dell'Unione	136
(2003/C 155 E/151)	P-3329/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Procedura di esame degli aiuti di Stato alla Olympic Airways	136
(2003/C 155 E/152)	E-3334/02 di Caroline Lucas, Jan Dhaene e Josu Ortuondo Larrea alla Commissione Oggetto: La rete Eurovelo e la revisione della rete transeuropea di trasporto (TEN)	137
(2003/C 155 E/153)	E-3486/02 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Revisione delle RTE-T	137
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3334/02 e E-3486/02	137
(2003/C 155 E/154)	E-3338/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Illusione finanziaria	138
(2003/C 155 E/155)	E-3339/02 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Riserve sulla posizione del ministero olandese per l'agricoltura, l'ambiente e la pesca in ordine all'aeroporto Laarbruch e al Park De Maasduinen	139
(2003/C 155 E/156)	P-3345/02 di Vitaliano Gemelli alla Commissione Oggetto: Criteri di scelta dei direttori Generali ed altri dirigenti alla Commissione europea	140
(2003/C 155 E/157)	E-3348/02 di José Ribeiro e Castro al Consiglio Oggetto: Criminalità in Sudafrica — ucciso un altro cittadino portoghese	141
(2003/C 155 E/158)	E-3358/02 di Dana Scallon al Consiglio Oggetto: Ricerca sugli embrioni in sovrannumero	142
(2003/C 155 E/159)	E-3359/02 di Dana Scallon alla Commissione Oggetto: Ricerca sugli embrioni in sovrannumero	143
(2003/C 155 E/160)	P-3366/02 di Jonas Sjöstedt al Consiglio Oggetto: Esigenze dell'UE in sede di negoziati GATS	144

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 155 E/161)	E-3369/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Rimpatri forzati e sicurezza del personale delle organizzazioni umanitarie in Cecenia	145
(2003/C 155 E/162)	E-3377/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Trattenute sulle sovvenzioni agricole da parte della Agrotiki Trapeza (Banca dell'Agricoltura) in Grecia .	146
(2003/C 155 E/163)	E-3381/02 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Piloti e sicurezza preventiva	147
(2003/C 155 E/164)	E-3392/02 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Finestre pubblicitarie indesiderate su Windows e tutela dei dati personali nelle reti di telecomunicazioni .	148
(2003/C 155 E/165)	E-3396/02 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Esperimenti sugli scimpanzé	149
(2003/C 155 E/166)	P-3398/02 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Incidente marittimo della petroliera «Prestige» al largo della costa gallega	149
(2003/C 155 E/167)	P-3414/02 di Torben Lund alla Commissione Oggetto: Conformità dei finanziamenti dell'UE in Polonia alla legislazione comunitaria	150
(2003/C 155 E/168)	E-3417/02 di María Sornosa Martínez e Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Conseguenze dell'ampliamento dell'aeroporto di San Sebastián per la rete Natura 2000	151
(2003/C 155 E/169)	E-3430/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi Save II e Altener II da parte del Comune di Fiumicino	152
(2003/C 155 E/170)	E-3431/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi Save II e Altener II da parte del Comune di Frosinone	153
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3430/02 e E-3431/02	153
(2003/C 155 E/171)	E-3436/02 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Mancati interventi contro l'abusivismo edilizio dentro l'Area S.I.C. di Molentargius — Saline, Cagliari-Quartu S. Elena, Sardegna, Italia	153
(2003/C 155 E/172)	E-3450/02 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Presenza di uranio nell'acqua potabile pubblica	155
(2003/C 155 E/173)	E-3451/02 di Eluned Morgan alla Commissione Oggetto: Agricoltura e SIGC	155
(2003/C 155 E/174)	P-3455/02 di Giacomo Santini alla Commissione Oggetto: Epidemia di Influenza Aviaria in Italia	156
(2003/C 155 E/175)	E-3468/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Lince iberica	157
(2003/C 155 E/176)	E-3477/02 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Discriminazione basata sulla nazionalità ad Amsterdam (Paesi Bassi)	158
(2003/C 155 E/177)	P-3483/02 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Richiesta di garanzie bancarie alle piccole organizzazioni che partecipano ai progetti Save/Altener	159
(2003/C 155 E/178)	E-3494/02 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Gli eccidi nigeriani	160
(2003/C 155 E/179)	E-3503/02 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Uccelli selvatici impigliati nei palangari	161
(2003/C 155 E/180)	E-3513/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Violazione della legislazione comunitaria in materia ambientale da parte della Grecia	161
(2003/C 155 E/181)	P-3516/02 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Prevista costruzione di un aeroporto in un'area paludosa del Nord Kent (Regno Unito)	162

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 155 E/182)	E-3524/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Cattiva esecuzione di lavori pubblici in Grecia — incidenti a Kifisó e al ponte di Peania	163
(2003/C 155 E/183)	P-3534/02 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Diversità linguistica	164
(2003/C 155 E/184)	E-3546/02 di Michel-Ange Scarbonchi al Consiglio Oggetto: Costituzione di un corpo di guardacoste europeo	165
(2003/C 155 E/185)	E-3547/02 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Esclusione dei comitati sindacali interregionali dall'EURES	167
(2003/C 155 E/186)	P-3555/02 di Hans-Peter Martin al Consiglio Oggetto: Diritto di ricorso da parte di enti locali	167
(2003/C 155 E/187)	E-3559/02 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Annullamento sessione ACP	168
(2003/C 155 E/188)	E-3564/02 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Standard uniformi in materia di protezione degli animali a livello dell'UE	169
(2003/C 155 E/189)	P-3568/02 di Luisa Morgantini al Consiglio Oggetto: Minacce alla diversità religiosa e culturale in Israele	169
(2003/C 155 E/190)	P-3575/02 di Ioannis Averoff alla Commissione Oggetto: Carente attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) in Grecia	170
(2003/C 155 E/191)	E-3578/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Persecuzioni di cui sono vittime i membri della Chiesa cattolica non ufficiale nella Repubblica popolare cinese	172
(2003/C 155 E/192)	E-3580/02 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Libera circolazione e cooperazione tra gli Stati membri in materia di istruzione	173
(2003/C 155 E/193)	P-3621/02 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Strutture di macellazione locali nelle Western Isles scozzesi	174
(2003/C 155 E/194)	E-3629/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Messa in atto della normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza in Grecia	175
(2003/C 155 E/195)	P-3641/02 di Ole Sørensen alla Commissione Oggetto: Produzione cinematografica — sovvenzioni all'Obiettivo 2	176
(2003/C 155 E/196)	P-3649/02 di Mathieu Grosch alla Commissione Oggetto: Formazione e certificazione del personale ferroviario	176
(2003/C 155 E/197)	E-3665/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Armonizzazione dei sistemi di pedaggio europei per i veicoli commerciali in funzione dei km percorsi	177
(2003/C 155 E/198)	E-3670/02 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Costo dello smaltimento dei rifiuti generati dal macello di animali	179
(2003/C 155 E/199)	E-3679/02 di Alexander Radwan alla Commissione Oggetto: Busquin: l'UE dovrebbe diventare «una vera potenza spaziale» (articolo pubblicato su European voice, 19 settembre 2002, pag. 8- news)	180
(2003/C 155 E/200)	P-3732/02 di Philip Bradbourn alla Commissione Oggetto: Galileo	180
(2003/C 155 E/201)	E-3736/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Il caso Fang Jue	181
(2003/C 155 E/202)	E-3747/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Test HPV: un privilegio?	182

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 155 E/203)	P-3756/02 di Herman Vermeer alla Commissione Oggetto: Distinzione tra le TAC della sogliola e della platessa e la problematica del merluzzo — Approccio della crisi del merluzzo e TAC della sogliola e della platessa	183
(2003/C 155 E/204)	E-3765/02 di Luigi Cocilovo alla Commissione Oggetto: Stati che hanno convenzioni internazionali che tutelano solo i loro cittadini e non tutti i cittadini comunitari	184
(2003/C 155 E/205)	E-3768/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Rispetto dei diritti linguistici più volte riconosciuti alla minoranza di lingua slovena nella Carinzia (Austria) prima dell'adesione della Slovenia all'UE	185
(2003/C 155 E/206)	E-3781/02 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Codice etico per le multinazionali che importano prodotti alimentari	186
(2003/C 155 E/207)	E-3787/02 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Diritti degli artisti	188
(2003/C 155 E/208)	E-3791/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Licenziamenti collettivi	188
(2003/C 155 E/209)	P-3796/02 di Dirk Sterckx alla Commissione Oggetto: Luoghi di rifugio per navi in difficoltà	189
(2003/C 155 E/210)	E-3799/02 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Autorità incaricate della regolamentazione dei medicinali	190
(2003/C 155 E/211)	E-3802/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Rete Natura 2000 in Galizia (Stato spagnolo)	191
(2003/C 155 E/212)	E-3810/02 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali	191
(2003/C 155 E/213)	E-3812/02 di Miquel Mayol i Raynal alla Commissione Oggetto: Scuole autoctone nello Stato francese	192
(2003/C 155 E/214)	E-3814/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Truffe attraverso la spedizione di «premi»	193
(2003/C 155 E/215)	E-3830/02 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Medicinali — sostanze dopanti	194
(2003/C 155 E/216)	E-3831/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 97/36/CE	195
(2003/C 155 E/217)	E-3837/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Violazione del principio della libera concorrenza da parte dell'azienda statale spagnola TRAGSA	196
(2003/C 155 E/218)	E-3838/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Indagine dell'OLAF sui corsi di formazione in Spagna	197
(2003/C 155 E/219)	P-3855/02 di Pietro-Paolo Mennea alla Commissione Oggetto: Violazioni dei diritti del passeggero	198
(2003/C 155 E/220)	E-3861/02 di Barbara Weiler alla Commissione Oggetto: Introduzione di una tessera europea di disabile	199
(2003/C 155 E/221)	E-3880/02 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Programma comunitario per la creazione di residenze geriatriche sulla Costa del Sol spagnola	200
(2003/C 155 E/222)	E-3893/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Attiva promozione della pubblicità delle posizioni sostenute dall'UE nell'ambito del TABD (Transatlantic Business Dialogue) e conseguenze di tali concertazioni per le politiche dell'Unione	200
(2003/C 155 E/223)	E-3899/02 di Sérgio Marques alla Commissione Oggetto: Anno europeo dell'educazione allo sport 2004	202
(2003/C 155 E/224)	E-3912/02 di Dirk Sterckx alla Commissione Oggetto: Contratti in esclusiva conclusi dall'UEFA, diritto all'informazione e libertà di stampa	204

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 155 E/225)	E-3918/02 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Tessera sanitaria europea	205
(2003/C 155 E/226)	E-3924/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Morte in un carcere russo del ceceno Salman Raduyev	205
(2003/C 155 E/227)	E-0003/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Strategia di riforma giuridica in Vietnam	206
(2003/C 155 E/228)	E-0004/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Detenzione illegale di leader buddisti in Vietnam	207
(2003/C 155 E/229)	E-0047/03 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Monopolio di Stato sulle scommesse in Danimarca	209
(2003/C 155 E/230)	E-0063/03 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Food Law Enforcement Practitioners (FLEP)	210
(2003/C 155 E/231)	E-0074/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Assenza di un registro europeo degli errori medici commessi da persone che esercitano successivamente in diversi Stati	211
(2003/C 155 E/232)	P-0090/03 di Torben Lund alla Commissione Oggetto: Tinture per capelli e cancro	212
(2003/C 155 E/233)	P-0123/03 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Proposte in sospeso della Commissione nel contesto della direttiva 1999/96/CE	213
(2003/C 155 E/234)	E-0156/03 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Maltrattamenti di animali sui mercati europei del bestiame	214
(2003/C 155 E/235)	P-0158/03 di Adeline Hazan alla Commissione Oggetto: Condizioni di ospedalizzazione dei bambini in Europa	215
(2003/C 155 E/236)	E-0229/03 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Iniziative della Commissione per la mobilità dei pazienti europei	216
(2003/C 155 E/237)	P-0273/03 di Evelyne Gebhardt alla Commissione Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	217
(2003/C 155 E/238)	P-0321/03 di Philip Bushill-Matthews alla Commissione Oggetto: Frontiere aperte	219
(2003/C 155 E/239)	P-0341/03 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva 89/48/CEE	219
(2003/C 155 E/240)	P-0379/03 di Pietro-Paolo Mennea alla Commissione Oggetto: Sculture greche al British Museum	220

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2003/C 155 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1671/01**di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(13 giugno 2001)

Oggetto: Rispetto della specificità culturale dei pomaki e degli zingari della Tracia greca

Nella Tracia greca vivono circa 120 000 greci musulmani. Il 50 % di essi è di origine turca, mentre l'altro 50 % è costituito da pomaki e zingari («rom»). L'esercizio dei loro diritti religiosi non è ostacolato: le moschee sono numerose e i religiosi ampiamente rappresentati, mentre lo Stato greco rispetta pienamente i propri obblighi in tale settore, contrariamente alla Turchia che ha fatto piazza pulita dei cristiani di Istanbul, di Imbros e di Tenedos e che ostacola continuamente l'esercizio del culto nelle poche chiese cristiane che ancora rimangono nel paese.

Tuttavia, lo Stato greco, per motivi che non si spiegano, rifiuta ai pomaki e agli zingari l'insegnamento, in un contesto scolastico, delle lingue che essi parlano da centinaia di anni. E' indicativo che i bambini dei pomaki e degli zingari si vedano imporre, nelle scuole della Tracia greca, l'insegnamento del turco, sebbene proclamino in ogni modo la loro specificità e il loro desiderio di imparare a scuola la loro lingua. Per quanto riguarda in particolare la lingua dei pomaki, va sottolineato che essa è ampiamente utilizzata nella vita quotidiana e dispone di un alfabeto e di regole grammaticali; inoltre, insegnanti pomaki hanno redatto per i loro allievi della scuola elementare libri di lettura che rimangono però inutilizzati, dal momento che lo Stato greco persiste ad insegnare ai giovani pomaki solo il turco.

Secondo la Commissione, in che misura la politica seguita dalle autorità greche, intesa a far scomparire la lingua dei pomaki e quella degli zingari della Tracia greca e a sostituirle con il turco, è conforme ai principi e agli obiettivi dell'Unione europea quanto al rispetto della specificità linguistica e culturale delle minoranze che risiedono nel suo territorio? Può dire inoltre la Commissione quali azioni concrete potrebbe intraprendere per convincere le autorità greche a rispettare la specificità linguistica dei pomaki e dei rom della Tracia greca?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(1° agosto 2001)

Il rispetto della diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, recentemente inserito nell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione prende nota delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare sulla situazione delle popolazioni che parlano le lingue dei pomaki e dei rom in Grecia.

Nel quadro delle proprie competenze, per quanto riguarda le lingue regionali e minoritarie, la Commissione ha elaborato una relazione sulla situazione di queste lingue nell'Unione (lo studio «Euromosaic») e ha fornito un sostegno finanziario per la salvaguardia e la promozione delle lingue

regionali e minoritarie, sostenendo inoltre l'Ufficio europeo per le lingue meno usate e la rete d'informazioni Mercator. Uno degli obiettivi dell'Anno Europeo delle Lingue 2001 consiste nell'attirare l'attenzione sul valore che rappresenta la ricca varietà linguistica europea. Inoltre, ove possibile, la Commissione ha finanziato iniziative che hanno interessato le lingue regionali e minoritarie nell'ambito di altri programmi comunitari.

Nondimeno, in base al principio della sussidiarietà lo statuto giuridico delle lingue entro i confini nazionali rientra nelle competenze dei singoli Stati membri, per quanto riguarda gli obblighi derivanti dai trattati internazionali. Inoltre, l'articolo 149 (ex articolo 126) del trattato CE stabilisce chiaramente che gli Stati membri sono responsabili del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

(2003/C 155 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1214/02
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(29 aprile 2002)

Oggetto: Direttiva sui servizi di investimento e servizi di sola esecuzione di ordini

1. Può la Commissione far sapere se ha discusso con il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari l'introduzione di una «scheda» in cui, prima dell'esecuzione di operazioni di acquisto o di vendita, gli investitori forniscano informazioni sui rischi che intendono correre e sulla strategia che desiderano seguire?
2. La Commissione è consapevole del fatto che l'introduzione di una siffatta scheda farebbe lievitare i costi e gli oneri burocratici inerenti ai servizi di sola esecuzione di ordini?
3. Condivide la Commissione la posizione del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, secondo il quale è auspicabile l'introduzione di una scheda informativa?
4. La Commissione ha esaminato soluzioni alternative che consentirebbero la prosecuzione dei servizi di sola esecuzione di ordini? In particolare, la Commissione ha preso in considerazione la possibilità di consentire agli operatori di continuare a offrire servizi di sola esecuzione di ordini senza scheda informativa, a condizione che i clienti siano chiaramente informati del fatto che non verrà fornita loro alcuna consulenza in materia di investimenti e che essi dovranno basarsi solo sulle proprie valutazioni per decidere se effettuare una transazione o no?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(3 giugno 2002)

1. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) — dopo ampie consultazioni con tutte le parti interessate — ha pubblicato di recente le sue proposte finali per l'armonizzazione delle norme di comportamento conformemente all'attuale articolo 11 della direttiva sui servizi d'investimento (DSI).

La Commissione esprime soddisfazione per il risultato dei lavori del CESR.

Gli standard del CESR prevedono tra l'altro la necessità di conoscere meglio i clienti ed il dovere di cura delle imprese d'investimento nei confronti dei loro clienti. Queste disposizioni corrispondono ad un'applicazione precisa della DSI in vigore. A norma dell'articolo 11 della DSI, un'impresa di investimento è tenuta in particolare ad «informarsi sulla situazione finanziaria dei suoi clienti, sulla loro esperienza in materia di investimenti e sui loro obiettivi per quanto concerne i servizi richiesti». Questo stesso articolo dispone inoltre che l'impresa d'investimento deve agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti e dell'integrità del mercato. Questi principi si applicano ad ogni servizio fornito ad un cliente, qualunque sia la sua natura.

2. Occorre comparare i costi della regolamentazione con i vantaggi da essa derivanti. La Commissione non è al corrente di prove incontrovertibili che gli standard del CESR aumenterebbero sensibilmente i costi di rispetto della normativa. Il fatto che numerose imprese d'investimento abbiano già ora l'abitudine di richiedere informazioni ai loro clienti sulla loro situazione finanziaria, sulla loro esperienza e sugli obiettivi perseguiti mostra che i predetti standard non ostacoleranno la loro attività né la renderanno meno attraente sul piano commerciale.

Inoltre, le norme del CESR tenderanno a rafforzare la tutela degli investitori, il che accrescerà la fiducia dei consumatori, in particolare per i servizi in linea.

3. L'articolo 11 della DSI impone alle imprese d'investimento di conoscere meglio i loro clienti, in particolare le loro competenze e la loro esperienza in materia d'investimento, i loro obiettivi e la loro situazione finanziaria. Questo principio si applica a qualsiasi servizio d'investimento. Si tratta di un principio di base della regolamentazione dei valori mobiliari: gli intermediari hanno l'obbligo di fornire servizi servendo al meglio gli interessi dei loro clienti.

Oltre allo standard generale che consiste nel conoscere meglio i clienti, il CESR ha adottato una norma specifica sul dovere di cura del cliente che le imprese d'investimento devono assolvere quando forniscono servizi di semplice esecuzione. Questa proposta corrisponde ad un regime semplificato fondato sulla definizione di «servizio adeguato al cliente», compresi parametri d'investimento sulla base di informazioni raccolte presso i clienti. Le informazioni necessarie all'avvio di una relazione con un cliente riguardano in particolare le conoscenze e le esperienze nel settore degli investimenti, la situazione finanziaria, gli obiettivi ed il profilo di rischio dell'investimento, elementi indispensabili per stimare i parametri d'investimento nei limiti dei quali gli investitori possono operare. Quando le operazioni realizzate per clienti corrispondono a questi parametri, esse non presuppongono un dovere di cura permanente da parte dell'impresa d'investimento. L'adeguatezza a livello del servizio si stabilisce all'inizio della relazione anziché per ogni singola operazione.

Gli standard del CESR riguardanti la migliore conoscenza dei clienti ed il dovere di cura sono stati accuratamente stabiliti come base per permettere agli intermediari che realizzano servizi di semplice esecuzione di adempiere ai loro obblighi a titolo della DSI esistente senza rimettere in discussione il loro modello commerciale. Queste condizioni sono state globalmente accettate da un'ampia maggioranza degli intermediari dell'Unione e corrispondono alla pratica commerciale in vigore per molti di loro.

4. La Commissione ha pubblicato di recente gli orientamenti rivisti sull'ammodernamento della DSI ed ha lanciato una seconda tornata di consultazioni aperte. Procedendo alla revisione della DSI sulla base della procedura Lamfalussy, la Commissione intende introdurre principi di regolamentazione di alto livello nella direttiva rivista (livello 1) e norme dettagliate al livello 2 conformemente alla procedura di comitato.

Allo stato attuale la Commissione non ha introdotto alcuna regolamentazione per i servizi di semplice esecuzione. Disposizioni in questo ambito potrebbero essere adottate nel quadro della revisione della DSI, in particolare al livello 2, con l'adozione di misure di esecuzione dettagliate. Prima di comunicare la sua posizione definitiva, la Commissione attende i risultati della consultazione pubblica che dovrebbe completarsi il 31 maggio 2002.

(2003/C 155 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1345/02
di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione

(13 maggio 2002)

Oggetto: Contributi all'UNHCR

È possibile quantificare l'ammontare dei contributi annuali dell'Unione europea al bilancio dell'UNHCR dal 1990 ad oggi? Come può la Commissione giustificare le tendenze risultanti da tali valori?

Risposta data da Poul Nielson a nome della Commissione

(2 agosto 2002)

Come il Parlamento ben sa, i servizi della Commissione hanno iniziato a raccogliere direttamente dati centralizzati sul finanziamento delle Nazioni Unite e delle sue agenzie da parte della Commissione nell'anno 2001. Intanto, i dati inviati all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento sono tratti da fonti dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), in modo da garantirne la compatibilità. Essi illustrano il modo in cui negli ultimi dieci anni la Commissione ha tentato di svolgere il suo compito di assistenza e riabilitazione ai rifugiati e sfollati nelle emergenze umanitarie. Come risulta dai dati forniti, all'inizio degli anni '90 si sono verificate diverse situazioni di emergenza. Tali situazioni, specie

le crisi della Jugoslavia e dei Grandi Laghi africani, sono state particolarmente gravi per numero di rifugiati e sfollati. La frequenza dei conflitti e delle catastrofi naturali è tornata alla normalità verso la fine dell'ultimo decennio. Più recentemente, si è registrato un nuovo incremento.

L'ACNUR ha il mandato ufficiale di coordinare l'assistenza fornita dai donatori della comunità internazionale nelle emergenze umanitarie che comportano ingenti spostamenti di persone. Per la Commissione è importante sostenere tali sforzi attraverso un dialogo costante e aperto con l'ACNUR. Per quanto riguarda l'assistenza fornita ai bisognosi, la Commissione deve garantire che i fondi seguano l'itinerario più redditizio possibile. Ciò comporta in alcuni casi la necessità di far passare i finanziamenti attraverso l'ACNUR, che a sua volta affida importanti aspetti della fase esecutiva a organizzazioni non governative (ONG) internazionali, le quali poi distribuiscono l'aiuto ai bisognosi. In altri casi, la Commissione sostiene direttamente le ONG presenti sul campo.

La Commissione sta attualmente cercando di migliorare la collaborazione con i vari fondi, programmi e agenzie delle Nazioni Unite, al fine di avviare una cooperazione a lungo termine più efficace, che sia prevedibile sotto il profilo finanziario e trasparente. Lo sta facendo mettendo in atto la comunicazione intitolata «Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie»⁽¹⁾. Ben presto la Commissione adotterà ulteriori provvedimenti per individuare tra i fondi, programmi e agenzie delle Nazioni Unite «partner strategici». Il Parlamento e gli Stati membri ne saranno naturalmente tenuti al corrente.

⁽¹⁾ COM(2001) 231 def.

(2003/C 155 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1562/02

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(3 giugno 2002)

Oggetto: Costo della non-Europa

Lo studio recentemente condotto dalla Tavola rotonda sui servizi finanziari europei, riportato nel Financial Times del 22 aprile, ha concluso che la mancanza di un mercato in scala europea per i prodotti finanziari costa a consumatori e investitori fino a 15 miliardi di euro all'anno.

La Commissione non ritiene opportuno intraprendere e pubblicare un nuovo studio sul «costo della non-Europa», come fece nel 1986?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(5 luglio 2002)

Nel 1998 il modello economico europeo utilizzato nella relazione originale Cecchini stimava i benefici potenziali della liberalizzazione dei servizi finanziari pari all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) dei dodici Stati membri della Comunità su un totale del 4,5 % da raggiungere dopo il completamento del programma del mercato interno.

La relazione della tavola rotonda dei servizi finanziari europei, citata nel Financial Times del 22 aprile 2002, riguardava più precisamente i benefici potenziali sostanziali che un mercato al dettaglio integrato dei servizi finanziari in Europa avrebbe potuto rappresentare in termini di guadagni per i consumatori e di crescita macroeconomica. Tale relazione giungeva alla conclusione che un'integrazione più stretta dei servizi finanziari europei avrebbe potuto comportare una crescita economica supplementare di almeno lo 0,5 % all'anno, cioè 43 miliardi di euro all'anno. Indicava anche che, sebbene molte misure legislative fossero già state adottate, rimaneva ancora molto da fare. Il mercato comunitario rimane tuttora frammentato, in particolare nel settore dei valori mobiliari e dei servizi finanziari.

Per rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare, attualmente la Commissione non desidera lanciare un nuovo studio macroeconomico di grande portata mirante a calcolare il costo della non integrazione. Infatti, da un lato, in questo settore devono ancora essere risolte questioni metodologiche e, dall'altro, questo tipo di studio non permetterebbe di identificare chiaramente le misure specifiche necessarie per massimizzare i vantaggi dell'integrazione né fissare priorità. A tal fine occorrerebbe procedere ad un esame più dettagliato del livello d'integrazione raggiunto nei vari settori dei mercati finanziari della Comunità e delle conseguenze probabili della loro convergenza.

Per questo motivo la Commissione realizza attualmente molti studi che potrebbero essere utili a tale scopo. Tutti questi studi saranno completati entro la fine del 2002.

Essi si concentrano su due settori:

- (i) da un lato sullo sviluppo di indicatori per seguire le tendenze e le evoluzioni nel settore finanziario e
- (ii) dall'altro sulla quantificazione dei benefici che deriveranno dall'integrazione finanziaria.

Nel primo settore, due studi forniranno gli strumenti necessari per seguire i mercati finanziari e valutare l'impatto delle politiche della Commissione.

- Un primo studio sugli indicatori d'integrazione è stato completato nel gennaio 2002. Esso compara vari indicatori e propone gli indicatori migliori per monitorare l'integrazione dei mercati finanziari. Distingue tra i mercati più integrati e quelli per i quali occorre adottare ulteriori azioni. Lo studio è ora a disposizione del pubblico nel sito Internet della DG Mercato interno⁽¹⁾.
- Il secondo studio, intitolato «Il monitoraggio dei cambiamenti e delle tendenze strutturali nel mercato interno dei servizi finanziari», fornirà importanti dati economici, elaborerà indicatori ed identificherà le tendenze e le evoluzioni strutturali, il che dovrebbe permettere di individuare rapidamente i problemi che persistono in alcuni settori e di reagire senza indugio per tenere il passo con l'evoluzione dei mercati.

Nel secondo settore, sono in corso altri due studi.

- Uno studio della DG Mercato interno calcolerà i vantaggi dell'integrazione dei mercati dei valori mobiliari in termini di crescita economica, di occupazione ecc. concentrandosi sull'evoluzione dei costi di negoziazione e sul costo del capitale sui mercati dei valori mobiliari.
- Il secondo, condotto dalla DG Affari economici e finanziari, adotta un approccio di tipo «bottom-up» (dal basso verso l'alto), tenta di misurare il legame esistente tra l'efficacia dei mercati finanziari, la loro integrazione sempre maggiore e la crescita delle imprese e calcola l'impatto di questa integrazione sui costi di finanziamento delle imprese della Comunità.

⁽¹⁾ http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/update/economicreform.

(2003/C 155 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1661/02

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(11 giugno 2002)

Oggetto: Tassazione della quota di iscrizione alle organizzazioni professionali e ai sindacati

Può la Commissione far sapere se tutti gli Stati membri prevedono la deducibilità delle quote di iscrizione alle organizzazioni professionali?

Può la Commissione far sapere se alcuni Stati membri prevedono la deducibilità delle quote di iscrizione ai sindacati?

Conviene la Commissione che il trattamento dovrebbe essere uniforme?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(7 ottobre 2002)*

La Commissione ritiene che la questione rientri nell'ambito di un settore non coperto dalla normativa comunitaria, quello delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Naturalmente, gli Stati membri possono stabilire liberamente le proprie norme in materia di imposte sul reddito, ma queste devono essere compatibili con le quattro libertà fondamentali garantite dal trattato e non devono prevedere discriminazioni in base alla nazionalità.

Dato che l'imposta sul reddito non è armonizzata, gli Stati membri non informano la Commissione delle loro decisioni e quest'ultima non esercita un controllo sulle norme fiscali nazionali. Per questo motivo, la Commissione non ha finora raccolto dati sulla tassazione delle quote di iscrizione ad organizzazioni professionali o sindacati e, per il momento, non ritiene necessario coordinare questo tipo di detrazione fiscale a livello comunitario.

*(2003/C 155 E/006)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-1670/02****di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(5 giugno 2002)*

Oggetto: Uso di fondi UE nei territori palestinesi

Potrebbe la Commissione comunicare se ha motivi per ritenere fondata l'affermazione del governo israeliano secondo cui fondi dell'UE, gestiti dall'autorità palestinese sotto il diretto controllo del Presidente Arafat, sarebbero stati utilizzati per finanziare attacchi terroristici contro civili israeliani. In caso negativo, ha esaminato la Commissione le prove addotte dalle autorità israeliane a sostegno di tale affermazione?

Potrebbe inoltre la Commissione fare le sue osservazioni sulle asserzioni secondo cui ai bambini palestinesi sono stati forniti libri di testo, finanziati con fondi dell'UE, contenenti brani di esaltazione, come per esempio:

Il risultato finale ed inevitabile sarà la vittoria dei musulmani sugli ebrei ⁽¹⁾;

Questa religione sconfiggerà tutte le altre religioni e si diffonderà per volontà di Allah attraverso i combattenti della Jihad islamica ⁽²⁾?

⁽¹⁾ La nostra lingua araba, 5ª classe, n. 542, pag. 67.

⁽²⁾ Educazione islamica, 7ª classe, n. 564, pag. 125.

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione*(19 luglio 2002)*

La Commissione ha esaminato le accuse formulate dalle autorità israeliane relative all'uso irregolare di fondi comunitari e ha analizzato attentamente le prove presentate dal governo israeliano (ministro Naveh) e dalle forze armate israeliane. La Commissione ha invitato anche il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'autorità palestinese (AP) ad esprimere osservazioni in merito alle accuse. Alla luce del materiale esaminato, la Commissione non ha riscontrato alcuna prova che dimostri l'utilizzo di fondi comunitari a fini diversi da quelli concordati tra la Comunità e l'AP. La Commissione continuerà a prestare tutta l'attenzione alla valutazione di ogni eventuale futura accusa di irregolarità nell'uso dei fondi comunitari.

La Commissione non ha mai finanziato l'acquisto di libri scolastici utilizzati dall'Autorità palestinese. Riguardo al contenuto di tali libri, la Commissione rimanda al documento del Consiglio: «Palestinian Schoolbooks: THE EU VIEW» (Libri di testo palestinesi: la posizione dell'UE) pubblicato sul sito web del Consiglio <http://ue.eu.int/newsroom/NewMain.asp?LANG=1>.

(2003/C 155 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2212/02**di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione**

(12 luglio 2002)

Oggetto: Tutela dei diritti umani degli immigrati in Grecia

L'articolo 6, paragrafo 1 del trattato stabilisce che il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali è il principio su cui si basa l'Unione. Come valuta quindi la Commissione il fatto che il Consiglio d'Europa e 47 ONG abbiano di recente denunciato violazioni dei diritti umani degli immigrati in Grecia? Ha esaminato e valutato la politica seguita dalla Grecia per quanto riguarda tale questione? Sono state fatte analoghe denunce per altri paesi europei? Ritiene che la proposta di direttiva del Consiglio riguardante i requisiti minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri offrirà soluzioni ai problemi e scongiurerà siffatti fenomeni? Quali preparativi vengono richiesti negli Stati membri per portare avanti la nuova politica?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(1° ottobre 2002)

La Commissione non può commentare le opinioni espresse da altre istituzioni, nella fattispecie il Consiglio d'Europa, né da organizzazioni non governative (ONG) indipendenti. Non ha neppure la competenza per verificare la compatibilità delle azioni o delle legislazioni degli Stati membri con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, uno strumento del Consiglio d'Europa, quando queste azioni o legislazioni non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario.

La Commissione ha tuttavia il dovere di assicurare che la normativa comunitaria in materia d'immigrazione e di diritto d'asilo, quando è stata adottata dalle istituzioni comunitarie e attuata dagli Stati membri, sia conforme ai diritti fondamentali iscritti all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato dell'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre l'attuazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri si accompagna ad un controllo da parte della Commissione e ad eventuali interventi della Corte di giustizia in caso di infrazione. Tuttavia, nel settore dell'immigrazione, ancora non esistono disposizioni comunitarie fondate sull'articolo 63 del trattato CE.

Nella riunione di Tampere (15-16 ottobre 1999), il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza che l'Unione attribuisce al rispetto assoluto del diritto d'asilo e la sua determinazione a rispettare gli obblighi che derivano dalla convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati e da altri strumenti relativi ai diritti dell'uomo. A tale scopo, ha chiesto la messa in atto di un regime d'asilo europeo comune in grado di garantire che nessuna persona sarà rinvia in un paese in cui sarebbe soggetto a persecuzioni. Tutte le proposte necessarie all'attuazione della prima fase di questo regime sono state presentate dalla Commissione. Il Consiglio europeo di Siviglia (21-22 marzo 2002) ha confermato l'importanza di questo obiettivo e ha stabilito i termini per l'adozione dei principali elementi di questa prima fase.

Per la proposta di direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri citato dall'onorevole parlamentare, il Consiglio ha definito un «approccio generale» nella riunione di Lussemburgo del 25 aprile 2002. Il Consiglio dovrebbe dunque adottare formalmente la proposta a breve termine. Questo progetto di direttiva mira a migliorare in particolare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in modo da garantire che tutti i sistemi di accoglienza nazionali della Comunità soddisfino gli stessi criteri generali. Il principio secondo il quale i richiedenti asilo senza risorse, autorizzati a rimanere nel paese in attesa del risultato dell'esame della loro domanda, hanno diritto a condizioni d'accoglienza (tra cui alloggio, prodotti alimentari, abbigliamento ed indennità giornaliera) è stato accettato da tutti gli Stati membri. Il progetto di direttiva stabilisce che, in tutti gli Stati membri, i richiedenti asilo abbiano accesso a cure mediche adeguate, alle informazioni e ai documenti necessari, all'istruzione e, in un numero limitato di casi, al mercato del lavoro. Inoltre, gli Stati membri si impegneranno a fornire orientamenti, sorveglianza e controllo adeguati del livello delle condizioni d'accoglienza.

Gli Stati membri avrebbero l'obbligo di assegnare le risorse necessarie all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. Questo punto è particolarmente importante qualora autorità nazionali deleghino ad autorità locali la responsabilità di attuare la direttiva.

Anche il Fondo europeo per i rifugiati (FER) ⁽¹⁾ svolge un ruolo importante in questo settore. Questo fondo dotato di 216 milioni di EUR è stato creato con decisione 2000/596/CE del Consiglio per promuovere la solidarietà tra Stati membri sulle questioni di asilo. È inteso a sostenere ed incoraggiare gli sforzi effettuati dagli Stati membri per accogliere profughi e deportati e a fare fronte alle conseguenze finanziarie di questa accoglienza. Nella sua forma attuale, il fondo è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

Le risorse sono distribuite proporzionalmente allo sforzo finanziario effettuato da ogni Stato membro per l'accoglienza di profughi e di deportati. Nel periodo 2000-2002, la Grecia ha percepito dal Fondo europeo per i rifugiati un importo che ammonta a 1 816 711,58 EUR (l'1,8 % della dotazione del fondo).

(¹) 2000/596/CE: Decisione del Consiglio del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati, GU L 252 del 6.10.2000.

(2003/C 155 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2292/02

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Stato di diritto in Austria

La Commissione è a conoscenza del caso di Shalom Weiss, cittadino statunitense condannato per frode, a Miami nel 1999, a 845 anni di reclusione che ha cercato rifugio da questa inumana sentenza in Austria?

La Commissione è a conoscenza del fatto che il ministro della giustizia austriaco ha consegnato il sig. Weiss alle autorità americane prima che l'appello dello stesso contro l'estradizione avesse compiuto tutto l'iter previsto e nonostante l'ingiunzione del Tribunale amministrativo che proibiva la sua estradizione?

La Commissione è a conoscenza che la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse segnalato la necessità di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 39 del proprio regolamento interno e chiesto all'Austria di assicurare che il sig. Weiss non venisse estradato fino al completamento dell'esame del suo caso?

La Commissione è a conoscenza del fatto che anche la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite aveva emanato misure provvisorie con cui si chiedeva all'Austria di non estradare il sig. Weiss finché durava l'esame delle questioni attinenti ai diritti dell'uomo ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici?

Una tale condotta viene considerata dalla Commissione compatibile con l'impegno assunto dall'Austria riguardo ai principi di libertà, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto di cui all'art.6 del trattato UE?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(23 settembre 2002)

La Commissione non dispone di alcuna informazione relativa al caso del sig. Shalom Weiss oltre a quelle contenute nell'interrogazione scritta.

La Commissione sottolinea che le relazioni tra gli Stati membri ed i paesi terzi in materia di estradizione non sono attualmente disciplinate da alcuno strumento giuridico comunitario. Sotto questo profilo gli Stati membri sono liberi di adottare le misure che sembrano loro adeguate.

L'onorevole parlamentare ha chiesto alla Commissione di analizzare la questione alla luce dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

La Commissione fa notare che questo articolo riguarda le istituzioni dell'Unione europea nonché gli Stati membri quando attuano la legislazione dell'Unione.

Pertanto la Commissione ritiene che sarebbe inopportuno, nel caso sollevato dall'onorevole parlamentare che esula dalla legislazione dell'Unione, esprimere un parere sulla compatibilità di una misura adottata dall'Austria con le disposizioni della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o con qualsiasi altro strumento giuridico di cui l'Austria è parte contraente. Come l'onorevole parlamentare sa, l'istituzione competente in caso di presunte violazioni della Convenzione europea è la Corte europea dei diritti dell'uomo.

(2003/C 155 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2303/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Megafusione delle due principali aziende tedesche erogatrici di energia nell'intento di rendere più agevole la conquista dei mercati energetici di altri Stati membri dell'UE

1. E' noto alla Commissione che in Germania l'azienda Ruhrgas AG provvede, grazie ad una rete di condutture di cui è proprietaria e ad importazioni, all'erogazione del 58 % del gas naturale e che l'azienda Eon AG eroga pressoché un terzo dell'elettricità, per cui entrambe occupano una forte posizione dominante in ambo i principali settori del mercato energetico tedesco?
2. E' altresì noto alla Commissione che in primavera il «Kartellamt» (Ufficio antimonopoli) ha bocciato un'ulteriore concentrazione del potere decisionale sull'approvvigionamento energetico tedesco tramite il rilevamento della Ruhrgas AG da parte dell'Eon AG, ma che in data 5 luglio 2002 il Sottosegretario di Stato per gli affari economici, Tacke, ha deliberato a nome del governo tedesco di invalidare la decisione del predetto Ufficio antimonopoli?
3. E' in grado l'Esecutivo di confermare che in maggio la «Monopolkommission» tedesca aveva considerato inaccettabile la fusione nel caso in cui fosse respinta una serie di partecipazioni in altre aziende come la VNG di Lipsia, come ora richiesto dal governo tedesco alle aziende candidate alla fusione?
4. Ad onta dei timori di abuso di potere e di aumenti di prezzi interni, è siffatta fusione soprattutto riconducibile all'aspirazione del governo tedesco di dar vita a un grande e forte gruppo tedesco in grado di acquisire una cospicua quota di mercato in altri Stati membri, avvantaggiato dal libero mercato dell'UE?
5. Come valuta la Commissione il precedente creato dalla predetta decisione? Potrebbe questa decisione incentivare l'avvento a livello nazionale di siffatte megafusioni?
6. E' ciò in linea con la politica della Commissione in materia di fusioni e di monopoli? Una siffatta decisione di fusione offre lo spunto alla Commissione di intervenire, oltretutto alla luce delle conseguenze transfrontaliere in altri Stati membri? Intende la Commissione avvalersi di siffatta possibilità?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(24 settembre 2002)

1. La Commissione è al corrente delle decisioni di divieto adottate dal Bundeskartellamt tedesco nel gennaio e nel febbraio 2002.
2. La Commissione è stata informata che il 5 luglio 2002 il ministro tedesco federale dell'Economia e della Tecnologia ha autorizzato la concentrazione E.ON/Ruhrgas, ai sensi dell'articolo 42 della legge tedesca sui cartelli. La decisione, che è stata adottata dal Dr Alfred Tacke, sottosegretario agli Affari economici, invalida le suddette decisioni di divieto e una raccomandazione negativa da parte della Commissione antitrust tedesca.

3. La Commissione antitrust tedesca, prendendo in considerazione da una parte le forti restrizioni della concorrenza e dall'altra le argomentazioni relative all'interesse pubblico presentate dalla E.ON, è giunta alla conclusione che l'autorizzazione ministeriale non dovesse essere concessa. Nel contesto di tale parere, la Commissione antitrust tedesca ha inoltre considerato le possibili soluzioni, quali lo scorporo o la cessione della Thüga AG, una controllata della E.ON, che detiene una partecipazione in 130 imprese di pubblici servizi locali e regionali.

4. La Commissione non è in grado di esprimersi sulle ragioni che hanno portato all'autorizzazione ministeriale.

5. L'autorizzazione ministeriale è stata concessa per uno specifico caso di concentrazione. Le future concentrazioni nel settore dell'energia devono essere valutate caso per caso.

6. La procedura seguita nel presente caso è conforme alla legge tedesca sui cartelli ed è stata applicata dalle autorità tedesche nel quadro della propria politica nazionale. Alla Commissione non risulta che il caso fosse o sia di portata comunitaria ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni⁽¹⁾ e che rientri quindi nelle sue competenze.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU L 395 del 30.12.1989 (testo integrale ripubblicato in GU L 257 del 21.9.1990).

(2003/C 155 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2315/02

di Ole Krarup (GUE/NGL) al Consiglio

(26 luglio 2002)

Oggetto: Base giuridica della decisione quadro sulla lotta al razzismo

Può il Consiglio illustrare il proprio parere in merito alla base giuridica scelta per la proposta di decisione quadro sulla lotta al razzismo e alla xenofobia⁽¹⁾, con particolare riferimento all'articolo 31, lettera e) del trattato UE, che nelle sue disposizioni non enuncia il razzismo e la xenofobia come oggetto di regolamentazione?

L'articolo 31, lettera e) concerne soltanto la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illegale di stupefacenti. Il servizio giuridico del Consiglio ha emesso qualche parere sulla questione? Nell'affermativa, può allegare eventuali pareri alla risposta?

⁽¹⁾ COM(2001) 664 — GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.

Risposta

(4 marzo 2003)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, per la quale la Commissione propone l'articolo 31, lettera e) del TUE quale base giuridica, è tuttora in discussione nell'ambito del Consiglio.

(2003/C 155 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2317/02

di Ole Krarup (GUE/NGL) al Consiglio

(26 luglio 2002)

Oggetto: Decisione quadro e libertà di scelta

Sulla base dell'attuale proposta di cosiddetta decisione quadro — proposta speciale di decisione quadro sull'ordine di arresto europeo⁽¹⁾ e la proposta di decisione quadro sulla lotta al razzismo e alla xenofobia⁽²⁾ chiedo che il Consiglio riferisca sulla sua interpretazione delle condizioni specifiche di attuazione delle decisioni quadro.

La questione riguarda particolarmente la libertà di scelta, che conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE è prerogativa degli Stati membri. Da un lato il trattato UE ha posto la libertà di scelta per gli Stati membri dall'altro i due casi citati sembrano escludere ampiamente una certa libertà di scelta. Quale grado minimo di libertà di scelta considera necessario il Consiglio come presupposto per regolamentare sotto forma di decisione quadro conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) (prima di tutto direttiva o regolamento)? Il servizio giuridico del Consiglio ha emesso un parere in merito? Si prega di accludere alla risposta eventuali pareri.

(¹) COM(2001) 522 — GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305.

(²) COM(2001) 664 — GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.

Risposta

(4 marzo 2003)

Per la scelta tra decisioni e decisioni quadro, l'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea prevede come unico criterio che le decisioni quadro siano intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e che le decisioni non possano essere usate a tal fine. I due strumenti menzionati dall'onorevole parlamentare sono destinati al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esecuzione dell'ordine di arresto europeo, e per la definizione di determinati comportamenti da trattare come reati in tutti gli Stati membri.

Poiché tali strumenti non contribuiscono al raggiungimento di nessuno degli obiettivi di cui al trattato CE, la scelta di una decisione quadro in base all'articolo 34, paragrafo 2 del TUE è giustificata.

(2003/C 155 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2318/02

di Ole Krarup (GUE/NGL) alla Commissione

(26 luglio 2002)

Oggetto: Decisione quadro e libertà di scelta

Sulla base dell'attuale proposta di cosiddetta decisione quadro — proposta speciale di decisione quadro sull'ordine di arresto europeo (¹) e la proposta di decisione quadro sulla lotta al razzismo e alla xenofobia (²) chiedo che la Commissione riferisca sulla sua interpretazione delle condizioni specifiche di attuazione delle decisioni quadro.

La questione riguarda particolarmente la libertà di scelta, che conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE è prerogativa degli Stati membri. Da un lato il trattato UE ha posto la libertà di scelta per gli Stati membri dall'altro i due casi citati sembrano escludere ampiamente una certa libertà di scelta. Quale grado minimo di libertà di scelta considera necessario la Commissione come presupposto per regolamentare sotto forma di decisione quadro conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) (prima di tutto direttiva o regolamento)? Il servizio giuridico della Commissione ha emesso un parere in merito? Si prega di accludere alla risposta eventuali pareri.

(¹) COM(2001) 522 — GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305.

(²) COM(2001) 664 — GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(31 ottobre 2002)

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea (TUE), la decisione-quadro è lo strumento da utilizzare ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori contemplati dal titolo VI del TUE. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri «quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

La Commissione dissente sul fatto che le proposte menzionate nell'interrogazione⁽¹⁾ escludano in larga misura la competenza dello Stato membro. Al contrario, le decisioni-quadro obbligano gli Stati membri ad adottare le misure nazionali necessarie per raggiungere il grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari previsto da uno strumento specifico. Sotto questo profilo possono essere comparate alle direttive come definite dall'articolo 249 del trattato CE per i settori che rientrano nel campo di applicazione del suddetto trattato: la direttiva «vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi». Tuttavia, contrariamente alle direttive, le decisioni-quadro non possono avere un effetto diretto. Un'altra differenza importante tra questi due strumenti giuridici è il fatto che se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia mancato di adempiere ad uno degli obblighi che gli incombono a norma di una decisione-quadro, essa non può avviare la procedura d'infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato CE, come invece accade per le direttive.

Tuttavia, se gli Stati membri sono in disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione di una decisione-quadro, può essere adita la Corte di giustizia alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 7 del TUE.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole parlamentare di ricevere una copia dei pareri del servizio giuridico sulla materia, vi sarà dato seguito conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽²⁾.

⁽¹⁾ Nel frattempo il Consiglio ha adottato il 13 giugno 2002 la decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002).

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001.

(2003/C 155 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2321/02

**di Stavros Xarchakos (PPE-DE)
e Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione**

(26 luglio 2002)

Oggetto: Relazione del Consiglio d'Europa sulla corruzione nell'amministrazione pubblica greca

In una relazione elaborata da ispettori del Consiglio d'Europa su fenomeni di corruzione nell'amministrazione pubblica greca si constatano importanti relazioni di interdipendenza fra grossi interessi finanziari e politica, che, per riprendere i termini usati nella relazione, «favoriscono la corruzione». Gli autori della relazione hanno trascorso un lungo periodo di tempo in Grecia visitando un gran numero di imprese e di organismi pubblici del paese. Essi constatano che i finanziamenti comunitari e i grandi programmi di valorizzazione di beni immobili in vista dei Giochi olimpici del 2004 offrono un terreno favorevole alla corruzione. Sottolineano inoltre l'esistenza di forme di corruzione «su grande scala», che coinvolgono ambienti internazionali probabilmente legati a quelli della criminalità organizzata (immigrazione clandestina, prostituzione, carte di soggiorno per gli stranieri, ecc.).

E' la Commissione al corrente delle osservazioni contenute nella relazione soprammenzionata? Qual è il suo punto di vista riguardo al livello di corruzione nell'amministrazione pubblica greca? Di quali elementi dispone per quanto riguarda i casi di corruzione nell'uso dei fondi comunitari in Grecia, facendo anche il confronto con altri Stati membri che ricevono aiuti comunitari analoghi allo scopo di raggiungere la convergenza economica?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

Gli onorevoli parlamentari fanno certamente riferimento alla valutazione della Grecia da parte del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), un meccanismo d'esame inter pares sotto gli auspici del Consiglio d'Europa. La Grecia è stata oggetto di una valutazione durante una visita di ispettori portoghesi e sloveni nel novembre 2001. Il GRECO ha adottato la relazione della visita nella sua nona seduta plenaria nel maggio 2002. Tuttavia, le autorità greche non hanno ancora dato il via libera alla divulgazione della relazione e il GRECO non l'ha ancora pubblicata nel suo sito Internet. La Commissione non è pertanto in grado di formulare altre osservazioni a questo riguardo.

In secondo luogo, la Commissione assicura agli onorevoli parlamentari la sua determinazione a prevenire e a combattere tutte le forme di corruzione, a tutti i livelli, nell'Unione e nelle sue istituzioni. La politica europea di lotta contro la corruzione si basa principalmente sugli strumenti di diritto penale adottati nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea ⁽¹⁾ (ex-articolo K.3 del trattato di Maastricht). La Grecia ha ratificato tutti gli strumenti anti-corruzione, che sono tre. Tuttavia, non spetta alla Commissione stabilire elenchi o indici riguardanti l'ampiezza della corruzione in alcuni Stati membri; essa è peraltro consapevole che questi elenchi possono essere soltanto impressioni soggettive che dipendono dai parametri e dagli indicatori utilizzati a tale scopo. Informazioni utili su questo tema figurano tuttavia nella relazione sulla situazione della criminalità organizzata, redatta ogni anno da Europol.

Per quanto riguarda la presunta corruzione legata all'utilizzo di fondi comunitari in Grecia, i regolamenti sia settoriali che orizzontali relativi alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee obbligano gli Stati membri a far pervenire alla Commissione (OLAF) ogni informazione ritenuta utile nella lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che metta a repentaglio gli interessi finanziari delle Comunità. Gli Stati membri tuttavia non sono obbligati a trasmettere alla Commissione (OLAF) informazioni relative alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche nazionali, in quanto tali azioni sono contrarie alla legislazione nazionale. I funzionari dell'OLAF non hanno ricevuto informazioni riguardanti casi di corruzione legati all'utilizzo di fondi comunitari in Grecia. La Commissione non è pertanto in grado di realizzare uno studio comparativo, poiché non dispone degli elementi necessari a tale scopo.

In questo contesto, la Commissione desidera richiamare l'attenzione degli onorevoli parlamentari sulla sua relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode ⁽²⁾, che contiene informazioni generali utili, in particolare sulle indagini nel settore dei fondi strutturali e del fondo di coesione, nonché una descrizione delle misure di lotta contro la frode adottate dagli Stati membri.

Infine, per il periodo di programmazione 2000-2006, il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali ⁽³⁾ prevede la creazione di strutture rafforzate di pianificazione, di monitoraggio e di verifica per migliorare l'utilizzo di questi fondi.

⁽¹⁾ (Primo) protocollo alla convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (convenzione PIF) del 27 settembre 1996, Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea del 26 maggio 1997 e Secondo protocollo alla convenzione PIF del 19 giugno 1997.

⁽²⁾ COM(2002) 348.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2003/C 155 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2322/02

di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione

(26 luglio 2002)

Oggetto: Finanziamenti del Movimento europeo

Il Movimento europeo riceve fondi dal bilancio della Comunità europea.

1. Può la Commissione precisare, relativamente agli ultimi tre anni, su quali linee di bilancio e quali importi sono stati stanziati per:

- (a) ciascun ufficio nazionale del Movimento europeo,
- (b) il segretariato internazionale del Movimento europeo,
- (c) ciascuna organizzazione nazionale del Movimento europeo giovanile (Y.E.M.),
- (d) Agora,
- (e) altri elementi del Movimento europeo?

2. A quanto ammontano gli stanziamenti in tale periodo per:
 - (a) le pubblicazioni, per titolo,
 - (b) le riunioni pubbliche,
 - (c) le campagne specifiche?
3. Quale sostegno ha dato ciascun Commissario per questa rete?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(21 novembre 2002)

La Commissione trasmette volentieri all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento le tabelle contenenti informazioni dettagliate relative ai fondi attribuiti agli uffici nazionali del Movimento europeo per la produzione di pubblicazioni e l'organizzazione di riunioni e di campagne nel 1998, 1999 e 2000, nonché la somma totale della dotazione per il 2001. Tutti questi fondi sono stati impegnati sulla linea di bilancio B3-301.

Gli stanziamenti per spese di funzionamento sono iscritti nella linea A-3021 destinata a sovvenzioni a gruppi europei di riflessione e ad organizzazioni che promuovono l'idea europea. I pagamenti seguenti sono stati effettuati in questi ultimi tre anni a favore del segretariato internazionale del Movimento europeo:

(in euro)

Anno	Impegnati	Pagati
1999	300 000	253 377
2000	300 000	229 711
2 001	300 000	300 000

Per quanto riguarda le organizzazioni affiliate al movimento europeo, le somme seguenti sono state impegnate per questi ultimi tre anni:

Giovani federalisti europei

(in euro)

Anno	Importo impegnato	Linea di bilancio
1999	25 000	A-3029
2000	2 000	A-3029
2001	21 119	A-3029
2001	29 590	B3-1010

Giovani del partito popolare europeo

(in euro)

Anno	Importo impegnato	Linea di bilancio
2 000	14 000	A-3029
2001	20 000	A-3029

Confederazione europea dei sindacati (CES)

(in euro)

Anno	Importo impegnato	Linea di bilancio
2 000	14 000	A-3029
2001	14 000	A-3029

Forum europeo dei migranti

(in euro)

Anno	Importo impegnato	Linea di bilancio
1999	52 338	B3-1010

I fondi totali ammontano a 213 047 EUR.

Di questo importo, 131 119 EUR sono stati attribuiti alla linea A-3029, che copre in parte le spese di funzionamento di organizzazioni giovanili internazionali non governative.

81 928 EUR, iscritti sulla linea B3-1010 (programma YOUTH), sono stati stanziati per i due progetti seguenti:

1. Giovani federalisti europei: «Putting the euro in action [Mettere in pratica l'euro] — opzioni per la gioventù europea»
 - Numero di progetto: 2001-2275
 - Importo impegnato: 29 590 EUR
 - Tipo d'attività: programmi di scambi di giovani
2. Forum europeo dei migranti: «Empowering migrant and ethnic minority youth leaders» [Formazione dei responsabili della gioventù fra i migranti e nell'ambito delle minoranze etniche]
 - Numero di progetto: 1999-1375
 - Importo impegnato: 52 338 EUR
 - Tipo d'attività: corso di formazione pratica all'organizzazione di attività per la gioventù migrante ed etnica

Come l'onorevole parlamentare può constatare, i membri della Commissione sostengono un'ampia gamma di organizzazioni e di reti, fra i quali il Movimento europeo, che forniscono informazioni a proposito dell'Unione e comunicano con i cittadini, abilitandoli a partecipare ad un dialogo sulle questioni europee. Spetta naturalmente ai membri della Commissione decidere, a titolo individuale, il tempo e l'energia che intendono dedicare a questa attività.

(2003/C 155 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2338/02
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(22 luglio 2002)

Oggetto: Carenze in sede di controlli finanziari e contabilità della Commissione

«I dispositivi di protezione finanziaria lasciano oltremodo a desiderare, esclama il revisore dei conti capo», così è intitolato l'articolo pubblicato il 4 luglio 2002 dal settimanale «European Voice» secondo cui il Direttore generale e capo del servizio interno di revisione dei conti della Commissione, Jules Muis, avrebbe aspramente criticato il sistema contabile della Commissione non risparmiando critiche alla stessa istituzione perché si era sottratta al compito di insediare un controllore centrale impedendo così l'accertamento di chiare responsabilità.

Potrebbe la Commissione inoltrare una copia della lettera del sig. Muis di cui l'«European Voice» cita ampi brani?

Potrebbe essa altresì inoltrare una copia della risposta fornita dal Direttore generale Bilancio?

Conviene la Commissione che le critiche del sig. Muis coincidono largamente con quelle a suo tempo formulate dalla sig.ra Andreasen, successivamente destituita dalla carica di contabile della Commissione?

Potrebbe essa far sapere quando la sig.ra Schreyer ha accolto l'invito della commissione per il controllo dei bilanci (lettera della on. Theato alla sig.ra Schreyer in data 6 giugno 2002) pregando la sig.ra Andreasen di esporre per iscritto le sue osservazioni critiche trasmettendole al Parlamento?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione*(14 novembre 2002)*

La lettera citata dall'onorevole parlamentare si basava sui risultati preliminari di un audit in corso di realizzazione e, conformemente alla pratica corrente nelle istituzioni di qualsiasi tipo, non avrebbe dovuto essere distribuita al di fuori dell'istituzione. Né il regolamento finanziario né le norme professionali applicabili in materia di audit interno prevedono che i risultati preliminari dei lavori di audit interno possano essere trasmessi al di fuori dell'istituzione. L'obiettivo è proteggere il legame tra il revisore interno e il soggetto sottoposto all'audit, il che è essenziale per il funzionamento regolare dell'audit interno. Non sarebbe dunque opportuno che la Commissione riveli informazioni che ritiene non debbano essere comunicate da altri.

Come previsto dal regolamento finanziario, il Parlamento riceve regolarmente relazioni del Revisore interno, che riassumono i risultati dell'audit, le raccomandazioni e le misure di follow-up.

Le note interne citate dall'onorevole parlamentare costituivano un lavoro preparatorio per la redazione della relazione annuale di attività e la dichiarazione annuale del Direttore generale del bilancio. Come l'onorevole parlamentare avrà osservato, la relazione annuale di attività e la dichiarazione annuale del Direttore generale del bilancio, come pure la relazione annuale del Revisore interno, entrambe trasmesse al Parlamento, descrivono in modo dettagliato i problemi del sistema contabile della Commissione che sono stati identificati precedentemente dalla Corte dei conti e dalla Commissione e che sono quindi oggetto delle riforme in corso.

Nel corso di una recente riunione della commissione per il controllo di bilancio del Parlamento, alla quale hanno partecipato il membro della Commissione responsabile del bilancio ed un membro della Corte dei conti europea, il Revisore interno ha dichiarato che a suo parere esisteva una chiara convergenza di opinioni tra tutte le parti interessate su queste questioni. Ciò è stato confermato dalle dichiarazioni delle varie parti nel corso della riunione.

Il membro della Commissione incaricato del bilancio ha indirizzato una lettera alla sig.ra Andreasen il 29 maggio 2002, invitandola a presentare le sue critiche per iscritto e a dimostrare in particolare una delle sue affermazioni. La sig.ra Andreasen ha rifiutato espressamente di farlo in una e-mail datata 30 maggio.

(2003/C 155 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2348/02**di Bastiaan Belder (EDD) al Consiglio***(24 luglio 2002)*

Oggetto: Attività della Laskar Jihad in Papua

Vanno intensificandosi le voci, peraltro viepiù consistenti, sulle crescenti attività della Laskar Jihad in Papua (Indonesia). Stante il ruolo sobillatore svolto dalla Laskar Jihad nelle Molucche e in Sulawesi, è quanto mai urgente prendere sul serio dette voci. Occorre pertanto promuovere una indipendente quanto approfondita inchiesta sulle attività di detta organizzazione in Papua.

Intende il Consiglio dei ministri dell'Unione europea far luce sul ruolo svolto dalle autorità indonesiane?

- E' il governo indonesiano disposto a procedere ad una indipendente quanto approfondita inchiesta sulle attività di detta organizzazione in Papua?
- Sono le autorità indonesiane disposte a compiere i passi necessari qualora dovesse risultare che la Laskar Jihad sta preparando in Papua azioni contro i cristiani?
- Intende il Consiglio esercitare pressioni sul governo indonesiano per indurlo a fare tutto il possibile onde prevenire una escalation in Papua?

Risposta*(3 marzo 2003)*

1. Il Consiglio non ha discusso delle voci specifiche riguardo a un possibile aumento dell'attività della Laskar Jihad a Papua. Il Consiglio tuttavia rimanda l'Onorevole Parlamentare alla risposta fornita all'interrogazione n. H-0968/01 dell'on. Lennart Sacredeus per la tornata del febbraio 2002, che rimane valida.
2. Tuttavia, nel corso dell'ampia visita a Papua a fine marzo 2002, i Capi missione dell'UE hanno sollevato in varie occasioni con le autorità indonesiane e i rappresentanti delle comunità locali la questione della violenza tra le comunità e delle possibili soluzioni. Di conseguenza, l'UE ha rinnovato l'appello al governo dell'Indonesia ad attuare la politica di cambiamento contenuta nella legge sull'autonomia speciale, a rispettare maggiormente i diritti della popolazione indigena, a indagare sulle violazioni dei diritti umani e a tradurne in giustizia i perpetratori.
3. Nella riunione dei Ministri degli esteri dell'UE e dell'Indonesia tenutasi il 24 settembre a Copenaghen, l'UE ha discusso altresì della situazione in varie regioni dell'Indonesia, fra cui Aceh, Papua e le Molucche.

*(2003/C 155 E/017)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2382/02****di Geoffrey Van Orden (PPE-DE) alla Commissione***(2 agosto 2002)*

Oggetto: Trattamento riservato ai richiedenti asilo nell'Unione europea

1. Può dire la Commissione secondo quali modalità gli Stati membri procedono al calcolo dei migranti (profughi, richiedenti asilo, ecc.) che chiedono di essere ammessi nel loro territorio (vale a dire, includono tutti i membri della famiglia o solo i capofamiglia)?
2. Può dire la Commissione a quali prestazioni sociali hanno diritti tali migranti in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea?
3. Può dire la Commissione quando acquisiscono il diritto di voto in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(14 ottobre 2002)*

Gli Stati membri applicano vari metodi per il calcolo del numero di cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi sul loro territorio e stabiliscono in particolare una distinzione a seconda che si tratti di profughi, di richiedenti asilo, di lavoratori migranti o di persone che chiedono una protezione temporanea.

Per produrre statistiche comunitarie, sono state convenute definizioni per quanto riguarda il calcolo delle domande d'asilo e delle decisioni positive in merito a tali domande, compresa la concessione dello status di profugo, dello statuto umanitario e di altri tipi di protezione sussidiaria equivalenti all'asilo (ad esempio, protezione accordata ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Tuttavia il set

di definizioni utilizzate permette agli Stati membri di fornire ad Eurostat dei dati relativi o alle singole persone (una domanda = una persona) o ai singoli casi (una domanda = una o più persone, ad esempio, una famiglia). Ad esempio la Germania ed il Regno Unito riportano casi e gli altri Stati membri riportano normalmente singole persone. Non esiste un metodo armonizzato per il calcolo delle domande d'asilo ritirate o abbandonate. Inoltre, i richiedenti possono essere contati due volte nelle cifre totali in caso di domande ripetute che non sono oggetto di un trattamento distinto dalle prime domande e nel caso di persone che sono (ri)trasferite verso un altro Stato membro conformemente alla convenzione di Dublino.

Non è stata tuttavia ancora convenuta una definizione di migrazione generale ai fini della produzione di statistiche comunitarie. Gli istituti nazionali di statistica sono invitati a fornire dati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite per le statistiche sulle migrazioni internazionali (revisione 1). In base a queste raccomandazioni, per migrante a lungo termine si intende ogni persona il cui paese di residenza abituale cambia per un periodo pari o superiore a 12 mesi, cosicché il suo paese di destinazione diventi effettivamente il suo nuovo paese di residenza. Numerosi Stati membri non sono tuttavia in grado di rispettare queste raccomandazioni e forniscono invece dati sulla base di definizioni e di fonti di dati nazionali. Alcuni Stati membri elaborano statistiche in materia di migrazione sulla base di informazioni di natura amministrativa, come le domande di permesso di soggiorno (ad esempio la Francia). Altri (come il Regno Unito) non contano direttamente il numero dei migranti, ma stimano le migrazioni utilizzando dati di indagini. Queste differenze che riguardano le definizioni e le fonti di dati pongono problemi quando si tratta di comparare le statistiche relative al numero di migranti in paesi diversi. In tutti gli Stati membri, le statistiche in materia di migrazione riguardano in generale ogni singolo migrante, cosicché un lavoratore migrante ed i membri della sua famiglia sono contati separatamente. Alcuni sistemi statistici nazionali sono in grado di fornire una ripartizione dei migranti in funzione della ragione della migrazione o della categoria di migrazione (migrazione per lavorare, per accompagnare o raggiungere un membro della famiglia, ecc.), ma i dati relativi a questo tipo di ripartizione non sono ancora stati raccolti per produrre statistiche comunitarie.

La Commissione sta esaminando come migliorare lo scambio di statistiche e di informazioni di natura politica in materia di asilo e di immigrazione nell'Unione e presenterà presto un piano d'azione. Quest'ultimo comprenderà tutta una gamma di misure e prevederà in particolare di utilizzare nuovi metodi statistici e di allargare l'attuale raccolta di dati per includere i dati relativi alle ragioni della migrazione e alla categoria del permesso richiesto o rilasciato.

In materia di prestazioni sociali accordate ai cittadini di paesi terzi e per quanto riguarda il diritto di voto, la situazione varia a seconda della legislazione nazionale dello Stato membro e a seconda dello status della persona interessata (ad esempio, residente legale (compresi i profughi), richiedente asilo registrato, beneficiario di una protezione temporanea o persona avente bisogno, per altre ragioni, di una protezione internazionale). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, la Commissione ha proposto un quadro legale comune per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di occupazione e di studi come pure ad altri fini che non sono espressamente previsti dalla normativa comunitaria, per l'accoglienza dei richiedenti asilo, per lo status di profugo e per le persone che, per altre ragioni, hanno bisogno di una protezione internazionale, come pure disposizioni in caso di afflusso massiccio di persone aventi bisogno di una protezione temporanea (cfr. elenco delle proposte riportate in appresso). Questo quadro legislativo prevede l'armonizzazione delle prestazioni sociali che devono essere accordate ad ogni categoria di migrante. La direttiva relativa alla protezione temporanea deve entrare in vigore nel 2003 mentre altre proposte sono sempre all'esame del Consiglio.

La Commissione ha altresì presentato proposte per armonizzare la legislazione nazionale, in particolare in materia di concessione di alcune prestazioni sociali ai cittadini di paesi terzi residenti di lunga durata ed alle persone ammesse nel quadro della riunione delle famiglie. Anche queste proposte sono all'esame del Consiglio.

Per quanto riguarda il diritto di voto dei cittadini di paesi terzi, occorre notare che la Commissione non è competente a legiferare in materia; la questione è infatti di competenza di ciascuno Stato membro. Le proposte della Commissione (il cui elenco è stato inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento) non contengono, pertanto, alcuna disposizione riguardante la questione.

(2003/C 155 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2419/02**di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio**

(14 agosto 2002)

Oggetto: Necessità di evitare il coinvolgimento dell'Unione europea nei piani di guerra degli Stati Uniti contro l'Iraq

1. E' il Consiglio a conoscenza del numero crescente di notizie divulgate dai mezzi di comunicazione riguardanti (i preparativi di) un eventuale attacco degli Stati Uniti contro l'Iraq?
2. Sarà il Consiglio previamente consultato dal governo degli Stati Uniti su un eventuale attacco contro l'Iraq e, in caso affermativo, in quale modo e quali accordi sono stati conclusi al riguardo?
3. Può il Consiglio confermare che, come recentemente riportato dal quotidiano olandese Trouw⁽¹⁾, al termine del loro incontro tenutosi nella città tedesca di Schwerin, il Presidente francese Chirac e il Cancelliere tedesco Schröder hanno adottato la posizione secondo la quale un attacco contro l'Iraq può essere giustificato solo se esiste un mandato conferito a tal fine dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite?
4. Coincide la posizione menzionata nel punto precedente con la posizione del Consiglio al riguardo o, in altre parole, ritiene il Consiglio altresì che un attacco contro l'Iraq possa essere giustificato solo se esiste un mandato conferito a tal fine dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite?
5. In caso affermativo, è il Consiglio disposto a portare a conoscenza del Presidente Bush una tale posizione comune dell'Unione europea?
6. Condivide il Consiglio il timore crescente dei cittadini europei che la pressione continua esercitata dagli ambienti militari degli Stati Uniti scateni una guerra su grande scala, timore ulteriormente alimentato dalle notizie concernenti «l'asse del male», dalle dichiarazioni, ad esempio, di Daniel Ellsberg, secondo il quale Bush è senza dubbio il presidente più pericoloso che abbia mai conosciuto in vita sua⁽²⁾, e dalle critiche formulate nel Congresso americano?
7. In caso affermativo, quali iniziative intende il Consiglio adottare per evitare nuove operazioni militari nei confronti dell'Iraq che, in seguito a una escalation, potrebbero mettere ulteriormente in pericolo la pace mondiale?

⁽¹⁾ Trouw del 31.7.2002, «Attacco all'Iraq solo con mandato ONU».

⁽²⁾ Trouw del 30.7.2002, «La paura di Bush».

Risposta

(3 marzo 2003)

La situazione relativa all'Iraq sta evolvendo molto rapidamente. L'opinione del Consiglio, che coincide peraltro con l'opinione dell'intera comunità internazionale, è che l'Iraq debba assolvere appieno immediatamente gli obblighi che gli incombono in virtù delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La posizione dell'Unione europea è stata confermata con la dichiarazione della Presidenza del 12 settembre rilasciata in occasione della 57^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Iraq deve garantire un accesso incondizionato e libero agli ispettori delle Nazioni Unite incaricati di verificare l'armamento, ai quali, dal dicembre 1998, non è stato permesso di eseguire il loro mandato in Iraq. L'Unione europea appoggia incondizionatamente gli sforzi che le Nazioni Unite continuano a compiere a tal fine.

Il 25 settembre la Presidenza, in una delle sue relazioni periodiche al Parlamento europeo, ha fornito al Parlamento le più recenti informazioni su questa questione in rapidissima evoluzione.

Il Consiglio invita inoltre l'Onorevole Parlamentare a fare riferimento alle conclusioni adottate sull'Iraq nella sessione del 19 novembre 2002.

(2003/C 155 E/019)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2432/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(26 agosto 2002)

Oggetto: Servizi postali

A seguito di una decisione presa nel marzo dello scorso anno dal Direttore generale per la concorrenza, alla Deutsche Post è stata inflitta un'ammenda per abuso di posizione dominante sul mercato tedesco dei servizi postali. Come pensa la Commissione di verificare il rispetto di taluni degli impegni assunti dalla Deutsche Post nell'ambito di tale decisione?

Quali garanzie esistono che la Deutsche Post non ricorrerà di nuovo a tali prassi e che altri operatori non dovranno subire una concorrenza sleale?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(8 ottobre 2002)

L'onorevole parlamentare fa riferimento alla decisione presa dalla Commissione nel marzo 2001 che riguarda l'abuso, da parte di Deutsche Post AG (DPAG), della sua posizione dominante sul mercato tedesco dei servizi postali.

La Commissione ha effettivamente preso due decisioni a norma dell'articolo 82 del trattato CE nei confronti di DPAG, rispettivamente nel marzo e nel luglio 2001. La decisione del mese di marzo 2001 riguardava il comportamento di DPAG sul mercato tedesco delle consegne di pacchi di merci ordinate per corrispondenza, mentre la decisione presa nel luglio 2001 riguardava la distribuzione della posta internazionale in Germania.

Nella sua decisione del 20 marzo 2001 ⁽¹⁾ — spesso indicata come «Deutsche Post I» — la Commissione ha concluso che DPAG aveva sfruttato la sua posizione dominante sul mercato tedesco della distribuzione dei pacchi di merci ordinate per corrispondenza praticando prezzi predatori ed accordando sconti di fedeltà. Durante il procedimento, DPAG si è impegnata a) a costituire una controllata distinta nel settore del trasporto di pacchi commerciali, b) ad assicurare che tutti i servizi che la nuova entità acquisisce da DPAG siano pagati ai prezzi di mercato e c) a prestare agli operatori postali concorrenti gli stessi servizi, a condizioni identiche, di quelli offerti alla sua nuova controllata. L'articolo 2 della decisione impone a DPAG di trasmettere alla Commissione i costi, le entrate, i prezzi di trasferimento della controllata, nonché gli sconti accordati ai suoi sei maggiori clienti nel settore della vendita per corrispondenza. Questi obblighi si applicano per un periodo di tre anni. Il primo esercizio della nuova controllata si conclude il 31 dicembre 2002. La Commissione ritiene che queste misure siano sufficienti a garantire un monitoraggio adeguato del comportamento di DPAG.

Nella decisione «Deutsche Post II» del 25 luglio 2001 ⁽²⁾, la Commissione ha ritenuto che DPAG avesse sfruttato la sua posizione dominante intercettando, sovrastando e ritardando la posta internazionale in provenienza dal Regno Unito. Per assicurare che DPAG si astenesse dall'adottare tali misure o misure simili in futuro, la Commissione ha ottenuto da DPAG che si impegnasse ad introdurre una procedura di trattamento della posta internazionale in arrivo, che faciliterà l'individuazione di eventuali infrazioni future. La Commissione segue da vicino gli sviluppi sul mercato tedesco della distribuzione della posta internazionale. Per valutare la situazione attuale, la Commissione ha scritto ad una serie di operatori postali e di clienti che avevano incontrato in precedenza difficoltà per far recapitare la posta internazionale a destinatari in Germania.

Occorre inoltre notare che la Commissione deve in certa misura affidarsi alle informazioni degli operatori del mercato per sapere se DPAG si renda nuovamente colpevole di abusi. Fino ad oggi, la Commissione non ha ricevuto alcuna indicazione che DPAG non abbia onorato gli obblighi che le sono stati imposti nel quadro delle due decisioni. Va da sé che la Commissione adotterà immediatamente misure se riceverà tali indicazioni.

⁽¹⁾ Deutsche Post I, decisione 2001/354/CE della Commissione, GU L 125 del 5.5.2001.

⁽²⁾ Deutsche Post II, decisione 2001/892/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2001.

(2003/C 155 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2456/02
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(26 agosto 2002)

Oggetto: Accuse di cattiva gestione dei fondi affidati alle Comunità europee

Marta Andreasen ha ricoperto presso la Commissione europea la carica di Direttore dell'esecuzione dei bilanci e di Contabile, una posizione molto elevata. In base alla normativa pertinente ella ha avuto la piena responsabilità dei fondi affidati alle Comunità europee. Ogni sua affermazione relativa ad una cattiva gestione è perciò estremamente grave.

Nell'ambito del personale della DG Bilanci, quanti sono i contabili debitamente formati e qualificati?

Chi è il contabile di grado più elevato presso la Commissione e qual è la sua posizione?

Chi è attualmente il Contabile dell'istituzione e quali sono le sue qualifiche per tale incarico?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(25 ottobre 2002)

Il personale della direzione generale del bilancio (DG BUDG) i cui compiti riguardano direttamente il sistema e le procedure contabili possiede le qualifiche di studi adeguate, esperienza professionale e/o ha seguito una formazione interna. Tutti i capi unità responsabili dei servizi contabili hanno una formazione e/o un'esperienza nel settore della contabilità o dell'economia.

Negli ultimi anni la DG bilancio ha organizzato formazioni interne destinate in particolare al personale del settore contabile (ad esempio «Contabilità generale, modulo I», «Il quadro contabile della Commissione»). Queste formazioni sono organizzate regolarmente, più volte l'anno, e sono aperte a tutto il personale.

Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema contabile ufficiale Sincom2, una formazione specificamente destinata al personale contabile che utilizza il modulo SAP R/3 è organizzata da consulenti esterni, in caso di richiesta.

Il contabile di categoria più elevata alla Commissione che occupa un posto nel settore finanziario è il sig. Jules Muis (di categoria A1), direttore generale del servizio di audit interno.

Il sig. Oostens (di categoria A2) è stato nominato contabile della Commissione il 1° settembre 2002. Benché altri funzionari di categoria superiore possiedano qualifiche in materia contabile, non esercitano le loro funzioni in questo settore. La formazione universitaria di ingegnere commerciale del sig. Oostens (conseguita presso la Solvay Business School – Università libera di Bruxelles) gli conferisce la competenza richiesta per lavorare nel settore contabile. Tutta la sua carriera, sia nel settore privato che alla Commissione, è stata incentrata sulla gestione finanziaria, l'audit e la contabilità, il che ha motivato la sua nomina a questo posto.

(2003/C 155 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2471/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Diritti pensionistici

Può la Commissione far sapere quale legislazione UE copra la giurisdizione, il riconoscimento e l'applicazione delle sentenze per quanto riguarda le cause matrimoniali, indicando se essa riguardi anche la decisione sull'assegnazione dei beni in un'altra giurisdizione UE, con particolare riguardo al cumulo dei diritti pensionistici?

Se un tribunale di uno Stato membro stabilisce la divisione dei diritti pensionistici cumulati in un fondo in un altro Stato membro, esistono impedimenti giuridici a questa divisione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(25 ottobre 2002)*

Le materie indicate sono disciplinate, per quanto riguarda le cause matrimoniali, dal regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento Bruxelles II»). Tale regolamento prevede il riconoscimento reciproco delle decisioni prese in materia di divorzio, separazione legale o annullamento di matrimonio, nonché in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi in occasione di procedimenti in materia matrimoniale. Il regolamento Bruxelles II, entrato in vigore il 1° marzo 2001, non si applica, tuttavia, alle conseguenze patrimoniali dei divorzi.

Il 3 maggio 2002, la Commissione ha presentato una proposta ⁽²⁾ che combina il regolamento Bruxelles II con la proposta della Commissione sulla potestà dei genitori del 6 settembre 2001 ⁽³⁾ e l'iniziativa francese sui diritti di accesso del 3 luglio 2002. La nuova proposta contiene nuove disposizioni in materia di potestà dei genitori rispetto al regolamento Bruxelles II, ma lascia immutate le disposizioni in materia matrimoniale del regolamento Bruxelles II.

Non esistono, al momento attuale, norme comunitarie in materia di divisione dei beni situati in un altro Stato membro. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di un tribunale relativa alla ripartizione dei diritti pensionistici cumulati in un fondo in un altro Stato membro sono pertanto disciplinati dal diritto nazionale applicabile.

In tale contesto, la Commissione desidera attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul programma del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁴⁾. La terza parte del programma del Consiglio individua i diritti patrimoniali che discendono dai vincoli matrimoniali e dalla separazione di coppie non coniugate come uno dei settori in cui ci si propone di applicare il principio del riconoscimento reciproco. A tal fine, la Commissione ha recentemente promosso uno studio sulla situazione del diritto nazionale degli Stati membri in materia. Una volta completato, tale studio sarà di grande utilità per il lavoro futuro della Commissione in questo settore.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000.

⁽²⁾ GU C 203 E del 27.8.2002.

⁽³⁾ GU C 332 E del 27.11.2001.

⁽⁴⁾ GU C 12 del 15.1.2001.

(2003/C 155 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2492/02**di Jean-Maurice Dehousse (PSE) alla Commissione***(2 settembre 2002)*

Oggetto: Acquisto di proprietà immobiliari in Danimarca

Sabato 29 giugno la trasmissione Forum des Européens presentata da ARTE è stata dedicata alla Danimarca e alla Presidenza danese appena iniziata. Nel corso della trasmissione è stato spiegato che la legislazione danese interdice l'acquisto di proprietà immobiliari (o per lo meno talune proprietà) a cittadini stranieri, compresi quelli dell'Unione.

Se l'informazione è corretta, su quali fonti si basa detta legislazione e secondo la Commissione è essa compatibile con i principi fondamentali della Comunità (compresa anche l'uguaglianza tra i cittadini) e con quelli del mercato comune?

Inoltre, il divieto di tali diritti riservati non va considerato parte dell'acquis comunitario nel quadro dei negoziati in atto con diversi Stati candidati all'Unione?

In caso di risposta affermativa, qual è attualmente l'esito dei negoziati con i vari Stati candidati?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione*(26 settembre 2002)*

L'acquisto di beni immobili in un altro Stato membro è un movimento di capitali e come tale è disciplinato dall'articolo 56 del trattato CE che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali. Tuttavia questa disposizione è soggetta ad eccezioni previste espressamente nel trattato CE.

Per quanto riguarda la Danimarca, esiste un protocollo speciale nel trattato CE che stabilisce che «In deroga alle disposizioni del trattato, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie». La legislazione vigente stabilisce che per acquistare una residenza secondaria in Danimarca l'acquirente deve aver risieduto in tale paese per almeno cinque anni indipendentemente dalla sua nazionalità.

Se la libera circolazione dei capitali fa parte dell'acquis comunitario, altrettanto dicasi della disposizione relativa alle residenze secondarie in Danimarca.

Per quanto riguarda la maggior parte dei paesi candidati, i negoziati sui movimenti di capitali sono stati chiusi provvisoriamente per tutti salvo che per la Romania. Quanto alle operazioni immobiliari, per taluni paesi sono previsti periodi di transizione per l'introduzione della libertà completa in materia di acquisto di residenze secondarie e/o di terreni agricoli e forestali. Una sintesi degli accordi transitori previsti per i singoli paesi candidati figura nel seguente sito: <http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/chap4/index.htm>.

(2003/C 155 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2494/02**di Mogens Camre (UEN) alla Commissione***(9 settembre 2002)*

Oggetto: Ricorso della Commissione dell'UE a consiglieri fondamentalisti islamici

Nella risposta della Commissione E-1177/02⁽¹⁾ all'interrogazione del 15 aprile 2002 «Incitazione alla violenza degli imam musulmani», Antonio Vitorino scriveva in data 18 giugno 2002: «Come è noto, l'UE si fonda sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo nonché sui diritti e le libertà fondamentali, fra cui la libertà di espressione garantita dalla legge, comuni a tutti gli Stati membri. La Commissione condanna qualsiasi comportamento che implichi incitazione all'odio e alla violazione dei diritti dell'uomo».

Nell'interrogazione del 15 aprile 2002 si ricordava che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo aveva stabilito nella sentenza emanata il 31 luglio 2001 (Causa 41340/98 e 41342/98) che la sharia (legge islamica) contraddice chiaramente i valori propugnati dalla Convenzione dei diritti dell'uomo.

Secondo l'autorevole quotidiano danese Jyllands-Posten del 14 agosto 2002, la Commissione dell'UE utilizza come consigliere per le questioni islamiche, Tariq Ramadan che, come egli stesso riconosce, è un musulmano fondamentalista. Egli scrive infatti che i musulmani debbono adeguarsi alla società liberale, pur restando dei fondamentalisti che in nome di malintesi diritti dell'uomo esigono di creare nei paesi europei dove si stabiliscono, una società parallela con confini ben definiti verso l'esterno e all'interno con una rigorosa ortodossia e una propria giustizia sommaria.

Nonostante innumerevoli dichiarazioni dell'UE sulla libertà e la democrazia, e nonostante che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia dichiarato la sharia è contraria ai diritti fondamentali dell'uomo, la Commissione dell'UE si serve di Tariq Ramadan come consigliere per le questioni culturali, pur essendo contrario a tutti i valori propugnati dall'Unione.

Ciò premesso, come giustifica la Commissione il fatto di ricorrere alla consulenza di un musulmano fondamentalista per questioni di grande importanza come le questioni culturali? È veramente impossibile trovare tra gli osservanti islamici un consigliere competente che non voglia sovvertire la nostra società e sopprimere la democrazia?

⁽¹⁾ GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 77.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(25 ottobre 2002)*

Fino a questo momento la Commissione non si è mai servita di «Tariq Ramadan come consigliere per le questioni culturali», come afferma l'onorevole parlamentare.

L'ha invitato invece a intervenire nell'ambito di un incontro sulle scienze e le culture organizzato il 7 e l'8 maggio 1997 a San Giacomo di Compostella sul tema: «Un'ispirazione etica per l'Unione europea». I partecipanti a questo incontro hanno apprezzato i discorsi umanisti e aperti del professor Ramadan e la sua ambizione di promuovere l'integrazione dei giovani musulmani nei paesi dell'Unione europea in cui sono nati. Per questi motivi la Commissione lo ha invitato a intervenire di nuovo in occasione del convegno sul Dialogo interculturale tenutosi a Bruxelles il 20-21 marzo 2002.

L'Unione europea si fonda sui principi, comuni agli Stati membri, di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresa la libertà d'espressione, ferme restando le limitazioni previste dalla legge.

E' in tale quadro, e basandosi su analisi approfondite, che la Commissione fonda la scelta degli esperti che intende consultare per l'ambito culturale. Come regola generale essa intende continuare a procedere in questo modo, persuasa che dalla diversità delle posizioni e delle analisi dipenda largamente la lucidità di diagnosi necessaria per ogni azione che corrisponda all'interesse comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2003/C 155 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2509/02**di Christopher Beazley (PPE-DE) alla Commissione***(3 settembre 2002)*

Oggetto: Distribuzione dei giornali negli Stati membri

È la Commissione a conoscenza del fatto che, per ricevere i giornali nazionali britannici, i giornali della Repubblica irlandese devono pagare ai grossisti che li riforniscono una sovrattassa (tassa per il trasporto) che non pagano nel caso di taluni giornali nazionali irlandesi?

È la Commissione a conoscenza anche del fatto che all'origine della sovrattassa è un sistema di distribuzione esclusiva in vigore per talune testate britanniche e che non consente di rifornirsi altrove?

Reputa che tale situazione sia conforme ai principi del mercato unico?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(24 ottobre 2002)*

La Commissione è a conoscenza dell'esistenza negli Stati membri, ed in particolare nel Regno Unito⁽¹⁾, di sistemi di distribuzione di giornali che prevedono anche il prelievo di spese di trasporto, ma non dispone di informazioni specifiche sul funzionamento attuale di questo sistema in Irlanda.

Se si fondano su accordi tra editori, grossisti e giornali, i sistemi di distribuzione esclusiva ai quali si riferisce l'onorevole parlamentare possono rientrare nel campo di applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza di cui all'articolo 81 del trattato CE e, in particolare, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/1999⁽²⁾ di esenzione per categoria in combinato disposto con le linee direttrici sulle restrizioni verticali⁽³⁾, piuttosto che delle disposizioni del trattato CE sulla libertà del mercato, che riguardano soprattutto la regolamentazione statale.

La situazione descritta nell'interrogazione scritta non è stato oggetto di alcuna notifica o reclamo presso la Commissione a titolo della regolamentazione comunitaria sulla concorrenza. Attualmente la Commissione non dispone neppure di prove che le differenze tra i prezzi all'ingrosso dei giornali irlandesi e dei giornali britannici in Irlanda derivino da un comportamento incompatibile con il predetto regolamento di

esenzione per categoria o con le suddette linee direttrici o costituiscano comunque un'infrazione alla regolamentazione comunitaria sulla concorrenza. Occorre anche notare che le spese di trasporto previste specificamente per i prodotti stampati importati dal Regno Unito possono essere destinate a coprire i costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dal grossista.

La Commissione, che segue attentamente l'evoluzione della tariffazione transfrontaliera dei giornali e delle riviste nell'Unione europea alla luce della regolamentazione comunitaria sulla concorrenza, prenderà contatto con le autorità garanti della concorrenza irlandese e britannica, al fine di procedere ad un esame più approfondito della questione.

(¹) Cfr. lo studio dell'OFT, <http://www.oft.gov.uk/news/press+releases/2002/pn+02-02.htm>.

(²) Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 336 del 29.12.1999.

(³) Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle restrizioni verticali, GU C 291 del 13.10.2000.

(2003/C 155 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2519/02

di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Esclusione della spesa pubblica dal deficit di bilancio

In un articolo pubblicato oggi su «Agence Europe» con il titolo «La Commissione non intende modificare le disposizioni del Patto di stabilità e prende atto dei suggerimenti dell'Italia», si afferma quanto segue:

- il Commissario Pedro Solbes si sarebbe già dimostrato ricettivo nei confronti delle argomentazioni del governo italiano secondo le quali gli investimenti non dovrebbero rientrare nel calcolo del bilancio se i derivanti benefici finanziari sono superiori al loro costo;
- la Germania e l'Austria applicano già questa pratica, e il ministro italiano propone che l'Italia segua la stessa via.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle pratiche adottate in materia dalla Germania e dall'Austria?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(11 ottobre 2002)

La Commissione è al corrente delle proposte di non includere gli investimenti nel calcolo del saldo di bilancio. Alcuni Stati membri dispongono, a fini interni, di norme nazionali riguardanti il trattamento contabile degli investimenti o delle spese in conto capitale: è il caso ad esempio della Germania e del Regno Unito, ma non dell'Austria.

Occorre tuttavia sottolineare che le norme applicate dalla Commissione nel quadro della sorveglianza dei bilanci a livello comunitario sono quelle previste dal trattato CE e dal Patto di stabilità. Queste norme stabiliscono che i rapporti disavanzo pubblico/PIL e debito pubblico/PIL servano come criteri per valutare il rispetto della disciplina di bilancio da parte degli Stati membri. Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato CE, il disavanzo è definito come l'indebitamento netto quale definito nel sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95). Tale indebitamento comprende tutte le voci della spesa pubblica, compresi gli investimenti pubblici. Sotto tale profilo, tutti gli Stati membri rispettano rigorosamente le norme del trattato CE.

(2003/C 155 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2522/02
di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione

(11 settembre 2002)

Oggetto: Intercettazioni da parte della polizia riguardanti il giornale Jyllands-Posten

E' conforme alle norme dell'UE che la polizia effettui delle intercettazioni relativamente al giornale Jyllands-Posten e voglia costringere un giornalista a rivelare le sue fonti?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(24 ottobre 2002)

La Commissione non è al corrente del caso cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda le intercettazioni effettuate dalla polizia negli Stati membri, la Commissione desidera puntualizzare che ciò è di competenza esclusiva degli Stati membri.

È opportuno ricordare, inoltre, che la direttiva 97/66/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾ prevede, per gli Stati membri, l'obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. L'articolo 14 di tale direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata di tale obbligo qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione. Tale impostazione è ribadita inoltre dall'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998.

⁽²⁾ GU L 201 del 31.7.2002.

(2003/C 155 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2526/02
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(11 settembre 2002)

Oggetto: Sciopero della fame di oltre 700 detenuti in Tunisia

Il 26 agosto 2002 oltre 700 prigionieri politici hanno cominciato uno sciopero della fame nei penitenziari di Sfax, Mahdia, Kairuan (El-Huareb) e Bizerta (Burj-Erumi). I detenuti chiedono alle autorità tunisine di promulgare una legge di amnistia generale e di porre fine alle sofferenze — compresa la tortura e i trattamenti degradanti — inflitte ai prigionieri politici da oltre 12 anni. Stando alle informazioni raccolte dall'OMCT (Osservatorio mondiale contro la tortura), i detenuti che si vedono inflitte le pene più lunghe e subiscono le condizioni di detenzione peggiori in Tunisia sono quelli giudicati durante i grandi processi del 1992 contro il partito islamico Ennahda. Diversi detenuti sono morti a seguito di torture o per mancanza di cure. L'ultimo caso è quello di Abdewahab Bou Saa, deceduto nel marzo del 2002.

È la Commissione al corrente di tale ondata di scioperi della fame a cui partecipano oltre 700 detenuti tunisini? Ha proceduto a effettuare uno studio approfondito sulle condizioni in cui queste persone sono state giudicate e condannate, nonché sulle loro condizioni di detenzione? Quali iniziative ha la Commissione adottato o intende adottare, affinché le autorità tunisine emanino una legge di amnistia generale a favore di quanti sono stati giudicati nei processi dei primi anni '90 e, più generalmente, nei di tutte le persone incarcerate a seguito delle loro opinioni o delle loro attività politiche pacifiche?

(2003/C 155 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2597/02**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione**

(18 settembre 2002)

Oggetto: Condizioni di detenzione di Zouhair Yahyaoui

Nel giugno 2002 Zouhair Yahyaoui, detto Ettounsi, animatore del sito Internet TUNÉZINE, è stato condannato a tre anni di detenzione al termine di un processo farsa (dato che nessuno dei suoi avvocati ha, ad esempio, potuto intervenire in sua difesa né in primo grado né dinanzi alla Corte di Appello). Attualmente è detenuto nella prigione di Borj el Amri dove ha recentemente ricevuto la visita della sua famiglia. Il suo stato di salute, sia fisico che psichico, è eccellente, nonostante condizioni di detenzione inumane. I detenuti hanno accesso all'acqua per meno di un'ora, la notte, e il flusso è molto ridotto. La maggior parte dei carcerati soffre di malattie cutanee contagiose che è impossibile curare senza un corretto approvvigionamento di acqua. I rifiuti e la spazzatura non vengono raccolti per giorni e i prigionieri sono costretti ad ammassarli in una coperta. Nei gabinetti non c'è sciacquone mentre più di ottanta detenuti condividono la stessa cella, «dormendo» in due su cuccette larghe 75 cm. Queste condizioni di detenzione comportano la propagazione degli odori, degli scarafaggi, delle pulci, delle zanzare e di altri insetti in proporzioni inimmaginabili, il che impedisce ai carcerati di dormire, sia di notte che di giorno. Il cibo è di una qualità indegna degli esseri umani, servito in stoviglie che non vengono mai lavate. Solo una piccola parte del cibo portato dalle famiglie è consegnata ai detenuti alla fine della giornata, quando in genere non può più essere consumata, il resto — vale a dire la maggior parte — si volatilizza. Queste condizioni di sporcizia non sono frutto di negligenza o di una semplice mancanza di manutenzione, ma sono consapevolmente e intenzionalmente create per umiliare i carcerati.

E' la Commissione al corrente delle condizioni di detenzione nella prigione di Borj el Amri dov'è segnatamente detenuto Zouhair Yahyaoui? Più in generale, è la Commissione al corrente delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari tunisini? Quali iniziative ha la Commissione adottato o intende adottare per far sì che le autorità tunisine adottino urgentemente tutti i provvedimenti necessari per instaurare condizioni di detenzione che rispettino la dignità umana?

(2003/C 155 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2629/02**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione**

(18 settembre 2002)

Oggetto: Arresto, due mesi dopo la sua liberazione, del giornalista Abdallah Zouari

Secondo il Consiglio nazionale tunisino delle libertà (CNLT), il giornalista tunisino Abdallah Zouari, due mesi dopo la sua liberazione è stato condannato a una nuova pena di otto mesi di carcere duro dal tribunale cantonale di Zarzis (Tunisia meridionale), per aver infranto la misura di «controllo amministrativo» cui era soggetto dopo la sua liberazione. Condannato per «appartenenza ad una organizzazione illegale» a 11 anni di prigione nell'aprile 1991 da un tribunale militare nell'ambito di processi intentati allora contro dirigenti del movimento, oggi dissolto, Ennahdha, Zouari, 46 anni, collaboratore del giornale «Al Fajr» («L'Aurora», organo del vietato movimento islamista tunisino «Ennahdha»), è stato rilasciato il 6 giugno scorso dopo aver scontato la sua pena. Egli era tuttavia soggetto a una misura di controllo amministrativo per un periodo di cinque anni. Con ordinanza in data 15 luglio il Ministro degli Interni ha stabilito la sua residenza nella località di Khariba-Hassi Jerbi, nella regione di Zarzis. Il CNLT considera «illegittima» tale decisione, dal momento che la famiglia di Zouari, che tra l'altro ha rivolto appello contro detta misura, vive a Tunisi. Mentre il tribunale amministrativo non aveva ancora emanato la sua decisione, Zouari è stato arrestato il 19 agosto e deferito al tribunale cantonale di Zarzis. In occasione dell'udienza, il presidente del tribunale, Abdallah Abassi, ha rifiutato la richiesta degli avvocati della difesa di aggiornare il processo per poter prendere conoscenza del fascicolo e preparare l'arringa.

E' al corrente la Commissione del nuovo arresto di Abdallah Zouari e delle condizioni in cui ha avuto luogo? Più in generale, che pensa la Commissione di questo ennesimo rifiuto di giustizia di cui è vittima un cittadino tunisino? Quali sono gli argomenti della Commissione per giustificare la sua mancanza di iniziativa, per quanto riguarda la sospensione dell'Accordo di associazione tra l'Unione e la Tunisia?

**Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2526/02, E-2597/02 e E-2629/02**

(8 ottobre 2002)

La Commissione è al corrente sia dei problemi generali relativi alle condizioni di detenzione in Tunisia che dei casi specifici citati in questo contesto.

Per quanto riguarda le condizioni di detenzione, la Commissione non dispone di pareri formulati da esperti o di studi specifici elaborati in materia. In effetti, neanche il comitato internazionale della Croce rossa non ha accesso alle prigioni tunisine. La Commissione deplora l'assenza di un'informazione oggettiva in materia: ciò rende tanto più preoccupante l'ondata di scioperi della fame cui si fa riferimento.

Come precedentemente confermato dalla Commissione nella risposta alle interrogazioni E-1845/02 e P-2065/02 dei sigg. Cappato e Dupuis⁽¹⁾, il caso e, in particolare, le condizioni di detenzione del sig. Yahyaoui nella prigione di Bordj El-Amri, quali sono conosciute tramite le descrizioni che ne fanno i detenuti e i visitatori, continuano a preoccupare la Commissione.

La Commissione ricorda puntualmente alle autorità tunisine la necessità di rispettare l'inalienabile libertà di espressione e di accettare un'effettiva partecipazione della società civile alla vita pubblica. La Commissione si dichiara altresì preoccupata per il nuovo arresto del sig. Abdallah Zouari e si interroga sulla fondatezza della misura amministrativa presa nei confronti del medesimo.

La sospensione dell'accordo di associazione, salvo il fatto che essa interviene a seguito di una decisione unanime del Consiglio, avrebbe come diretta conseguenza di privare l'Unione di un ininterrotto dialogo politico con la Tunisia e di compromettere la cooperazione tra la Tunisia e l'Unione, mirante a sostenere un'evoluzione positiva della società tunisina.

Per incidere favorevolmente sull'evoluzione della giustizia tunisina, la Commissione sta elaborando un programma di modernizzazione della giustizia, che potrebbe comprendere un capitolo relativo alla riforma del settore penitenziario e, in senso lato, mirare ad avviare una dinamica di modernizzazione nell'ambito della giustizia.

⁽¹⁾ GU C 52 E del 6.3.2003, pag. 107.

(2003/C 155 E/030)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2530/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio**

(11 settembre 2002)

Oggetto: Denuncia dell'organizzazione Human Rights Watch concernente le torture inflitte a prigionieri degli USA detenuti dopo l'11 settembre 2001

Secondo una relazione di Human Rights Watch pubblicata lo scorso 15 agosto, la politica del governo USA presieduto da George Bush dopo l'11 settembre 2001 ha dato luogo a detenzioni arbitrarie, violazioni dei diritti fondamentali, confinamento di prigionieri in celle di isolamento durante periodi estremamente lunghi senza alcuna accusa formale nonché a torture. Quali passi ha compiuto il Consiglio nei confronti del governo Bush per evitare tali comportamenti criminali?

Risposta

(20 febbraio 2003)

Come enunciato agli articoli 6 e 11 del TUE, la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il rispetto dei principi di libertà, democrazia e stato di diritto sono elementi essenziali della politica estera e di sicurezza comune dell'UE.

La lotta al terrorismo costituisce una delle priorità dell'Unione europea. Il terrorismo rappresenta non soltanto una minaccia alla sicurezza degli Stati, ma anche una delle minacce più gravi all'esercizio dei diritti umani, al diritto alla vita e alla dignità umana. Tuttavia la lotta al terrorismo deve rispettare i diritti dell'uomo e lo stato di diritto, come il Consiglio europeo ha sottolineato a Laeken, Barcellona e Siviglia. Questa posizione è stata comunicata agli Stati Uniti in occasione dei contatti sia ufficiali sia informali tenuti nell'ultimo anno.

L'UE prosegue con gli USA un dialogo sul tema dei diritti umani. L'UE continuerà a servirsi di tali riunioni per ribadire la sua posizione sulla necessità che i diritti dell'uomo siano rispettati in qualsiasi situazione, anche nella lotta al terrorismo. A prescindere dalla nazionalità, dalla razza o dall'appartenenza religiosa, in nessuna circostanza sono ammesse eccezioni al diritto alla vita, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e alla libertà dalla tortura e dai trattamenti degradanti.

(2003/C 155 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2531/02

di Paulo Casaca (PSE) al Consiglio

(11 settembre 2002)

Oggetto: Concessioni al terrorismo

Il Consiglio, mediante la decisione 2002/334/CE⁽¹⁾ del 2 maggio u.s., ha deciso di inserire una serie di organizzazioni di opposizione iraniane, tra le quali la Mujahedin-e-Khalq, nella lista delle organizzazioni terroriste.

La commissione d'inchiesta del Congresso americano sui negoziati tra il governo statunitense e il regime iraniano, noti come il caso «Iran-Contras», aveva già riconosciuto che uno degli elementi negoziali ottenuti dal regime iraniano in tale accordo era stata la dichiarazione di illegalità di tale organizzazione d'opposizione.

Ma recentemente, nel 1998, è stato riconosciuto pubblicamente dalla stampa che le autorità britanniche hanno accettato la stessa imposizione in cambio dell'impegno del regime iraniano di sospendere la loro azione terroristica contro il cittadino britannico Salman Rushdie, decisione in seguito disconosciuta dalla maggioranza dei deputati britannici.

Alla luce di tali circostanze, si chiede al Consiglio quali prove è in grado di fornire per dimostrare che l'inclusione del Mujahedin-e-Khalq nella lista delle organizzazioni terroriste non è stata frutto di un cedimento del Consiglio al ricatto terroristico del regime iraniano.

È vero che il regime iraniano è stato riconosciuto, in ambito giudiziario, colpevole di crimini terroristici in vari Stati membri mentre non vi sono sospetti relativi a un qualunque atto terrorista perpetrato in suolo europeo dall'organizzazione Mujahedin-e-Khalq?

Non ritiene il Consiglio che l'assassinio di donne per lapidazione o la fustigazione di bambini per atti ritenuti non conformi dalla polizia religiosa — atti riconosciuti pubblicamente dai responsabili iraniani sugli organi di stampa e riportati da Amnesty International — siano atti di inqualificabile terrorismo?

⁽¹⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 33.

Risposta

(4 marzo 2003)

La decisione del Consiglio del 2 maggio 2002 di includere la «Mujahedin-e-Khalq» nell'elenco dei gruppi o persone coinvolti in atti terroristici è stata adottata in base all'esame particolareggiato e approfondito delle informazioni disponibili, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune PESC del 27 dicembre 2001 e di altri impegni pertinenti.

Il Consiglio desidera rammentare all'Onorevole Parlamentare che la posizione comune 2001/931/PESC, adottata per attuare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo, è applicabile alle persone e ai gruppi coinvolti in atti terroristici indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.

Per quanto riguarda i diritti dell'uomo, cui l'Onorevole Parlamentare si riferisce, il Consiglio ha recentemente confermato in una dichiarazione sulla pena di morte e le forme di esecuzione capitale particolarmente crudeli la propria opposizione alla pena di morte in generale e alla lapidazione in particolare.

Per quanto concerne la lotta al terrorismo, l'UE si attende dall'Iran la piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché la ratifica e l'attuazione di tutte le pertinenti convenzioni dell'ONU. Inoltre, i negoziati per un accordo di commercio e di cooperazione con l'Iran che dovrebbero iniziare prossimamente saranno affiancati dalle negoziazioni parallele sulle disposizioni in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo. L'accordo di commercio e di cooperazione e le disposizioni in materia di lotta al terrorismo costituiranno un insieme indissociabile per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'applicazione e la denuncia.

(2003/C 155 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2538/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio

(5 settembre 2002)

Oggetto: Collaborazione unanime degli Stati membri dell'UE in seno al Tribunale penale internazionale e fine dell'eccezione della Romania

Intende il Consiglio sospendere temporaneamente i negoziati di adesione all'Unione europea attualmente in corso con la Romania fino al momento in cui questo Stato denuncerà l'accordo recentemente concluso con gli Stati Uniti inteso ad escludere i cittadini americani dall'estradizione al Tribunale penale internazionale (TPI) dell'Aia, al fine di dimostrare al mondo e agli altri Stati candidati, in particolare, che non possono esservi dubbi quanto alla volontà unanime dell'Unione europea di lasciar eseguire al TPI la sua missione in modo pieno, sovrano e senza riguardi per i privilegi di qualsiasi Stato.

Risposta

(3 marzo 2003)

Il Consiglio è conscio del fatto che il 1° agosto 2002 la Romania ha firmato un accordo con gli Stati Uniti a questo riguardo, di cui si attende la ratifica. Pur sottolineando che la Romania ha il diritto, quale Stato sovrano, di firmare un siffatto accordo, il Consiglio attira l'attenzione sulla sua posizione comune in merito al Tribunale penale internazionale dell'11 giugno 2001, modificata il 20 giugno 2002, cui la Romania si è confermata. Si rinvia inoltre l'Onorevole Parlamentare a quanto convenuto nelle conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002. Il Consiglio si aspetta che la Romania rispetti gli obblighi da essa assunti allorché ha sottoscritto lo statuto del Tribunale penale internazionale e che essa tenga conto della posizione dell'UE per quanto riguarda la questione della ratifica.

(2003/C 155 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2541/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(6 settembre 2002)

Oggetto: Irregolarità riguardanti la prevista costruzione di un impianto di rigassificazione sulla Ría de Ferrol (Spagna)

Risulta alla Commissione che, malgrado gli incidenti di Tolosa e di Enschede, l'impresa Reganosa conta di installare — con il beneplacito delle autorità comunali responsabili della politica di assegnazione e di

utilizzo del suolo, e in contrasto con la direttiva Seveso e la normativa spagnola che fissa la distanza minima di sicurezza a 2 000 metri — un impianto di stoccaggio e di rigassificazione del GNL, e ciò in un luogo in cui vivono, in un raggio di 2 000 chilometri, più di 40 000 persone, senza contare che a 500 metri appena dal punto in cui dovrebbero manovrare le navi metaniere che riforniscono l'impianto si trovano gli Arsenal, la base navale di Ferrol e le navi da guerra?

Risulta inoltre alla Commissione che, per di più, l'impianto di rigassificazione non è stato oggetto di uno studio di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ e della direttiva 97/11/CE⁽²⁾, ma che vi è stata solo una semplice presentazione degli effetti ambientali da parte della Giunta di Galizia, che a sua volta è proprietaria del 10 % dell'impresa promotrice?

Ha la Commissione preso contatto con il governo spagnolo per ottenere informazioni dettagliate sulla questione? Che informazioni le sono state fornite?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(2003/C 155 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2555/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(13 settembre 2002)

Oggetto: Mancanza di sicurezza nel progetto relativo all'impianto di rigassificazione di Ria de Ferrol

Varie organizzazioni di cittadini lo scorso 5 novembre 2001 hanno presentato alla Commissione una denuncia contro il Regno di Spagna (rif. 2001/5221 SG (2001) a/13049) per varie inadempienze alla normativa comunitaria nella gestione e nella concessione dei permessi necessari per la costruzione dell'impianto di rigassificazione di GNL all'interno della Ria de Ferrol (La Coruña).

Il 24 luglio 2002 sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato è stata pubblicata l'autorizzazione del governo spagnolo all'installazione di tale impianto, subordinata alla successiva verifica di tutti i requisiti di sicurezza. Recentemente il comune di Ferrol è ricorso contro tale autorizzazione, ritenendo che la costruzione di questo impianto nel sito previsto esporrebbe la popolazione a un grave pericolo.

L'eventuale costruzione di questo impianto senza che l'impresa promotrice abbia comprovato il rispetto della normativa Seveso, in particolare delle disposizioni relative al mantenimento delle distanze minime dai nuclei abitati, e della normativa di sicurezza relativa alle manovre e all'attracco delle navi per il trasporto di gas liquefatto che riforniranno l'impianto, in mancanza di uno studio dell'impatto ambientale effettuato previamente conformemente alle direttive 85/337/CEE⁽¹⁾ e 97/11/CE⁽²⁾, e alla luce della pericolosità intrinseca dell'attività dell'impianto, suscita un comprensibile allarme sociale nella regione.

Risulta alla Commissione che l'impianto proposto dall'impresa promotrice, Reganosa, non è in grado di rispettare le norme europee e internazionali di sicurezza cui sono tenuti gli impianti di rigassificazione e i porti annessi?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta comune data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione alle interrogazioni scritte P-2541/02 e E-2555/02

(15 ottobre 2002)

La Commissione è a conoscenza dei fatti citati dall'onorevole parlamentare.

In seguito alle interrogazioni parlamentari E-1310/01 dell'on. McKenna, E-1359/01 dell'on. Gonzalez Alvarez e E-1379/01 dell'interrogante⁽¹⁾, la Commissione ha deciso di aprire un fascicolo relativo ad un caso accertato d'ufficio registrato con il numero di riferimento 2001/2141.

Durante l'istruttoria, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole in due occasioni per verificare che le direttive 85/337/CEE⁽²⁾ del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e 96/82/CE⁽³⁾ del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Direttiva «Seveso») siano state correttamente applicate nel caso in questione.

Al momento la Commissione sta analizzando l'ultima risposta delle autorità spagnole.

Il caso sarà discusso con le autorità spagnole nel mese di ottobre p.v. in occasione di una riunione bilaterale in cui si farà il punto su alcune denunce e infrazioni in materia ambientale.

La Commissione, nel ruolo di custode dei trattati, intraprenderà le azioni necessarie per assicurare che la normativa comunitaria sia rispettata nel caso in questione.

⁽¹⁾ GU C 350 E dell'11.12.2001.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo, GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.1997.

(2003/C 155 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2563/02

di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio

(16 settembre 2002)

Oggetto: Donne in nero — Settimo anniversario della strage di Srebrenica

Secondo l'organizzazione «Donne in nero» il governo dell'entità serbo-bosniaca ha impedito a una sua rappresentativa di recarsi a Srebrenica per partecipare alla cerimonia per il settimo anniversario della strage di Srebrenica, in programma l'11 luglio 2002, destinata a onorare la memoria delle vittime della strage. Inoltre, nonostante che [la Forza di interposizione (SFOR)] abbia dato il suo permesso ed abbia promesso di scortare i pullman, non ha mantenuto la parola per cui i pacifisti di 16 organizzazioni della Serbia e del Montenegro non hanno potuto esser presenti alla cerimonia.

Quali provvedimenti intende prendere il Consiglio per far sì che i governi della nuova Jugoslavia e dell'entità serbo-bosniaca, come pure la Forza di interposizione (SFOR), siano obbligati a rispettare il diritto delle donne di partecipare a analoghe future manifestazioni e a non impedire la libera circolazione delle persone per motivi politici? Quali azioni intende inoltre intraprendere il Consiglio per bloccare gli elementi sciovinisti dell'entità serbo-bosniaca affinché non sabotino la pacifica convivenza in Bosnia-Erzegovina?

Risposta

(3 marzo 2003)

L'UNMIBH e l'OHR confermano che l'11 luglio 2002 la polizia della Republika Srpska ha impedito ad alcuni rappresentanti della ONG serba «Donne in nero» di recarsi a Srebrenica/Potocari per presenziare ad una cerimonia intesa a commemorare il settimo anniversario del massacro di Srebrenica l'11 luglio 2002. La polizia della Republika Srpska ha inoltre bloccato l'ingresso nella Republika Srebrenica di una troupe della Federation TV (rete televisiva federale — FTV), che si stava recando a Srebrenica/Potocari per preparare una trasmissione live del servizio commemorativo.

L'UNMIBH ha successivamente confermato che l'organizzazione «Donne in nero» non aveva rispettato i termini per l'accreditamento e che per questo motivo le era stato impedito di recarsi a Srebrenica/Potocari. Anche la troupe di FTV non aveva un accreditamento valido. A giudizio dell'UNMIBH e della SFOR il comportamento del Ministero dell'interno e dei 1 500 poliziotti della Republika Srpska che hanno partecipato all'operazione di sicurezza è stato corretto.

Si è trattato, secondo quanto riferito, delle uniche due eccezioni. Per il resto, tutte le organizzazioni partecipanti e altri 150 rappresentanti dei mezzi di informazione, che avevano rispettato le procedure di registrazione o di accreditamento, hanno potuto partecipare senza restrizioni agli eventi di Srebrenica/Potocari o assicurare una copertura giornalistica.

Il Consiglio ritiene pertanto che per il momento non sia necessario nessun altro passo, dal momento che la libertà di movimento delle «Donne in nero» da allora è tornata alla normalità. Il Consiglio si associa alla Comunità internazionale in Bosnia Erzegovina nel deplorare quanto è accaduto alle «Donne in nero» l'11 luglio 2002. Il loro messaggio di solidarietà interetnica, da donna a donna, avrebbe conferito un'importante dimensione supplementare alla cerimonia commemorativa.

Il Consiglio deferisce alla Commissione la parte dell'interrogazione che è di sua competenza.

(2003/C 155 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2565/02

di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio

(16 settembre 2002)

Oggetto: Rimpatrio di massa di rifugiati afgani

L'insicurezza che regna in Afghanistan — dovuta all'imperante violenza, ai persistenti scontri, ai delitti, alle rapine, alla violazione dei diritti delle donne, all'esistenza di mine e alla campagna di bombardamenti da parte delle forze americane, come pure alla mancanza di qualsiasi possibilità di accoglienza degli afgani che stanno rimpatriando — espone a un evidente pericolo il rimpatrio in condizioni di incolumità dei rifugiati afgani che si trovano dislocati all'esterno del paese e in altri Stati.

Nella sua relazione intitolata «Continuing need for Protection and Standards for Return of Afghan Refugees», Amnesty International esprime l'inquietudine per la politica di rimpatrio di massa promossa dalla UNHCR in collaborazione con gli Stati che ospitano profughi afgani, sottolineando che in simili circostanze occorre applicare i protocolli internazionali che sono di importanza vitale per assicurare il rimpatrio sostenibile dei rifugiati afgani in condizioni di sicurezza e di dignità. In caso contrario l'organizzazione avverte che la situazione può condurre a nuove ondate di espulsioni.

Intende il Consiglio intervenire per evitare che si ricorra a misure obbligatorie o coercitive per il rimpatrio dei rifugiati in Afghanistan, paese in cui vengono compiute gravi violazioni dei loro diritti umani, e per far applicare i protocolli internazionali di tutela dei rifugiati?

Risposta

(20 febbraio 2003)

1. In seguito al crollo del regime dei Talebani e alla costituzione di nuove istituzioni politiche in Afghanistan, la questione dell'adozione di programmi per il rimpatrio dei cittadini afgani che si trovano sul territorio degli Stati membri dell'Unione è oggetto di esame sia a livello degli Stati membri interessati, sia a livello dell'Unione. Taluni Stati membri si sono già dotati di questo tipo di programmi.

2. Per quanto concerne l'azione dell'Unione in questo settore, occorre ricordare che il Consiglio europeo di Siviglia ha invitato il Consiglio ad adottare prima della fine dell'anno un programma di rimpatrio sulla scorta del libro verde della Commissione, che dovrà prevedere tra l'altro «le condizioni migliori per un rimpatrio rapido in Afghanistan» (conclusione n. 30).

Per dare attuazione alle conclusioni di Siviglia, la Presidenza danese ha proposto un progetto di programma specifico di rimpatrio in Afghanistan, che è attualmente all'esame degli organi competenti del Consiglio e che è stato presentato, per un primo scambio di opinioni, al Consiglio del 15 ottobre 2002. Il Consiglio ha adottato il piano nella sessione del 28 novembre 2002.

Il Consiglio osserva che il piano di rimpatrio in Afghanistan dovrebbe essere considerato nel contesto dell'istituzione di un programma generale dell'UE ancora in corso. Nell'adottare il piano il Consiglio ha ritenuto opportuno che inizi adesso il rimpatrio in Afghanistan dell'UE e che lo status degli Afgani che decidono di non valersi del rimpatrio volontario continui ad essere disciplinato dal diritto interno pertinente nel pieno rispetto della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del relativo

protocollo del 1967. Il Consiglio ha inoltre riconosciuto che i singoli Stati membri e la Comunità nel suo insieme possono svolgere un importante ruolo attivo. A tal fine il piano individua i settori in cui il coordinamento a livello europeo avrà l'impatto maggiore e i settori in cui è possibile perseguire la complementarità delle azioni degli Stati membri e della Comunità. L'esecuzione del piano spetta principalmente agli Stati membri mentre la Commissione svolge piuttosto un ruolo di coordinamento.

(2003/C 155 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2586/02

di Bruno Gollnisch (NI) al Consiglio

(10 settembre 2002)

Oggetto: Controllo dell'identità dei passeggeri nei trasporti aerei

Numerosi controlli d'identità dei passeggeri dei trasporti aerei sono effettuati sulle linee interne francesi. Per esempio l'identità di un passeggero che arrivi a Lione proveniente da Parigi viene controllata alla registrazione, poi all'imbarco, mentre non viene affatto controllata né alla partenza, né all'arrivo, se proviene da Bruxelles, da Berlino, da Madrid, ecc.

I controlli sono imposti dalle compagnie per procedere a verifiche di tipo tariffario oppure sono imposti per motivi di sicurezza dalle autorità francesi? Nell'una o nell'altra ipotesi, ritiene il Consiglio che ciò sia compatibile con le normative europee?

Nel caso in cui eventuali eccezioni al dispositivo di Schengen fossero imposte da ragioni di sicurezza, come intende il Consiglio spiegare i motivi per cui le regole di sicurezza sono paradossalmente più rigide per le linee interne che per quelle internazionali?

Risposta

(4 marzo 2003)

Il Consiglio non si pronuncia sulla compatibilità dell'organizzazione interna degli Stati membri in materia di controlli dei viaggiatori con la legislazione comunitaria.

L'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare dovrebbe essere rivolta alla Commissione che è il custode dei trattati.

(2003/C 155 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2587/02

di Ingo Schmitt (PPE-DE) al Consiglio

(11 settembre 2002)

Oggetto: Armi a radiofrequenza

È a conoscenza il Consiglio del fatto che esistono ancora numerose armi a radiofrequenza (risalenti ai tempi della guerra fredda), spesso in possesso di privati cittadini?

Intende esso effettuare dei controlli in merito?

Si è attivato il Consiglio conformemente alla risoluzione A4-0005/1999 del Parlamento europeo? In caso affermativo, in che modo?

Risposta*(4 marzo 2003)*

Il Consiglio non è mai stato investito del problema delle armi a radiofrequenza sollevato dall'Onorevole Parlamentare

*(2003/C 155 E/039)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2590/02****di Mario Borghezio (NI) al Consiglio***(16 settembre 2002)*

Oggetto: Mancata circolazione della serie completa «Fior di Conio» delle 96 monete dell'euro

Dopo ben otto mesi dall'entrata ufficiale in circolazione dell'euro, la serie completa «Fior di Conio» delle 96 monete emesse dai dodici paesi aderenti all'euro non risulta accessibile ai collezionisti.

Persino presso le sedi istituzionali del Parlamento Europeo, sia a Strasburgo sia a Bruxelles, tali monete non sono disponibili e neppure visibili, se non riprodotte sui manifesti.

Risulta all'interrogante che lo stesso ufficio filatelico presso la sede del PE di Strasburgo — a cui si rivolgono inutilmente visitatori e collezionisti provenienti dall'Europa e dal mondo intero — pur avendone fatto tempestiva richiesta, non ha ricevuto neppure una sola serie completa delle monete dell'euro.

L'interrogante vuole sapere se il Consiglio non ritenga di dover sollecitare la Banca centrale europea a provvedere affinché un adeguato numero di serie complete «Fior di Conio» delle monete dell'euro sia resa disponibile a collezionisti.

Risposta*(4 marzo 2003)*

Spetta agli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica in conformità delle disposizioni del trattato stabilire le modalità precise del conio delle monete denominate in euro destinate alla circolazione, ferme restando le misure adottate dal Consiglio per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete euro.

Quanto al quesito posto dall'Onorevole Parlamentare, non spetta al Consiglio intervenire al riguardo.

*(2003/C 155 E/040)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2592/02****di Antonios Trakatellis (PPE-DE) al Consiglio***(18 settembre 2002)*

Oggetto: Liste elettorali e naturalizzazioni illegali in Grecia

Con il cambiamento del sistema della liste elettorali le elezioni comunali e provinciali si svolgeranno in Grecia per mezzo della tessera elettorale e non del libretto elettorale. Stando ad alcuni articoli apparsi sulla stampa greca, dalle denunce presentate dall'opposizione ufficiale in Grecia è emerso il fenomeno dell'esistenza di un considerevole numero di persone iscritte nelle liste che non hanno alcun diritto di essere considerati cittadini greci e le quali, secondo il Ministero degli interni, sarebbero state cancellate dalle liste. Quest'ultimo però non fornisce né il loro esatto numero né alcun altro dato analitico che riguarda le condizioni di concessione della nazionalità.

Considerando quanto precede, può il Consiglio far sapere:

1. se le sono stati forniti dati attendibili da parte dello Stato greco per quanto riguarda l'attestata concessione illegale della nazionalità, l'esatto numero di quanti l'hanno richiesta e i relativi dati analitici;
2. supponendo che tali richieste siano state notificate al Consiglio, quali provvedimenti intende esso adottare per individuare quanti, naturalizzati illegalmente, potrebbero soggiornare in qualche altro Stato membro dell'UE;
3. nel caso in cui il governo ellenico non abbia notificato a tutt'oggi tali dati, intende il Consiglio chiederglieli in modo da poter controllare se tali persone, naturalizzate illegalmente, circolano nel territorio dell'UE con passaporti falsi?

Risposta

(4 marzo 2003)

Il Consiglio non è competente a trattare le materie oggetto dell'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare.

(2003/C 155 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2593/02 di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Liste elettorali e naturalizzazioni illegali in Grecia

Con il cambiamento del sistema delle liste elettorali le elezioni comunali e provinciali si svolgeranno in Grecia per mezzo della tessera elettorale e non del libretto elettorale. Stando ad alcuni articoli apparsi sulla stampa greca, dalle denunce presentate dall'opposizione ufficiale in Grecia è emerso il fenomeno dell'esistenza di un considerevole numero di persone iscritte nelle liste che non hanno alcun diritto di essere considerati cittadini greci e le quali, secondo il Ministero degli interni, sarebbero state cancellate dalle liste. Quest'ultimo però non fornisce né il loro esatto numero né alcun altro dato analitico che riguarda le condizioni di concessione della nazionalità.

Considerando quanto precede, può la Commissione far sapere:

1. se le sono stati forniti dati attendibili da parte dello Stato greco per quanto riguarda l'attestata concessione illegale della nazionalità, l'esatto numero di quanti l'hanno richiesta e i relativi dati analitici;
2. supponendo che tali richieste siano state notificate alla Commissione, quali provvedimenti intende essa adottare per individuare quanti, naturalizzati illegalmente, potrebbero soggiornare in qualche altro Stato membro dell'UE;
3. nel caso in cui il governo ellenico non abbia notificato a tutt'oggi tali dati, intende la Commissione chiederglieli in modo da poter controllare se tali persone, naturalizzate illegalmente, circolano nel territorio dell'UE con passaporti falsi?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(24 ottobre 2002)

L'onorevole parlamentare solleva alcuni interrogativi sulle naturalizzazioni in Grecia in riferimento al cambiamento del sistema delle liste elettorali in Grecia. E' un tema che l'onorevole parlamentare ha già sollevato e di cui si è discusso nell'interrogazione scritta P-24/02 ⁽¹⁾, nelle interrogazioni orali H-87/02 durante l'ora delle interrogazioni della sessione del febbraio 2001 del Parlamento ⁽²⁾ e H-0706/01 durante l'ora delle interrogazioni della sessione dell'ottobre 2001 del Parlamento ⁽³⁾. La Commissione conferma quanto dichiarato in tali occasioni.

La Commissione ricorda che la cittadinanza di uno Stato membro riguarda esclusivamente lo Stato membro interessato, come conferma la Dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro allegata al trattato di Maastricht ⁽¹⁾. Pertanto, spetta a ciascuno degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario, stabilire le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza ⁽²⁾. Ne consegue che la Grecia fissa le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza greca e le autorità greche controllano che tali condizioni siano rispettate. Ciò vale anche per il problema delle naturalizzazioni sollevato dall'onorevole parlamentare.

Dal momento che l'applicazione corretta del diritto nazionale in materia di acquisizione e perdita della cittadinanza rientra tra le competenze degli Stati membri, questi ultimi non sono tenuti a fornire informazioni in materia alla Commissione. Pertanto, la Commissione non ha chiesto né ricevuto dalla Grecia informazioni specifiche sulle naturalizzazioni. Per quanto riguarda i dati relativi alla migrazione e l'asilo forniti dalle autorità nazionali all'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), come parte della raccolta annuale di dati statistici, la Commissione rinvia alle risposte precedenti.

⁽¹⁾ GU C 106 E del 4.7.2002.

⁽²⁾ Risposta scritta del 13.2.2001.

⁽³⁾ Risposta scritta del 2.10.2001.

⁽⁴⁾ Dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro, GU C 191 del 29.7.1992.

⁽⁵⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-369/90 Micheletti del 7.7.1992, Racc. 1992, pag. I-4239.

(2003/C 155 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2659/02

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(20 settembre 2002)

Oggetto: Cooperazione con paesi o regioni non cooperanti

Il 21 giugno 2002 la FATF (Financial Action Task Force) ha pubblicato l'elenco aggiornato dei paesi e/o regioni non cooperanti. In tale elenco figurano Cook Islands, Dominica, Egitto, Grenada, Guatemala, Indonesia, Isole Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Filippine, Russia, Saint Vincent, Grenadine e Ucraina.

Potrebbe la Commissione far sapere

1. Quali relazioni coltiva l'UE con detti paesi?
2. Quali azioni di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite promuove la Commissione nell'ambito di dette relazioni?
3. Sono state adottate misure speciali contestuali ai negoziati di adesione dell'Ucraina?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 novembre 2002)

1.e 2. Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-3497/01 ⁽¹⁾ dell'onorevole Turco.

3. È importante tenere presente che nel quadro dell'allargamento non si stanno conducendo negoziati di adesione con l'Ucraina. Le relazioni con tale paese sono disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione stipulato tra le Comunità europee e l'Ucraina (APC) ⁽²⁾. In questo contesto, sia l'Ucraina sia l'Unione hanno scelto di accordare la priorità alle questioni relative alla giustizia e agli affari interni (GAI). Nel Piano d'azione in materia di giustizia e affari interni concordato tra l'Unione e l'Ucraina sono stati inclusi degli elementi specifici riguardanti il riciclaggio dei proventi di attività illecite. Gli sforzi dell'Ucraina

per combattere il riciclaggio del denaro saranno sostenuti dall'Unione, affinché tale paese possa soddisfare le condizioni fissate nel 1990 dalla Convenzione sul riciclaggio dei capitali del Consiglio d'Europa, le raccomandazioni della FATF (Financial Action Task Force) e le norme stabilite dal Gruppo Egmont. Inoltre, il potenziamento del sistema di contrasto del riciclaggio di proventi di attività illecite costituisce una delle priorità nel quadro del programma d'assistenza TACIS.

⁽¹⁾ GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 49 del 19.2.1998.

(2003/C 155 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2660/02

di Robert Evans (PSE) al Consiglio

(23 settembre 2002)

Oggetto: Prigionia in Egitto di Maajid Nawas, Ian Malcolm Nisbett e Reza Pankhurst

Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett e Reza Pankhurst sono tre giovani britannici musulmani detenuti in Egitto da cinque mesi. Sono state espresse preoccupazioni in merito al loro trattamento in quanto si sostiene che siano stati sottoposti a tortura e ad altre prassi in violazione della Convenzione di Ginevra. A tale proposito il governo britannico ha trasmesso al governo egiziano una protesta formale.

Quali iniziative intende adottare il Consiglio per sostenere il governo britannico in questa situazione e porre fine a queste violazioni dei diritti dell'uomo?

Risposta

(20 febbraio 2003)

Il Governo britannico non ha chiesto l'assistenza del Consiglio per trattare il caso in questione. Un'eventuale richiesta in tal senso sarebbe esaminata nello spirito di cooperazione, consolare e di altro tipo, che caratterizza i rapporti tra gli Stati membri a favore dei cittadini dell'UE.

In generale, il Consiglio segue da vicino la situazione dei diritti dell'uomo in Egitto. Un accordo di associazione, che fa del rispetto dei diritti dell'uomo un elemento essenziale cui si ispira la politica interna ed internazionale dell'Egitto e dell'UE, è stato firmato il 25 giugno 2001 a Lussemburgo. Esso costituirà altresì il fondamento di un dialogo politico continuativo che consentirà di consolidare maggiormente la cooperazione che l'UE intrattiene con le autorità egiziane, segnatamente nel campo dei diritti dell'uomo. Tuttavia, per poter entrare in vigore, l'accordo deve essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE, cosa che ancora non è avvenuta.

(2003/C 155 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2664/02

di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione

(23 settembre 2002)

Oggetto: «Neutralità» della politica di concorrenza in materia di diritti di trasmissione in diretta di avvenimenti sportivi

Nella sua risposta del 31 luglio 2002 all'interrogazione E-1912/02 ⁽¹⁾, il Commissario Monti dichiara, a nome della Commissione, di voler impedire che i diritti di trasmissione in diretta di avvenimenti sportivi «siano venduti in maniera da distorcere la concorrenza sul mercato dei mass-media e di conseguenza ledere i telespettatori», e che applicando tali regole «la Commissione non concede pertanto alcun trattamento preferenziale al mercato delle reti a pagamento rispetto a quello delle reti gratuite». Tale filosofia della «volpe nel pollaio» favorisce evidentemente le reti a pagamento che dispongono di maggiori mezzi per acquistare i diritti di trasmissione, come ci dimostra soprattutto il calcio.

Ma la maggior parte delle associazioni calcistiche che sfruttano la trasmissione in diretta dei campionati organizzati dall'UEFA o dalla FIFA, evolvono in stadi pagati dagli Stati o dalle città che spesso attribuiscono loro rilevanti sovvenzioni. La regolamentazione comunitaria in materia di aiuti pubblici non dovrebbe applicarsi anche all'attività economica di dette associazioni? In caso contrario, e basandosi sul principio che lo sport di alto livello, interessando la società, giustifica l'impegno di fondi pubblici (se non altro per organizzare la sicurezza in occasione di manifestazioni di tale genere), non sarebbe opportuno imporre alle federazioni sportive obblighi di servizio pubblico in materia di trasmissione televisiva? È accettabile insomma che soltanto i telespettatori in grado di soddisfare le esigenze finanziarie delle reti a pagamento private siano autorizzati a seguire la trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi organizzati con l'aiuto generoso dei pubblici poteri?

(¹) GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 115.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(12 novembre 2002)

L'onorevole parlamentare si chiede se occorre applicare la normativa comunitaria sulla concorrenza alle attività commerciali dei club di calcio che partecipano ai tornei organizzati dall'Unione delle associazioni europee di calcio (UEFA) o dalla Federazione internazionale delle associazioni di calcio (FIFA). In realtà, ogni soggetto che esercita un'attività economica deve rispettare la legislazione sulla concorrenza in generale e in particolare la regolamentazione sugli aiuti di Stato. I club di calcio che esercitano questa attività sono dunque soggetti alla regolamentazione sugli aiuti di Stato.

Tuttavia, il finanziamento di uno stadio da parte di enti locali non costituisce necessariamente un aiuto di Stato. In alcune condizioni, la costruzione di un edificio riservato a diverse categorie di eventi pubblici può essere considerata come un finanziamento di infrastrutture generali e dunque essere esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

La Commissione fa osservare che quando un obbligo di servizio pubblico è affidato ad un'impresa, è lo Stato membro stesso e non la Comunità che impone tale obbligo e ne definisce la portata. Di conseguenza, se lo Stato membro ritiene necessario assicurare un'ampia diffusione del calcio piuttosto che una ritrasmissione solo via televisione a pagamento, esso può affidare questo compito ad emittenti televisive e, se necessario, fornire loro la retribuzione richiesta per l'esercizio di questo compito.

Inoltre, la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (¹) dispone che gli Stati membri possono adottare misure per garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi giudicati di grande rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguire questi eventi su canali liberamente accessibili. Diversi Stati membri hanno adottato tali misure, che includono sempre alcune partite di calcio (un elenco sommario delle misure adottate è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (²)).

(¹) GU L 202 del 30.7.1997.

(²) GU C 189 del 9.8.2002.

(2003/C 155 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2668/02

di Proinsias De Rossa (PSE) al Consiglio

(16 settembre 2002)

Oggetto: Deportazione di Christina Onasanwo dall'Irlanda alla Nigeria

Il Consiglio ha già dichiarato che le mutilazioni genitali femminili costituiscono atti di violenza su donne e bambini che esso condanna in modo inequivocabile in quanto violazione di diritti fondamentali. Inoltre, tutti gli Stati membri hanno assunto impegni in materia ai sensi della Dichiarazione e del Programma d'azione di Vienna, della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino, del Programma d'azione

della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, del Piano d'azione per l'eliminazione delle pratiche tradizionali nocive per la salute di donne e bambini e della risoluzione ONU n. 54/133. In considerazione di quanto detto, il Consiglio intende intervenire presso il governo irlandese perché revochi l'ordine di deportazione di Christina e Bolu Onasanwo in Nigeria, dove rischiano di subire mutilazioni genitali, come decretato da un tribunale degli anziani?

Risposta

(4 marzo 2003)

Il Consiglio non è al corrente del caso menzionato nell'interrogazione.

(2003/C 155 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2675/02

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(24 settembre 2002)

Oggetto: Rischi della piscicoltura per l'ambiente e per i consumatori

Nello studio effettuato dalle associazioni dei consumatori di Portogallo, Spagna, Belgio e Italia pubblicato sul n. 228 della rivista *Proteste* si conferma l'informazione, già da tempo diffuso da varie fonti sul Web, secondo la quale il salmone consumato sul mercato europeo comporta rischi sostanziali per la salute del consumatore, in particolare per l'elevato tasso di PCB. La piscicoltura industriale di carnivori costituisce attualmente la principale minaccia per lo sviluppo sostenibile della pesca per la pressione che esercita sui pesci selvatici, dalla cui farina dipende, per l'inquinamento dei mari e per la minaccia alle varietà selvatiche della specie.

Inoltre, sono stati evidenziati i rischi che questa pratica comporta per la salute dei consumatori.

In tale contesto si chiede alla Commissione europea:

1. Quando la Commissione intende promuovere la legislazione per il controllo dei tassi di PCB negli alimenti?
2. Non ritiene la Commissione di dover riformulare la sua iniziativa di revisione della PCP alla luce dei dati esistenti, che evidenziano i pericoli per lo sviluppo sostenibile dell'acquicoltura di carnivori?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(21 novembre 2002)

La contaminazione dei mangimi e degli alimenti da parte di diossine furani e PCB, costituisce un rischio per la salute pubblica, è quindi necessario prendere adeguate misure per ridurre il livello di contaminazione. La Commissione ha sviluppato una strategia completa per ridurre la presenza di tali contaminanti nell'ambiente, nei mangimi e negli alimenti, strategia che è presentata nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale relativa alla strategia per quanto riguarda le diossine, i furani e PCB⁽¹⁾.

I massimi livelli di diossina e di furani nei pesci sono già stati fissati dal regolamento del Consiglio (CE) n. 2375/2001 del 29 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti contenuti nelle derrate alimentari⁽²⁾. Il regolamento prevede una revisione dei livelli massimi per il 31 dicembre 2004 allo scopo di includere anche i PCB-diossina simili. La raccomandazione della Commissione 2002/201/CE, del 4 marzo 2002⁽³⁾ fissa i criteri per il controllo delle diossine e dei PCB-diossina simili in un'ampia gamma di mangimi e alimenti, compreso il pesce.

Nella suddetta comunicazione la Commissione ha anche identificato la necessità di effettuare una valutazione dei rischi per quanto riguarda i PCB non diossina-simili per ottenere dati recenti sulla presenza di tali contaminanti negli alimenti e nei mangimi. La Commissione ha quindi chiesto al Comitato scientifico per l'alimentazione di effettuare una valutazione di tale rischio. In seguito a questo la Commissione prenderà in considerazione quali misure adottare per limitare la presenza di PCB non diossina-simili in tutta la catena alimentare. Nel frattempo la Commissione ha chiesto alle autorità e agli operatori di controllare anche i PCB non diossina-simili negli alimenti e nei mangimi, in particolare nel pesce e nei prodotti della piscicoltura, e inserirà i risultati in una base di dati completa. Per il momento la Commissione non ha ricevuto prove valide della presenza di livelli molto alti di PCB nel salmone presente sul mercato europeo, cosa che provocherebbe un rischio importante per la salute dei consumatori.

La strategia comunitaria per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea ha lo scopo di creare le migliori condizioni possibili che permettano ai produttori nel settore dell'acquacoltura di offrire un prodotto sano nelle quantità richieste dal mercato, senza nuocere all'ambiente. Tale strategia è stata recentemente pubblicata nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea.»⁽⁴⁾ Questa strategia è stata elaborata nel contesto della riforma della Politica comune della pesca e fissa un progetto per sviluppare ulteriormente il settore dell'acquacoltura e creare posti di lavoro sicuri in particolare nelle zone che dipendono dalla pesca senza che l'ambiente e la qualità e la sicurezza dei cibi ne facciano le spese.

La Commissione non condivide l'opinione che l'acquacoltura costituisca un pericolo per lo sviluppo sostenibile nel settore della pesca. Il pericolo principale viene invece dall'estremo sfruttamento dei pesci selvatici, dalle quantità basse di pesci adulti e dal fatto che le capacità di pesca disponibili nelle flotte comunitarie sono eccedenti rispetto alle necessità di pesca necessarie per uno sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda la pressione posta sul pesce selvatico, la Commissione ha chiesto all'ICES (Consiglio internazionale per lo sfruttamento dei mari) di effettuare una valutazione dell'impatto della pesca industriale sull'ecosistema marino. La Commissione continuerà a controllare il comportamento delle industrie della pesca per assicurare che il loro impatto sul consumo umano di pesce e di altre specie marine rimanga basso; migliori misure di gestione saranno proposte se necessario.

⁽¹⁾ GU C 322 del 17.11.2001.

⁽²⁾ GU L 321 del 6.12.2001.

⁽³⁾ GU L 67 del 9.3.2002.

⁽⁴⁾ COM(2002) 511 def.

(2003/C 155 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2687/02

di Mario Borghezio (NI) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Tossicità delle monete da 1 e 2 euro

Secondo i dati pubblicati in data odierna dalla rivista scientifica britannica «Nature», le monete da 1 e 2 euro irradiano una quantità di nickel da 240 a 320 volte superiore alla soglia indicata dalla direttiva europea 94/27/CE⁽¹⁾.

Il carattere allergizzante del nickel per la pelle umana e le sue proprietà metalliche tossiche per il fegato, i reni ed il cervello suscitano preoccupazione presso gli scienziati che hanno effettuato sperimentazioni applicando dette monete sulla pelle di volontari con preoccupanti risultati.

Non ritiene la Commissione opportuno sostituire urgentemente le monete in questione con biglietti cartacei da uno e due euro?

⁽¹⁾ GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione*(25 ottobre 2002)*

Le conclusioni cui giunge l'articolo a cui fa riferimento l'interrogazione dell'onorevole parlamentare traggono in errore perché la direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, in appresso «direttiva sul nickel», si riferisce ad oggetti che hanno un contatto diretto e prolungato con la pelle umana come i prodotti di gioielleria o gli orologi da polso. Tale direttiva non riguarda le monete metalliche. In secondo luogo i risultati sono stati ottenuti applicando per 48-72 ore monete da 1 e 2 euro alla pelle di pazienti affetti da una nota allergia al nickel. È chiaro che tali condizioni non riflettono le normali condizioni d'uso delle monete metalliche.

La recente pubblicazione non modifica l'opinione della Commissione secondo cui il normale uso delle monete metalliche in euro non costituisce un rischio per i cittadini europei. Non sono noti alla Commissione casi particolari di pazienti affetti da un'allergia al nickel che sia riconducibile al maneggio o all'uso di monete metalliche da 1 e 2 euro. Tali conclusioni sono state confermate da un recente studio indipendente che ha dimostrato che la quantità di nickel rilasciata dalle monete metalliche da 1 e 2 euro è notevolmente inferiore a quella rilasciata dalle monete nazionali utilizzate prima dell'introduzione dell'euro.

Ne consegue che non è necessario riesaminare i valori unitari scelti per le banconote e le monete metalliche in euro che, per quanto riguarda le monete, sono stati stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998.

(2003/C 155 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2692/02**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio***(26 settembre 2002)*

Oggetto: Uniforme sistema europeo di registrazione delle armi

Diversi produttori di armi hanno spesso un sistema diverso di identificazione e registrazione delle armi che producono: in genere, uno o più elementi dell'arma sono contraddistinti da un numero di serie. Lo scambio di informazioni tra i paesi dell'UE su tali modalità è tuttavia piuttosto lacunoso. Inoltre, l'attuale marchiatura può essere talvolta eliminata molto semplicemente. Pertanto si pone la necessità di mettere a punto una tecnica semplice, efficace e universalmente applicabile. Le marchiature potrebbero essere registrate in un registro nazionale, in modo da poter ricostruire in un secondo tempo il percorso seguito dalle armi utilizzate nelle aree di conflitto.

Condivide il Consiglio l'opinione dell'interrogante, secondo cui l'UE dovrebbe disporre quanto prima di un sistema di registrazione delle armi uniforme ed esaustivo? In caso affermativo, quali iniziative ha adottato ed intende ancora adottare per raggiungere tale obiettivo? Intende il Consiglio intervenire in tal caso presso gli Stati membri per sollecitare l'istituzione di un efficace scambio di informazioni e di registri nazionali per poter garantire la tracciabilità delle armi soprattutto nel circuito illegale? In caso negativo per quale motivo?

Risposta*(20 febbraio 2003)*

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi fissa un sistema globale che disciplina tra l'altro l'acquisizione e la circolazione delle armi da fuoco⁽¹⁾.

L'articolo 91 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 istituisce un sistema di scambi di informazioni sull'acquisizione di armi da fuoco che integra l'articolo 13 della succitata direttiva del Consiglio. Inoltre, la decisione del Comitato esecutivo riguardante il traffico illecito di armi del 28 aprile 1999 (SCH/Com-Ex (99) 10) predispone i formulari da compilare per lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle armi da fuoco sequestrate.

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio non si applica ai trasferimenti di carattere commerciale di armi e munizioni belliche. Le possibilità per la Comunità di intervento in materia sono limitate dall'articolo 296 del trattato.

Il Consiglio rammenta inoltre che nella sessione del 15 aprile 2002 esso ha adottato conclusioni in merito a un elenco di misure concrete che riguardano le implicazioni del pericolo del terrorismo per la politica dell'Unione europea in materia di non proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti. In questo contesto, l'UE in quanto tale e i suoi Stati membri si sono impegnati a favorire, in particolare, l'attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite in materia di lotta contro il traffico illecito di armi e del documento dell'OSCE sulle SALW e se necessario a rafforzare gli strumenti multilaterali, puntando in via prioritaria all'elaborazione di uno strumento internazionale relativo alla marchiatura e alla tracciabilità delle SALW (proposta franco-svizzera).

(¹) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(2003/C 155 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2701/02

di Mario Borghezio (NI) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Tutela della privacy nella corrispondenza delle banche italiane

Mentre le banche degli altri paesi europei, in linea generale, nella loro corrispondenza con la clientela tutelano in maniera assoluta la privacy dei loro clienti, le banche italiane continuano ad usare per le loro comunicazioni con la clientela buste sulle quali appare chiaramente il nome e/o il logo della banca stessa, consentendo quindi agli estranei di avere indebita conoscenza del rapporto che l'utente ha con una determinata banca.

Non intende la Commissione invitare il sistema bancario italiano ad utilizzare nella corrispondenza con la propria clientela buste anonime conformemente alla prassi delle banche europee, per la doverosa tutela della privacy dei propri clienti?

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(6 novembre 2002)

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'uso di buste con il nome e/o il logo della banca è una prassi comune in vari Stati membri e in altri è seguita da singoli istituti di credito.

In altri Stati membri, invece, sta emergendo la tendenza ad impiegare buste anonime per tutta la corrispondenza o per invii particolari, quali quelli contenenti le carte bancarie.

La Commissione consiglia al cliente che ritenga che l'uso di buste recanti il nome o il logo dell'istituto di credito leda la sua privacy di chiedere alla banca in questione di ricorrere a modalità di comunicazione alternative, quali buste anonime, servizi bancari telematici, o anche il ritiro dei documenti presso la banca.

A quanto risulta alla Commissione, non vi è alcuno Stato membro in cui la questione sia disciplinata per via legislativa e la Commissione stessa non prevede di intervenire in questa materia.

(2003/C 155 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2711/02**di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio**

(26 settembre 2002)

Oggetto: Condizione di detenzione nelle carceri in Ungheria, paese candidato all'adesione

1. Può il Consiglio confermare che in Ungheria le carceri sono gestite da militari?
2. Può il Consiglio confermare altresì che i detenuti che non dimostrano alcuna aggressività e non rappresentano alcun particolare pericolo per la sicurezza (detenuti della categoria 3) hanno diritto a una sola ora di visita al mese e che tali visite sono autorizzate unicamente dietro una parete di vetro, in maniera tale che il visitatore e il detenuto devono comunicare per telefono in assenza di qualsiasi contatto?
3. Consta al Consiglio che nella nuova prigione di Szeged, nella parte sudorientale del paese, inaugurata nell'aprile 2002 (indirizzo: Doroszmai UT 25, codice postale 6728), celle di 28,25 m² che finora ospitavano 6 detenuti, ne contengono ora 12, il che corrisponde a 2.35 m² a testa, senza contare i letti a castello e il mobilio, vanificando così i miglioramenti che la nuova costruzione offriva?
4. Che ne è stato del reclamo presentato dal comitato di Helsinki alla prigione di Szeged?
5. Corrisponde al vero che in Ungheria, in cui si registrano 20 000 detenuti su una popolazione di 10 milioni di abitanti, oltre alle 10 000 persone in libertà ma in attesa di processo, la proporzione di detenuti rispetto alla popolazione è particolarmente elevata?
6. Può il Consiglio confermare che la detenzione preventiva è particolarmente lunga in Ungheria e che le persone la cui colpevolezza deve ancora essere dimostrata sono sottoposte al medesimo regime carcerario di quelle condannate?
7. La lentezza dell'apparato giudiziario, il grado di applicazione delle pene e le condizioni detentive sono stati oggetto di discussione durante i negoziati di adesione dell'Ungheria all'Unione europea?
8. In quale maniera il Consiglio potrebbe contribuire, a nome dell'UE, a un miglioramento della situazione dei detenuti in Ungheria in maniera tale che essa sia conforme alle norme più elevate in uso all'interno dell'UE?

Risposta

(20 febbraio 2003)

Il Consiglio attribuisce la massima importanza al rispetto dei principi di democrazia, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo da parte dei paesi candidati. Per quanto riguarda l'Ungheria, il Consiglio prende atto che la relazione periodica della Commissione per il 2002 sui progressi compiuti dall'Ungheria verso l'adesione, presentata il 9 ottobre 2002, ha concluso che l'Ungheria continua ad ottemperare ai criteri politici di Copenaghen ed ha compiuto dal 1997 notevoli progressi nel consolidare e approfondire ulteriormente la stabilità delle sue istituzioni garantendo la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e il rispetto della tutela delle minoranze.

Per quanto attiene alle questioni specifiche sollevate dall'Onorevole parlamentare, la relazione periodica afferma che «nelle carceri ungheresi permane il sovraffollamento, ma, a parte questo problema, esse sono in linea con le norme internazionali. Durante il periodo di riferimento si sono rese disponibili strutture supplementari in seguito alla modernizzazione e all'estensione di alcuni vecchi edifici e alla costruzione di un nuovo istituto penitenziario. Nel quadro del programma di sviluppo a lungo termine del Governo, sono in corso ulteriori progetti intesi a migliorare le strutture logistiche in genere nelle carceri ungheresi». Per quanto riguarda la durata dei procedimenti giudiziari, la relazione periodica rileva che «I procedimenti giudiziari sono ragionevolmente celeri. La maggior parte dei processi in primo grado si concludono in meno di un anno».

L'Unione, in ogni caso, continuerà a sorvegliare la situazione in materia di diritti dell'uomo nel quadro della strategia di preadesione e, ove se ne manifesti la necessità, discuterà con la parte ungherese eventuali questioni critiche, specialmente nell'ambito degli organi istituiti dall'accordo europeo, come il Consiglio di associazione e il Comitato di associazione.

(2003/C 155 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2716/02
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: L'Euro e il nichel

La rivista «Nature» ha pubblicato uno studio realizzato dall'Università di Zurigo secondo il quale le monete metalliche da uno e due euro possono sprigionare i livelli di nichel superiori di 240-320 volte a quelli permessi dalle direttive europee. Sembrerebbe che il sudore della mano possa creare una reazione chimica che altera la lega e provoca allergie.

1. Può la Commissione confermare la notizia?
2. In caso affermativo, quale soluzione intende scegliere: modificare la direttiva o dichiarare illegali le due monete che non la rispettano?
3. Quale iniziativa intende prendere per evitare il diffondersi di un'allergia supplementare tra i cittadini dell'Unione?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(25 ottobre 2002)

La Commissione può confermare che il 12 settembre 2002 è stato pubblicato nella rivista «Nature» un nuovo studio in cui degli scienziati dell'Università di Zurigo sostengono che le monete bicolori in euro possono rilasciare una quantità di nickel che supera di 240- 320 volte il limite stabilito dalla direttiva 94/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 (in appresso «direttiva sul nickel») che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾.

Le conclusioni cui giungono gli autori traggono in errore perché la direttiva sul nickel si riferisce ad oggetti che hanno un contatto diretto e prolungato con la pelle umana come i prodotti di gioielleria o gli orologi da polso. Tale direttiva non riguarda le monete metalliche. In secondo luogo i risultati sono stati ottenuti applicando per 48-72 ore monete da 1 e 2 euro alla pelle di pazienti affetti da una nota allergia al nickel. Dopo tale periodo essi presentavano una reazione di tipo allergico. Dato che è chiaro che tali condizioni non riflettono le normali condizioni d'uso delle monete metalliche, la Commissione non ritiene che sia necessario adottare iniziative relativamente alle monete metalliche in euro o alla direttiva sul nickel.

La recente pubblicazione non modifica l'opinione della Commissione secondo cui il normale uso delle monete metalliche in euro non costituisce un rischio per i cittadini europei. Non sono noti alla Commissione casi particolari di pazienti affetti da un'allergia al nickel che sia riconducibile al maneggio o all'uso di monete metalliche da 1 e 2 euro. Inoltre non vi sono prove scientifiche di un recente aumento delle allergie al nickel tra i cittadini europei.

Tali conclusioni sono state confermate da un recente studio indipendente che ha dimostrato che la quantità di nickel rilasciata dalle monete metalliche da 1 e 2 euro è notevolmente inferiore a quella rilasciata dalle monete nazionali utilizzate prima dell'introduzione dell'euro.

⁽¹⁾ GU L 188 del 22.7.1994.

(2003/C 155 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2739/02
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Differenze di prezzo delle autovetture nell'Unione europea

In una sua relazione sui prezzi delle autovetture nell'Unione europea la Commissione ha registrato una differenza permanente dei prezzi delle nuove autovetture. Dallo studio in questione emerge che la Grecia è,

per quanto riguarda le imposte, uno dei paesi più competitivi dell'Unione europea per i modelli di piccola cilindrata. Purtroppo, però, per le autovetture di grande cilindrata o di «lusso» la Grecia risulta essere il paese più caro ante e post imposte. Ad esempio — stando alle tabelle della Commissione — un cittadino greco deve pagare per acquistare un'Alfa Romeo 156 2.0TS 16V circa il 40 % in più di un belga. Può la Commissione spiegare cosa intende fare per ridurre questa grande disparità nell'ambito dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(4 novembre 2002)

L'ultima relazione semestrale sui prezzi delle automobili nell'Unione europea, pubblicata il 22 luglio 2002⁽¹⁾, rileva regolarmente differenze di prezzo tra Stati membri che derivano dalle strategie messe in atto da ogni produttore. Questa situazione indica che la concorrenza tra concessionari di una stessa marca all'interno dell'Unione è insufficiente. Di conseguenza la Commissione ha apportato modifiche considerevoli alle norme di concorrenza applicabili. Il 31 luglio 2002, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1400/2002 riguardante il settore automobilistico⁽²⁾, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2002, dopo la scadenza del regolamento precedente⁽³⁾. Il regolamento prevede diverse misure volte ad esercitare una pressione concorrenziale sulle divergenze di prezzo per lo stesso modello d'automobile nel mercato comune, come quella citata.

Il regolamento prevede in particolare che l'esenzione per categoria non sia applicata agli accordi di distribuzione che restringono le vendite di automobili private nuove da parte dei concessionari dettaglianti ad utenti finali che le richiedono, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Ne consegue, nel caso in questione, che ogni ostacolo diretto o indiretto alla vendita di un'automobile privata ad un consumatore greco che desideri acquistarla in Belgio, direttamente o tramite un intermediario debitamente delegato, sarebbe incompatibile con il regolamento. L'esenzione per categoria non copre neppure le restrizioni alle consegne incrociate tra concessionari. Un produttore di automobili non può dunque opporsi al fatto che un concessionario greco prenda l'iniziativa di approvvigionarsi presso un concessionario belga. Infine, a partire dal 1° ottobre 2005 il regolamento non coprirà neppure restrizioni allo stabilimento di punti di vendita o di consegna di automobili dove si applica la distribuzione selettiva. Nel caso in questione, se tale sistema fosse applicato in Belgio ed in Grecia, un concessionario belga potrebbe liberamente stabilire in Grecia un punto di vendita o, se necessario, un punto di consegna a partire dal quale consegna i veicoli ordinati da consumatori greci.

Come in passato, la Commissione vigilerà sul rispetto di queste norme per la distribuzione delle automobili e perseguirà, se necessario, le infrazioni del diritto della concorrenza che sarebbero tali da privare i consumatori europei dei vantaggi del mercato unico.

⁽¹⁾ Cfr. comunicato stampa IP/02/1109 del 22.7.2002.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 203 del 1.8.2002.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1475/1995 della Commissione del 28 giugno 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, GU L 145 del 29.6.1995.

(2003/C 155 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2752/02

di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(25 settembre 2002)

Oggetto: Esecuzione della rubrica 2 delle prospettive finanziarie nell'esercizio 2002

Secondo dati della Commissione, al 12 settembre 2002 non erano ancora stati assegnati 1 501 milioni di euro in stanziamenti d'impegno.

La Commissione prevede l'esecuzione dei 1 330 milioni di euro del Fondo di coesione prima della fine dell'esercizio?

Quale percentuale di esecuzione è prevista per le iniziative comunitarie e in particolare per la linea di bilancio B2-141 «Sostegno alle regioni confinanti con i paesi candidati»?

La Commissione ritiene possibile e opportuno utilizzare parte degli stanziamenti d'impegno che prevedibilmente non saranno assegnati per mettere a disposizione i 27 milioni di euro necessari per completare l'importo totale del programma di ristrutturazione della flotta che pescava nelle acque del Marocco e che, anche se inizialmente non iscritti in bilancio nel 2002, dovranno essere impegnati prima della fine del 2003?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(4 novembre 2002)

L'onorevole parlamentare fa riferimento all'utilizzo degli stanziamenti d'impegno relativi alla rubrica 2 delle prospettive finanziarie. Gli stanziamenti d'impegno che non sono ancora stati impegnati riguardano in primo luogo il Fondo di coesione.

Attualmente, l'esecuzione degli stanziamenti del Fondo di coesione è superiore al tasso previsto dalla Commissione nel suo piano d'esecuzione iniziale per il settembre 2002, trasmesso all'autorità di bilancio. La situazione corrisponde a quella del settembre 2001, anno durante il quale le risorse sono poi state quasi interamente utilizzate. Nell'ambito del Fondo di coesione le risorse vengono impegnate separatamente per ciascun progetto. Contrariamente alla quasi-totalità dei fondi strutturali, non esiste alcuna disposizione che prevede l'impegno automatico degli stanziamenti. Ciò spiega per quale motivo gli stanziamenti del Fondo di coesione siano eseguiti soprattutto alla fine dell'anno.

La Commissione non dispone allo stato attuale di alcun indizio dal quale risulti che gli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione non potranno essere eseguiti in misura sufficiente nel 2002.

Attualmente ci si adopera per utilizzare la quasi-totalità degli stanziamenti d'impegno disponibili per le iniziative comunitarie. Il tasso di utilizzo ammonta finora al 96,3 %. Gli stanziamenti d'impegno ancora disponibili riguardano soprattutto l'iniziativa comunitaria a favore delle regioni di frontiera (Interreg). Nel quadro delle sue competenze, la Commissione si adopererà a fondo affinché tali programmi siano adottati entro la fine del 2002 o affinché le condizioni richieste per uno storno di stanziamenti siano soddisfatte.

Altri stanziamenti d'impegno che non sono ancora stati impegnati riguardano le iniziative EQUAL e Leader. Una parte di queste risorse sarà molto probabilmente impegnata alla fine del 2002.

Per contro, la Commissione ha già potuto utilizzare la totalità delle risorse della nuova linea di bilancio «Sostegno alle regioni confinanti con i paesi candidati» (B2-1411) assegnandole a misure specifiche a titolo dei programmi Interreg esistenti.

La Commissione ritiene che non sarà possibile reperire nella rubrica 2 i 27 milioni di EUR necessari al finanziamento della ristrutturazione della flotta di pesca operante nelle acque del Marocco. L'unica conclusione che si può trarre dall'esame dell'insieme delle linee di bilancio pertinenti relative ai fondi strutturali è che 9 milioni di EUR non vengono utilizzati e sono disponibili per un prefinanziamento parziale dei 27 milioni di EUR nel 2002. In ogni caso, nel quadro del progetto di bilancio 2003 sarà necessario ricorrere allo strumento di flessibilità per questo finanziamento.

(2003/C 155 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2755/02

di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(1 ottobre 2002)

Oggetto: Questione sociale transfrontaliera

Interviene la Commissione in aiuto dei cittadini con problemi transfrontalieri di carattere sociale per risolverli in modo soddisfacente? In caso di risposta affermativa, può far sapere quali servizi possono fornire assistenza o intervenire? (Sono all'occorrenza disponibili informazioni dettagliate su casi specifici). Il caso in oggetto riguarda il pagamento degli assegni alimentari ai due figli di una cittadina irlandese, divorziata dal coniuge greco-cipriota. Può la Commissione far sapere come trattare nel modo più equo tale questione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(21 novembre 2002)*

L'onorevole parlamentare desidera sapere se la Commissione possa intervenire a favore dei cittadini con problemi sociali transfrontalieri o fornire loro un'assistenza. Il caso in questione riguarda il recupero da parte di una cittadina irlandese di pensioni alimentari dovute dal suo ex marito di nazionalità cipriota ai figli nati dal loro matrimonio.

La Commissione non ha competenza per intraprendere azioni ai fini della soluzione delle difficoltà incontrate, a titolo individuale, da una persona che risiede sul territorio dell'Unione o è cittadina di uno Stato membro.

Per contro, diverse possibilità sono offerte dagli strumenti giuridici europei o internazionali applicabili negli Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ prevede infatti che in materia di obblighi alimentari il convenuto, nella fattispecie l'ex marito, possa essere citato sia dinanzi alle giurisdizioni competenti dello Stato membro dove è domiciliato, sia dinanzi al tribunale del luogo dove il creditore degli alimenti, nella fattispecie l'ex-coniuge ed i suoi figli, ha il suo domicilio o la sua residenza abituale. Il creditore di alimenti beneficia quindi di un'opzione se la controparte risiede sul territorio di uno Stato membro.

Negli altri casi, nella fattispecie se il convenuto risiede a Cipro, il che non risulta chiaramente dall'interrogazione scritta, essendo in tale ipotesi la competenza dei tribunali degli Stati membri disciplinata dai loro diritti nazionali, la questione della competenza dei tribunali irlandesi deve essere risolta secondo il diritto procedurale dell'Irlanda.

Inoltre, una decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta e può essere eseguita in un altro Stato membro secondo procedure semplificate previste dal regolamento del 22 dicembre 2000. Per contro, il riconoscimento e l'esecuzione a Cipro di una decisione emessa da una giurisdizione di uno Stato membro non sono soggetti al diritto comunitario.

D'altra parte, la convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero dei crediti alimentari all'estero, che è stata ratificata sia dall'Irlanda che da Cipro e che è quindi applicabile tra i due stati, prevede la messa in atto da parte di ogni Stato contraente di un'autorità trasmittente e di un'istituzione intermediaria, la quale è incaricata in particolare di prendere, a nome del creditore di alimenti e nel limite dei poteri conferiti da quest'ultimo, «ogni misura atta a garantire il recupero degli alimenti. In particolare, effettua transazioni e, quando ciò è necessario, intenta e prosegue un'azione per il recupero degli alimenti e fa eseguire ogni giudizio, ordinanza o altro atto giudiziario.»

Di conseguenza, l'istituzione intermediaria cipriota, secondo quanto previsto dal diritto cipriota, potrebbe o fare riconoscere ed eseguire la decisione emessa su richiesta della creditrice di alimenti dalla giurisdizione irlandese competente, eventualmente dopo avere intrapreso una procedura speciale a Cipro a tale scopo, o intraprendere una nuova azione ai fini della condanna dell'ex marito al pagamento della pensione.

La convenzione di New York del 1956 comporta d'altra parte una serie di disposizioni che prevedono una cooperazione tra le autorità speditrici e le istituzioni intermediarie degli stati contraenti, ai fini del recupero effettivo delle pensioni dovute.

Essa prevede anche che il creditore di alimenti che si trova sul territorio di uno Stato contraente si rivolga all'autorità trasmittente di questo Stato.

Giacché il ruolo affidato in pratica dai vari stati aderenti alla Convenzione di New York alle loro autorità intermediarie è sensibilmente diverso, sembra preferibile nella fattispecie che la creditrice di alimenti si rivolga all'autorità speditrice del suo paese di residenza per informarsi sulle possibilità che le sono effettivamente offerte dalla cooperazione attuata con Cipro.

L'autorità trasmittente irlandese è il Ministero della giustizia, 72-76 St Stephen's Green, Dublino 2.

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001.

(2003/C 155 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2757/02**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(1 ottobre 2002)*

Oggetto: Banca per lo sviluppo dell'Asia nordorientale

Con riferimento all'interrogazione orale H-0366/02 ⁽¹⁾ presentata dallo scrivente e concernente l'importanza di investimenti significativi nell'Asia nordorientale, e mancando il sostegno a favore di una banca per lo sviluppo dell'Asia nordorientale, può la Commissione far sapere come intende assicurare che le istituzioni finanziarie internazionali esistenti, come ad esempio la Banca per lo sviluppo dell'Asia (BSA) e la Banca mondiale (BM), accordino effettivamente all'Asia nordorientale tutta l'importanza necessaria?

⁽¹⁾ Risposta scritta dell'11 giugno 2002.

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione*(6 novembre 2002)*

Il fatto che siano gli Stati membri, e non la Commissione, a far parte delle istituzioni finanziarie internazionali indicate nell'interrogazione scritta, non consente alla Comunità di influire sulle loro decisioni in materia di prestiti. Le risorse messe a disposizione dal bilancio dell'Unione restano l'unico strumento finanziario di cui la Commissione dispone per incidere sullo sviluppo dell'Asia nordorientale nell'ambito definito dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Tuttavia, questa situazione non impedisce alle istituzioni finanziarie internazionali e alla Commissione di prevedere sinergie e un coordinamento tra le rispettive strategie e attività di cooperazione, qualora interessino questa regione.

La Banca per lo sviluppo dell'Asia, ad esempio, elabora e persegue strategie di sviluppo regionale (Asia meridionale, bacino del Mekong), pur rilevando che un tale approccio regionale potrebbe diventare più difficile da definire ed attuare in presenza di una notevole eterogeneità tra le situazioni dei singoli paesi.

(2003/C 155 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2760/02**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(1 ottobre 2002)*

Oggetto: Politica di asilo dell'Unione

Venerdì 13 settembre i ministri degli affari interni dell'Unione, riuniti a Copenaghen, hanno convenuto di approntare a breve termine un programma comunitario uniforme per il rientro volontario o forzato dei rifugiati illegali o o di quelli la cui richiesta di asilo è stata respinta. Secondo il giornale francese *Le Figaro* di sabato 14 settembre, ciò equivale a creare dei «charter europei». E' stato inoltre suggerito di creare un fondo comunitario per finanziare tali charter. L'obiettivo è, come afferma il commissario europeo per la giustizia e gli affari interni, Antonio Vitorino, di creare un valore aggiunto nell'organizzazione delle missioni comunitarie di rimpatrio.

Può la Commissione fornire una stima del numero minimo e massimo di rifugiati illegali attualmente presenti sul territorio dell'Unione, con una suddivisione per Stato membro?

Quanti rifugiati illegali sono stati rimpatriati dall'Unione durante gli ultimi quattro anni?

Dispone la Commissione di un elenco dei cosiddetti «paesi sicuri» a partire dai quali non può essere chiesto l'asilo politico?

Cosa pensa la Commissione dell'istituzione di un fondo comunitario per finanziare il rientro di rifugiati illegali e quale potrebbe essere la dotazione di bilancio?

Quale politica nei confronti dei paesi terzi può essere attuata secondo la Commissione per facilitare la cooperazione in occasione dei rimpatri?

Pensa la Commissione ad altre forme di lotta comunitarie contro l'immigrazione illegale verso i paesi dell'Unione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(25 novembre 2002)

Un numero elevato di immigrati in soggiorno irregolare è costituito da persone che o entrano illegalmente sul territorio di uno Stato membro o diventano clandestini dopo avere superato il periodo autorizzato della loro permanenza legale o dopo che la loro domanda di asilo è stata respinta. La natura del fenomeno spiega l'assenza di cifre o di statistiche precise ed il numero di immigrati clandestini nell'Unione può dunque soltanto essere stimato. È possibile valutare l'ampiezza dell'immigrazione clandestina soltanto a partire dai dati certi che hanno un legame con il fenomeno, come gli ingressi respinti o gli allontanamenti, gli arresti di immigrati clandestini alla frontiera o nel paese, le domande (respinte) d'asilo o di altre forme di protezione internazionale, le domande d'applicazione di procedure nazionali di regolarizzazione. Questi indicatori provano soltanto il buon fondamento della valutazione approssimativa secondo la quale l'immigrazione clandestina totalizza annualmente un numero a sei cifre. Nessuna stima più precisa sembra affidabile, tenuto conto dell'assenza di dati certi. Tuttavia il livello dell'immigrazione clandestina è senza alcun dubbio importante e tenuto conto delle sue implicazioni sociali, economiche e politiche non può essere trascurato (cfr. anche la comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale ⁽¹⁾).

Le cifre disponibili mostrano che nel 2001 sarebbero state espulse dall'Unione in totale 331 334 persone. Per il 2000 le espulsioni riportate ammontano a 367 552 e per il 1999 a 324 206. Queste cifre sono tuttavia incomplete dato che alcuni Stati membri non forniscono regolarmente i dati necessari. Nel quadro dei programmi d'aiuto al rimpatrio volontario gestiti dall'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) 87 628 persone hanno lasciato volontariamente il territorio dell'Unione nel 2000, a fronte di 78 273 persone nel 1999 (cfr. Libro verde della Commissione su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri del 10 aprile 2002 ⁽²⁾).

Alcuni Stati membri applicano il principio del paese sicuro per respingere le domande d'asilo in base ad una procedura accelerata. Alcuni di loro utilizzano elenchi di paesi sicuri, altri no. Pertanto nessun elenco approvato è disponibile a livello di Unione. Nella sua proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ⁽³⁾, la Commissione non ha proposto un elenco comunitario di paesi sicuri. Ha proposto invece che quando gli Stati membri scelgono di applicare il principio del paese sicuro, lo facciano in funzione di norme comuni. La Commissione ritiene che inizialmente occorrerebbe introdurre norme comuni sui requisiti fondamentali atti a qualificare un paese come paese sicuro e sulle modalità d'applicazione del principio del paese sicuro al singolo richiedente. Tuttavia nella comunicazione relativa ad una procedura comune in materia di asilo ⁽⁴⁾ la Commissione ha argomentato che a lungo termine un approccio comune dovrebbe essere definito con maggiore precisione, o con l'adozione di elenchi comuni o con l'abbandono puro e semplice del predetto principio.

La politica della Commissione in materia di rimpatrio degli immigrati illegali è presentata in modo dettagliato nella comunicazione su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente ⁽⁵⁾. Essa contiene prime riflessioni su un aiuto finanziario al rimpatrio e sulla necessità di cooperare strettamente con i paesi d'origine e di transito sulle questioni del rimpatrio e della riammissione.

Le misure di lotta contro l'immigrazione clandestina sono definite nel piano globale del Consiglio per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che si fonda soprattutto sulla comunicazione suddetta della Commissione relativa ad una politica comune in materia di persone in soggiorno irregolare.

⁽¹⁾ COM(2001) 672 def.

⁽²⁾ COM(2002) 175 def.

⁽³⁾ COM(2002) 326 def.

⁽⁴⁾ COM(2000) 755 def.

⁽⁵⁾ COM(2002) 564 def.

(2003/C 155 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2768/02**di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione***(1 ottobre 2002)*

Oggetto: Assicurazione automobilistica «Pay-as-you-drive»

La compagnia d'assicurazioni britannica Norwich Union lancerà in Europa, a partire dal 2004, la polizza assicurativa «pay-as-you-drive», che permette di calcolare i premi assicurativi in base all'uso effettivo degli autoveicoli, i quali dovranno essere equipaggiati con un sistema che registra la localizzazione e le tratte percorse.

Qual è la posizione della Commissione in merito a tale iniziativa?

Condivide essa la motivazione di Norwich Union secondo cui, grazie a questo sistema, i premi assicurativi saranno più equi ed economici per le persone che utilizzano la loro autovettura meno frequentemente?

Intende essa assumere iniziative intese a disciplinare questa nuova formula assicurativa e, in caso affermativo, quali?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(14 novembre 2002)*

Da un punto di vista assicurativo, la Commissione non vede alcun problema nel fatto che un assicuratore introduca, come accennato dall'onorevole parlamentare, un sistema di «pay-as-you-drive» per il calcolo dei premi di assicurazione autoveicoli: l'obiettivo di adeguare l'importo di questi premi all'utilizzo effettivo dei veicoli può rivelarsi globalmente vantaggioso per gli assicurati, purché il conducente resti correttamente assicurato.

Tuttavia, come l'onorevole parlamentare certamente sa, il quadro legislativo comunitario applicabile ai servizi finanziari, compresi i prodotti di assicurazione, è fondato sul principio della libertà dei prezzi. La Commissione ritiene quindi che il costo dei premi d'assicurazione autoveicoli debba essere determinato dal mercato. La Commissione ritiene pertanto che il suo compito sia quello di adottare misure non al fine di imporre un metodo particolare per il calcolo dei premi, come suggerito dall'onorevole parlamentare, bensì al fine di migliorare l'efficacia del mercato unico dell'assicurazione, conformemente al Piano d'azione per i servizi finanziari. La Commissione è infatti convinta che un rafforzamento della concorrenza permetterà ai consumatori di beneficiare di prezzi più bassi, nonché di una gamma più ampia e innovativa di prodotti.

Tuttavia, il metodo proposto per il calcolo dei premi può sollevare preoccupazioni in materia di protezione dei dati alla luce della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾ sulla tutela generale dei dati e della nuova direttiva 2002/58/CE⁽²⁾ sulla protezione della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda il principio di proporzionalità e le disposizioni specifiche sull'utilizzo dei dati di localizzazione. A chiunque desideri sviluppare tale strumento è pertanto raccomandato di consultare l'autorità nazionale competente per la protezione dei dati, al fine di assicurarsi che lo strumento in questione sia conforme alla legislazione applicabile.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995.

⁽²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'elaborazione dei dati a carattere personale e la protezione della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, GU L 201 del 31.7.2002.

(2003/C 155 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2790/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) al Consiglio

(4 ottobre 2002)

Oggetto: Convenzione internazionale contro la tortura — Astensione degli Stati Uniti d'America

Gli Stati Uniti hanno recentemente rifiutato di votare a favore del nuovo progetto di convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite. Il progetto di convenzione prevede la creazione di un sistema internazionale di ispezioni nelle carceri per garantire che non vengano inflitte torture. L'astensione degli Stati Uniti, paese con un particolare peso internazionale, anche durante la votazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, da una parte, indebolisce de facto la convenzione e, dall'altra, annulla il suo carattere vincolante per il paese in questione.

Dato che gli Stati Uniti, per la seconda volta in un breve lasso di tempo, successivamente al loro voto contro la creazione della Corte penale internazionale, rifiutano di ratificare una convenzione internazionale dell'ONU, può il Consiglio indicare come giudica tali sviluppi? Quale posizione intende adottare nei confronti della convenzione? E' disposto a garantire la ratifica della convenzione da parte dei paesi candidati all'adesione all'UE, nonché a esercitare le pressioni diplomatiche più forti possibili a livello internazionale affinché i paesi membri dell'ONU, che si sono astenuti o hanno votato contro il progetto di convenzione, votino a favore dello stesso durante l'Assemblea generale?

Risposta

(20 febbraio 2003)

Il Consiglio non è a conoscenza dell'esistenza di un nuovo progetto di convenzione dell'ONU contro la tortura. Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione dell'ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) il 1° ottobre 1994.

Attualmente, un progetto di protocollo facoltativo alla convenzione contro la tortura, che prevede un sistema preventivo di ispezioni nazionali e internazionali ai luoghi di detenzione, ha raggiunto la fase finale della procedura di adozione da parte dei pertinenti organismi dell'ONU (Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e Assemblea generale delle Nazioni Unite).

L'UE ha costantemente sostenuto la proposta di rafforzare la prevenzione della tortura attraverso un meccanismo di visite internazionali istituito nel quadro della convenzione contro la tortura. L'eliminazione della tortura, ovunque esista, è un interesse prioritario dell'Unione, come dimostra l'adozione da parte del Consiglio, il 9 aprile 2001, di orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Il progetto di protocollo facoltativo è stato negoziato per 10 anni in un gruppo dell'ONU e al momento della 58ª sessione della Commissione dei diritti dell'uomo, tenutasi all'inizio dell'anno, è apparso evidente che non si sarebbe raggiunto un consenso sul relativo testo. Il presidente del gruppo ha pertanto proposto un testo di compromesso, presentato a tale sessione in un progetto di risoluzione avanzato dalla Costa Rica, cui era allegato il progetto di protocollo facoltativo.

In tale contesto, l'UE ha compiuto uno sforzo determinato e globale per l'adozione del progetto di protocollo facoltativo, compresa una serie di iniziative in numerose capitali, mentre gli Stati Uniti hanno mantenuto la loro opposizione all'adozione del progetto presentato.

Il 7 novembre 2002 la 3ª Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il progetto di protocollo facoltativo con 104 voti favorevoli, 8 contrari e 37 astensioni. USA, Giappone, Israele, Nigeria, Cuba, Siria, Cina e Vietnam hanno votato contro tale progetto. Spetta all'Assemblea generale in seduta plenaria adottare la posizione definitiva sul protocollo. Una volta adottato, il protocollo facoltativo entrerà in vigore previa ratifica da parte di 20 Stati.

(2003/C 155 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2793/02**di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione***(4 ottobre 2002)***Oggetto:** Concorrenza nel settore dell'aviazione commerciale

La Commissione ha recentemente autorizzato alcuni accordi di cooperazione tra compagnie aeree. Tali accordi spesso vertono sul «code-sharing», ossia l'organizzazione di voli comuni venduti da due compagnie diverse, che utilizzano a tale scopo i loro rispettivi numeri di volo. Acquistando un biglietto di una compagnia A, il passeggero si ritrova così su un volo della compagnia B, che talora non offre il servizio vantato dalla pubblicità della compagnia A. Ma il «code-sharing» non riguarda soltanto una pubblicità spesso ingannevole: esso limita di fatto la concorrenza tra compagnie aeree, soprattutto negli aeroporti meno serviti.

Può la Commissione indicare come intende reagire nei confronti di una siffatta evoluzione, che in definitiva rischia di limitare ogni concorrenza tra compagnie aeree riunite in «alleanze» in modo tale da portare direttamente ad una situazione di oligopolio?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(12 novembre 2002)*

Le compagnie aeree concludono sempre più frequentemente accordi di code sharing e altre forme simili di cooperazione (come alleanze) allo scopo di adattarsi alle nuove sfide quali la liberalizzazione e la mondializzazione del settore del trasporto aereo. Gli accordi di code sharing, che prevedono che una compagnia aerea autorizzi una seconda società ad utilizzare il suo codice aereo per un volo o che due trasportatori condividano lo stesso codice aereo per un volo, possono rivestire varie forme ed implicare gradi diversi di cooperazione.

La Commissione riconosce che gli accordi di code sharing possono comportare vantaggi importanti per i passeggeri, in particolare per i viaggiatori d'affari che desiderano poter utilizzare un servizio mondiale integrato e per i passeggeri che effettuano interlining, per i quali questo tipo di cooperazione è sinonimo di forti ribassi di prezzo. Questi accordi possono essere altresì positivi per i passeggeri che partono da o sono diretti verso aeroporti serviti meno frequentemente, poiché senza accordi di code-sharing, la gamma e la frequenza dei servizi disponibili sarebbero molto più limitate. Tuttavia gli accordi di code-sharing possono ridurre la concorrenza a causa della concentrazione degli operatori di mercato.

Gli accordi restrittivi tra concorrenti possono essere autorizzati in applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza soltanto se le parti possono dimostrare che i vantaggi generati dall'accordo sono superiori agli effetti negativi sulla concorrenza. È più probabile che ciò accada quando l'accordo comporta un'estensione significativa delle reti e quando le parti dell'accordo non hanno rotte che si sovrappongono o ne hanno molto poche. Inoltre, occorre dimostrare che una parte di questi vantaggi spetti ai consumatori, che questi vantaggi non potrebbero essere ottenuti con altre soluzioni meno restrittive e che la concorrenza non sia eliminata. Se necessario, per garantire il mantenimento della concorrenza possono essere imposte misure correttive appropriate. Ne consegue che gli accordi di code sharing devono essere valutati caso per caso, soppesando gli effetti pro-concorrenziali con gli effetti anti-concorrenziali del singolo accordo.

Nella sua valutazione delle alleanze e delle altre forme di cooperazione come gli accordi di code sharing, la Commissione ha pertanto adottato un punto di vista equilibrato. Pur riconoscendo i vantaggi possibili, la Commissione ha approvato questi accordi soltanto dopo che sono state messe a punto misure correttive per risolvere i problemi in materia di concorrenza.

Per quanto riguarda le informazioni fornite al pubblico sui voli in code sharing, occorre ricordare che l'impegno volontario delle compagnie aeree in relazione ai servizi ai passeggeri prevede che le società devono comunicare informazioni adeguate ai consumatori al momento della prenotazione (articolo 13 dell'impegno, in vigore dal febbraio 2002).

(2003/C 155 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2827/02**di Hans Karlsson (PSE) alla Commissione**

(8 ottobre 2002)

Oggetto: Distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato

Il mercato interno è tra gli elementi fondanti più importanti dell'Unione europea. Affinché il mercato interno funzioni e gli Stati membri possano sviluppare la Comunità, è indispensabile che l'insieme delle imprese si trovi ad operare in una certa situazione di equità dal punto di vista della concorrenza. Le condizioni attualmente vigenti, tuttavia, sono caratterizzate da un'eterogeneità dovuta al ricorso, in alcuni settori economici, agli aiuti di Stato. Dall'esame cui la Commissione ha sottoposto alcuni Stati membri nel corso di quest'anno, è risultato che la Germania ha concesso illegalmente aiuti statali per la costruzione e l'ampliamento di una segheria. La decisione della Commissione 2002/468/CE⁽¹⁾ impone alla Germania di esigere la restituzione degli aiuti erogati. Ciononostante, la Germania prevede un'ulteriore concessione di aiuti destinati all'ampliamento di una serie di impianti operanti nel settore forestale del paese, tra i quali un'impresa produttrice di cellulosa a Stendal, nella Sassonia-Anhalt, la Klausner Nordic Timber a Wismar e la Stallinger GmbH a Mukran.

Ciò premesso, può la Commissione indicare quali misure intende adottare per far sì che venga richiesta la restituzione degli aiuti di Stato già erogati e quali iniziative intende intraprendere per impedire l'erogazione di nuovi aiuti?

⁽¹⁾ GU L 165 del 24.6.2002, pag. 15.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(22 novembre 2002)

Gli aiuti di Stato che gli Stati membri sono autorizzati ad accordare sono soggetti a norme pubblicate. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE prevede i casi nei quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Gli aiuti che la Germania prevede di accordare o ha accordato a Zellstoff Stendal, a Klausner Nordic Timber ed a Stallinger GmbH sono aiuti all'investimento basati su considerazioni regionali. Le norme riguardanti questa categoria di aiuti non sono specifiche per un determinato settore. I tre progetti in causa sono situati nella Germania orientale, regione considerata una delle meno favorite nella Comunità. In queste regioni, gli Stati membri possono accordare aiuti che mirano a promuovere lo sviluppo economico della regione incoraggiando gli investimenti e pertanto la creazione di posti di lavoro. Il livello che questi aiuti possono raggiungere è fissato dalla Commissione.

Quando la Commissione constata che uno Stato membro ha accordato aiuti incompatibili con il trattato CE, ordina che lo Stato membro in questione recuperi questi aiuti incompatibili. Lo Stato membro è obbligato ad informare la Commissione dei suoi sforzi volti ad ottenere la restituzione degli aiuti e la Commissione controlla con attenzione l'operazione di recupero.

(2003/C 155 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2864/02**di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(11 ottobre 2002)

Oggetto: Costo dei bonifici bancari e facoltà della Commissione di autorizzare procedimenti giudiziari

Con la sua risposta estremamente chiara ed efficace all'interrogazione scritta E-2271/02⁽¹⁾, il Commissario Bolkestein ha sottolineato la situazione giuridica riguardante i costi ammessi per i bonifici transfrontalieri.

Il Commissario è certamente al corrente che, presso la commissione economica e monetaria del Parlamento europeo, si è verificato un'acceso dibattito in merito al costo dei bonifici all'interno dei paesi della zona euro e alla pratica largamente diffusa del doppio addebito da parte della banca traente e di quella esecutrice nel caso dei nostri bonifici, contravvenendo alle norme della direttiva sui bonifici transfrontalieri (direttiva 97/5/CE⁽²⁾ del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997). Il Commissario replica che per qualsiasi costo illegale imposto da una banca, «al cliente deve essere accreditato l'importo

che gli era stato erroneamente dedotto», aggiungendo che tutti gli Stati membri hanno modificato la direttiva su tale punto, ma che la «Commissione non può intraprendere alcuna azione giudiziaria se i clienti non si avvalgono dei propri diritti».

La Commissione afferma forse di non avere il potere legale di deferire gli Stati membri alla Corte di giustizia europea, persino nel caso in cui il governo di uno Stato membro o la Banca centrale non sia in grado di assicurare che le proprie banche rispettino le condizioni della direttiva?

Se essa detiene veramente tale potere e non riesce ad usarlo e in seguito rifiuta di soddisfare le richieste dei singoli individui o delle società che hanno subito danni finanziari, come conseguenza del suo rifiuto ad agire, ritiene la Commissione, in base all'articolo 232 del trattato consolidato, che tali persone dopo due mesi abbiano il diritto di adire la Corte di giustizia per «contestare ad una delle istituzioni della Comunità (la Commissione) di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere?»

(¹) GU C 137 E del 12.6.2003, pag. 66.

(²) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 novembre 2002)

L'applicazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri è stata oggetto di attenta sorveglianza da parte della Commissione. Essa ha commissionato molti studi sull'evoluzione dei prezzi e sulle disposizioni nazionali di attuazione. Queste informazioni sono disponibili all'indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/payment/directives/index.htm

La procedura dei pagamenti OUR (tutte le spese a carico dell'ordinante) è stata introdotta per porre fine alla pratica del prelievo effettuato sull'importo trasferito, generalmente da una banca intermediaia. Risulta dall'esame delle disposizioni nazionali di attuazione da parte della Commissione che questa disposizione è stata recepita correttamente nei diritti nazionali. Non si è tuttavia escluso che questa disposizione sia a volte oggetto di una cattiva applicazione, spesso per ignoranza delle disposizioni nazionali da parte di una delle parti coinvolte. L'esame della maggior parte dei reclami ricevuti dalla Commissione dimostra così che, nella maggioranza dei casi, l'esistenza di un doppio prelievo è dovuta al fatto che una delle tre banche coinvolte pensava che il trasferimento fosse SHARE (a spese ripartite).

Quando la Commissione riceve una denuncia di un cliente vittima di un doppio prelievo per un bonifico transfrontaliero, gli indica innanzitutto quali sono i suoi diritti a titolo della direttiva 97/5/CE. Conoscendo i suoi diritti, il cliente è in condizioni migliori per affrontare la sua banca in caso di problemi. La Commissione comunica inoltre sempre le coordinate degli «ombudsmans» interessati della rete FIN-NET: se l'intervento del cliente presso la sua banca non ha successo, il cliente può ricorrere ad una risoluzione extragiudiziale della controversia nel quadro della rete FIN-NET. Tuttavia, sembra che il cliente vittima di un doppio prelievo esiti a lanciarsi in una procedura di reclamo per un importo limitato ad alcuni euro.

La Commissione ha ovviamente la possibilità di ricorrere per inadempimento sia nei casi di assenza di attuazione o di attuazione errata, sia nei casi di cattiva applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono una direttiva. Tuttavia dalle informazioni in possesso della Commissione non risulta che la direttiva sia applicata sistematicamente e deliberatamente in modo scorretto in uno Stato membro.

Come indicato nella risposta precedente, a norma del regolamento (CE) n. 2560/2001 (¹) tutti i bonifici transfrontalieri in euro dovranno essere soggetti, a decorrere dal 1° luglio 2003, agli stessi oneri dei bonifici nazionali, siano essi a carico del beneficiario o a carico dell'ordinante. È per questo che la Commissione prevede di modificare, in futuro, il quadro giuridico dei bonifici transfrontalieri per armonizzarlo a quello dei bonifici nazionali.

(¹) Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, GU L 344 del 28.12.2001.

(2003/C 155 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2869/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(11 ottobre 2002)

Oggetto: Rapporto tra la crescita del PIL e l'equilibrio di bilancio

In base ai propri calcoli su modelli o ad altro tipo di ricerca, può la Commissione valutare, per ogni Stato membro, l'impatto provocato dalla variazione di un punto percentuale nella crescita del PIL sull'equilibrio di bilancio in percentuale del PIL?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(12 novembre 2002)

Le stime che riguardano la sensibilità dell'equilibrio di bilancio alla crescita del prodotto interno lordo (PIL) si basano sulle elasticità alle imposte e alle spese calcolate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Come risulta dalla tabella sottostante, l'elasticità media dell'Unione è di circa 0,5. Il grado di sensibilità del bilancio è strettamente collegato alla quota delle entrate e delle spese pubbliche nel PIL. Ad esempio, i paesi scandinavi, che hanno un settore pubblico molto sviluppato, tendono ad avere elasticità più importanti comprese tra lo 0,7 e lo 0,9 ⁽¹⁾.

Queste elasticità devono essere interpretate come una stima della reazione media del bilancio alle variazioni dell'output gap (divario tra PIL potenziale e PIL reale), in quanto dipendono in certa misura dalla fonte della crescita del PIL. Ad esempio l'impatto sul bilancio sarà inferiore se la crescita del PIL accelera per effetto di un aumento delle esportazioni (o degli investimenti), poiché in questo caso nessuna categoria fiscale è direttamente interessata. Per contro, l'impatto sul bilancio sarà più elevato se è il consumo privato che determina la crescita, poiché in questo caso le entrate fiscali indirette aumenteranno immediatamente. La simulazione realizzata per mezzo del modello QUEST della Commissione dimostra che se la crescita è trainata dal consumo privato, la sensibilità del bilancio aumenta per raggiungere in media lo 0,7 per l'Unione, mentre se le esportazioni o gli investimenti sono il motore della crescita, la sensibilità del bilancio scende rispettivamente a 0,28 o 0,19 ⁽²⁾.

Tabella: sensibilità dei bilanci nella UE

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	NL	A	P	FINE	S	UK	UE
0,7	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,8	0,5	0,5

Fonte: «Finanze pubbliche nell'UEM — 2002»

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni, cfr. «Public Finances in EMU — 2002» n. 3, capitolo 3 «The measurement of cyclically adjusted budget balances».

⁽²⁾ Brunila A., M. Buti e J. in 't Veld (2002), «Fiscal Policy in Europe: how effective are automatic stabilisers?», Economic Papers No. 177. Settembre 2002. Commissione europea. Bruxelles.

(2003/C 155 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2875/02
di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(7 ottobre 2002)

Oggetto: Aiuti di Stato illeciti alla fabbrica di armi FN Herstal

Si è appreso recentemente che il servizio belga Delcredere ha prestato le garanzie di Stato nel quadro del contratto concluso tra la FN Herstal e il governo del Nepal per la fornitura di 5 500 mitragliette Minimi. In tal modo, non solo si calpesta il Codice di condotta sulle vendite di armi, bensì si verserà la somma di 15,4 milioni di euro anche nel caso in cui le armi non saranno fornite effettivamente.

Tale decisione è stata presa il 5 agosto 2002 in assenza di quorum, successivamente è stata conclusa la polizza e la decisione è stata presentata alla ratifica.

A quanto pare la società FN Herstal dovrebbe ricevere l'importo corrispondente per le 5 500 mitragliette Minimi, anche qualora il governo belga dovesse ritirare la licenza di esportazione.

Tutto ciò configura un aiuto di Stato ad una società.

Può la Commissione esaminare se tale aiuto di Stato è conforme alle direttive europee vigenti in materia?

In caso affermativo, su quale argomento si fonda la Commissione?

In caso negativo, può essa informarci in merito alle iniziative necessarie per richiamare all'ordine le autorità belghe?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione, la Commissione informa l'onorevole parlamentare di non essere tuttora a conoscenza di aiuti di Stato concessi a favore di FN Herstal. In mancanza di informazioni precise sulle condizioni e sul contenuto del contratto concluso tra l'Office belge du Ducroire e l'impresa FN Herstal, non si ha alcuna informazione che indichi che il suddetto ufficio abbia agito diversamente da qualsiasi compagnia di assicurazione privata.

Allo stadio attuale, la Commissione tiene tuttavia a precisare che gli interventi menzionati dall'onorevole parlamentare riguardano esclusivamente il rispetto delle condizioni previste dal contratto di assicurazione di credito all'esportazione. Le predette clausole sono conformi alla direttiva 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine⁽¹⁾. Tale direttiva ammette esplicitamente questo tipo di garanzia e prescrive agli Stati membri di predisporre, a livello nazionale, un sistema pubblico o privato d'assicurazione per l'esportazione che copra anche i rischi di natura politica. Tra i rischi che l'assicuratore del credito all'esportazione è tenuto a coprire rientrano anche le decisioni di divieto d'esportazione da parte del governo del paese dell'assicuratore. Si può quindi concludere che l'intervento accordato dall'Office belge du Ducroire corrisponda ad una corretta applicazione della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 148 del 19.5.1998.

(2003/C 155 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2883/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Aiuti comunitari

Meno di un anno dopo, i circa mille lavoratori della multinazionale della calzatura Rhode, insediata a Santa Maria da Feira, Portogallo, si scontrano con una situazione già vissuta, ovvero l'applicazione della disoccupazione funzionale per tre settimane. La situazione è aggravata dal fatto che i salari in Portogallo sono molto bassi e vengono completamente sospesi durante tale lasso di tempo.

D'altra parte la giustificazione della direzione dell'impresa, che invoca la scarsità di ordinazioni, non è credibile dato che i ritmi di lavoro restano molto intensi. La stessa associazione patronale APPICAPS afferma che «il Portogallo si è distinto dagli altri paesi della Comunità, con esportazioni di calzature che hanno toccato un nuovo massimo storico, aumentando del 36 % secondo l'INE» e nel 2002 la tendenza è proseguita.

Come è noto, l'impresa ha ottenuto incentivi pubblici per un valore di circa 500 000 euro.

Può pertanto la Commissione informare sugli eventuali aiuti comunitari che la multinazionale tedesca Rhode ha ricevuto in Portogallo e negli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché sulle misure volte a garantire i diritti dei lavoratori?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 novembre 2002)

Per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori, la Commissione desidera far riferimento segnatamente alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante il ravvicinamento delle normative degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi ⁽¹⁾.

Tale direttiva è stata attuata nella sua parte più consistente nella normativa portoghese. Anche se attualmente è in corso una procedura di infrazione ⁽²⁾ contro la Repubblica portoghese mirante all'attuazione completa di tale direttiva nel diritto nazionale, non sembra che la mancanza rimproverata al Portogallo possa intaccare, nella fattispecie concreta, i diritti garantiti ai lavoratori dal diritto comunitario.

Spetta comunque alle autorità nazionali competenti il compito di valutare circa la corretta ed effettiva applicazione della norma comunitaria nel caso specifico.

La Commissione può segnalare all'on. parlamentare che, per quanto è a sua conoscenza, la società Rohde non ha ricevuto alcun sostegno finanziario comunitario e sicuramente nessun aiuto dal Fondo Sociale Europeo in Portogallo.

⁽¹⁾ GU L 225 del 12.8.1998.

⁽²⁾ Causa C-55/02 pendente presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee.

(2003/C 155 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2884/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Mancata adeguata applicazione delle norme a tutela del benessere degli animali da allevamento durante il trasporto

1. Sa la Commissione che in un articolo pubblicato nell'European Voice del 19 settembre 2002 sono riportate le dichiarazioni del portavoce della Commissione per il benessere degli animali Beate Gminder, secondo cui la Commissione intenderebbe avviare procedimenti d'infrazione contro gli Stati membri che non hanno adeguatamente applicato le norme a tutela del benessere degli animali da allevamento durante il trasporto?

2. Conviene la Commissione che i fatti riportati nell'articolo suddetto dimostrano che sono avvenute e continuano ad avvenire violazioni di legge inaccettabili, ad esempio il mancato rispetto dei periodi di riposo obbligatori per gli animali che effettuano lunghi viaggi e la mancata somministrazione di acqua potabile?

3. Contesta o conferma la Commissione le risultanze dell'Eurogroup for Animal Welfare secondo cui gli incidenti descritti nell'articolo non rappresentano abusi isolati ma fanno parte di una pratica diffusa che consiste nell'infliggere sofferenze inutili?

4. Intende la Commissione avviare procedimenti d'infrazione o effettuare ulteriori indagini che potrebbero portare a provvedimenti del genere? In caso contrario, quali misure alternative propone per garantire il rispetto della legge ed evitare che gli animali debbano subire inutili sofferenze?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione*(20 novembre 2002)*

1. La Commissione è a conoscenza dell'articolo cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare. La Commissione non ha tuttavia ricevuto alcun reclamo da parte dell'associazione per la protezione degli animali citata nell'articolo o da qualunque altra persona o organismo per quanto riguarda tale incidente. La relazione pubblicata omette di fornire i dettagli come la data dell'incidente, l'identità del trasportatore e il luogo in cui gli animali sono stati trovati morti e non costituisce dunque una base adeguata per un'azione da parte della Commissione.

2. e 3. Gli Stati membri hanno la competenza per assicurare l'applicazione quotidiana della legislazione comunitaria per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto. Se gli Stati membri non assicurano il rispetto di tali norme in modo adeguato, si può arrivare a incidenti come quello a cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare.

4. La Commissione effettua sempre indagini quando riceve reclami debitamente fondati che riguardano le norme comunitarie relative al benessere degli animali e interviene normalmente presso lo Stato o gli Stati membri interessati, in particolare per ottenere tutte le garanzie che le misure adeguate saranno prese nei confronti dei trasportatori che non hanno rispettato gli obblighi e per prevenire ulteriori simili incidenti.

La Commissione è pronta ad avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE nei casi di non rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi per quanto riguarda le norme comunitarie in questo campo. Tali procedure sono già state avviate in diverse occasioni.

Tuttavia, il ricorso sistematico alla procedura d'infrazione non è necessariamente la soluzione migliore, tenendo conto dei termini estremamente lunghi che ciò comporta e perché la constatazione degli errori individuali non è sempre sufficiente per definire la situazione generale di uno Stato membro; in particolare quando tale Stato membro dichiara di aver preso tutte le misure per rimediare alla situazione.

Va ricordato che l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione organizza missioni di ispezione periodiche per quanto riguarda la legislazione comunitaria in materia di benessere degli animali, e in particolare per controllare l'attuazione delle norme relative al trasporto negli Stati membri. Quando le missioni riscontrano delle mancanze, queste sono oggetto di raccomandazione nei confronti degli Stati membri interessati e in seguito il rispetto di tali raccomandazioni viene controllato.

Per concludere bisogna riconoscere che in pratica la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995 ⁽²⁾, ha causato seri problemi di interpretazione e quindi grandi difficoltà di applicazione. Di conseguenza, la Commissione ha l'intenzione di presentare appena possibile una proposta di revisione della legislazione sull'argomento, allo scopo di evitare le difficoltà di applicazione riscontrate con la direttiva attuale.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995.

(2003/C 155 E/066)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2887/02
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione***(14 ottobre 2002)*

Oggetto: Carburanti e inquinamento

Il fenomeno dell'inquinamento atmosferico deteriora sempre di più le grandi città ed insidia pericolosamente la salute dei cittadini. Le cause sono dovute in massima parte alle emissioni nocive provocate dai veicoli a motore che, nella stragrande maggioranza dei casi, usano la benzina come carburante. Eppure esistono in commercio dei carburanti come il metano, che non inquina affatto, o il gas propano liquido (Gpl), che inquina pochissimo, il cui uso ridurrebbe i rischi dell'inquinamento atmosferico.

In 26 nazioni europee sono operative 7 154 stazioni di distribuzione di Gpl, con una presenza di 1 830 in Italia, 1 699 in Olanda, 1 033 in Francia, 634 in Belgio, 465 in Danimarca e 260 in Irlanda.

Non ho dati per le stazioni distributrici del metano, ma ritengo che la sua diffusione sia per ora nettamente inferiore.

Può la Commissione far sapere se:

1. non ritiene che un maggiore uso di questi carburanti arresterebbe il degrado a cui sono sottoposte le grandi città, a causa del traffico in continuo aumento;
2. è in grado di spiegare le ragioni dell'uso ridotto di questi prodotti, che tra l'altro hanno anche il vantaggio di costare molto meno della benzina;
3. è disposta a presentare iniziative nei confronti delle case automobilistiche e dei consumatori tendenti ad incentivare l'uso dei carburanti alternativi;
4. è del parere che debba essere intrapreso ogni sforzo per raggiungere livelli ecologici compatibili con la sostenibilità dello sviluppo;
5. ritiene che l'incremento dell'uso di questi carburanti ridurrebbe l'enorme spesa per l'importazione del petrolio, favorendo la nostra autonomia in materia di energia?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 dicembre 2002)

Come sottolineato dall'onorevole parlamentare due sono le considerazioni che suggeriscono l'uso di carburanti alternativi: una riguarda le esigenze di tutela ambientale, l'altra la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Nell'ambito comunitario le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi sono regolate da una normativa che, in linea di principio, è neutrale dal punto di vista tecnico ed è basata sulle prestazioni. Nel 2000 sono entrati in vigore i cosiddetti limiti «Euro II», nel 2005 entreranno in vigore limiti più severi («Euro IV») e, per quanto riguarda i veicoli pesanti, nel 2008 entreranno in vigore valori limite più severi per gli ossidi di azoto («Euro V»). La severità di tali valori limite è tale che per rispettarli occorrerà adottare particolari misure anche per i veicoli che usano carburanti alternativi. È quindi lecito chiedersi se i veicoli che usano GPL o gas naturale siano vantaggiosi sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico rispetto ai veicoli che usano carburanti convenzionali. Soltanto a livelli di emissione molto bassi si osserva un lieve vantaggio nelle emissioni di particolati rispetto ai veicoli a motore diesel.

A lungo termine, anche nel settore dei trasporti dovrà aumentare la quota di carburanti basati per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra sull'energia rinnovabile. Sotto questo profilo né il gas naturale né il GPL rappresentano una soluzione. A medio termine, per quanto riguarda i gas ad effetto serra, l'uso di gas naturale e di GPL potrebbe offrire alcuni vantaggi rispetto ai veicoli a benzina, ma non rispetto ai veicoli a motore diesel e solo a condizione che non vi siano rilevanti emissioni di metano nella catena di distribuzione del gas naturale.

Dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, una delle conclusioni più importanti che si ricava dal dibattito sulla sicurezza dell'approvvigionamento è che occorre diversificare le fonti energetiche e le fonti di approvvigionamento⁽¹⁾. Attualmente il settore dei trasporti dipende quasi al 100 % dalla benzina. Una maggiore varietà di carburanti nel settore dei trasporti è fondamentale per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

In conclusione, anche secondo la Commissione è necessario aumentare l'utilizzo di carburanti alternativi nel settore dei trasporti e in tal senso essa ha presentato un anno fa una comunicazione su tale questione,

con due proposte di direttiva sull'introduzione di biocarburanti e sugli sgravi fiscali a sostegno dell'introduzione di tali carburanti; la Commissione sta inoltre collaborando con le parti interessate per definire le strategie più idonee, sia a lungo che a medio termine, ad incrementare l'uso dei carburanti alternativi e raggiungere la quota del 20 % entro il 2020.

(¹) Relazione finale sul Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» COM(2002) 321 def.

(2003/C 155 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2893/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Aggiudicazione di un contratto a una società esterna che ha incaricato un funzionario della Commissione di ristrutturare il sito web dell'Unione europea

1. E' la Commissione a conoscenza della notizia riportata nel giornale olandese «Algemeen Dagblad» (AD) del 1° ottobre 2002 secondo la quale un portavoce della Commissione collocato per un anno in aspettativa per motivi personali è andato a lavorare per l'agenzia di comunicazione belga G-Plus in cui lavorano altri ex o attuali dipendenti della Commissione?
2. Può la Commissione confermare che nel giugno 2002 la G-Plus si è accaparrata parte del contratto di 23 milioni di euro per la ristrutturazione del sito web dell'Unione europea?
3. Condivide la Commissione il parere del sig. Jonathan Faull, capo del servizio informazione citato nell'articolo soprammenzionato, il quale ritiene che non vi sia nulla di male nell'aggiudicazione del contratto perché tutto si sarebbe svolto secondo le regole e l'aggiudicazione del contratto a un'altra società a causa della presenza di dipendenti della Commissione nella società G-Plus sarebbe persino stata illecita? Può la Commissione far sapere di quali regole si tratta?
4. Può la Commissione confermare che, come riportato nel giornale AD, il Presidente della Commissione è intervenuto personalmente alla fine di settembre e ha sospeso il contratto? Per quali motivi è stato deciso a posteriori di adottare un'impostazione diversa da quella di giugno?
5. Non ritiene la Commissione che la situazione menzionata nell'articolo dia l'impressione di un conflitto di interessi intollerabile? Come si è potuta creare questa situazione?
6. Quali misure intende la Commissione adottare per rescindere in modo definitivo questo contratto? Quali provvedimenti intende adottare per evitare che ciò si riproduca?
7. Intende la Commissione elaborare un sistema di registrazione obbligatoria che renderebbe impossibile un tale inaccettabile conflitto di interessi, sull'esempio di quello del regolamento generale dei dipendenti statali (Algemeen Rijksambtenaren Reglement) nei Paesi Bassi?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(25 novembre 2002)

La Commissione è al corrente dell'articolo pubblicato nello «Algemeen Dagblad» al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Il 17 giugno 2002 la Commissione ha firmato un contratto quadro, di una durata massima di cinque anni, per la fornitura di diversi servizi legati alla manutenzione, alla gestione ed alla promozione di Europa, il sito Internet delle istituzioni europee. L'appalto è stato attribuito alla società ASCII che, a titolo di questo contratto quadro, ha firmato nove accordi distinti per una somma totale di 4 450 000 EUR all'anno. Uno degli accordi riguardava l'elaborazione e l'aggiornamento di documenti ed alcuni dei compiti da svolgere sono stati subappaltati da ASCII a G-Plus per una commissione annuale di 165 000 EUR. Questo importo corrisponde a poco meno del 3,6 % della somma totale annuale che sarà percepita da ASCII.

La Commissione conferma che l'appalto è stato attribuito dopo una procedura di gara rigorosa, effettuata in conformità con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽¹⁾, come affermato dal portavoce e Direttore generale della Direzione Stampa e comunicazione.

La presenza di un funzionario in aspettativa per motivi personali nell'ambito di G-Plus, la società che ha ricevuto il subappalto da ASCII, ha determinato la sospensione del contratto Europa il 27 settembre 2002, in modo tale che potesse aver luogo un esame alla luce dei problemi di trasparenza emersi.

Si informa l'onorevole parlamentare che il 9 ottobre 2002 G-Plus ha informato la Commissione della sua decisione di ritirarsi dal consorzio creato da ASCII per l'attuazione del contratto quadro. La Commissione ha successivamente riattivato il suo contratto con ASCII.

La Commissione sta esaminando attualmente le modalità d'applicazione del principio di incompatibilità, in particolare quelle relative alle relazioni tra i funzionari e le società private che partecipano a gare d'appalto della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(2003/C 155 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2898/02
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Presa di posizione

Il governo olandese autorizza esplicitamente i produttori di sigarette a mettere in vendita sigarette «light» e «mild» in confezioni di vari colori anche successivamente all'entrata in vigore della direttiva europea in materia (ottobre 2003).

È la Commissione a conoscenza dell'articolo «Bomhoff blijft roken tegengaan» (Bomhoff continua a combattere il fumo) pubblicato dal quotidiano «NRC Handelsblad» il 27 settembre 2002?

Non ritiene essa che la posizione del ministro Bomhoff sia incompatibile con la normativa europea sul tabacco?

Intende essa prendere una chiara posizione e richiamare il governo olandese?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(11 novembre 2002)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare sembra essere fondata unicamente sulle informazioni contenute nell'articolo pubblicato nell'«NRC Handelsblad» del 27 settembre 2002, di cui la Commissione è a conoscenza. L'onorevole parlamentare comprenderà che la Commissione deve analizzare le norme di attuazione degli Stati membri sulla base delle notifiche ufficiali che essa riceve e che quindi non può fare commenti su un articolo di un giornale il quale afferma che uno Stato membro prevede o non prevede altre possibilità per l'attuazione di una direttiva comunitaria. Fino ad oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica relativa all'attuazione della direttiva 2001/37/CE ⁽¹⁾ da parte del governo dei Paesi Bassi. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la legislazione dei Paesi Bassi che potrebbe recepire la direttiva 2001/37/CE sembra essere ancora in fase di discussione al Senato dei Paesi Bassi.

La direttiva 2001/37/CE indica che «è vietato utilizzare sulle confezioni dei prodotti del tabacco diciture, nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni che diano la falsa impressione che suddetti prodotti siano meno nocivi di altri». La Commissione può assicurare l'onorevole parlamentare che essa ritiene della

più grande importanza il fatto che le disposizioni della direttiva 2001/37/CE, e in particolare quelle sui termini descrittivi che possono trarre in inganno, siano recepiti correttamente in tutti gli Stati membri. La Commissione analizzerà in tutti i dettagli le norme di attuazione in tutti gli Stati membri a questo proposito.

(¹) Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. Dichiarazione della Commissione, GU L 194 del 18.7.2001.

(2003/C 155 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2904/02
di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(16 ottobre 2002)

Oggetto: Bretone

Recentemente è stata celebrata in Europa la giornata delle lingue, occasione in cui è stata presentata una relazione sul bretone, l'ultima lingua celtica ancora parlata sul continente europeo, anche se minacciata di estinzione.

Soltanto 300 000 dei quattro milioni di abitanti della Bretagna comprendono oggi il bretone, mentre diciannove anni fa erano ancora il doppio; oltre l'80 % di coloro che comprendono il bretone hanno un'età superiore ai sessanta anni. Si tratta di una gara contro il tempo perché tutto resti così com'è, se non si vuole condannare il bretone alla scomparsa. I bretoni criticano Parigi perché non riconosce ufficialmente la loro lingua.

Per i 3 000 allievi dei corsi di bretone nella scuola non sono previsti sussidi, in quanto ne mancano le basi giuridiche. Si tratta di una situazione insostenibile.

Intende la Commissione adottare l'iniziativa di creare una base giuridica nel quadro delle sue competenze in materia di istruzione?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(19 novembre 2002)

Nel settore dell'istruzione, l'articolo 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea afferma molto chiaramente che il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema educativo è di competenza degli Stati membri.

La Comunità agisce nei limiti dei poteri che le vengono riconosciuti dai Trattati per salvaguardare la diversità delle lingue utilizzate in Europa, in particolare nei campi della cultura e dell'istruzione. Le azioni portate avanti nel passato per quanto riguarda le lingue regionali e minoritarie hanno sottolineato tra l'altro l'importanza dell'istruzione per tentare di salvaguardarne la vitalità. In applicazione dell'articolo 151, paragrafo 4, il quale prevede che la Comunità «tiene conto degli aspetti culturali» in tutte le azioni, numerosi progetti che prevedono azioni nei confronti delle lingue regionali e minoritarie sono stati finanziati a titolo dei diversi programmi comunitari nei campi politici come lo sviluppo regionale e rurale, la società dell'informazione e la politica sociale.

Secondo la risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue (¹), la Commissione darà inizio ad un'ampia consultazione sulla base di un documento di lavoro che sarà pubblicato in seguito nel 2002. Il risultato sarà una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, verso la metà del 2003, relativa ad un piano d'azione destinato a promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica attraverso azioni che utilizzino le risorse esistenti nei programmi comunitari in corso e mediante attività in cui le lingue regionali e minoritarie saranno implicate.

(¹) GU C 50 del 23.2.2002.

(2003/C 155 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2905/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(16 ottobre 2002)

Oggetto: Attacco preventivo all'Iraq da parte degli USA e del Regno Unito

In spregio della legalità internazionale rappresentata dall'ONU e dei principi elementari della convivenza mondiale, senza che possa fungere da attenuante il carattere dittatoriale dell'attuale regime iracheno, il presidente degli Stati Uniti George Bush ha appena annunciato un attacco preventivo da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito contro l'Iraq. L'attacco previsto è particolarmente grave in quanto ispirato ad una teoria di carattere decisamente imperialista in base alla quale gli Stati Uniti si autoattribuiscono il diritto di muovere guerre preventive a tutti coloro che osano discutere la loro supremazia sul mondo.

Qual è il parere dell'Unione europea in merito a queste intenzioni bellicose di ispirazione imperialista? Quali azioni adotterà per riuscire ad impedirne la realizzazione esigendo il rispetto del diritto internazionale? Quali azioni ha intrapreso relativamente al comportamento del Primo Ministro di uno Stato dell'Unione quale è infatti il Regno Unito?

Risposta

(3 marzo 2003)

Il Consiglio ritiene che l'Irak debba rispettare le risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite nei suoi confronti e particolarmente le risoluzioni che riguardano le armi di distruzione di massa. Esso si è sempre espresso a favore di un'azione che si collochi nell'ambito delle Nazioni Unite e nel rispetto del diritto internazionale. In questo ordine di idee, ha accolto con grande favore la decisione degli Stati Uniti di lavorare con i loro partner in tale ambito. Il Consiglio ha pertanto preso atto con soddisfazione del fatto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite abbia adottato all'unanimità, l'8 novembre 2002, la risoluzione 1441 sull'Irak.

L'Irak deve ora collaborare appieno con le Nazioni Unite e adempiere ai suoi obblighi, quali risultano dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(2003/C 155 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2907/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(16 ottobre 2002)

Oggetto: Assedio alla sede del presidente palestinese Arafat da parte dell'esercito israeliano di Ariel Sharon

L'assedio alla sede del presidente palestinese Arafat da parte dell'esercito israeliano costituisce un atto crudele e violento di estrema gravità politica e morale alla luce della situazione di violenza in cui vivono Palestina e Israele a seguito dell'occupazione coloniale della Cisgiordania e della striscia di Gaza da parte dello Stato di Israele, occupazione che nelle intenzioni di Ariel Sharon ha senza dubbio un carattere genocida.

Per tutti i cittadini europei che auspicano la giustizia e la pace e ricercano l'eradicazione di tutte le sofferenze causate dalla dominazione di un popolo su un altro, l'aggressione dell'esercito israeliano contro un presidente disarmato costituisce un atto vile e vergognoso che merita una dura e bellicosa risposta da parte delle istituzioni dell'Unione europea. Non possiamo accettare che questa risposta non vi sia stata e che, in ogni caso, sia sempre subordinata a posizioni ciecamente proisraeliane da parte degli Stati Uniti.

Che cosa intende fare il Consiglio dell'Unione alla luce delle aggressioni dell'esercito di Sharon che costituiscono un affronto per tutta l'umanità?

Risposta*(3 marzo 2003)*

Il Consiglio è del parere che azioni come il recente assedio della sede del Presidente Arafat da parte dell'esercito israeliano non contribuiscano a risolvere la crisi israelo-palestinese. Pertanto il 30 settembre 2002 il Consiglio ha accolto con soddisfazione l'adozione della raccomandazione 1435 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed ha esortato entrambe le parti a dar prova del massimo autocontrollo e a rispettare pienamente la risoluzione. Prendendo atto che l'esercito israeliano ha iniziato a ritirarsi dalla sede del presidente dell'autorità palestinese, il Consiglio ha ribadito che, limitando la libertà di movimento dei palestinesi e dei loro capi e distruggendone le infrastrutture, non si contribuisce a combattere il terrorismo né ad appianare le legittime preoccupazioni di Israele riguardo alla sua sicurezza. Gli israeliani e i palestinesi devono più che mai rimettersi al tavolo dei negoziati. Il Consiglio proseguirà ad operare in questo senso in particolare attraverso il «quartetto».

*(2003/C 155 E/072)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-2928/02****di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione***(10 ottobre 2002)*

Oggetto: Aiuti di Stato temporanei alla cantieristica olandese

Il Dagblad van het Noorden del 5 ottobre u.s. scrive che «la Centraalstaal di Groninga sopprime circa 60-80 posti di lavoro, cosa che dimostra chiaramente la profonda crisi in cui versa la cantieristica del Nord. Fin dall'inizio di quest'anno sono stati soppressi in questo settore, che conta 7 000 addetti, almeno 400 posti di lavoro. L'ultimo taglio è stato effettuato presso Centraalstaal, che produce lamine di acciaio e di alluminio prefabbricate per le navi».

Il Ministro olandese degli affari economici, sig. Heinsbroek, si rifiuta ad oggi di adottare misure di aiuto temporanee, sebbene il comparto economico sia colpito da una grave crisi e necessita urgentemente di una protezione a livello europeo e nazionale. Intende la Commissione notificare urgentemente al Ministro olandese che all'inizio di quest'anno in ambito UE è stato concordato, con il pieno sostegno del Parlamento europeo, che gli Stati possono adottare misure di aiuto temporanee contro la concorrenza sleale da parte, tra l'altro, dei coreani?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(15 novembre 2002)*

Il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale ⁽¹⁾ («MDT») è una parte della duplice strategia attuata dalla Commissione contro le pratiche sleali coreane nel settore della costruzione navale.

A norma dell'articolo 2 dell'MDT, l'aiuto può essere autorizzato soltanto per i contratti definitivi firmati dopo che la Commissione ha comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di aver avviato la procedura di risoluzione della controversia nei confronti della Corea.

La comunicazione che segnala che la Commissione ha avviato la procedura presso l'OMC contro la Corea è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 ottobre 2002 ⁽²⁾. Di conseguenza, l'aiuto può ora essere autorizzato conformemente alle disposizioni dell'MDT.

Il governo olandese ha partecipato pienamente al negoziato dell'MDT ed è perfettamente al corrente del suo contenuto. La Commissione sottolinea che la questione se debbano essere accordati aiuti o meno in applicazione dell'MDT è di competenza delle autorità degli Stati membri. Il compito della Commissione non è incoraggiare gli Stati membri a concedere aiuti, bensì garantire che ogni aiuto accordato rispetti le disposizioni dell'MDT.

⁽¹⁾ GU L 172 del 2.7.2002.

⁽²⁾ GU C 257 del 24.10.2002.

(2003/C 155 E/073)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2933/02
di Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) al Consiglio**

(17 ottobre 2002)

Oggetto: Applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (Convenzione del Consiglio d'Europa, STE n. 032)

In seguito alla mancata conformità di alcuni elementi del programma di studi, uno Stato firmatario della Convenzione del Consiglio d'Europa rifiuta a un diplomato la concessione di un'equipollenza accademica (non professionale), imponendo in tal modo a qualsiasi diplomato di un altro Stato firmatario di rifare, totalmente o in parte, il corso di studi. Non ritiene il Consiglio che questa situazione configuri una violazione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (STE n. 032)?

Sono le autorità competenti per le questioni di equipollenza, compresi i ministeri dell'Istruzione degli Stati firmatari, tenute, a norma dell'articolo 4, a informare coloro che richiedono l'equipollenza delle materie del programma che non sono conformi alle loro esigenze? Sono altresì tenute a trasmettere ai titolari di una qualifica universitaria straniera l'elenco degli esami che devono superare?

Risposta

(3 marzo 2003)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che non spetta al Consiglio interpretare il contenuto della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Si tratta infatti di una convenzione del Consiglio d'Europa, non un atto del Consiglio dell'Unione europea.

(2003/C 155 E/074)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2948/02
di Sebastiano Musumeci (UEN) al Consiglio**

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Naufragio di clandestini nei mari della Sicilia

Premesso che la scottante questione dell'immigrazione clandestina in Sicilia assume sempre più i contorni di una vera e propria emergenza;

considerato che in Sicilia siamo passati dai 2 759 sbarchi di clandestini del 2001 agli attuali 12 124, senza parlare del conteggio dei morti;

tenuto conto che nei giorni scorsi si è assistito all'ennesima tragedia con il naufragio di extracomunitari e la conseguente morte di alcuni uomini, donne e bambini, vittime di organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di esseri umani, disposte a sacrificare la vita di gente disperata pur di evitare la cattura;

considerata la precedente interrogazione scritta E-3653/01 ⁽¹⁾ dello scrivente riguardo la creazione di un Osservatorio sull'immigrazione;

si chiede al Consiglio:

- se ha già definito un programma di cooperazione regionale bilaterale con i vari Stati del bacino mediterraneo in materia di giustizia e affari interni, al fine di limitare e regolare i flussi migratori verso le coste dell'Europa meridionale;
- se, in seno al succitato programma, sono previsti la creazione di un osservatorio sull'immigrazione per neutralizzare sul nascere il vasto e drammatico fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché di una forza di polizia multinazionale con lo scopo di individuare e colpire i responsabili del racket dei viaggi della disperazione;
- perché non è stato ancora creato il summenzionato Osservatorio e entro quali ragionevoli tempi prevede di istituirlo.

⁽¹⁾ GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 3.

Risposta*(3 marzo 2003)*

1. Si richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che, a livello di Unione — come indicato segnatamente nel piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 28 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U. ⁽¹⁾ — è stato avviato uno studio di fattibilità volto a sviluppare un sistema europeo di scambio di informazioni sull'asilo, sull'immigrazione e sui paesi d'origine. Sulla base dei risultati di tale studio, la Commissione dovrebbe presentare prossimamente al Consiglio proposte in merito alla creazione e all'introduzione di un tale sistema. È inoltre opportuno citare, nel settore della cooperazione regionale, il programma regionale GAI per il Mediterraneo (approvato nella Conferenza Euromed di Valencia nell'aprile 2002) e, nel settore della cooperazione fra Stati membri, il progetto di Spagna/Grecia/Italia/Regno Unito sul controllo delle frontiere marittime nel Mediterraneo, finanziato dal programma ARGO, linea di bilancio B7-667, e MEDA nonché dagli Stati membri.

2. Per quanto concerne la cooperazione con gli Stati del bacino mediterraneo, occorre segnalare che, nel quadro del piano di finanziamento regionale MEDA 2002, che dovrebbe essere presentato prossimamente al Consiglio, la Commissione prevede di mettere a disposizione risorse finanziarie per l'adozione e l'attuazione, tra l'altro, di azioni riguardanti diverse iniziative in materia di immigrazione. La gestione dei flussi migratori, la lotta all'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani dovrebbero figurare tra gli obiettivi delle azioni che potranno essere finanziate nel quadro del piano.

⁽¹⁾ GU C 142 del 14.6.2002, pag. 23 (punto 46).

(2003/C 155 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2955/02
di Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) alla Commissione

(15 ottobre 2002)

Oggetto: Conservazione dei dati

Il principio su cui si basa la tutela della prova potenziale nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul crimine informatico è la preservazione dei dati, non la loro conservazione («retention»). Tale principio è sostenuto da tutti gli Stati membri dell'UE e, fra gli altri paesi, anche dagli Stati Uniti e dal Giappone. Ritiene la Commissione che sia ragionevole andare al di là di quanto previsto dalla Convenzione ancor prima che essa entri in vigore?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(21 novembre 2002)

L'onorevole parlamentare chiede se la Commissione reputi saggio andare oltre al principio di preservazione dei dati immagazzinati tramite un sistema informatico previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ancora prima della sua entrata in vigore.

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fissa obblighi specifici in materia di cooperazione internazionale per la lotta contro la cibercriminalità. Benché la suddetta convenzione preveda misure obbligatorie per la preservazione dei dati immagazzinati, essa lascia alle parti contraenti il compito di adottare altre misure idonee per lottare contro la cibercriminalità.

A norma dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, spetta ad ogni Stato membro che adotti misure di conservazione dei dati provare che l'obiettivo perseguito, cioè servire l'interesse pubblico, non possa essere raggiunto tramite misure meno pregiudizievoli per la privacy, come ad esempio la preservazione dei dati.

La Commissione si adopera attivamente per conciliare il principio di protezione dei dati ed i diritti relativi alla protezione della vita privata da un lato e le necessità legate all'applicazione delle leggi dall'altro. Essa ritiene completamente auspicabile che tutti gli Stati membri adottino un approccio coerente in materia di conservazione dei dati, per raggiungere gli obiettivi di proporzionalità e di efficacia ed evitare di creare una situazione nella quale le autorità competenti per l'applicazione delle leggi e la comunità di Internet si troverebbero di fronte ad un mosaico di quadri tecnici e giuridici disparati.

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare, ovvero la conservazione dei dati informatici, è stata già affrontata nella comunicazione della Commissione sulla criminalità informatica⁽¹⁾. Nella suddetta comunicazione, la Commissione sottolinea che ogni soluzione data a questo problema complesso deve essere ben fondata, proporzionata al suo obiettivo e deve conciliare in modo equo i diversi interessi in gioco ed i diritti fondamentali dell'uomo. Solo un approccio che metta in comune le competenze e le capacità dei governi, delle imprese, delle autorità di vigilanza competenti per la protezione dei dati e degli utenti permetterà di raggiungere questi obiettivi. Da allora, la Commissione ha lanciato un ampio dibattito sulla questione nel quadro del Forum europeo sulla criminalità informatica, che coinvolge il Consiglio, il Parlamento e diverse altre parti. Le discussioni che si scrivono nel quadro di questo dibattito non si sono ancora concluse e la Commissione ritiene quindi che sarebbe prematuro trarre conclusioni sull'eventuale necessità di un'azione legislativa a livello di Unione.

⁽¹⁾ COM(2000) 890 def.

(2003/C 155 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2960/02

**di André Brie (GUE/NGL)
e Joost Lagendijk (Verts/ALE) al Consiglio**

(22 ottobre 2002)

Oggetto: Campi minati sulla zona di confine (orientale) tra la Grecia e la Turchia

Un articolo apparso su «Athens News», in data 30.08.2002, ha riportato la notizia dell'uccisione di un immigrato clandestino e del ferimento di altri due, che si erano avventurati in un campo minato situato nei pressi della frontiera a nord-est, tra la Grecia e la Turchia. Si desidera attirare l'attenzione del Consiglio su questo persistente problema. Nonostante il fatto che nel corso degli ultimi due anni le mine abbiano causato un numero considerevole di vittime, (soprattutto immigrati), dall'ultimo rapporto (2002) sul monitoraggio delle mine <http://www.icbl.org/>) sembra non emergere alcun resoconto esauriente sul problema delle mine in Grecia.

Poiché la linea di confine tra la Grecia e la Turchia rappresenta anche una frontiera esterna dell' UE viene chiesto al Consiglio:

- È a conoscenza di tale problema?
- Qual'è la sua posizione in merito a questa situazione inumana e anacronistica alla frontiera?
- Come interpreta tale situazione alla luce della risoluzione del Parlamento sulle mine terrestri antiuomo (B5-0802/2000⁽¹⁾) in cui il Parlamento «chiede all'UE di impegnarsi ... per cercare di raggiungere la completa eliminazione delle mine terrestri antiuomo?»
- Quali misure politiche, finanziarie o di altro tipo sono state (o saranno) adottate per sostenere la Grecia nelle attività necessarie allo sminamento?

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2001, pag. 193.

Risposta

(20 febbraio 2003)

1. Il Consiglio è perfettamente consapevole del problema che pongono i campi minati che ancora esistono, retaggio di conflitti passati, lungo il confine tra la Grecia e la Turchia, dove l'esplosione di ordigni provoca regolarmente delle vittime, in particolare tra gli immigranti clandestini.

2. Il Consiglio opera in generale per il conseguimento dell'obiettivo dell'eliminazione totale delle mine terrestri, un impegno che si rispecchia, in particolare, nell'azione comune PESC del 1997 relativa alle mine terrestri antipersona e nei due regolamenti del 2001 riguardanti l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo e nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Questi ultimi costituiscono una risposta diretta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa o trattato sulla messa al bando delle mine), mentre l'azione comune PESC contempla, tra l'altro, azioni specifiche e contributi dell'Unione ai fini dello sminamento e dell'assistenza alle vittime.

3. Per quanto riguarda più specificamente la Grecia e la Turchia, i due paesi sono quasi pervenuti al punto di depositare congiuntamente i rispettivi strumenti di ratifica (per la Grecia) o di adesione (per la Turchia) inerenti alla convenzione di Ottawa. Secondo fonti greche, grazie alla segnalazione e recinzione dei campi minati lungo il confine con la Turchia gli incidenti si sono già ridotti di quasi il 90 % (fonte: Rapporto sul monitoraggio delle mine terrestri 2002 della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antipersona).

(2003/C 155 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2964/02

di James Fitzsimons (UEN) al Consiglio

(15 ottobre 2002)

Oggetto: «Forest Focus»

Come il Consiglio saprà, la Commissione ha presentato recentemente una proposta relativa a un nuovo sistema di monitoraggio delle foreste noto come «Forest Focus», che è destinato a proteggere i boschi europei e a sviluppare una maggiore consapevolezza dell'importanza dei boschi per l'ambiente. Nell'Unione europea, i boschi coprono il 36 % della superficie totale. Ha esaminato il Consiglio questa proposta, che gode del sostegno del Parlamento europeo? Può garantire che paesi come l'Irlanda potranno beneficiare del programma?

Risposta

(4 marzo 2003)

Come l'Onorevole Parlamentare rileva, scopo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) è l'istituzione di un nuovo sistema comunitario di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali per proteggere le foreste della Comunità

Il sistema si avvarrà dei risultati già conseguiti dai due regolamenti del Consiglio riguardanti rispettivamente il monitoraggio dell'impatto dell'inquinamento atmosferico e degli incendi sugli ecosistemi forestali che giungono a scadenza alla fine del 2002. Il Consiglio è consapevole dell'importanza e dell'urgenza della questione ed ha già tenuto cinque riunioni a livello di gruppo il 24 luglio, il 12 settembre, il 1° e il 10 ottobre e il 4 novembre 2002. Altre due riunioni sono programmate in novembre.

Nella sessione del 9/10 dicembre il Consiglio ha preso atto di una relazione sulla situazione dei lavori più recenti sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità. In tale occasione il Presidente ha espresso soddisfazione per i progressi sostanziali compiuti su tale fascicolo. Ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a continuare ad adoperarsi per raggiungere un accordo definitivo, se possibile in prima lettura, agli inizi del 2003 durante la Presidenza greca entrante, in attesa del parere del Parlamento europeo.

(2003/C 155 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2979/02

di Anders Wijkman (PPE-DE) alla Commissione

(22 ottobre 2002)

Oggetto: Ingenti aiuti di Stato a favore dell'industria tedesca del legname

Durante gli ultimi dieci anni l'industria del legname tedesca ha conosciuto un'espansione considerevole che è stata resa possibile grazie all'erogazione di ingenti aiuti di Stato. Nell'estate 2002 la Stendahl Pulp Mercer International ha deciso di procedere ad un'ulteriore espansione. Al progetto lo Stato tedesco contribuisce in misura di 715 milioni sotto forma di prestiti e contributi su un bilancio di circa 800 milioni. Gli aiuti di

Stato di tale entità possono avere conseguenze molto negative, sotto il profilo della concorrenza, per le altre industrie del legname della regione. Può spiegare la Commissione per quale motivo ha approvato aiuti di Stato così elevati che sono contrari ai principi fondamentali (economia aperta di mercato, scambi e concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione) dello sviluppo e della crescita comuni del mercato europeo?

In vista del prossimo ampliamento dell'Unione, si è parlato di aiuti agli investimenti a favore dell'industria in parola per compensare la riduzione dei sussidi all'agricoltura nei paesi candidati. Può la Commissione confermare tali affermazioni?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(25 novembre 2002)

Nel giugno 2002 la Commissione ha autorizzato la concessione di un aiuto alla società Zellstoff Stendal per la costruzione di un nuovo impianto di pastalegno⁽¹⁾. Il costo dell'investimento è stato pari a circa 800 milioni di EUR e l'importo dell'aiuto a circa 250 milioni di EUR.

L'aiuto è stato accordato in base a considerazioni regionali volte a promuovere lo sviluppo economico, sostenendo gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, in una regione svantaggiata della Comunità. Il progetto di Zellstoff Stendal è stato approvato a titolo della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento. La Commissione ha autorizzato la concessione dell'aiuto a causa dell'impatto positivo di questo progetto sull'occupazione in questa regione e perché ha appurato che il settore della pastalegno non soffre di sovraccapacità.

L'applicazione delle norme della disciplina multisettoriale per i grandi progetti d'investimento ha ridotto l'importo dell'aiuto accordato al progetto Stendal rispetto all'intensità degli aiuti generalmente autorizzati nella regione in cui questo progetto è situato.

Le norme corrispondenti si applicano fin d'ora nei paesi candidati. Di conseguenza gli aiuti all'investimento nell'industria non compensano una possibile diminuzione delle sovvenzioni agricole nei paesi candidati.

⁽¹⁾ Cfr. il comunicato stampa IP/02/888 del 19 giugno 2002.

(2003/C 155 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2983/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) al Consiglio

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca

Il Parlamento europeo ha approvato, il 5 aprile 2001, una risoluzione sull'attività di pesca: sicurezza e cause degli incidenti⁽¹⁾ nel cui paragrafo 3 invitava il Consiglio «ad adoperarsi affinché la direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, contenga maggiori riferimenti ai pescatori, in modo da migliorare la loro protezione».

Che cosa ha fatto il Consiglio al riguardo?

Secondo il parere del Consiglio, come si possono compiere passi avanti in materia di sicurezza nelle attività di pesca?

⁽¹⁾ GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 359.

Risposta

(20 febbraio 2003)

La direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, ha ampliato la portata della direttiva 93/104/CE del Consiglio per includervi, tra gli altri, i pescatori.

L'articolo 17ter, paragrafo 2 della direttiva 93/104/CE, modificata, prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore che presta servizio a bordo di una nave da pesca marittima abbia il diritto ad un adeguato riposo e per limitare a 48 il numero delle ore di lavoro settimanale medie.

Gli Stati membri devono recepire questa direttiva negli ordinamenti nazionali entro il 1° agosto 2003.

A norma dell'articolo 3 della direttiva 2000/34/CE, entro il 1° agosto 2009 la Commissione riesamina il funzionamento delle disposizioni per quanto riguarda i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima in particolare in relazione alla salute e alla sicurezza.

Pertanto, il Consiglio ritiene che qualsiasi futura iniziativa per modificare l'orario di lavoro dei pescatori al fine di aumentare la loro sicurezza debba essere adottato alla luce dei risultati del suddetto riesame da parte della Commissione. In ogni caso, il Consiglio non è in grado di adottare ulteriori iniziative in mancanza di una proposta della Commissione.

(2003/C 155 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2986/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) al Consiglio

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca

Il Parlamento europeo ha approvato, il 5 aprile 2001, una risoluzione sull'attività di pesca: sicurezza e cause degli incidenti⁽¹⁾ nel cui paragrafo 7 invitava il Consiglio ad affidare alla Commissione «il compito di coordinare tutti gli sforzi intrapresi dalla Commissione medesima, dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali, e a consultarsi con lo stesso settore della pesca e gli organismi di formazione degli Stati membri sui mezzi atti a promuovere e potenziare le misure di prevenzione e sicurezza relative all'attività di pesca».

Ha adottato il Consiglio qualche iniziativa al riguardo?

Non ritiene il Consiglio che tale coordinamento da parte della Commissione contribuirebbe a ridurre il numero di incidenti nel settore della pesca?

⁽¹⁾ GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 359.

Risposta

(20 febbraio 2003)

La sicurezza delle attività della pesca è una delle preoccupazioni principali della normativa del Consiglio nel settore della pesca, in particolare, il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca prevede aiuti pubblici per l'ammodernamento dei pescherecci, comprendente, tra l'altro, il miglioramento della sicurezza a bordo.

Nel quadro delle proposte per la riforma della politica comune della pesca, la Commissione ha presentato una proposta recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999, che contiene misure intese a proseguire l'aiuto all'ammodernamento delle navi, e in particolare per migliorare la sicurezza a bordo, a condizione che tali misure non aumentino lo sforzo di pesca.

Tali proposte sono attualmente all'esame del Consiglio.

In materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, svolge un ruolo importante la nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza (2002-2006).

Il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla nuova strategia comunitaria nel giugno 2002 in cui ha rilevato la necessità di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro nelle strategie comunitarie e di sviluppare una strategia coordinata, tra l'altro anche per quanto riguarda la politica comune della pesca.

Nella parte II, punto 7 della suddetta risoluzione, il Consiglio invita la Commissione a sottoporli, nell'esercizio del diritto di iniziativa di quest'ultima, ogni proposta necessaria per conseguire gli obiettivi in materia di salute e sicurezza fissati nella nuova strategia, in particolare le proposte necessarie per consolidare, semplificare e razionalizzare il quadro giuridico esistente, affinché si possa applicare meglio la normativa in vigore.

(2003/C 155 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2990/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca

Il Parlamento europeo ha approvato, il 5 aprile 2001, una risoluzione sull'attività di pesca: sicurezza e cause degli incidenti ⁽¹⁾ nel cui paragrafo 12 invitava la Commissione a finanziare «una gara tra i produttori europei di apparecchiature di sicurezza per la progettazione di differenti modelli di dispositivi individuali di flottaggio adatti ai pescatori che possano essere indossati nelle differenti condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, nonché per la promozione del loro utilizzo».

Ha adottato la Commissione qualche iniziativa al riguardo?

Non ritiene essa che il miglioramento del materiale di sicurezza e la generalizzazione del materiale più adeguato contribuirebbero a ridurre il numero di incidenti nel settore della pesca e l'alto tasso di mortalità negli stessi?

⁽¹⁾ GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 359.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 dicembre 2002)

Sebbene il miglioramento del materiale di sicurezza e la generalizzazione dell'utilizzo di materiale più adeguato siano indubbiamente di capitale importanza se si vogliono ridurre i rischi e la gravità degli incidenti in mare, la Commissione non intende finanziare una gara tra i produttori europei di apparecchiature di sicurezza per la progettazione di differenti modelli di dispositivi individuali di flottaggio adatti ai pescatori.

Ciò nonostante, nel suo invito a presentare proposte su progetti transnazionali relativi all'introduzione di azioni innovatrici nel settore della pesca per il 2002, la Commissione ha invitato gli organismi interessati a proporre anche progetti riguardanti la formazione professionale costante in materia di sicurezza in mare. Le proposte pervenute vengono attualmente esaminate.

(2003/C 155 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3007/02
di Patricia McKenna (Verts/ALE) al Consiglio

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Autodeterminazione della Papuasias occidentale

Il Consiglio dovrebbe essere a conoscenza del fatto che il popolo della Papuasias occidentale è in balia, dal 1963, dell'esercito indonesiano — lo stesso esercito che ha sottoposto il popolo del Timor Est alle maggiori brutalità.

Si è impegnato il Consiglio ad appoggiare la campagna internazionale per invitare Kofi Annan, Segretario Generale dell'ONU, a rivedere la «Legge di libera scelta» patrocinata dall'ONU, affinché i cittadini della

Papuasias occidentali possano avere realmente un'opportunità di esprimere la loro opinione su chi dovrebbe governarli, piuttosto delle elezioni farsa dei tardi anni sessanta?

Se il Consiglio non si è impegnato in tal senso, per quale motivo ha mancato di agire, e intende farlo ora?

Risposta

(20 febbraio 2003)

1. Il Consiglio ha ripetutamente sottolineato l'importanza di un'Indonesia forte, democratica, unita e prospera ed ha coerentemente e fermamente sostenuto l'integrità territoriale di questo paese. L'UE non si è quindi impegnata a sostenere la campagna internazionale mirante alla revisione dello status della Papuasias.

2. Tuttavia, in varie occasioni l'UE ha manifestato alle autorità indonesiane le sue serie preoccupazioni per la situazione politica, economica e dei diritti umani in Papuasias. L'UE ha sollecitato il governo indonesiano ad affrontare rapidamente e decisamente i numerosi problemi di questa provincia, a migliorare la protezione dei diritti umani e della cultura indigena della popolazione della Papuasias ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della provincia. L'UE ha sottolineato in particolare la necessità di applicare pienamente la legge speciale per l'autonomia della Papuasias (SALP) e di indagare sulle violazioni dei diritti umani, compreso l'assassinio dell'eminente leader della Papuasias Theys Eluay, affinché gli autori di queste violazioni siano consegnati alla giustizia.

3. I capi missione UE a Giacarta hanno visitato la Papuasias nel marzo 2002 ed hanno tenuto approfonditi incontri con funzionari governativi, ONG e leader religiosi e tribali per valutare la situazione, sottolineando il forte interesse dell'UE per l'evoluzione politica e sociale della Papuasias. L'UE continuerà a rivolgere particolare attenzione alla futura evoluzione di questa provincia e, se necessario, solleverà nuovamente le varie problematiche dinanzi al governo dell'Indonesia.

(2003/C 155 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3008/02

di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Benessere dei feti bovini

La direttiva 86/609/CEE⁽¹⁾ relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici esclude attualmente le «forme fetali o embrionali» dal suo campo di applicazione. In tale quadro, è la Commissione a conoscenza della pratica di raccogliere siero da feti bovini non nati durante l'abbattimento di mucche gravide, che viene poi usato per preparare colture cellulari? Può la Commissione fornire dati per dimostrare quanto sia diffusa tale pratica in ogni Stato membro? Intende la Commissione effettuare una revisione globale della summenzionata direttiva e includere le forme fetali e embrionali nel campo di applicazione della direttiva?

⁽¹⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(28 novembre 2002)

La Commissione è consapevole della pratica di raccogliere siero da feti bovini durante l'abbattimento di mucche gravide.

Il siero dei feti bovini è un reagente fondamentale per la coltura di cellule e tessuti, pratica molto comune nei laboratori di biologia, medicina e tossicologia.

Le colture di cellule e tessuti sono largamente utilizzate come efficace alternativa agli animali da laboratorio per molti scopi di ricerca, nonché per la produzione di medicinali ottenuti da cellule viventi, come l'interferone, e per la diagnosi di malattie infettive e genetiche. Infine, il siero dei feti bovini è usato anche nei mezzi di coltura impiegati per produrre antigeni per vaccini. Tuttavia, la Commissione non dispone di informazioni dettagliate sulla raccolta del siero da feti bovini.

La Commissione sta programmando un'approfondita revisione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. La questione delle forme fetali o embrionali verrà esaminata nel suo complesso durante tale revisione. Gli aspetti etici relativi alla pratica della raccolta del siero da feti di vitello saranno pertanto esaminati dalla Commissione in tale contesto.

(2003/C 155 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3025/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Bassa percentuale di posti-letto per abitante negli ospedali dell'UE

In recenti notizie pubblicate dai mezzi di comunicazione si fa rilevare che gli ospedali spagnoli nel 1999 disponevano di 162 608 posti letto, il che significa una media di quattro posti letto per mille abitanti. Si tratta della percentuale più bassa dell'UE, che ha altresì subito una diminuzione in relazione alle cifre registrate nel 1980 dall'OCSE (5,4). Questa proporzione è ancora minore se si tiene conto del fatto che parte di tali posti letto non è utilizzabile a causa dei lavori di ristrutturazione effettuati negli ospedali. Nello stato spagnolo la gestione ospedaliera è decentralizzata, e pertanto le misure sulle dotazioni dipendono da ciascuna comunità autonoma.

La riduzione del numero di posti letto è comune in tutti i paesi dell'Unione europea, e la media europea è ridotta a sette posti letto per mille abitanti. È al corrente la Commissione di questa situazione di carenza di posti letto negli ospedali europei? Alla luce della mancanza di una normativa europea in materia, ritiene la Commissione di dover promuovere norme volte a risolvere questo problema così importante?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(18 novembre 2002)

Il Trattato CE prevede che l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica siano di responsabilità degli Stati membri e non della Comunità (articolo 152, paragrafo 5).

La Commissione non è quindi in grado di promuovere disposizioni che riguardino il numero di posti letto negli ospedali degli Stati membri.

(2003/C 155 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3026/02
di Patricia McKenna (Verts/ALE) al Consiglio

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Relazioni UE-Sudan

Potrebbe la Commissione illustrare particolareggiatamente la situazione attuale del suo dialogo con il Sudan e il proposito di esso, includendovi dettagli relativi al personale interessato, alle strutture di tale dialogo, ai progressi compiuti e al ruolo della Commissione?

Potrebbe altresì fornire dettagli relativi alla posizione attuale nonché agli obiettivi immediati e a lungo termine del dialogo con il Sudan?

Risposta*(4 marzo 2003)*

Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a prendere atto della risposta data all'interrogazione E-2409/02 dell'on. Bob van den Bos sul Sudan.

Conformemente alle conclusioni adottate nella sessione del 17 giugno 2002, il Consiglio conferma che gli obiettivi dell'UE al dialogo politico con il Sudan restano ancora validi e si terrà conto dei progressi compiuti non solo nel processo di pace ma anche nei parametri del dialogo politico (diritti dell'uomo, democrazia e stato di diritto). Il Governo sudanese dovrà dimostrare progressi nei parametri del dialogo politico (diritti dell'uomo, democrazia e stato di diritto) come condizione per la normalizzazione delle relazioni Sudan-UE. L'UE continua ad appoggiare operazioni umanitarie e ribadire il suo impegno a sostenere iniziative volte a raggiungere un accordo di pace.

Per quanto riguarda il personale interessato, riunioni regolari tra i capi missione e le autorità sudanesi si svolgono a Khartoum. Oltre ai contatti con la società civile, quest'anno i capi missione hanno avuto incontri anche con i rappresentanti dell'SPLM. Dalla ripresa del dialogo nel 1999 si svolge a Khartoum una riunione annuale con la Troika dell'UE a livello di alti funzionari per valutare i progressi sui parametri del dialogo politico definiti l'anno precedente. L'ultima missione della Troika a Khartoum ha avuto luogo il 9 e 10 dicembre 2002 e ha riferito che l'UE è disposta, una volta firmato un accordo di pace globale, ad accompagnare il Sudan in un nuovo processo di pace e di sviluppo mediante la normalizzazione delle relazioni e il ripristino della cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne il Sudan, il Consiglio riesamina regolarmente la situazione e apporta i necessari adeguamenti politici ogni qualvolta necessario.

(2003/C 155 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3038/02**di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione***(24 ottobre 2002)*

Oggetto: Bacino di Bernardos (Segovia, Spagna) e relative ripercussioni ambientali

Il bacino di Bernardos è stato escluso dal piano idrico nazionale per le sue ripercussioni negative, il suo enorme impatto ecologico e la sua scarsa utilità idrica. Tuttavia, la Confederazione idrografica del Duero insiste per la sua realizzazione. Questa opera pubblica, qualora venisse realizzata, inonderebbe una superficie di 3 857 ettari di elevato valore ecologico, che comprendono centinaia di pinete in ottimo stato di conservazione nonché un bosco di frassini di grande valore naturale. La realizzazione di questo bacino comporterà inoltre la scomparsa della fauna particolarmente ricca della regione, che include specie protette come la lince, il lupo, la nutria, la cicogna nera nonché numerosi uccelli rapaci. Scomparebbero altresì sotto le acque importanti rovine archeologiche e paleontologiche come la villa romana di «Los Casares», comune di la Armuña, e il sito archeologico di «El Otero».

È opportuno segnalare che la direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽²⁾, relativa alle ripercussioni di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente al suo articolo 2 prevede che prima di procedere a un'autorizzazione i progetti siano sottoposti ad una valutazione, in particolare per quanto attiene alla loro natura, dimensioni e localizzazione.

Tenendo conto dell'importante numero di uccelli selvatici e specie protette che saranno danneggiati da queste opere, in quale misura la direttiva 79/409/CEE⁽³⁾ relativa alla protezione degli uccelli e la direttiva 92/43/CEE⁽⁴⁾ sulla conservazione degli habitat naturali della fauna e della flora selvatici saranno applicabili?

Quali misure intende adottare la Commissione per garantire che in questo caso sia applicato opportunamente il diritto comunitario, e in particolare la direttiva 97/11/CE?

Può la Commissione far sapere se le autorità spagnole hanno chiesto per questo progetto un aiuto finanziario a carico di fondi europei?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(²) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(³) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(⁴) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

La Commissione è al corrente dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare relativi al progetto di costruzione del bacino di Bernados. Infatti è stato appena protocollato un reclamo contro questo progetto ed esso è attualmente all'esame per verificare l'importanza del sito e la normativa applicabile nella fattispecie.

Nel caso in cui un progetto abbia un'incidenza significativa su un sito del programma Natura 2000, è necessaria un'opportuna valutazione della sua incidenza secondo i criteri dell'articolo 6 della direttiva Habitat (¹).

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, dal momento che il progetto indicato dall'onorevole parlamentare potrebbe essere ricompreso nell'allegato I (punto 15) o nell'allegato II (punto 10, lettera g) in funzione del volume d'acqua da contenere. L'assenza di precisione sul progetto concreto non consente, allo stato attuale, di individuare con esattezza a quale dei due allegati della direttiva esso appartiene.

È necessario osservare che l'articolo 2 della detta direttiva prevede che i progetti per i quali si prevede un importante impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni, la loro ubicazione, devono costituire oggetto di una valutazione del loro impatto prima del rilascio dell'autorizzazione.

Per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri devono stabilire sulla base di un esame caso per caso o sulla base di soglie o criteri fissati dagli stessi se il progetto deve essere sottoposto a valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. Per esaminare caso per caso o per fissare le soglie o i criteri, lo Stato membro deve considerare i pertinenti criteri di scelta definiti nell'allegato III. La decisione presa dall'autorità competente deve essere resa pubblica.

E' necessario rilevare che la direttiva 85/337/CEE è stata modificata dalla direttiva 97/11/CE. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, secondo paragrafo della direttiva 97/11/CE, se una domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 14 marzo 1999, si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria.

La Commissione, nel ruolo di custode dei trattati, non esiterà ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del diritto comunitario.

Nell'ambito dell'attuazione decentralizzata dei programmi ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 (²), la Commissione non è informata anticipatamente sui progetti selezionati dalle autorità di gestione ai fini di un finanziamento comunitario. La Commissione si rivolge formalmente allo Stato membro per ottenere le informazioni richieste dalla onorevole parlamentare e una volta ottenute, gliele trasmetterà.

(¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(²) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26/06/1999.

(2003/C 155 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3041/02**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(24 ottobre 2002)

Oggetto: Ricorso della Commissione alla Corte di giustizia sulle condizioni del servizio pubblico nelle Azzorre

Secondo il giornale *Correio dos Açores* del 12 ottobre, la Commissione ha deciso di citare lo Stato portoghese dinanzi alla Corte di giustizia, tra l'altro perché contesta l'obbligo della prestazione di servizio pubblico ad almeno cinque isole delle Azzorre, a prezzi identici, imposti a imprese di cabotaggio tra le Azzorre e il continente.

Nonostante un intenso scambio di telefonate, il 14 ottobre la direzione generale dei trasporti non è stata in grado di confermare o smentire l'informazione.

Può pertanto la Commissione comunicare quanto segue:

- Ha già provveduto ad effettuare studi sulle conseguenze di un mercato liberalizzato, in termini di prezzo, regolarità e affidabilità del trasporto di merci per le isole più piccole e periferiche delle Azzorre?
- È riuscita a dimostrare, sulla base di detti studi o con altri mezzi, di essere in grado di adempiere i suoi obblighi in materia di coesione territoriale quali definiti all'articolo 16 del trattato, ove decidesse la fine degli obblighi di servizio pubblico nelle isole più piccole e distanti delle Azzorre?
- Può motivare perché, nella sua risposta dell'8 giugno 2001 all'interrogazione E-1196/01 ⁽¹⁾ dell'interrogante ha rifiutato di assumere qualsivoglia posizione sull'osservanza della legislazione del servizio pubblico nelle isole portoghesi, argomentando che essa dovrebbe piuttosto essere valutata dalle autorità nazionali, mentre a quanto pare opera ora in modo opposto?

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 222.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

L'informazione pubblicata dal «*Correio dos Açores*» è errata.

Effettivamente è stata aperta una procedura di infrazione relativamente al decreto-legge portoghese n. 194/98 del 10 luglio 1998 sul cabotaggio marittimo. Il 26 luglio 2001, la Commissione ha inviato un parere motivato alle autorità portoghesi invitandole a modificare questo testo per renderlo conforme al Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) ⁽¹⁾.

Poiché le autorità portoghesi si sono impegnate a rivedere il testo in causa, la Commissione per il momento non ha deciso di adire la Corte di giustizia.

La Commissione desidera sottolineare l'importanza che essa conferisce al servizio pubblico marittimo.

Secondo il regolamento Cabotaggio, gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per garantire sufficienti servizi di trasporto regolari verso, da e tra le isole. Il regolamento esige però dagli Stati membri che essi lo facciano in maniera non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori comunitari.

Il differendum tra la Commissione e le autorità portoghesi non concerne il principio stesso di servizio pubblico (la Commissione riconosce la necessità di garantire un servizio sufficiente delle isole dell'arcipelago delle Azzorre) bensì le sue modalità di applicazione. Non è stato quindi necessario effettuare uno studio comunitario.

La risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1196/01 posta dall'Onorevole parlamentare l'8 giugno 2001 sui problemi di applicazione del decreto legge 194/98 relativamente alle tariffe

marittime, indicava che sono le autorità nazionali — e non la Commissione — competenti per far rispettare il diritto nazionale. La questione della scorretta applicazione del decreto legge è un problema distinto da quello della sua conformità o meno al diritto comunitario oggetto della procedura di infrazione sopra menzionata.

(¹) GU L 364 del 12.12.1992.

(2003/C 155 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3042/02

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(24 ottobre 2002)

Oggetto: Regolarizzazione di situazioni ereditate dal passato in Portogallo

Secondo la stampa, si stima che in Portogallo, nel 2002, sarà contabilizzato un 3 % del PIL di spese pubbliche fuori bilancio corrispondenti alle spese sostenute per regolarizzare situazioni ereditate dal passato e non riguardanti l'esercizio 2002.

Può la Commissione confermare se tale ipotesi corrisponde a verità? Può altresì confermare se detta prassi è compatibile con l'accumulazione delle spese non saldate da vari organi dello Stato nell'esercizio 2002?

(2003/C 155 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3043/02

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(24 ottobre 2002)

Oggetto: Definizione di disavanzo fuori bilancio nel settore pubblico

Secondo notizie del giornale Público del 10 ottobre 2002, il deficit del ministero dell'istruzione portoghese ammonta a 312 milioni di euro nel 2002 e il ministro dell'istruzione avrebbe dichiarato

«Sperderemo più di quello che era previsto nel bilancio rettificativo. Malgrado diverse misure per frenare il deficit, esso ha aumentato il suo incremento».

Benché il ministero dell'istruzione non sia l'unico caso in cui si parla di disavanzo fuori bilancio, è però la prima volta che la circostanza viene riconosciuta dal ministro competente.

Può la Commissione chiarire come sia conteggiato tale «disavanzo settoriale» nella definizione di deficit del settore pubblico e, in ogni caso, motivare la sua risposta sulla base delle norme vigenti per la contabilità nazionale?

(2003/C 155 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3044/02

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(24 ottobre 2002)

Oggetto: Spese fuori bilancio nel bilancio statale 2003

Secondo il giornale Diário Económico del 15 ottobre 2002, il disavanzo del settore pubblico previsto nel progetto di bilancio dello Stato per il 2003 in Portogallo è pari al 3 % del PIL e non al 2,4 % del PIL, come risulta dalla corrispondente relazione e come era stato finora annunciato.

Sempre secondo lo stesso giornale, il sottosegretario di Stato per il bilancio ha confermato tale circostanza, motivandola dicendo che 754 milioni di euro di spese in più, dissimulati nella relazione sul bilancio dello Stato, corrispondono a spese che saranno effettuate soltanto in presenza di entrate straordinarie — non iscritte a bilancio — eventualmente riscosse.

Può la Commissione europea chiarire se tale metodo sia conforme alle indicazioni da essa eventualmente trasmesse alle autorità portoghesi?

Può la Commissione precisare se anche ad essa le autorità portoghesi abbiano dato la stessa spiegazione?

Può la Commissione spiegare come viene conteggiato tale «disavanzo virtuale» nella definizione della previsione di deficit del settore pubblico e, in ogni caso, motivare la sua risposta sulla base delle norme vigenti per la contabilità nazionale?

Risposta comune
data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3042/02, E-3043/02 e E-3044/02

(25 novembre 2002)

Sulla base dei conti nazionali ed ai sensi del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95), l'iscrizione delle spese si effettua nel quadro di una contabilità d'esercizio e non di tesoreria, il che significa che le spese sono registrate nei conti dell'esercizio durante il quale le spese sono state impegnate e non nei conti dell'anno del pagamento effettivo. La relazione economica del bilancio rettificativo portoghese indica che la regolarizzazione dell'arretrato di spese nel 2002 — risultante dagli impegni contratti e registrati negli esercizi precedenti — si attesta a 2,1 miliardi di EUR, il che rappresenta l'1,6 % del prodotto interno lordo (PIL) stimato per il 2002.

Per quanto riguarda il disavanzo fuori bilancio del ministero dell'istruzione, occorre sottolineare che la sorveglianza di bilancio della Commissione riguarda il settore pubblico in generale e non le sue varie componenti, a meno che una di queste presenti caratteristiche particolari, che potrebbero mettere a repentaglio il rispetto dei principali obiettivi di bilancio da parte del settore pubblico nel suo insieme. Il disavanzo citato dall'onorevole parlamentare sembra inoltre essere basato sulla contabilità pubblica e non sulle norme della contabilità nazionale del SEC 95.

Secondo la relazione economica che accompagna il bilancio 2003 portoghese, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei conti nazionali, dovrebbe attestarsi nel 2003 al 2,4 % del PIL. Presentano un interesse per la sorveglianza di bilancio, in particolare per l'attuazione del patto di stabilità e crescita, le cifre di bilancio dei conti nazionali. La Commissione non è al corrente dell'esistenza di altre previsioni ufficiali del disavanzo pubblico portoghese per il 2003.

(2003/C 155 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3047/02
di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione

(18 ottobre 2002)

Oggetto: Compatibilità dell'istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con l'art. 87 del Trattato CE

Con riferimento alla mia interrogazione scritta del 6 giugno 2002 (P-1680/02), riguardante la compatibilità dell'istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese e all'occupazione⁽¹⁾, e alla sua risposta del 5 luglio 2002, nella quale:

- la Commissione da un lato afferma che la Cassa integrazione guadagni (CIG) adempie alla funzione di tutelare i lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, seppure nella pratica vada al di là di questo obiettivo;
- dall'altro la Commissione precisa che qualora tali misure a sostegno dei lavoratori dipendenti «avvantaggino talune imprese in maniera selettiva, attraverso concessioni discrezionali o in quanto si applicano solo a determinati settori, solo a determinate regioni geografiche o solo ad imprese di determinate dimensioni, esse possono costituire aiuti di Stato», e che in questo caso «la compatibilità di simili aiuti dovrebbe essere valutata sulla base dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE».

Considerata la discrezionalità con la quale la CIGS viene concessa, il fatto che essa sia finanziata quasi integralmente dallo Stato italiano e che vi accedano solo i lavoratori di alcune categorie di imprese;

considerato inoltre che spesso in passato la CIGS è stata utilizzata per lavoratori che si sapeva essere in esubero e chiaramente senza alcuna possibilità di rientro in azienda, sebbene la legge n. 223 del 1991 agli artt. 1 e 24 vieti questo utilizzo della CIGS, e che un utilizzo di questo tipo si sta profilando, come lasciano intendere dichiarazioni di esponenti del Governo italiano, nella grave crisi che sta colpendo la FIAT,

si chiede alla Commissione se valuta la CIGS compatibile con l'articolo 87 del Trattato CE.

(¹) GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 79.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(26 novembre 2002)

Sistemi nazionali talvolta assai complessi che prevedono misure per far fronte alla disoccupazione temporanea o parziale o volte a tutelare i lavoratori in caso di misure collettive prese a seguito dell'insolvenza di un'impresa esistono praticamente in tutti gli Stati membri(¹).

Come già indicato dalla Commissione rispondendo all'interrogazione scritta P-1680/02 dell'onorevole parlamentare(²), secondo le circostanze, non è escluso che misure del genere, in sé intese a tutelare i lavoratori, possano di fatto, in determinate situazioni di arresto dell'attività di un'impresa, comportare elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Ciò potrebbe essere vero per diversi Stati membri.

È tuttavia incontestabile che tutte le misure del genere presentano degli elementi di mutualizzazione dei rischi e si inseriscono nell'architettura degli ammortizzatori sociali propria di ciascuno Stato membro.

Queste caratteristiche impongono alla Commissione un atteggiamento improntato al tempo stesso al rispetto delle regole, in particolare in materia di aiuti di Stato, e alla responsabilità nei confronti dei cittadini europei. Essa deve di conseguenza, da un lato, evitare di destabilizzare radicalmente sistemi che garantiscono, tra l'altro, la tutela sociale dei lavoratori e, d'altro lato, assicurare la parità di trattamento tra gli Stati membri.

In questo contesto, la Commissione considera che l'approccio più corretto ed equilibrato consista nell'affrontare il problema nella sua globalità, tenendo presenti sia gli aspetti relativi alla concorrenza sia quelli relativi all'occupazione, in stretto collegamento con gli Stati membri stessi. Sulla base di questo approccio si dovrebbe poter pervenire ad una soluzione autenticamente comunitaria che trovi attuazione uniforme in tutti i sistemi nazionali. Questa soluzione potrebbe eventualmente prendere corpo in uno strumento appropriato.

(¹) Cfr. la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, GU L 283 del 28.10.1980.

(²) GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 79.

(2003/C 155 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3050/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(24 ottobre 2002)

Oggetto: Uso di derivati epossidici nelle cantine del vino

Nella direttiva 2002/16/CE(¹) sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari la Commissione constata che l'uso di epoxipropilene (= BADGE) ha sollevato gravi quesiti sulla loro sicurezza. I risultati delle analisi condotte hanno in effetti rivelato la presenza di livelli significativi di tali sostanze e di taluni loro derivati in alcuni prodotti alimentari.

Al considerando 11 la Commissione afferma che l'uso e/o la presenza di BADGE e BFDGE nei materiali e oggetti in materia plastica, nei rivestimenti per superfici, in particolare nelle vernici, nelle lacche e nelle pitture nonché negli adesivi, devono pertanto essere disciplinati a livello comunitario onde prevenire rischi per la salute umana e ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Nonostante queste preoccupazioni, uno Stato membro opta per un approccio opposto. I servizi sanitari italiani non consentono ai produttori di vino di conservare il vino in vasche di cemento se le pareti interne delle stesse non sono state trattate con una pittura epossidica. A prescindere dal fatto che il cemento insieme al legno e alla terracotta rappresenta il sistema più antico, e secondo molti (tra cui numerosi rinomati produttori francesi) il migliore per la conservazione del vino, ciò ha come conseguenza il fatto che non è più possibile in Italia una produzione di vino strettamente biologica. L'etichetta biologica «Ecocert» non autorizza infatti l'uso di pitture epossidiche.

Come valuta la Commissione il fatto che i servizi sanitari italiani obblighino un produttore di vino a trattare le pareti dei recipienti di vino con un prodotto potenzialmente tossico se entra in contatto con gli alimenti (pittura epossidica)?

Esiste una normativa europea che si riferisce alla conservazione del vino in generale, e più specificamente alle diverse alternative, come la conservazione in vasche di cemento trattate o meno con derivati epossidici?

Le divergenze di opinione tra le autorità italiane e il creatore di Ecocert non dimostrano che esiste la necessità di una regolamentazione europea coerente sull'uso dei derivati epossidici?

(¹) GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27.

(2003/C 155 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3073/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Uso di derivati epossidici nella viticoltura

Con riferimento ad una precedente, recente interrogazione sullo stesso argomento (E-3050/02) l'interrogante pone alcuni quesiti complementari.

Ecocert Italia è un'organizzazione che effettua controlli sull'etichettatura biologica, tra l'altro, del vino. Tale organizzazione rifiuta di riconoscere come prodotto biologico il vino maturato in botti trattate con derivati epossidici. D'altro canto l'Unità sanitaria italiana USL non consente ai viticoltori biologici di produrre il vino in recipienti di cemento senza che questi siano stati prima trattati all'interno con resina epossidica.

È convinta la Commissione che l'uso di resina epossidica sia sicuro per la salute umana? In caso negativo, quali misure intende essa adottare e quali alternative proporre?

Autorizza la Commissione le produzioni di vino in recipienti di cemento nudo? In caso contrario, quali argomenti essa adduce a sostegno di tale divieto?

**Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3050/02 e E-3073/02**

(6 dicembre 2002)

I contenitori destinati al magazzinaggio del vino devono essere conformi ai requisiti generali della direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (¹).

L'articolo 2 di questa direttiva statuisce che, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, tali materiali e oggetti non devono cedere, ai prodotti alimentari, costituenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana,
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.

L'uso di taluni derivati epossidici, in particolare BADGE, BFDGE e NOGE, in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è disciplinato nella direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Se i produttori delle resine epossidiche si conformano alle disposizioni della direttiva 2002/16/CE, non sussiste pericolo per la salute dei consumatori.

La Commissione ritiene pertanto che qualsiasi materiale oppure oggetto conforme a queste direttive può essere impiegato per il magazzinaggio di qualsiasi tipo di prodotto alimentare, e ciò riguarda anche i contenitori in calcestruzzo.

Il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve⁽¹⁾, dispone all'articolo 37 le condizioni di magazzinaggio di vini e prodotti vitivinicoli. Queste condizioni non precisano la composizione o la natura dei materiali impiegati per il rivestimento interno dei contenitori destinati al magazzinaggio. La normativa comunitaria non stabilisce peraltro delle regole più precise al riguardo.

Le divergenze di opinione tra le autorità italiane e l'organismo Ecocert non dimostrano che sono necessari ulteriori accordi a livello europeo sull'uso dei derivati epossidici, in quanto il loro uso in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è disciplinato a livello comunitario nella direttiva 2002/16/CE.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

⁽²⁾ GU L 232 del 9.8.1989.

(2003/C 155 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3058/02

di Jo Leinen (PSE) al Consiglio

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Garanzie bancarie per le organizzazioni non governative a sostegno dei media russi nell'ambito del programma TACIS

I contratti di prestazione di servizi TACIS prevedono per il finanziamento della Commissione garanzie bancarie a copertura dell'importo dei contratti. Ciò significa che le organizzazioni non governative no-profit sono escluse da tali appalti. Questa procedura è in linea con gli sforzi della Commissione e del Parlamento di promuovere la società civile e mettere a disposizione di importanti progetti le competenze tecniche delle ONG?

Il caso in questione riguarda progetti per la promozione della democrazia e dei diritti umani in Russia, realizzati secondo le norme generali TACIS. Le ONG non sono normalmente in grado di ottenere prestiti o garanzie bancarie comprese tra i 700 000 e i 2 milioni di Euro. In questo modo le ONG sarebbero automaticamente escluse da tali progetti. Può il Consiglio porre rimedio a tale situazione?

Risposta

(20 febbraio 2003)

L'assistenza TACIS potrà essere pienamente efficace soltanto se si progredirà nella costruzione di società democratiche libere e aperte, rispettose dei diritti dell'uomo. Promuovere la società civile rientra fra i settori prioritari della cooperazione finanziati dal programma TACIS.

Le organizzazioni non governative hanno indubbiamente il loro posto nei progetti volti a sviluppare la democrazia e i diritti dell'uomo in Russia. La gestione delle azioni finanziate attraverso il programma TACIS compete alla Commissione, che deve rispettare il regolamento TACIS ma anche il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e in particolar modo i principi di una sana gestione finanziaria, di economia e di redditività.

Spetta alla Commissione fornire spiegazioni sulle norme che disciplinano tali appalti e in particolare sulle garanzie bancarie richieste.

(2003/C 155 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3060/02

di Frank Vanhecke (NI) al Consiglio

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Convenzione europea

In un'intervista rilasciata al Financial Times il 7 ottobre 2002 Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Convenzione sul futuro dell'Europa che deve elaborare una costituzione europea, ha sottolineato di essere contrario all'attribuzione di maggiori competenze alla Commissione e favorevole a una maggiore cooperazione tra i governi degli Stati membri, che devono rimanere sovrani. Il presidente della Convenzione è pertanto chiaramente fautore di un modello confederale.

Corrisponde questa visione confederale di Valéry Giscard d'Estaing a quella del Consiglio?

Cosa pensa il Consiglio dell'idea del presidente della Convenzione di sostituire eventualmente il nome «Unione europea» con «Europa unita» che, secondo Valéry Giscard d'Estaing, sarebbe più vicino ai cittadini?

Risposta

(20 febbraio 2003)

Il Consiglio non commenta mai le dichiarazioni rilasciate alla stampa. Non si è espresso sulle discussioni attualmente in corso in sede di Convenzione, né ciò sarebbe opportuno. La scelta di un modello per una futura Europa o la proposta di una possibile modifica del nome dell'Unione europea è stata avanzata dal Presidente della Convenzione di propria iniziativa. Il Consiglio non ha discusso né si è espresso al riguardo.

(2003/C 155 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3061/02

di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Funzionari della Commissione in aspettativa

Il Bulletin quotidien Europe n. 8308 del 30 settembre 2002 ha pubblicato un servizio su alcuni funzionari della Commissione che avevano ottenuto un'aspettativa «per motivi personali» per poi lavorare a servizio di una lobby. Proprio quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare di un contratto della Commissione pari a 23 milioni di euro, che al momento è stato sospeso.

Questa vicenda solleva i seguenti interrogativi:

- A quali condizioni è possibile ottenere alla Commissione un'aspettativa per motivi personali? E' possibile, in linea di principio, ottenere ripetute aspettative e ogni volta tornare alla Commissione solo per brevi periodi?
- Quanto dura il diritto di reintegro alla Commissione?

- I funzionari in questione conservano il loro stipendio? Quali costi sostiene la Commissione? Questa situazione comporta una carenza di personale o questi posti possono essere coperti?
- Quanti funzionari alla Commissione si trovano al momento in aspettativa per «motivi personali»?
- Quali provvedimenti ha adottato o intende adottare la Commissione per evitare il pericolo di ulteriori conflitti d'interesse?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(15 gennaio 2003)

Riguardo al caso specifico riferito dall'onorevole parlamentare, la società che ha impiegato i funzionari in aspettativa per motivi personali ha poi recesso il contratto e i funzionari si sono dimessi dalla Commissione.

Ecco una risposta alle questioni più generali sollevate dall'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

- L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dall'articolo 40 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, il quale prevede che un funzionario titolare può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali.
- Lo Statuto dei funzionari non definisce l'ambito delle circostanze eccezionali, lasciando libera interpretazione all'autorità che ha il potere di nomina (A.I.P.N.). Tali circostanze potrebbero tuttavia riferirsi alla situazione familiare del funzionario, come per esempio allevare un figlio, o all'opportunità offerta ai funzionari di migliorare ulteriormente le loro competenze professionali. Nell'ambito della riforma della Commissione, è stato posto l'accento sulla necessità di migliorare la formazione permanente aumentando le possibilità delle misure di formazione all'interno e all'esterno dell'istituzione e di permettere ai funzionari di approfondire la loro esperienza professionale attraverso una mobilità interna ed esterna.
- Nessuna norma vieta la concessione di un'altra aspettativa per motivi personali ad un funzionario che è stato reintegrato dopo una precedente aspettativa. Una simile decisione è a discrezione dell'A.I.P.N.
- Al termine dell'aspettativa, il funzionario deve essere reintegrato sul primo posto vacante corrispondente al suo profilo. Il funzionario conserva il diritto di reintegrazione qualora rifiuti il primo posto offerto. Se il funzionario rifiuta una seconda volta gli può essere chiesto di dimettersi previa consultazione della Commissione paritetica.
- Normalmente l'istituzione non sostiene alcuna spesa per la durata dell'aspettativa del funzionario, che nel corso di tale periodo non riceve alcuno stipendio; inoltre, il funzionario non ha alcun diritto di aspirare ad uno scatto o ad una promozione nel grado e l'iscrizione all'assicurazione malattia ed infortuni è sospesa. Ove, tuttavia, fornisca prove che non può beneficiare di nessun altro regime pubblico d'assicurazione per la copertura di tali rischi, il funzionario può chiedere di continuare a beneficiare del regime assicurativo, a condizione che si faccia carico personalmente della metà della spesa relativa ai contributi per il primo anno dell'aspettativa per motivi personali e dell'intera spesa per il periodo restante.
- Il funzionario che provi inoltre l'impossibilità di acquisire diritti a pensione per un altro regime pensionistico, può chiedere di continuare ad acquisire diritti a pensione per un periodo massimo di un anno. In questo caso tuttavia il funzionario deve farsi carico della spesa totale relativa al contributo, e deve pertanto contribuire per un importo pari al triplo della quota che il funzionario sarebbe obbligato a pagare se fosse in servizio.

- Il numero di funzionari attualmente in aspettativa per motivi personali è di 566 (al 10 dicembre 2002). Tale numero non genera carenza di personale perché altre persone possono essere designate per coprire i posti precedentemente occupati dai funzionari in aspettativa. Se l'aspettativa ha una durata superiore ai sei mesi, la Commissione può autorizzare l'occupazione del posto. Dei 566 funzionari, sulla base dell'analisi relativa a 400 di essi, il 10 % ha intrapreso attività professionali ed il restante 90 % è in aspettativa per motivi famigliari, attività didattiche, e così via. A breve sarà disponibile l'analisi completa e i risultati saranno trasmessi all'onorevole parlamentare.
- È importante sottolineare che i funzionari in aspettativa per motivi personali continuano ad essere soggetti alle condizioni dell'articolo 12 dello Statuto dei funzionari che prevedono la concessione di un'autorizzazione qualora il funzionario intenda esercitare un'attività esterna. Tale autorizzazione può essere rifiutata o accordata a talune condizioni quando tale lavoro esterno può «pregiudicare l'attività delle Comunità». In tal caso, la Commissione riterrà naturalmente pregiudizievole per la Comunità l'insorgere di conflitti d'interesse, e adotterà pertanto misure appropriate per evitare l'insorgere di siffatti conflitti.
- L'articolo 17 prevede il divieto da parte dei funzionari — in servizio o in aspettativa — di comunicare a persone non qualificate «informazioni non ancora rese pubbliche». Se un funzionario che lavorava nel settore privato ha fatto uso di tali informazioni riservate, va sicuramente incontro a sanzioni disciplinari.
- Le norme dello Statuto dei funzionari che disciplinano l'aspettativa per motivi personali saranno chiarite dalle rettifiche della riforma proposte dalla Commissione, attualmente al vaglio del Consiglio. La Commissione sta inoltre esaminando come fornire orientamenti più dettagliati ai funzionari e ai potenziali datori di lavoro per rafforzare l'idea che gli obiettivi perseguiti con lo scambio tra la Commissione ed altri enti devono al tempo stesso consentire di tutelare l'integrità e la sicurezza della Commissione.

(2003/C 155 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3062/02

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Crisi bancaria globale?

Nella seconda settimana di ottobre i principali indici di Borsa hanno raggiunto i minimi degli ultimi 6 anni. La caduta dei mercati finanziari, l'aumento dei fallimenti aziendali e le insolvenze del debito estero di tanti Paesi hanno un effetto devastante sui bilanci bancari. La perdita complessiva del settore bancario tedesco degli ultimi due anni e mezzo ha raggiunto limiti impressionanti. Dai 44 euro del 2000, le azioni Commerzbank sono crollate ai 5,3 euro dell'8 ottobre. La capitalizzazione della banca è passata da 24 a 3 miliardi di euro. Altri titoli del DAX-30 hanno subito perdite enormi: Bayerische Hypo Vereinsbank - 84 %, Deutsche Bank - 64 %, Allianz/Dresdner Bank - 83 %, Münchener Rück - 75 %, MLP - 96 %. L'intera capitalizzazione di mercato delle sei banche è passata da 300 a 71 miliardi di euro tra il 2000 e l'inizio dell'ottobre 2002. Il capo economista della BCE ha ammesso che sul fronte borsistico la situazione bancaria si è fatta «drammatica». I fallimenti delle imprese hanno raggiunto nuovi record negli Usa, in Giappone e in Germania. Le insolvenze sulle obbligazioni delle imprese hanno raggiunto i 140 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno. 28 Paesi non sono stati in grado di onorare il servizio sul debito. Negli Usa e in Europa le banche d'investimento cancelleranno più di 130 miliardi di dollari. La più grande banca americana che vanta un bilancio di 713 miliardi di dollari è stata retrocessa dalle agenzie di rating. La capitalizzazione di mercato della Morgan Chase è passata da 105 miliardi a 33 miliardi di dollari (meno 69 %). La Charles Schwab ha perso l'82 %, la Morgan Stanley il 72 %, la Merrill Lynch il 60 %, la Goldman Sachs il 54 %, la Citigroup il 50 %, la Lehman Bros. il 48 % e la Bearn Stern il 45 %. Pericoli maggiori si profilano già all'orizzonte dell'insolvenza. La grande bolla Usa dell'immobiliare conta 5 trilioni di dollari di obbligazioni a rischio. La bolla dei derivati, con operazioni per 26 trilioni di dollari in mano alla Morgan Chase e 11 trilioni in mano a Deutsche Bank potrebbe essere un'altra bomba pronta ad esplodere.

1. La Commissione può confermare questi dati?
2. In caso affermativo, non ritiene opportuno proporre la convocazione di una conferenza internazionale per porre rimedio alle devastanti conseguenze prodotte dalla bolla speculativa e decidere alcune regole che impediscano di giungere al grande divario verificatosi tra economia finanziaria ed economia reale?
3. Quali iniziative intende prendere di fronte a questa enorme perdita di ricchezza e per salvaguardare l'interesse degli investitori?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(28 novembre 2002)

La Commissione non può confermare direttamente i dati citati nell'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare ma condivide certamente le preoccupazioni espresse sull'evoluzione del settore bancario. Va anche considerato però che il settore bancario è entrato nell'attuale fase negativa del ciclo economico in una situazione in cui i bilanci e la redditività erano relativamente forti.

La Commissione non intende indire una conferenza internazionale per porre rimedio alle conseguenze della bolla speculativa e non intende adottare iniziative volte direttamente a stabilizzare la ricchezza degli investitori. Tali iniziative non rientrano nelle competenze istituzionali della Commissione e avrebbero comunque un effetto limitato. La Commissione desidera invece sottolineare che l'applicazione rapida e completa di tutte le misure previste nel piano d'azione per i servizi finanziari, le iniziative in materia di governo societario, nonché la razionalizzazione del quadro regolamentare e di vigilanza a livello comunitario contribuirebbero notevolmente all'aumento della protezione degli investitori, al rafforzamento della stabilità del sistema finanziario e al miglioramento della sua efficienza a vantaggio sia degli investitori che delle imprese.

(2003/C 155 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3068/02

di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Andamento dei prezzi in Italia in seguito all'introduzione dell'euro

Nel mese di settembre l'Istituto di Statistica italiano ha reso noti i dati sull'andamento dei prezzi al consumo ed è emerso un tasso tendenziale di inflazione per il mese di settembre pari al 2,7 %. Soprattutto nei comparti ortofrutticoli e dell'abbigliamento si sono verificati gli aumenti più significativi. Il problema del caro-vita in Italia sta causando una notevole contrazione dei consumi con una ricaduta anche su tutta l'economia. Per fronteggiare tale problema le maggiori associazioni italiane di tutela dei consumatori hanno aperto un tavolo di confronto con il Governo e i rappresentanti dei commercianti per trovare una soluzione contro il caro prezzi.

Ciò premesso chiede alla Commissione:

1. se sono previste iniziative da parte della Commissione stessa al fine di uniformare la legislazione europea a difesa dei consumatori come previsto dall'art. 153 del Trattato CE;
2. se esistono studi o documenti sul fenomeno dell'inflazione nell'area UE in seguito all'introduzione dell'euro;
3. un giudizio generale su quanto sta accadendo.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione*(6 dicembre 2002)*

La Commissione contesta l'esistenza di un rialzo consistente dei prezzi dovuto al passaggio all'euro. Secondo l'analisi di Eurostat pubblicata nel luglio 2002, nei primi sei mesi del 2002, i prezzi al consumo nell'area dell'euro, misurati sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), sono aumentati dell'1,4 % rispetto agli ultimi sei mesi del 2001. L'1,2 % di questo aumento è dovuto a tendenze storiche dell'inflazione e a fattori specifici che non hanno alcun rapporto con il passaggio all'euro (condizioni climatiche, imposte indirette). L'impatto inflazionistico legato al passaggio all'euro fiduciario resta quindi limitato (massimo 0,20 %). Nella maggior parte degli Stati membri, gli istituti nazionali di statistica o le banche centrali hanno effettuato stime analoghe, le quali evidenziano anch'esse effetti in generale limitati. In alcuni settori si sono tuttavia registrati aumenti inconsueti dei prezzi (ristoranti e caffè, servizi sanitari, negozi al dettaglio, ecc.). Questi aumenti, uniti agli arrotondamenti sfavorevoli su determinati prodotti di largo consumo, hanno contribuito a creare nel pubblico l'impressione di un effetto inflazionistico più consistente di quanto in realtà segnalino gli indici ufficiali, i quali abbracciano l'insieme dei beni e dei servizi. Pertanto, nel complesso, l'inflazione è andata diminuendo a partire dall'inizio del 2002.

Gli onorevoli parlamentari possono far riferimento all'analisi dettagliata dell'evoluzione dei prezzi per sottosettori di attività nei primi sei mesi dell'anno pubblicata da Eurostat il 17 luglio 2002 (comunicato stampa n. 84/2002).

La Commissione non intende proporre ulteriori disposizioni di armonizzazione in materia di prezzi, oltre a quelle vigenti in materia di indicazione dei prezzi e di arrotondamento dei prezzi nel contesto dell'introduzione dell'euro, la cui applicazione spetta agli Stati membri.

*(2003/C 155 E/099)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-3081/02****di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(28 ottobre 2002)*

Oggetto: Elusione della normativa americana grazie all'obbligo di custodia dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, da introdurre nell'UE

1. Il presidente della Commissione ha ricevuto il 16 ottobre 2001 dal Presidente americano una relazione in cui egli ritorna su una proposta fatta il 27 settembre 2001 dal Presidente in carica del Consiglio con l'obiettivo di migliorare la cooperazione nel settore alla lotta al terrorismo per proporre all'UE delle misure in materia di «data retention», vale a dire la custodia dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, con lo scopo di controllarne eventualmente l'uso nei mesi o anni a venire in relazione a obiettivi criminali o terroristici o per localizzare gli autori di tali messaggi?
2. Ritiene la Commissione che proprio tale auspicio degli Stati Uniti abbia indotto il Consiglio, il 28 gennaio 2002, a dichiarare di voler annullare, nella proposta di direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla protezione della sfera personale nel settore della comunicazione elettronica (C5-0028/2002), il divieto di «data retention» per fini diversi da quelli della fatturazione, di modo che il Consiglio ha potuto presentare delle proposte in materia di «data retention» in un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi?
3. Può la Commissione confermare che il Presidente Bush chiede alla Commissione e al Consiglio di imporre alle imprese europee degli obblighi che non possono essere introdotti negli Stati Uniti a motivo della legislazione vigente? Qual è l'opinione della Commissione in merito a tale contraddizione?
4. Esiste la possibilità che attraverso uno scambio di dati con l'Europa le istanze giuridiche americane tentino di disporre di dati relativi alle comunicazioni che in base alla normativa vigente negli Stati Uniti non potrebbero ottenere? Ritiene la Commissione ammissibile che ricorrendo a questa scappatoia europea vengano raccolti e custoditi dati a favore di uno Stato che di per sé non avrebbe il diritto di farlo?
5. Condivide la Commissione l'inquietudine delle organizzazioni per la difesa dei diritti civili negli Stati Uniti e in Europa, che considerano tali proposte incompatibili con i diritti civili e che in una lettera al Presidente si esprimono come segue sulla richiesta di Bush di procedere a una «data retention»: «Se da un

lato mentre sosteniamo gli sforzi del Presidente volti ad adottare le iniziative appropriate a ridurre il rischio di terrorismo e a proteggere la sicurezza della popolazione, dall'altro riteniamo che tale proposta non sia appropriata e nemmeno necessaria»?

6. Quale ruolo hanno le obiezioni suddette ai fini della formulazione definitiva di un'eventuale direttiva quadro in materia di «data retention»? Qual è la situazione attuale?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(10 dicembre 2002)

1. Effettivamente la Commissione ha ricevuto dal presidente Bush una lettera datata 15 ottobre 2001 con diverse proposte di cooperazione contro il terrorismo, tra cui la questione della «data retention» nel quadro della revisione della legislazione corrispondente.

2. In linea con l'obiettivo di un livello elevato di protezione dei dati personali nella Comunità, la Commissione ha concluso, in base alla procedura di codecisione sulla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),⁽¹⁾ che bisogna mantenere l'obbligo generale di cancellare i dati del traffico quando essi non sono più necessari alla fornitura del servizio di comunicazione o alla fatturazione. Questa decisione non pregiudica la possibilità di trattare dati del traffico sulla base di un consenso individuale, un aspetto che è stato ampliato nella nuova direttiva. Allo stesso tempo il margine di manovra di cui dispongono gli Stati membri per limitare i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva quando un tale intervento è chiaramente necessario per tutelare la sicurezza nazionale o a fini di prevenzione, ricerca, rilevamento e azione penale di reati è mantenuto, fatte salve le condizioni ora espressamente menzionate nella direttiva, tra cui carattere necessario, appropriato e proporzionale della misura in una società democratica. Su richiesta del Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo hanno accettato che la conservazione dei dati (data retention) per un periodo limitato sia citata come un esempio di misure possibili. Questo riferimento alla conservazione dei dati non è tuttavia un obbligo ad applicare questa misura né un'autorizzazione per gli Stati membri che vorrebbero applicarla. La Commissione non è in grado di valutare l'influenza della richiesta americana sul Consiglio e suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgersi direttamente ad esso.

3. La questione se la legislazione americana limiti o meno la diffusione dei dati sul traffico al territorio americano non è chiara. Gli Stati Uniti non sembrano includere un obbligo generale di conservare tali dati per far rispettare la legge, ma la legislazione non menziona espressamente l'obbligo di sopprimere dati che non sono più necessari alla prestazione del servizio o alla fatturazione.

4. Come menzionato dall'onorevole parlamentare, esiste la possibilità che attraverso gli obblighi imposti nell'Unione, le autorità americane ottengano dati che non potrebbero altrimenti ottenere in base al loro sistema legale.

5. La Commissione si impegna pienamente a garantire la compatibilità tra la protezione dei dati e della vita privata e l'applicazione della legge. Essa sta esaminando come conciliare le misure nazionali con gli obblighi legali derivanti dal diritto comunitario, dalla Convenzione europea sui diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali, tenendo presenti i poteri della Commissione nel quadro istituzionale esistente.

6. La Commissione partecipa a dibattiti del Consiglio sulle condizioni legate alla conservazione dei dati relativi al traffico. In questa fase, la Commissione auspica un dialogo su questi argomenti con tutte le parti interessate e considera prematuro trarre conclusioni circa la necessità di un'azione legislativa a livello dell'Unione che, conformemente al terzo pilastro, può essere presentata al Consiglio da qualsiasi Stato membro. Qualora fosse proposto un progetto di decisione quadro sulla conservazione dei dati del traffico, la Commissione dovrebbe garantirne la coerenza con i requisiti del diritto comunitario, in particolare la nuova direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche, nei limiti dell'azione comunitaria in questo campo.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) GU L 201 del 31.7.2002.

(2003/C 155 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3082/02**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consiglio***(28 ottobre 2002)*

Oggetto: Insuccesso in Svezia dei prestiti agevolati della BEI per le piccole imprese

In sede politica, a livello dell'Unione, si parla spesso di tutelare e di favorire le piccole e medie imprese. La concessione di prestiti agevolati è una delle maniere di sostenere questo tipo di imprese. Grazie ai suoi ottimi standard di credito, la BEI è in grado di concedere prestiti a condizioni preferenziali. L'obiettivo globale dell'azione della BEI è di contribuire allo sviluppo nell'Unione europea e all'integrazione tra Stati membri.

Nel 2001 la «Föreningssparbanken» è stata la prima banca d'affari svedese a sottoscrivere un accordo con la BEI che le consente di offrire prestiti agevolati a piccole e medie imprese. La «Föreningssparbanken» ha avuto la possibilità di erogare crediti, nel quadro di un cosiddetto «prestito globale», per l'importo di circa 400 milioni di corone svedesi. I prestiti erano destinati in primo luogo a finanziare gli investimenti industriali ed infrastrutturali delle piccole imprese.

Tuttavia, a distanza di un anno, nel maggio 2002, si è constatato che il partner della BEI non aveva utilizzato in alcun modo l'importo destinato ai prestiti. Alla banca erano pervenute numerose richieste d'informazioni, ma i clienti hanno giudicato i vantaggi irrilevanti in relazione alle condizioni dei prestiti. La banca svedese aveva sperato di poter offrire un prodotto vantaggioso per i propri clienti professionali. Si pensava che il prestito della BEI sarebbe stato meno oneroso di quello delle banche d'affari, mentre nel 2002 si è rilevato che, in confronto ai prestiti ordinari accordati dalla «Föreningssparbanken» alle imprese, la differenza di interesse non era nemmeno di un mezzo punto percentuale, ma si situava tra dieci e venti punti base. Per i contraenti del prestito il risparmio in termini di interessi non era dunque particolarmente elevato.

La necessità di adempimenti burocratici supplementari costituisce una causa ulteriore del disinteresse delle imprese. L'intervento della BEI significa l'inserimento di un nuovo attore nel controllo dell'impresa. Per quanto giustificato, questo fattore rappresenta una fonte d'irritazione. Anche se l'impegno della BEI comporta che essa sia associata alla gestione dei prestiti, i rischi restano ad onere della «Föreningssparbanken».

In che modo intende il Consiglio fare tesoro di tale esperienza svedese in sede di discussione sull'avvio di prestiti a condizioni agevolate in favore delle PMI e nella definizione delle condizioni di accesso a tali prestiti?

Risposta*(20 febbraio 2003)*

È vero che in taluni casi i prestiti della BEI possono essere meno concorrenziali di altri. Da un lato, la BEI reperisce le sue risorse sul mercato e, dall'altro, i tassi di interesse in Svezia sono in questo momento relativamente bassi per le piccole e medie imprese. Il Consiglio prenderà in considerazione tutte le esperienze pertinenti se e quando esaminerà un'eventuale proposta della Commissione.

In ogni caso spetta sempre alla banca intermediaria decidere in merito alle modalità e condizioni dei suoi prestiti al beneficiario finale in quanto si assume il rischio finale.

(2003/C 155 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3091/02**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(28 ottobre 2002)*

Oggetto: Esecuzione dei Fondi strutturali e regola «N+2»

Il periodo di forte recessione economica che viviamo e i condizionalismi del Patto di stabilità sulla spesa pubblica, nella fattispecie sull'investimento pubblico, hanno originato problemi relativamente alla corretta ed integrale esecuzione dei Fondi strutturali. Tale situazione è più grave per paesi come il Portogallo, con maggiori necessità di capitali e investimenti, come constatato in occasione di varie visite e riunioni. Inoltre, il livello di cofinanziamento e le procedure regolamentari esistenti — nella fattispecie dopo le

modifiche introdotte nell'ambito di Agenda 2000 — non sembrano aver contribuito a migliorare la situazione. In tale contesto la regola «N+2», altresì conosciuta come la «clausola ghigliottina», causa gravi preoccupazioni in relazione a di eventuali tagli alla spesa strutturale. Inoltre, come affermato dal Commissario Michel Barnier nel suo discorso del 9 ottobre 2001 dinanzi alla commissione per la politica regionale del Parlamento europeo, quando ha definito tale regola come la «bomba a scoppio ritardato», o più recentemente, nel luglio 2002, quando ha presentato dati che indicavano che oltre 3 miliardi di euro dei Fondi strutturali sarebbero stati interessati dalla regola «N+2», che 45 programmi operativi avrebbero registrato un'esecuzione inferiore al 50 % e che, quantunque i rischi di perdite di fondi per il 2002 prevedibilmente non sarebbero stati importanti, la situazione avrebbe teso ad aggravarsi nel 2003. Alla luce di quanto sopra esposto,

1. Non ritiene la Commissione che la regola «n+2» metta in causa l'obiettivo di esecuzione dei Fondi strutturali, e che pertanto dovrebbe essere soppressa? Qual è la situazione per il 2002 e quali sono le prospettive per il 2003 relativamente all'applicazione di tale regola?

2. Quale valutazione effettua la Commissione in merito alla revisione delle procedure di rimborso e pagamento dei Fondi strutturali introdotte all'epoca dell'Agenda 2000? Quali misure intende promuovere per migliorare l'esecuzione dei Fondi strutturali, segnatamente rivedendo o semplificando le procedure di rimborso e pagamento?

3. Qual è l'opinione della Commissione in merito all'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario per le regioni di cui all'obiettivo 1, come modalità per migliorare la capacità di assorbimento e l'esecuzione integrale dei Fondi strutturali?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(9 dicembre 2002)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che la regola «N+2» del disimpegno automatico dei fondi è prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, regolamento che è stato adottato all'unanimità. Tale regola mira ad inserire una disciplina annuale nella gestione dei Fondi strutturali, per incoraggiare gli Stati membri a dare esecuzione ai programmi ad un ritmo sufficiente e sostenuto, anziché lasciare che eventuali ritardi emergano solo alla fine del periodo, come per i precedenti periodi di programmazione. Durante l'incontro del 7 ottobre 2002 della Commissione con i ministri responsabili della politica regionale, incontro al quale il Parlamento era invitato, gli Stati membri hanno ribadito che appoggiano la regola del disimpegno automatico dei fondi poiché garantisce la buona gestione degli importi assegnati alla politica strutturale.

Per quanto riguarda il rischio di perdita alla fine del 2002, primo anno d'applicazione della regola, si tratta di un rischio che è emerso per un numero limitato di programmi, anche se gli importi diminuiranno sicuramente in misura significativa con le domande di pagamento che saranno presentate alla Commissione entro la fine del 2002.

E' impossibile stimare oggi il numero di programmi al quale potrebbe applicarsi la regola «N+2» alla fine del 2003.

Le procedure di pagamento introdotte dal nuovo regolamento dei Fondi strutturali hanno migliorato il rapporto tra i pagamenti effettuati dai Fondi e il fabbisogno di finanziamento degli interventi.

In effetti, prima del 2000, i pagamenti dei Fondi si basavano principalmente su un sistema di anticipi calcolati secondo il piano d'esecuzione dei programmi che, troppo spesso, era ben diverso dall'esecuzione effettiva. Tale sistema è stato criticato dal Parlamento, che ha indicato la scarsa correlazione tra l'esecuzione di bilancio e l'avanzamento dei programmi dei Fondi strutturali.

Per quanto riguarda il sistema di pagamenti, la Commissione ritiene che una migliore esecuzione dei programmi presupponga il miglioramento dei pagamenti ai beneficiari. A tale proposito, il sistema sembra rispondere ai bisogni, vista l'entità dell'importo del primo acconto e considerati i termini normali di pagamento dei rimborsi (60 giorni). La Commissione continua ad impegnarsi per ridurre al massimo i termini di pagamento.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 lascia agli Stati membri un ampio margine di manovra per la modulazione dei tassi di partecipazione dei Fondi. La determinazione del tasso reale d'aiuto può variare, in particolare, in funzione dell'effetto di leva che si intende ottenere per la realizzazione di un progetto. La Commissione sottolinea che un aumento del tasso di cofinanziamento comunitario ridurrebbe, a parità di dotazione finanziaria, il numero di progetti che possono beneficiare di un aiuto comunitario. Una simile misura non sarebbe in grado di risolvere le difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei Fondi strutturali, poiché il problema non sta in realtà nel tasso di cofinanziamento applicato, quanto piuttosto nella capacità degli Stati membri di realizzare i programmi nei termini previsti dalla normativa. Per tale motivo, durante l'incontro del 7 ottobre 2002 (cfr. sopra), la Commissione ha presentato proposte concrete allo scopo di semplificare, chiarire, coordinare e rendere più flessibile la gestione dei Fondi strutturali, proposte che costituiscono altrettante piste di miglioramento dell'esecuzione di detti Fondi.

(¹) GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 155 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3104/02

di Nelly Maes (Verts/ALE) al Consiglio

(29 ottobre 2002)

Oggetto: Batasuna: messa al bando

All'inizio di settembre il partito politico Batasuna è stato dichiarato fuorilegge, azione che diversi baschi, anche se non simpatizzanti di questo partito politico, considerano una mossa strategico-politica per reprimere le loro aspirazioni democratiche e pacifiche e ciò costituisce un'inammissibile limitazione dei diritti umani. Finora non è stata fornita alcuna prova atta a giustificare tale divieto.

Può dire il Consiglio se anch'esso ritiene che il problema può essere risolto soltanto attraverso il negoziato su base democratica? In caso affermativo, chi intende avere il Consiglio come interlocutore di parte basca per avviarsi sulla via della pacificazione? In caso negativo, sostiene il Consiglio la via già intrapresa dello scontro, del conflitto e della violenza?

Risposta

(3 marzo 2003)

Il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare che, benché conformemente all'articolo 33 del TUE il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna restino un dominio di competenza degli Stati membri, la lotta contro il terrorismo è un compito di interesse comune per l'Unione. A questo proposito, esso richiama l'attenzione sulla legislazione adottata dall'Unione in materia di terrorismo.

Il Consiglio ricorda che conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del TUE, l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. Il Consiglio ribadisce il suo sostegno alla lotta condotta dagli Stati membri contro il terrorismo nel quadro del rispetto dello Stato di diritto.

(2003/C 155 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3110/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(29 ottobre 2002)

Oggetto: Crimini del Primo ministro israeliano Ariel Sharon

In questi ultimi giorni l'esercito israeliano, su ordine del Primo ministro Ariel Sharon, ha assassinato nei territori palestinesi occupati dozzine di persone, tra le quali anche bambini. Quando intende il Consiglio condannare sul piano politico, e in modo inequivocabile, il leader israeliano per i crimini commessi contro l'umanità mettendo in pratica le necessarie rappresaglie?

Risposta*(3 marzo 2003)*

L'Unione europea è estremamente preoccupata per gli scontri continui tra israeliani e palestinesi ed è profondamente rattristata per le perdite di vita che quasi ogni giorno si registrano tra la popolazione civile. L'UE continuerà a chiedere ad entrambe le parti di dar prova del massimo autocontrollo e di fare il possibile per fermare immediatamente gli atti di violenza e di terrorismo e continuerà a ripetere questo messaggio anche alla parte israeliana.

Occorre rilevare nel contempo che spetta alle parti stesse cercare la pace attraverso un processo negoziale. Dal canto suo, l'Unione europea, in stretta cooperazione con il «quartetto» e tutte le parti interessate, rimane disposta a continuare ad assistere le iniziative intese a trovare una soluzione del conflitto mediorientale che sia definitiva ed equa.

*(2003/C 155 E/104)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-3112/02****di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(30 ottobre 2002)*

Oggetto: Legalità o meno dell'intercettazione di imbarcazioni in alto mare

Un crescente numero di persone viene introdotto clandestinamente nell'Unione europea via mare; molti di essi giungono in Grecia e in Italia in provenienza dai Balcani, altri arrivano in Spagna partendo dall'Africa settentrionale. Le autorità riescono ad arrestare alcuni degli immigranti clandestini e dei trafficanti, ma non dispongono di risorse sufficienti per affrontare il problema in modo efficace. Molti di quanti arrivano proseguono poi verso altri Stati membri.

Alcuni mesi fa Tony Blair e alcuni altri hanno proposto che la Marina di alcuni Stati membri assista gli Stati membri più vulnerabili.

Gli Stati Uniti hanno per molti anni intercettato in alto mare imbarcazioni dirette verso gli Stati Uniti da Haiti, rinviando quanti si trovavano a bordo sul territorio haitiano. La Commissione può far sapere se ritiene che sarebbe legale per gli Stati membri dell'Unione europea intercettare in alto mare imbarcazioni ritenute implicate nella tratta di clandestini, anche in assenza di presunzione di pirateria (da tempo riconosciuta nel diritto internazionale tradizionale quale crimine, sul quale vi è giurisdizione universale)? La legalità di tale intercettazione sarebbe influenzata dal fatto che l'imbarcazione sia o meno correttamente registrata sotto una bandiera, se si ritenga che trasporti prodotti di contrabbando, fra cui sostanze psicotrope, o se si ritenga che essa in un modo o nell'altro rappresenti una minaccia per lo Stato intercettante o per i suoi cittadini?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(20 dicembre 2002)*

L'immigrazione clandestina via mare è oggetto di continua e particolare attenzione da parte della Commissione. Il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha presentato un piano globale per combattere l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani nell'Unione e il 13 giugno 2002 un piano globale per la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri sulla base delle comunicazioni della Commissione in materia. La corretta attuazione delle misure in tale settore è considerata in tali piani di importanza fondamentale per la soluzione del problema. Pertanto, la Commissione si compiace delle operazioni e delle attività comuni cui recentemente hanno dato vita gli Stati membri nella regione del Mediterraneo.

Nell'ambito del piano globale per combattere l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani nell'Unione, il Consiglio ha dichiarato che è necessario adottare adeguate iniziative legislative e/o operative a livello europeo, finalizzate a migliorare il controllo delle frontiere marittime e ha invitato la Commissione a realizzare uno studio di fattibilità per valutare il modo di migliorare tali controlli. Lo studio di fattibilità è in corso e le conclusioni saranno disponibili alla fine del primo semestre del 2003.

Inoltre, la Commissione ha organizzato riunioni di esperti sull'immigrazione illegale via mare il 21 maggio 2002 e il 27 settembre 2002 al fine di individuare azioni operative per prevenire e combattere l'immigrazione illegale nella regione del Mediterraneo. Nel corso di tali riunioni, si è stabilito che la cooperazione con i paesi terzi è il modo più efficace e valido per affrontare il problema dell'immigrazione illegale via mare e per prevenire ulteriori tragedie umane. In tale contesto, la firma e la ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che comprende un protocollo contro l'introduzione clandestina di migranti, per via marittima, terrestre e aerea, è della massima importanza. Il protocollo istituisce un quadro istituzionale che permette di migliorare la cooperazione tra i paesi di arrivo, partenza e transito, anche per quanto riguarda le eventuali visite ad imbarcazioni che si sospetta siano coinvolte nella tratta degli esseri umani con il permesso dello Stato di bandiera.

Conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo (UNCLOS) del 10 dicembre 1982 (convenzione di Montego Bay), le navi in alto mare sono soggette principalmente alla giurisdizione e al controllo esclusivi dello Stato di bandiera. Tuttavia, in circostanze eccezionali, un altro Stato può avvicinare una nave in alto mare. Il diritto di visita o di ulteriori azioni è limitato a cinque casi (pirateria, commercio di schiavi, trasmissioni non autorizzate, mancata indicazione della nazionalità e assenza o uso fraudolento di una bandiera; cfr. l'articolo 110 UNCLOS). È opportuno ricordare inoltre il diritto di inseguimento nei casi in cui le autorità competenti dello Stato costiero abbiano buone ragioni per credere che la nave abbia violato le leggi e i regolamenti di tale Stato. Tale inseguimento deve, tuttavia, avere inizio quando una nave straniera o una delle sue imbarcazioni si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nelle acque territoriali o in una zona contigua allo Stato che procede all'inseguimento e può essere proseguito fuori dalle acque territoriali o della zona contigua soltanto se l'inseguimento non è stato interrotto (cfr. l'articolo 111 UNCLOS).

La convenzione di Montego Bay non permette tuttavia l'intercettazione di navi in alto mare da parte di un altro Stato diverso dallo Stato di bandiera unicamente al fine di combattere contro l'immigrazione illegale via mare e la tratta degli esseri umani.

(2003/C 155 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3121/02

di Richard Howitt (PSE) al Consiglio

(30 ottobre 2002)

Oggetto: Protezione degli attivisti per il rispetto dei diritti umani in Colombia

Nel corso degli ultimi mesi la situazione dei diritti umani a Bogotá ha subito un notevole peggioramento, così che gli attivisti per il rispetto dei diritti umani si trovano di fronte un ambiente sempre più ostile in cui lavorare. In particolare, la sicurezza fisica dei membri della Commissione Inter-Francescana per la Giustizia e la Pace, un'organizzazione non governativa colombiana vicina a Brigate di Pace Internazionali, è stata gravemente minacciata.

Il 7 agosto 2002, in occasione dell'insediamento di Alvaro Uribe Velez, quale nuovo Presidente della Repubblica della Colombia, l'Unione Europea ha rilasciato una dichiarazione che sostiene l'importanza dei diritti umani in Colombia. Alla luce di tale dichiarazione, quali misure il Consiglio ha adottato e propone di adottare nei confronti delle autorità colombiane al fine di garantire la tutela fisica dei difensori dei diritti umani in Colombia e assicurare il loro diritto a svolgere liberamente il loro lavoro?

Risposta

(4 marzo 2003)

Il Consiglio segue costantemente gli sviluppi della situazione in Colombia. Nella dichiarazione fatta dalla Presidenza a nome dell'Unione europea si afferma infatti:

Il nuovo governo della Colombia deve far fronte in questo momento a sfide decisive politiche, economiche e sociali. L'Unione europea e gli Stati membri sosterranno gli sforzi che il Presidente Uribe compirà nell'affrontare quel compito. Sotto questo aspetto l'UE saluta l'impegno del nuovo governo a far propri i principi della democrazia, del rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto nonché le sue intenzioni a rafforzare le istituzioni dello Stato e ad adoperarsi per migliorare la sicurezza e combattere contro il terrorismo e il traffico di stupefacenti.

L'UE condanna vigorosamente tutte le violazioni dei diritti umani e della legge umanitaria internazionale che si verificano in Colombia e invita tutte le parti a ricercare una soluzione negoziata del conflitto come unico modo per conseguire una pace durevole.

L'UE sosterrà in pieno gli sforzi del nuovo governo tesi a porre fine all'impunità e ricorda quanto sia importante consegnare alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di atti criminosi.

L'UE ritiene che per conseguire una soluzione durevole sia necessario prestare particolare attenzione alle riforme sociali ed economiche. L'UE è disposta ad assistere il governo nella pianificazione ed attuazione di tali riforme oltre che a proseguire gli sforzi per sostenere le iniziative volte a promuovere la pace e la riconciliazione.

L'UE è regolarmente informata delle condizioni in cui operano le ONG in Colombia. Le ONG contribuiscono fortemente ad attenuare la crisi umanitaria, promuovere i diritti dell'uomo e la giustizia sociale. Le rappresentanze dell'UE e degli Stati membri hanno instaurato in loco un intenso dialogo con le ONG e portano inoltre avanti un dialogo attivo con il Governo colombiano a favore delle attività delle ONG, contribuendo in tal modo ad accrescere la sicurezza di queste ultime. Lo scorso dicembre, il Consiglio ha adottato conclusioni globali sulla situazione in Colombia, invitando tra l'altro il Governo colombiano a riconoscere e sostenere il ruolo della società civile e delle organizzazioni non governative quali importanti attori nella realizzazione di tali riforme e nell'avvicinamento a una soluzione negoziata del conflitto armato interno.

(2003/C 155 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3131/02
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(4 novembre 2002)

Oggetto: Impianto a gas a Kirkop, Malta

La Multigas Ltd è il maggiore produttore di gas industriale e medico a Malta che produce e distribuisce ossigeno, azoto, biossido di carbonio, aria compressa, ghiaccio secco, acetilene e idrogeno. Completa la sua gamma con importazioni di diversi altri gas per varie applicazioni nel campo medico, industriale e della refrigerazione.

La Multigas Ltd sta per trasferire le sue attività dall'attuale sede di Hamrun ad un nuovo impianto di produzione che sarà costruito a Kirkop, a 70 metri di distanza dalle case e dagli edifici. Il nuovo impianto sarà utilizzato anche per il magazzinaggio di bombole di gas, acetilene e ammoniaca, un gas altamente pericoloso ed esplosivo.

La società ha ottenuto il permesso dell'ente nazionale maltese per l'assetto territoriale, basato su un rapporto di programmazione ambientale. Tale rapporto dovrebbe essere l'equivalente della valutazione dell'impatto ambientale che si richiede per tali progetti.

1. La Commissione europea considera un rapporto di programmazione ambientale l'equivalente di una valutazione dell'impatto ambientale, come definito nella legislazione dell'UE? In caso negativo, la Commissione è intenzionata a suggerire alle autorità maltesi di applicare la valutazione dell'impatto ambientale a questo progetto?

2. In rapporto alla valutazione e alla stima del rischio, la nuova installazione Multigas Ltd è conforme alle normative dell'UE, in particolar modo alla direttiva 96/82/EC⁽¹⁾ (Direttiva Seveso II) e alla modifica proposta della direttiva?

3. Non sembra anche alla Commissione che l'impianto Multigas progettato e le case di Kirkop siano troppo vicine l'uno alle altre?

4. Non sembra anche alla Commissione che il livello di rumore (proveniente dall'impianto di produzione), l'aumento del rumore prodotto dal traffico e il gran numero delle operazioni di trasporto (tra cui il trasporto di gas industriali e medici) risulteranno nocivi per la qualità della vita della cittadina di Kirkop?

5. Non si dovrebbe applicare a questo progetto la direttiva relativa alla valutazione e alla gestione del rumore ambientale (2002/49/EC⁽²⁾)?

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(6 gennaio 2003)*

1. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità per la pianificazione per la riassegnazione di un impianto di gas si basava su una dichiarazione di pianificazione ambientale (Environmental Planning Statement — EPS) emessa ai sensi della normativa maltese sulla valutazione dell'impatto ambientale (EIA) in vigore a quel tempo. In mancanza di prove relative ad una violazione delle disposizioni comunitarie durante il procedimento di autorizzazione del progetto, la Commissione non intende, in questa fase, proporre alcun suggerimento o richiesta alle autorità maltesi.
2. La direttiva del Consiglio 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cosiddetta direttiva Seveso II) ha come obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per le persone e per l'ambiente. La direttiva si applica agli impianti chimici e alle strutture di stoccaggio che contengono quantitativi di sostanze pericolose superiori ai valori limite stabiliti nella direttiva. Secondo le informazioni inviate dalle autorità maltesi, l'impianto di gas di Kirkop non rientra nell'ambito della direttiva.
3. In mancanza di informazioni dettagliate adeguate riguardanti l'ubicazione dell'impianto e i relativi rischi, la Commissione non è in grado di esprimere un parere sulla questione se la distanza dell'impianto dalle abitazioni sia adeguata o meno. La legislazione comunitaria in vigore non stabilisce limiti precisi al riguardo e le decisioni devono esser prese caso per caso.
4. Durante la procedura di valutazione ambientale del progetto, sono stati valutati gli impatti potenzialmente negativi sulla popolazione causati dal rumore (per il funzionamento dell'impianto e per il traffico stradale provocato) e si è giunti alla conclusione che non si verificheranno impatti significativi. In particolare per quanto riguarda il rumore causato dall'aumento del traffico, la sintesi non tecnica dello studio sull'impatto ambientale chiarisce che «il sito di Kirkop ha un accesso diretto all'arteria stradale. Perciò, il traffico provocato da e verso il sito non avrà un impatto sulle aree urbanizzate». Inoltre, il Dipartimento dei lavori, ora situato nello stesso sito industriale, si trasferirà e ciò provocherà una netta riduzione del traffico. Durante il funzionamento, lo studio conclude che «a condizione che vengano fornite le adeguate garanzie, lo sviluppo proposto non dovrebbe causare alcun disturbo agli abitanti della vicina Kirkop per il rumore prodotto».
5. Come ogni altro Stato membro, dopo l'adesione Malta deve recepire ed attuare la nuova direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il termine per il recepimento scade il 18 luglio 2004. Malta dovrebbe quindi conformarsi agli obblighi della suddetta direttiva che prescrive la creazione di mappe acustiche strategiche e programmi d'azione in prossimità delle infrastrutture di trasporto più importanti e negli agglomerati con più di 250 000 abitanti in un primo periodo (2007-2008) e con più di 100 000 abitanti in un periodo successivo (2012-2013).

(2003/C 155 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3134/02**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione***(4 novembre 2002)***Oggetto:** Decessi da smog

Secondo dati resi noti dall'Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno sarebbero almeno tre milioni i decessi dovuti all'inquinamento atmosferico delle metropoli. Secondo un altro studio italiano, nelle otto città più grandi polveri e gas mietono 3 500 vittime all'anno, mentre in Europa il valore sale a 100 000. La causa risiede in gran parte nelle automobili e negli altri mezzi di trasporto, che emettono tra il 55 e il 70 per cento delle sostanze nocive, mentre il resto proviene dai riscaldamento domestici e dagli scarichi industriali.

Di fronte a questa situazione, la Commissione

1. ha progetti da proporre per evitare questo continuo aumento dell'inquinamento?
2. Non considera opportuno promuovere l'uso di motori «puliti» e scoraggiare quello dei motori a benzina?
3. Non riterrebbe utile promuovere una campagna d'informazione per sottolineare ancora una volta i danni alla salute causati dall'inquinamento atmosferico provocato dai motori a benzina?
4. Tenendo conto della crisi dell'auto, non potrebbe sostenere l'opportunità di utilizzare carburanti costituiti da gas?
5. Considerando le conseguenze dell'inquinamento atmosferico causato dal riscaldamento, non sarebbe utile incentivare l'uso dei pannelli solari, almeno per il riscaldamento dell'acqua?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 gennaio 2003)

L'Unione ha una politica ben sviluppata circa il rischio riconosciuto per la salute dell'inquinamento atmosferico. Tale politica comprende direttive che fissano limiti alle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente, limiti massimi di emissione a livello nazionale e valori limite di emissione da fonti specifiche (mobili e fisse). Per trattare gli altri problemi la Commissione ha lanciato nel 2001 il programma «Aria pulita per l'Europa» (Clean Air for Europe) che porterà a sviluppare la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico prevista nel Sesto programma quadro a favore dell'ambiente.

Circa la questione dei motori a benzina la Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare che l'uso di carburanti alternativi dovrebbe aumentare nei trasporti e ha già preso al riguardo varie iniziative già descritte nella risposta all'interrogazione scritta E-2887/02, anche se in tale risposta sono indicati alcuni caveat con riferimento ai carburanti a gas. Nel novembre 2002 il Consiglio ha raggiunto una posizione comune sulla proposta della Commissione concernente la promozione dei biocarburanti per il trasporto in cui si propone di raggiungere nel 2005 un obiettivo del 2 % di biocarburanti e del 5,75 % entro il 2010 su tutto il mercato dei carburanti da trasporto. Dopo una seconda lettura al Parlamento, la direttiva dovrebbe essere adottata nel primo semestre del 2003.

La Commissione concorda sul fatto che l'uso delle fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, come i pannelli solari, nonché il miglioramento dell'efficienza energetica possono apportare notevoli vantaggi in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinamento atmosferico. Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno recentemente adottato una direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia che stabilisce un quadro per gli Stati membri per attuare miglioramenti energetici e/o l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in edilizia.

La Commissione è del parere che una campagna di informazione sia principalmente di competenza degli Stati membri.

(2003/C 155 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3145/02 di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione

(4 novembre 2002)

Oggetto: Interruzioni telefoniche per problemi di copertura di rete degli operatori nel settore dei telefoni mobili e relative fatturazioni

A tutti i cittadini dell'UE succede quotidianamente che una telefonata venga interrotta per problemi di copertura di rete e saturazione delle antenne, con successiva necessità di rifare il numero e continuare la conversazione con la famosa frase «scusa, è caduta la linea, adesso mi senti ...».

Ma l'ovvia scomodità di una conversazione telefonica «a rate» ha anche un'altra conseguenza grave: il costo della nuova chiamata. Vale a dire che 3 minuti di conversazione senza interruzione generano un costo nella fattura di 180 secondi utilizzati più un unico importo per la chiamata; in caso di interruzione, le chiamate possono superare il costo dei secondi utilizzati.

È molto facile dimostrare tali carenze degli operatori nelle bollette mensili. Quando appaiono per 3 minuti consecutivi 3 chiamate consecutive è lecito pensare che si tratti di una carenza della società telefonica e non di un desiderio dell'utente di parlare a rate per generare suspense.

Ho consultato gli operatori, che mi hanno fatto sapere che in passato si rispettava l'utente e non gli veniva attribuito il costo della chiamata quando questa era consecutiva e al medesimo numero in quanto si presumevano carenze della rete. Attualmente, partendo dal principio di una sufficiente copertura di rete, tutte le chiamate vengono attribuite. Se uno si prende il disturbo di sommare tali anomalie nelle bollette mensili resterà sorpreso del risultato.

È possibile armonizzare gli operatori dell'UE al fine di controllare che non sia l'utente di un cellulare a pagare per le carenze della rete e affinché le società telefoniche cessino di fatturare i costi delle chiamate allo stesso numero a distanza di pochi minuti?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

Né l'attuale quadro comunitario di regolamentazione per le telecomunicazioni né il nuovo quadro comunitario di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche (che deve essere applicato dagli Stati membri a partire dal 25 luglio 2003) contengono regole specifiche per disciplinare il trattamento a scopi di fatturazione di chiamate ripetute allo stesso numero a causa di carenze delle reti per i telefoni mobili.

Le regole eventualmente adottate in questo campo a livello nazionale potrebbero essere regole di protezione dei consumatori specifiche per il settore delle comunicazioni che potrebbero essere abbinate come condizione ad un'autorizzazione generale, a condizione di essere oggettivamente giustificate e proporzionate⁽¹⁾. Le autorità di regolamentazione nazionali hanno anche la possibilità, con il nuovo quadro, di includere le carenze della rete mobile come parametro nei requisiti di qualità del servizio che decidono di imporre agli operatori pertinenti⁽²⁾, anche se ciò non inciderebbe direttamente sulla fatturazione delle chiamate in causa.

La Commissione desidera sottolineare che anche se in molti casi l'interruzione della chiamata può essere causata da carenze della rete per le quali l'operatore della rete mobile può essere giustamente tenuto responsabile, esistono altre circostanze in cui le chiamate sono interrotte non per causa dell'operatore, ad esempio perché chi effettua la chiamata entra in un edificio o una struttura dove il segnale mobile non penetra. Gli operatori della rete mobile non sono legalmente obbligati a garantire una copertura ininterrotta in tutti i luoghi e in ogni circostanza, anche se l'affidabilità e la qualità dei loro servizi e le loro pratiche di addebito dovrebbero essere un elemento importante nella loro strategia di competitività.

La Commissione ritiene comunque che questo aspetto possa essere sollevato per discussione con gli Stati membri nell'ambito del comitato «Comunicazioni» istituito dal nuovo quadro comunitario di regolamentazione⁽³⁾. La Commissione riferirà al Parlamento europeo sull'esito di tali discussioni conformemente a quanto stabilito per i lavori di tale comitato.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio il punto 3.1 dell'allegato alla Direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (Direttiva licenze), GU L 117 del 7.5.1997, che fa parte dell'attuale quadro di regolamentazione e il punto A.8 dell'allegato alla Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, che fa parte del nuovo quadro.

⁽²⁾ Cfr. articolo 22, paragrafo 2 della Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002.

⁽³⁾ Cfr. articolo 22 della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002.

(2003/C 155 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3146/02
di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione

(4 novembre 2002)

Oggetto: Messaggi pubblicitari delle società telefoniche sui cellulari

È sempre più frequente la circolazione di cittadini tra i vari paesi comunitari. Se da un lato si è riusciti a semplificare la vita in campi così complessi come quello della moneta, istituendo l'euro per quasi tutti gli europei, in un settore così fondamentale come le comunicazioni telefoniche cellulari le frontiere permangono una realtà, nonostante esistano società telefoniche con imprese di telecomunicazioni in vari paesi dell'UE.

Il roaming costituisce un sovrapprezzo di difficile comprensione ai nostri tempi, e ancora più difficile è capire i messaggi con i quali si viene bombardati non appena si cambia area geografica.

Tali messaggi pubblicitari, che reclamizzano i servizi offerti, dovrebbero essere limitati agli utenti interessati. Attualmente si ricevono messaggi telefonici ogni qualvolta il telefono cambia automaticamente di operatore, tanto all'attraversamento delle frontiere quanto all'interno dello stesso territorio.

Non sarebbe possibile limitare l'uso di messaggi autopromozionali da parte degli operatori telefonici?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

La Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽¹⁾ è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 luglio 2002. Essa contiene una disposizione che vieta l'invio di e-mail commerciali, compresi i messaggi SMS ⁽²⁾, senza il consenso preliminare dei destinatari. L'unica eccezione a questa regola sono i messaggi commerciali nel contesto di una relazione di clientela già esistente, ma unicamente da parte della medesima società che ha venduto un prodotto o un servizio al destinatario del messaggio. La società deve inoltre dare il diritto di rifiutare comunicazioni commerciali abbinate ai messaggi. Gli Stati membri devono recepire questa disposizione nel diritto nazionale entro il 31 ottobre 2003.

Come conseguenza della nuova direttiva, la pratica di messaggi SMS autopromozionali inviati agli utenti mobili al passaggio da una rete all'altra (roaming), come indicato dall'Onorevole parlamentare, dovrà cessare, al più tardi, a partire dal 1° novembre 2003. Soltanto l'operatore con cui l'utente mobile ha un contratto potrà inviare tali messaggi, ma unicamente se ha offerto all'abbonato il diritto di rifiutare tale possibilità al momento della conclusione del contratto e a condizione che continui ad offrire questo diritto con ogni messaggio SMS.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.2001.

⁽²⁾ Servizio messaggi brevi.

(2003/C 155 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3151/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(4 novembre 2002)

Oggetto: Moratoria sull'autorizzazione di nuovi organismi geneticamente modificati

Il 17 ottobre 2002 la Commissione ha espresso il suo compiacimento per l'applicazione della direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾ sull'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), considerando riunite le condizioni per riavviare una procedura di autorizzazione degli OGM ossia revocare la moratoria che, di fatto, esiste da circa quattro anni. La Commissione si augura, ora, che il Consiglio e il Parlamento

europeo approvino il regolamento sull'etichettatura e sulla rintracciabilità sostenendo che al centro delle sue preoccupazioni sono la salute umana e la tutela ambientale. Orbene queste affermazioni sono in contraddizione con l'obiettivo perseguito di revocare la moratoria.

A prescindere dalle questioni etiche inerenti alla mercantilizzazione e brevettazione della vita e del patrimonio naturale, l'emissione di OGM nell'ambiente è irreversibile e incontrollabile con incidenze dirette sulla contaminazione dell'agricoltura convenzionale e sul regresso della biodiversità e con incalcolabili conseguenze a livello di ecosistemi. Ciò significa che non ci sarà scelta per gli agricoltori biologici e convenzionali. A medio/lungo periodo il grado di contaminazione sarà inevitabile con i rischi evidenziati da varie ONG e associazioni di agricoltori, segnatamente, biologici. D'altro canto, in mancanza di studi specifici sulle conseguenze per la salute umana ed animale, dovrebbe prevalere il principio di precauzione. Occorre altresì sottolineare il problema della dipendenza economica sia degli agricoltori dalle grandi multinazionali del settore sia dei paesi per quanto riguarda la loro politica alimentare. A quanto pare prevalgono soltanto le questioni commerciali con specifico riferimento alle importazioni dagli USA di taluni beni come la soia.

Ciò premesso, come concilia la Commissione il principio di precauzione e la tutela ambientale con la revoca della moratoria? Su quali studi si basa essa per sostenere che sono riunite le condizioni e come intende controllare l'emissione di OGM nell'ambiente?

Quali saranno, a suo giudizio, le incidenze sulle colture convenzionali e biologiche risultanti dall'emissione degli OGM?

Come valuta essa la decisione relativa alle soglie minime per l'etichettatura di prodotti a seguito di circostanze «non intenzionali» o «tecnicamente inevitabili»? Conviene essa che, in ossequio al principio di precauzione, detta soglia dovrebbe essere zero?

(¹) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

La Commissione ritiene che le disposizioni più rigorose e trasparenti della nuova direttiva 2001/18/CE stabiliscano le condizioni e le misure legislative necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in base alle quali valutare le nuove domande di autorizzazione. Il considerando 8 precisa che nell'elaborazione della direttiva è stato preso in considerazione il principio precauzionale e che di esso si deve tener conto anche nella fase di attuazione.

Non è competenza diretta della Commissione controllare l'immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). Tale competenza forma l'oggetto dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva, in base al quale sono gli Stati membri a dover organizzare ispezioni ed eventualmente altre misure di controllo per garantire l'osservanza della direttiva stessa. La Commissione ritiene di aver posto in essere le condizioni legislative necessarie per riavviare la procedura di autorizzazione degli OGM. La direttiva 2001/18/CE stabilisce che le domande di autorizzazione di OGM debbano contenere, per ogni caso concreto, una valutazione completa del rischio potenziale per la salute umana e per l'ambiente. I richiedenti sono quindi tenuti ad effettuare la valutazione basandosi sui dati scientifici disponibili in merito all'OGM in questione. L'esame di tale valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri e dei comitati scientifici europei, imposto dalla direttiva quale condizione supplementare al rilascio dell'autorizzazione, si baserà anch'esso su tali dati scientifici.

La questione della coesistenza è già stata ampiamente discussa sotto il profilo delle possibili conseguenze delle colture geneticamente modificate sulle colture tradizionali. Negli ultimi dieci anni nella Comunità si sono registrate diverse esperienze commerciali di colture geneticamente modificate e centinaia di immissioni sperimentali di OGM che non hanno prodotto conseguenze rilevanti sull'agricoltura tradizionale o biologica. È ovvio, nondimeno, che l'impatto varia in funzione del tipo di coltura e che sono pertanto necessarie maggiori prove scientifiche. La questione è attualmente allo studio nell'ambito del piano di lavoro della Commissione sulle scienze della vita e la biotecnologia (¹).

Va tuttavia rilevato che la coltivazione e l'uso commerciali degli OGM nell'Unione sono strettamente regolamentati dal quadro legislativo comunitario in base al quale l'autorizzazione è subordinata ad una valutazione circostanziata dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente. Scopo di tale legislazione è garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. In caso di rischio l'autorizzazione viene negata o corredata di una serie di misure di gestione tese a contenere il rischio stesso entro limiti accettabili.

Per coesistenza si intende che tipi diversi di produzione agricola convivono in armonia e non che particolari sistemi di coltura ne escludano altri. La coesistenza va pertanto vista principalmente come metodo di gestione della produzione agricola e non come rischio di per sé. Gli agricoltori devono essere liberi di applicare sistemi diversi di produzione. A tal fine è necessario valutare l'eventuale impatto reciproco di tali sistemi e definire le misure adeguate per porvi rimedio. La legislazione comunitaria non tratta l'aspetto della coesistenza tra tipi diversi di agricoltura e non può essere utilizzata per giustificare un ritardo nel riavvio della procedura di autorizzazione. La Commissione è perfettamente consapevole dell'importanza della coesistenza dal punto di vista dei sistemi di produzione agricola e sta esplorando i mezzi più idonei per far fronte alla questione. In particolare, la Commissione finanzia progetti di ricerca nell'ambito del 6° Programma quadro e nuovi studi del Centro comune di ricerca finalizzati ad approfondire l'analisi delle pratiche di gestione legate alla coesistenza di diversi tipi di produzione agricola.

La Commissione desidera innanzi tutto sottolineare che le soglie previste dalla legislazione comunitaria e le proposte relative alla tracciabilità e all'etichettatura e agli alimenti e ai mangimi GM riguardano solo le tracce «non intenzionali» di OGM che sono stati autorizzati all'immissione sul mercato o che hanno ottenuto una valutazione positiva di un comitato o di un'autorità scientifica della Comunità. Tali OGM saranno già stati oggetto di una valutazione scientifica del rischio nell'ambito della quale sarà stato preso in debita considerazione anche il principio precauzionale. Questo non è pertanto applicabile al momento della definizione delle soglie di tolleranza, definite solo per fini di etichettatura. L'etichettatura degli OGM permette ai consumatori e utilizzatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti GM e non GM; non implica per questo che i prodotti siano nocivi per la salute o per l'ambiente.

La Commissione ritiene che le soglie di tolleranza siano necessarie perché, nella pratica, potrebbe essere tecnicamente inevitabile riscontrare tracce di OGM nei prodotti e che pertanto la tolleranza zero non sia possibile. Nella produzione di alimenti, mangimi e semi è pressoché impossibile ottenere prodotti finali puri al 100 % e totalmente privi di sostanze estranee.

(¹) COM(2002) 27 def.

(2003/C 155 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3156/02

di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio

(5 novembre 2002)

Oggetto: Misure volte a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella UE

All'articolo 61 del Titolo IV del trattato CE concernente visti, asilo, immigrazione e altre politiche concernenti la libera circolazione delle persone, si prevede che il Consiglio adotti una serie di misure allo scopo di stabilire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia entro un termine di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

Il Consiglio quali misure ha adottato per garantire la libera circolazione delle persone, il controllo alle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione, così come per prevenire e lottare contro la criminalità secondo il disposto della lettera e) dell'articolo 31 del trattato UE?

Risposta*(20 febbraio 2003)*

Dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il Consiglio ha adottato numerose misure per stabilire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. Conformemente al Trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo è stato consultato su ogni strumento legislativo prima della sua adozione.

Si allega per l'Onorevole Parlamentare un elenco di tali misure suddivise per materia.

A. Asilo

- Decisione (2000/596/CE) del Consiglio del 28 settembre 2000 che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati ⁽¹⁾.
- Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ⁽²⁾.
- Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi ⁽³⁾.
- Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ⁽⁴⁾.

B. Migrazione

- Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi ⁽⁵⁾.
- Proposta di piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea ⁽⁶⁾.

C. Visti

- Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata ⁽⁷⁾.
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽⁸⁾.
- Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽⁹⁾.
- Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ⁽¹⁰⁾.
- Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ⁽¹¹⁾.
- Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽¹¹⁾.
- Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio del 24 aprile 2001 che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹²⁾.
- Decisione (2001/329/CE) del Consiglio del 24 aprile 2001 relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5 a), 6 a) e 8 del manuale comune ⁽¹²⁾.

- Decisione (2001/420/CE) del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata ⁽⁷⁾.
- Decisione (2002/44/CE) del Consiglio del 20 dicembre 2001 che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune ⁽¹³⁾.
- Decisione (2002/352/CE) del Consiglio del 25 aprile 2002 relativa alla revisione del Manuale comune ⁽¹⁴⁾.
- Decisione (2002/353/CE) del Consiglio del 25 aprile 2002 relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ⁽¹⁴⁾.
- Decisione (2002/354/CE) del Consiglio del 25 aprile 2002 relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune ⁽¹⁴⁾.
- Rettifica alla decisione (2002/354/CE) ⁽¹⁵⁾.
- Decisione (2002/585/CE) del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune ⁽¹⁶⁾.
- Decisione (2002/586/CE) del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune ⁽¹⁶⁾.
- Decisione (2002/587/CE) del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa alla revisione del Manuale comune ⁽¹⁶⁾.

D. Controllo alle frontiere

- Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio del 24 aprile 2001 che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera ⁽¹²⁾.
- Direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001 che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ⁽¹⁷⁾.
- Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 13 giugno 2002.

E. Criminalità organizzata

- Il Consiglio ha adottato vari programmi o piani d'azione quali il programma d'azione relativo alla criminalità organizzata adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, il piano d'azione 2000 ⁽¹⁸⁾ o il piano d'azione contro il terrorismo adottato dal Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001.

Sulla base dei suddetti programmi e piani d'azione, il Consiglio ha adottato una serie di strumenti intesi a lottare o a prevenire la criminalità organizzata, sia sotto forma di convenzioni che di decisioni quadro. Il Consiglio rimanda l'Onorevole Parlamentare ai comunicati che fanno seguito alle riunioni durante le quali sono stati adottati tali strumenti e che figurano sul suo sito Internet.

⁽¹⁾ GU L 252 del 6.10.2000.

⁽²⁾ GU L 316 del 15.12.2000.

⁽³⁾ GU L 212 del 7.8.2001.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 2.6.2001.

⁽⁶⁾ GU C 142 del 14.6.2002.

⁽⁷⁾ GU L 150 del 6.6.2001.

⁽⁸⁾ GU L 81 del 21.3.2001.

⁽⁹⁾ GU L 327 del 12.12.2001.

⁽¹⁰⁾ GU L 157 del 15.6.2002.

⁽¹¹⁾ GU L 53 del 23.2.2002.

⁽¹²⁾ GU L 116 del 26.4.2001.

⁽¹³⁾ GU L 20 del 23.1.2002.

⁽¹⁴⁾ GU L 123 del 9.5.2002.

⁽¹⁵⁾ GU L 278 del 16.10.2002.

⁽¹⁶⁾ GU L 187 del 16.7.2002.

⁽¹⁷⁾ GU L 187 del 10.7.2001.

⁽¹⁸⁾ Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio (GU C 124 del 3.5.2000, pagg. 1-33).

(2003/C 155 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3163/02**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE)
e Christian Rovsing (PPE-DE) al Consiglio***(5 novembre 2002)***Oggetto:** Energia nucleare in Bulgaria

Gli autori della presente interrogazione fanno riferimento al seminario tenutosi il 1° ottobre 2002 al Parlamento europeo, nel corso del quale è stato discusso il futuro della centrale nucleare bulgara di Kozloduj, e alla risposta fornita dal sig. Verheugen, a nome della Commissione, all'interrogazione scritta n. E-2121/02 presentata dagli onn. Matikainen-Kallström e Adam.

Nel corso del seminario organizzato dal Parlamento, il Direttore della sicurezza nucleare dell'AIEA ha presentato una relazione sulla recente missione di esperti della sicurezza. Da essa risulta che le norme di sicurezza stabilite nelle unità 3 e 4 della centrale di Kozloduj hanno ormai raggiunto gli stessi livelli di altre unità dello stesso tipo nell'UE.

Nella sua risposta alla precitata interrogazione scritta il sig. Verheugen afferma che le unità nucleari 3 e 4 di Kozloduj hanno continuato a presentare numerose deviazioni rispetto ai requisiti di sicurezza e che per questo motivo, gli Stati membri dell'UE hanno chiesto la chiusura di dette unità entro il 2006.

Qual è il parere del Consiglio in merito alla relazione dell'AIEA sulla sicurezza delle unità 3 e 4 di Kozloduj? Potrebbe in particolare confermare su quali requisiti di sicurezza basa il suo parere (in caso di differenza rispetto a quelli dell'AIEA), e precisare le ragioni per cui le unità 3 e 4 debbano essere chiuse nonostante le conclusioni della relazione dell'AIEA? A tale riguardo, potrebbe fornire il Consiglio spiegazioni in merito alle «deviazioni» cui fa riferimento il sig. Verheugen?

Risposta*(3 marzo 2003)*

Il Consiglio, come osservazione preliminare, desidera sottolineare che la sicurezza nucleare non rientra tra le competenze della Comunità bensì tra quelle degli Stati membri. Il Consiglio sottolinea inoltre che non è sua abitudine commentare le dichiarazioni dei membri della Commissione europea.

Per quanto riguarda il punto cruciale dell'interrogazione degli Onorevoli Parlamentari, il Consiglio desidera richiamare la loro attenzione sulla risposta da esso fornita all'interrogazione scritta n. E-1363/02,

ricordando loro tuttavia il quadro generale della situazione:

- nel corso della Conferenza di adesione a livello ministeriale con la Bulgaria del 18 novembre 2002 si è convenuto che il capitolo relativo all'energia non richiede, in questa fase, ulteriori negoziati. Tale accordo è stato raggiunto anche sulla base dell'impegno della Bulgaria di chiudere nel 2006 le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduj. Si è inoltre convenuto che l'UE provvederà all'invio di una missione di esperti in Bulgaria il più presto possibile prima della conclusione generale dei negoziati. Il suo mandato sarà conforme alla relazione sulla sicurezza nucleare nell'ambito dell'allargamento e alla relazione sullo stato delle valutazioni reciproche. Gli esperti verificheranno la situazione per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni contenute in dette relazioni, prendendo in debita considerazione anche i succitati impegni relativi alla chiusura.
- In tale contesto, si ricorda la posizione generale dell'UE nei negoziati di adesione per quanto riguarda l'importanza dell'obiettivo di un alto livello di sicurezza nucleare e di protezione ambientale, come emerge dalle pertinenti conclusioni del Consiglio. L'UE è determinata a seguire attentamente tali questioni durante tutto il processo di adesione. L'UE continuerà a seguire l'evoluzione della situazione in materia di sicurezza nucleare in Bulgaria fino alla data dell'adesione e rammenta che la responsabilità della sicurezza della progettazione, della costruzione, del funzionamento e della disattivazione degli impianti nucleari incombe allo Stato che esercita la giurisdizione in materia.

(2003/C 155 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3165/02**di Ieke van den Burg (PSE) alla Commissione***(5 novembre 2002)*

Oggetto: Diritto al sussidio di disoccupazione dopo inabilità al lavoro e cambiamento del paese di residenza

Alla frontiera belgo-olandese si registra il seguente problema in sede di coordinamento della previdenza sociale. Una donna cade ammalata (inabilità primaria al lavoro) e dopo un anno viene dichiarata totalmente inabile al lavoro (grado di invalidità 80-100 %). Il contratto di lavoro che la lega al datore di lavoro olandese viene a cessare ed essa percepisce una pensione di invalidità olandese (WAO). La famiglia trasloca in Belgio. La donna mantiene nei Paesi Bassi la sua assicurazione contro le malattie e la disoccupazione e continua a versare in detto paese i contributi sociali. Dopo due anni, a guarigione avvenuta, essa presenta nel paese di residenza (RVA in Belgio) una domanda per ottenere i sussidi di disoccupazione che le vengono negati perché durante il suo soggiorno in Belgio non ha prestato alcuna attività né in Belgio e né nei Paesi Bassi, quale frontaliera. Pertanto non si applica l'articolo 71, lettera a) ii) del regolamento CEE n. 1408/71 ⁽¹⁾. Dopodiché essa presenta una domanda al servizio di collocamento dello Stato membro competente (Paesi Bassi) per ottenere ivi un sussidio di disoccupazione perché durante la malattia, nella fattispecie invalidità, era assicurata in detto paese contro la disoccupazione. Il servizio competente rifiuta il versamento di sussidi di disoccupazione invocando l'apposita normativa olandese perché essa non risiede nei Paesi Bassi. In breve si tratta di una lacuna nel regolamento di coordinamento (l'autrice della presente interrogazione potrà far pervenire alla Commissione la documentazione).

1. Ritiene la Commissione che la RVA del Belgio non abbia applicato a giusta ragione l'articolo 71 lettera a) ii) (lavoratore frontaliero in situazione di piena disoccupazione)?
2. Conviene la Commissione che in caso di mancata applicazione dell'articolo 71 lettera a) ii) avrebbe dovuto essere applicato l'articolo 71 lettera b) i) (lavoratore non frontaliero in situazione di piena disoccupazione)?
3. Conviene altresì la Commissione che qualora non sia applicabile l'articolo 71 l'organismo olandese è tenuto a versare i sussidi previsti dalla legislazione di detto paese poiché la persona interessata durante il periodo di invalidità aveva versato i contributi previsti?
4. Ritiene la Commissione che in siffatti casi avrebbe dovuto essere applicato l'articolo 69 con poteri discrezionali per quanto riguarda i termini ivi stabiliti?
5. Quale regolamentazione sarebbe applicabile qualora la persona di cui trattasi fosse dichiarata parzialmente inabile al lavoro?

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(18 dicembre 2002)*

La Commissione constata che, nella situazione descritta dall'Onorevole Parlamentare, la persona in questione non può beneficiare di prestazioni di disoccupazione né in Belgio né nei Paesi Bassi.

Prima di pronunciarsi sul problema specifico sollevato dall'Onorevole Parlamentare, cioè su una lacuna nella protezione sociale e su come tale persona potrebbe beneficiarne in contropartita del versamento dei contributi previdenziali, la Commissione desidera verificare le condizioni di applicazione delle normative nazionali e approfondire l'esame degli elementi di fatto e di diritto del dossier che l'Onorevole Parlamentare proponeva peraltro di inviarle.

(2003/C 155 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3166/02**di Emma Bonino (NI) alla Commissione**

(6 novembre 2002)

Oggetto: Catastrofe della nave Joola

Giovedì 26 settembre 2002 il traghetto Joola, che assicurava il collegamento tra Ziguinor e Dakar con scalo all'isola di Karabane, è naufragato al largo della costa del Gambia. Dei 1 034 passeggeri trasportati dalla nave fino ad oggi si contano solo 64 sopravvissuti, pertanto la tragedia, chiaramente una delle maggiori della storia della navigazione civile, ha fatto circa 1 000 morti.

Il governo del Senegal ha mobilitato mezzi notevoli per permettere il soccorso ai naufraghi, rimpatriare i sinistrati e assistere le famiglie delle vittime e dei dispersi, tuttavia è evidente che l'ampiezza della catastrofe colpisce profondamente l'intero paese.

Quali sono le misure adottate dalla Commissione per fornire aiuto alle famiglie delle vittime e al governo del Senegal, dimostrando così la solidarietà concreta dell'Unione europea con uno dei paesi associati all'Unione con la convenzione di Cotonou?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(15 gennaio 2003)

La Commissione non dispone di strumenti atti a fornire un eventuale soccorso alle famiglie delle vittime di una catastrofe.

Per quanto riguarda l'aiuto umanitario d'emergenza, la Commissione non è in grado di far fronte a una simile situazione nel quadro delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.⁽¹⁾ La finalità di tale regolamento consiste soprattutto nel salvare e proteggere vite umane in situazioni di emergenza o di post-emergenza immediatamente successive al verificarsi di una catastrofe. L'assistenza alle famiglie delle vittime dell'incidente del traghetto «Joola», del tipo richiesto nella fattispecie dall'onorevole parlamentare, non rientra nel campo d'applicazione del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 163 del 2.7.1996.

(2003/C 155 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3170/02**di Marie Isler Béguin (Verts/ALE) alla Commissione**

(6 novembre 2002)

Oggetto: Gestione e vigilanza dell'UE in materia di trasporti nucleari nel territorio comunitario

Dato che diversi Stati membri dell'Unione europea proseguono la produzione nucleare con numerose centrali e impianti di ritrattamento, sono regolarmente effettuati trasporti di uranio e di scorie radioattive nel territorio dell'Unione e tra diversi Stati membri. Contratti industriali stipulati con paesi terzi come il Giappone e la Russia comportano analoghe attività.

L'estrema pericolosità di detti prodotti ha sempre fatto incombere una minaccia permanente e spaventosa in caso di incidenti della circolazione o di carenze delle attrezzature all'interno di un ampio perimetro lungo l'itinerario dei convogli. La mobilitazione responsabile degli abitanti delle zone interessate e dei militanti antinucleari in talune fasi delle spedizioni comporta interventi repressivi e espulsioni da parte delle forze dell'ordine, unica risposta delle autorità di taluni Stati membri a tale vigilanza dei cittadini.

La minaccia di un'altra dimensione di «iperterrorismo», iniziata l'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, fa ormai balenare il timore, secondo gli esperti in materia di sicurezza e gli specialisti del nucleare, che simili spedizioni regolari di materiali nucleari fuori dei luoghi sorvegliati di produzione, trasformazione o stoccaggio siano il bersaglio di attentati o di sottrazioni per opera di organizzazioni estremistiche.

Può la Commissione informare se detiene e controlla, in modo esaustivo e immediato, i calendari e la documentazione di tali trasporti estremamente sensibili e pericolosi?

Le pertinenti informazioni sono comunicate alla Commissione in modo trasparente e leale da parte degli Stati membri nei quali iniziano o passano i convogli?

Quali sono i margini di valutazione e di intervento della Commissione in merito ai calendari e ai tragitti dei convogli nucleari, che hanno origine da industrie al cui gestione rientra sicuramente nelle prerogative nazionali, ma il cui potenziale di rischio si estende all'intero spazio comunitario e anche oltre?

Può la Commissione rispondere della sicurezza dei convogli in questione per quanto riguarda ogni forma di attacco o incidente, nonché garantire l'attivazione di tutte le disposizioni, i dispositivi e gli interventi, a livello sanitario e finanziario, in caso di catastrofe da temere nello spazio comunitario ampliato?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 dicembre 2002)

La Commissione non è responsabile del trasporto di materie radioattive. La responsabilità di tale trasporto incombe agli Stati membri che devono verificarne la conformità alle legislazioni nazionali e internazionali in materia. Gli Stati membri attraverso le loro autorità competenti devono applicare le opportune misure per garantire la sicurezza di tale trasporto.

Né gli Stati membri né gli operatori del trasporto di materie radioattive sono tenuti in virtù della legislazione comunitaria a comunicare alla Commissione il calendario e gli itinerari del trasporto di materie del ciclo nucleare o di altre materie radioattive.

Gli Stati membri devono garantire il massimo grado di sicurezza per i trasporti di materie radioattive o altre forme di attività nucleari o non nucleari rispetto ad eventuali attacchi atti a perturbarli. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri nel quadro del «Gruppo di lavoro permanente sulla sicurezza del trasporto di materie radioattive nell'Unione europea⁽¹⁾» e nel quadro di discussioni internazionali, contribuisce allo sviluppo e al miglioramento della legislazione e delle misure necessarie per ridurre l'impatto potenziale delle conseguenze di eventuali incidenti che potrebbero avvenire durante il trasporto di materie radioattive.

⁽¹⁾ COM(98) 155 def.

(2003/C 155 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3187/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) al Consiglio

(7 novembre 2002)

Oggetto: Regioni fortemente dipendenti dalla pesca, stabilità relativa e accesso alle risorse alieutiche

Nelle sue risposte alle interrogazioni E-0650/02⁽¹⁾, E-2096/02, E-2097/02 e E-2098/02⁽²⁾, la Commissione evita di pronunciarsi sulle questioni concrete sollevate dall'interrogante il quale si vede obbligato a insistere ancora una volta su questo tema. Nelle precedenti interrogazioni si auspicava che la Commissione comunicasse quali sono i criteri necessari perché una regione europea sia classificata «fortemente dipendente dalla pesca» cui fini della ripartizione delle possibilità di pesca e indicasse se non riteneva necessario, conformemente al principio giuridico-comunitario di progressività, aggiornare l'elenco delle regioni «fortemente dipendenti dalla pesca», dato che questo elenco è in vigore già da 20 anni e che nuove regioni dipendenti dalla pesca vi sono state inserite a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri quali Spagna e Portogallo.

Tuttavia, la Commissione non si pronuncia su questo tema e si limita semplicemente a segnalare che «Il concetto di dipendenza dalla pesca è definito all'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽³⁾ del Consiglio riguardante gli aiuti strutturali al settore della pesca nelle regioni dell'obiettivo 2. Esso non figura invece nei regolamenti del Consiglio come quelli relativi alla suddivisione delle possibilità di pesca a livello comunitario e la loro ripartizione in quote nazionali distribuite fra gli Stati membri».

Nella sua risoluzione dell'Aia del 3 novembre 1976, il Consiglio aveva espressamente segnalato la necessità di tener conto delle «esigenze vitali» delle comunità locali dipendenti dalla pesca nell'applicazione della PCP. Proseguendo nella stessa direzione, nella sua dichiarazione del 30 maggio 1980, il Consiglio fissava espressamente i criteri per detta ripartizione delle quote tra gli Stati membri: le attività di pesca tradizionali, le esigenze speciali delle regioni le cui popolazioni dipendono in modo particolare dalla pesca e la perdita del potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi. Questi criteri costituiscono il meccanismo di ripartizione delle quote di pesca della cosiddetta stabilità relativa. Conformemente a questi criteri, la Groenlandia, l'Irlanda e il Nord della Gran Bretagna sono stati classificati regioni «fortemente dipendenti dalla pesca», beneficiando così del «principio» di stabilità relativa. Questo meccanismo è rimasto in vigore fino ad oggi senza alcuna modifica né inclusione né inserimento di nuove regioni nei regolamenti di base che si sono succeduti.

Non ritiene il Consiglio che il concetto di «regione fortemente dipendente dalla pesca» non è contemplato esclusivamente nel regolamento (CE) 1260/1999 dei Fondi strutturali, ma che era stato già inserito precedentemente dallo stesso Consiglio ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca e che oggi si ritrova nel considerando del vigente regolamento (CEE) n. 3760/92⁽⁴⁾?

Sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nel 1980 per la ripartizione delle possibilità di pesca, non ritiene il Consiglio che una regione come la Galizia — che la stessa Commissione ha classificato come regione «fortemente dipendente dalla pesca» — dovrebbe altresì beneficiare di una nuova ripartizione delle possibilità di pesca una volta concluso il periodo transitorio dell'Atto di adesione, in funzione di detti criteri, soprattutto dopo la perdita delle quote di cattura nelle acque di paesi terzi, come si è verificato nel caso della zona di pesca del Marocco?

(¹) GU C 229 E del 26.9.2002, pag. 114.

(²) GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 182.

(³) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(⁴) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

Risposta

(20 febbraio 2003)

1. Nella risoluzione del 3 novembre 1976⁽¹⁾ il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri avrebbero esteso, con azione concertata, i limiti delle loro zone di pesca a 200 miglia nel Mare del Nord e nell'Atlantico settentrionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

2. Nell'allegato VII della risoluzione il Consiglio ha riconosciuto le cosiddette «preferenze dell'Aia» in modo da tenere conto delle esigenze di determinate popolazioni locali nella Comunità che dipendono in modo particolare dalla pesca.

3. Il 25 gennaio 1983 il Consiglio ha convenuto la ripartizione delle possibilità di pesca nelle acque comunitarie (Regolamento n. 172/83 del Consiglio) assegnando le possibilità di pesca conformemente al principio di stabilità relativa. Secondo la dichiarazione del Consiglio del 30 maggio 1980⁽²⁾, tale principio si fonda sulle attività di pesca tradizionali, sulle esigenze speciali delle regioni dipendenti dalla pesca e sulla perdita del potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi (perdite giurisdizionali). Come si vedrà, le preferenze dell'Aia erano solo uno dei parametri che determinavano la stabilità relativa. Si discute in sede di Consiglio in che misura sia possibile appellarsi ad esse accanto alla stabilità relativa.

4. Le possibilità di pesca per la Spagna e il Portogallo sono state definite dall'Atto di adesione del 1985 e inserite nei criteri di stabilità relativa.

5. Negli ultimi anni (dal 1989) il Consiglio ha riconciliato i conflitti d'interesse e, laddove opportuno, ha preso in considerazione gli interessi delle popolazioni locali dipendenti dalla pesca. La Corte di giustizia ha affermato che tali ripartizioni di quote sono state adottate in base ai poteri discrezionali del Consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 3760/92 del Consiglio. Esse non dipendono dall'adozione dell'allegato VII della risoluzione dell'Aia (Causa C-4/96).

6. Il Consiglio sta esaminando la questione della stabilità relativa quale parte della riforma della politica comune della pesca. In questa fase dei negoziati, il Consiglio non ha convenuto di limitare il suo potere discrezionale per decidere in merito ai criteri di ripartizione né ha stabilito un nesso tra le preferenze dell'Aia e il principio del pari accesso per la Spagna alla zona di pesca comunitaria il 1° gennaio 2003.

(¹) GU C 105 del 7.5.1981.

(²) GU C 158 del 27.6.1980.

(2003/C 155 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3188/02

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(7 novembre 2002)

Oggetto: Protezione del sito di interesse comunitario (SIC) «Marjal de Almenara»

Già all'inizio del 2000, l'interrogante aveva denunciato presso la Commissione il fatto che la regione che aveva presentato la sua candidatura quale sito di interesse comunitario con il nome di «Marjal de Almenara» era stata oggetto di numerose aggressioni a seguito di pratiche agricole poco rispettose dell'ambiente (E-0520/00 (¹)). La Commissione aveva quindi deciso di intervenire presso le autorità spagnole che non hanno tuttavia cambiato di molto il proprio atteggiamento. Al contrario, la zona di protezione proposta dalla Spagna per la palude in questione è stata ridotta a circa 85 000 metri quadrati, come si evince dal progetto di catalogo delle zone umide elaborato dal governo autonomo di Valencia (riferimento logico per la delimitazione definitiva del SIC nel quadro della rete Natura 2000).

L'area inizialmente destinata al parco naturale è stata ridotta essenzialmente per fini urbanistici. La società promotrice Inmuebles WJK S.L. ha infatti già affidato i primi lavori all'impresa Terra Canet SA, la quale sta attualmente procedendo all'essiccazione e all'eliminazione della vegetazione di una parte degli 85 000 metri quadrati della palude di Almenara, in prossimità della spiaggia di Almardá de Sagunto.

La Commissione è inoltre in possesso dei seguenti documenti:

- relazione di ecotossicologia dell'Istituto di medicina legale che dipende dalla Corte di giustizia,
- perizia del prof. Rosselló Verger, docente di Geografia fisica all'Università di Valencia,
- relazione della prof.ssa Eulalia Sanjaume, docente di Geografia fisica all'Università di Valencia.

In detti documenti si invitano le autorità a proteggere quest'area paludosa di 85 000 metri quadrati, dove sono attualmente in corso lavori di costruzione. Essi mettono in evidenza l'interesse particolare dal punto di vista ambientale della zona della spiaggia di Almardá e chiedono la modifica del piano urbanistico per proteggerla.

In considerazione di questa situazione e dei fatti descritti nei documenti summenzionati, intende la Commissione accettare come zona SIC soltanto un parte della palude tralasciando gli 85 000 metri quadrati considerati di alto interesse ecologico?

Quali misure intende prendere la Commissione per garantire la conservazione delle specie protette che abitano nella zona paludosa dove sono attualmente in corso lavori di costruzione?

(¹) GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 55.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

L'Onorevole parlamentare ha espresso le sue preoccupazioni circa i criteri usati dalle autorità spagnole per proporre il sito «Marjal de Almenara» come sito di importanza comunitaria. L'Onorevole parlamentare afferma che la comunità autonoma di Valencia ha incluso questo sito nel suo catalogo delle zone umide con una superficie più grande del sito proposto come sito di interesse comunitario.

La Spagna ha proposto il sito «Marjal de Almenara», ES5223007, situato nella comunità autonoma di Valencia, come sito di importanza comunitaria per inserimento nella rete Natura 2000. Il sito ha una superficie di 1497 ettari.

La Commissione desidera precisare che i criteri usati dalla comunità autonoma di Valencia per includere un sito nel suo catalogo delle zone umide sono diversi dai criteri seguiti dagli Stati membri per identificare e designare i siti proposti come siti di importanza comunitaria.

I siti di importanza comunitaria devono soddisfare i criteri figuranti nell'Allegato III, fase 1 della direttiva Habitat ⁽¹⁾, che sono basati su una valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale di interesse comunitario e ciascuna specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone di conservazione speciali.

La Commissione, con il sostegno del Centro tematico europeo per la protezione della natura e della biodiversità (European Topic Centre for Nature Protection and Biodiversity – ETC/NPB), valuterà sulla base dei criteri di cui all'Allegato III (fase 2) della direttiva Habitat, tutti i siti proposti dagli Stati membri per la regione mediterranea durante il prossimo seminario biogeografico che si svolgerà nel gennaio 2003.

Se dalla valutazione dei siti risulta che uno Stato membro non ha proposto un numero di siti sufficiente a soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE per alcuni tipi e specie di habitat, la Commissione chiede allo Stato membro di procedere ad ulteriori designazioni. Se tali nuove designazioni non soddisfano gli obiettivi della direttiva Habitat, la rete Natura 2000 sarà incompleta per questi tipi e specie di habitat specifici e l'elenco resterà pertanto aperto per l'inclusione di altri siti.

Circa la protezione delle specie al di fuori dei siti Natura 2000 proposti, gli Stati membri sono l'autorità competente per la conservazione del loro patrimonio naturale così come lo sono per la gestione dei loro siti Natura 2000. La Commissione ha soltanto il compito di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle direttive europee.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 155 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3195/02

**di Monica Frassoni (Verts/ALE)
e Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione**

(8 novembre 2002)

Oggetto: Ponte nel Parco regionale fluviale del Taro

All'interno del Parco regionale fluviale del Taro (in provincia di Parma), che protegge un fragile e prezioso ambiente naturale, è stato progettato un asse stradale trasversale che dovrebbe attraversare il Parco con un grande ponte. Il ponte in riva sinistra si innesta sulla strada provinciale che connette i centri di Medesano e Noceto alla via Emilia, mentre in riva destra si collega alla tangenziale di Collecchio (variante della SS 62 che passando per Parma raggiunge la Cisa). La viabilità in riva sinistra dovrebbe essere ulteriormente incrementata da un miglior collegamento verso Salsomaggiore per ricavare un asse Ovest-Est con significato di pedemontana. Tale ponte sarebbe collocato proprio nelle zone di maggior pregio dell'area naturale protetta.

Il progettato ponte (ora è nella fase dell'ultima conferenza dei servizi che approva la VIA a giorni, poi verrà steso il progetto esecutivo definitivo per avviare le procedure di appalto) e i tratti stradali di collegamento sono stati localizzati in una delle ultime aree demaniali scampate alla svendita. Il Parco del Taro da Fornovo all'Autostrada A1 è designato come zona di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE ⁽¹⁾, ed è proposto come sito d'importanza comunitaria, ai sensi della direttiva Habitat n. 92/43/CEE ⁽²⁾.

La valutazione di incidenza non è stata fatta, come doveva essere, nelle fasi iniziali, quando si poteva commentare la scelta del posizionamento del ponte. La procedura di VIA ha messo a confronto solo tre tracciati a brevissima distanza tra loro, la cui differenza è ininfluente per il problema dell'impatto sul patrimonio, in quanto il degrado sull'area è massimo in tutti e tre i casi. Si tratta di un'opera isolata in zona ZPS, probabilmente finalizzata all'appalto in sé e alla «valorizzazione» dei terreni circostanti. A monte di 800 m, in località Maraffa, c'è infatti una sede fortemente degradata, dove è localizzato un guado ed in

corrispondenza di insediamenti produttivi, che non è stata presa in considerazione pur essendo una possibile alternativa e avendo anche possibilità di collegamento con le viabilità collaterali. La perdita di 13 ettari di parco in una zona ZPS a causa della costruzione del ponte non è giustificabile da un punto di vista ambientale e sono irrilevanti le misure tese a compensare i danni prodotti, puntando a riportare al demanio aree private, in quanto tali aree sono già comprese nel perimetro del parco e quindi già protette. L'interruzione del corridoio fluviale, d'altro canto, con creazione di una barriera nell'ecosistema parco, nonostante il vincolo paesistico e il vincolo a parco esistente, porterebbe gravi danni ambientali e paesaggistici al territorio.

È la Commissione a conoscenza dei fatti esposti e quale è la sua valutazione?

Non pensa che si dovrebbe privilegiare l'alternativa meno impattante in località Maraffa, come già segnalato anche dalle associazioni ambientaliste, visto che l'opera interesserebbe una zona ZPS?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(²) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 dicembre 2002)

Il caso descritto dall'onorevole parlamentare ha costituito uno degli oggetti di un reclamo ricevuto dalla Commissione nel 2002, relativo a tre progetti nella zona di protezione speciale «Fiume Taro da Fornovo di Taro all'Autostrada del Sole», proposta come sito d'importanza comunitaria.

Per quanto concerne il progetto specifico cui l'onorevole parlamentare si riferisce, l'articolo 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, stabilisce le condizioni necessarie per autorizzare un progetto che possa avere incidenze significative su una zona di protezione speciale o un sito di importanza comunitaria. L'approvazione di un progetto che possa avere un impatto significativo, senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, costituisce una violazione della direttiva.

Attualmente il reclamo è all'esame della Commissione. Nel caso in cui la Commissione ritenga sussistente una violazione del diritto comunitario, non esiterà, in quanto custode del trattato CE a prendere tutte le misure necessarie, incluso i procedimenti di infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE, per garantire il rispetto delle norme comunitarie applicabili.

I poteri della Commissione si limitano a quelli previsti dal trattato CE. Ai sensi dell'articolo 211 la Commissione è responsabile della corretta applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Pertanto essa dispone del potere di garantire che tutti gli Stati membri applicano correttamente la direttiva 92/43/CEE, ma non di consigliare gli Stati membri relativamente alla localizzazione dei progetti.

Per quanto attiene l'applicazione della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹), il fatto che siano stati comparati solo tre progetti alternativi, non costituisce di per sé una violazione della direttiva. Considerata la mancanza di motivi specifici di reclamo sull'applicazione della «direttiva VIA» nel caso in oggetto, al momento nessuna violazione della direttiva può essere ritenuta sussistente. Qualora l'onorevole parlamentare fornisca informazioni dettagliate in grado di consentire alla Commissione di valutare le questioni in relazione alla direttiva sopra menzionata, la Commissione potrebbe indagare ai sensi della direttiva 85/337/CEE.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985 modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3.3.1997, GU L 73 del 14.3.1997 denominata anche «direttiva VIA».

(2003/C 155 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3203/02**di Stavros Xarchakos (PPE-DE) al Consiglio***(11 novembre 2002)***Oggetto:** Libertà individuali in Turchia e in Albania

In base a dichiarazioni rilasciate da personalità comunitarie, l'UE desidera inviare un «messaggio di incoraggiamento» alla Turchia mentre intende proseguire con il rinsaldamento delle relazioni con l'Albania. Tuttavia, taluni articoli pubblicati dalla stampa albanese riferiscono di continui casi di violazione del segreto postale per quanto riguarda la corrispondenza ricevuta o inviata da cittadini albanesi. Dal canto suo, l'autorevole quotidiano francese «Le Figaro» riferiva, nel suo numero del 22 ottobre 2002, che il candidato alle elezioni turche del 3 novembre sig. A. Firat era stato arrestato il 21 ottobre 2002 dalla polizia turca con l'accusa di aver utilizzato la lingua curda durante un incontro preelettorale.

È il Consiglio al corrente dei soprammenzionati casi di grave violazione delle libertà individuali registrati in Turchia e in Albania? Per quale motivo tali violazioni proseguono malgrado le proteste che da anni provengono da deputati al Parlamento europeo, pubblicazioni internazionali autorevoli, organizzazioni non governative ecc? Forse non è riuscito il Consiglio a far comprendere chiaramente che qualsiasi relazione, economica o di altro tipo, con l'UE presuppone l'osservanza costante delle libertà individuali fondamentali, che sono elementi indissolubilmente legati alla civiltà europea? Perché non si applicano le «riforme» annunciate dalla Turchia tempo addietro e riguardanti l'uso della lingua curda nell'istruzione e nei mezzi radiotelevisivi? È l'abolizione della ormai anacronistica legge elettorale in vigore in Turchia, che proibisce ai candidati di utilizzare qualsiasi lingua che non sia il turco, inclusa fra le riforme annunciate dal governo turco?

Risposta*(3 marzo 2003)*

L'Onorevole Parlamentare rileva in modo pertinente le carenze esistenti in Turchia nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo ai diritti e alle libertà dei cittadini turchi di origine curda. Tali carenze, in materia sia di legislazione che di applicazione, sono state regolarmente denunciate dall'UE nelle riunioni di dialogo politico con la Turchia a diversi livelli e più recentemente nella riunione della troika dei direttori politici tenutasi il 31 ottobre ad Ankara.

È tuttavia innegabile che in Turchia è in atto un importante processo di riforme politiche, in virtù del quale, come è stato riconosciuto dal Consiglio europeo, la Turchia si è maggiormente avvicinata ai criteri politici da rispettare per l'adesione all'UE. Il pacchetto di riforme del 3 agosto 2002, che l'UE ha favorevolmente accolto in una sua dichiarazione, contiene tra l'altro disposizioni in materia di istruzione e radiodiffusione in lingua curda. Recentemente sono stati approvati regolamenti di attuazione delle nuove disposizioni in materia di istruzione e si sta predisponendo l'attuazione di quelle relative alla radiodiffusione. Al riguardo, la Turchia sarà incoraggiata a promuovere e attuare pienamente tutte le misure necessarie per la tutela dei diritti delle minoranze religiose, linguistiche o etniche, ai fini del suo adeguamento alle norme europee in materia di protezione dei diritti dell'uomo.

Il più recente pacchetto legislativo di dicembre è volto a confermare tale orientamento, per esempio attenuando le restrizioni delle disposizioni che disciplinano la libertà di associazione, anche per quanto riguarda l'uso di lingue diverse dal turco. L'UE ha avviato l'esame di tali misure, presentate all'inizio di dicembre 2002, al fine di valutare il miglioramento dell'esercizio dei diritti e delle libertà per tutti i cittadini indipendentemente dalla loro origine e si attende che la nuova legislazione sia attuata correttamente.

Il Consiglio europeo di Copenaghen ha concluso che se il Consiglio europeo del dicembre 2004 deciderà, in base ad una relazione e ad una raccomandazione della Commissione, che la Turchia soddisfa i criteri politici di Copenaghen, l'Unione europea avvierà senza indugio i negoziati di adesione con la Turchia.

Quanto alla situazione in Albania, il Consiglio sottolinea che non formula mai commenti sulle dichiarazioni o comunicati alla stampa e informa l'Onorevole Parlamentare che non è a conoscenza di alcun caso specifico di interferenze nella corrispondenza privata. La questione del rispetto dei principi

democratici e dei diritti dell'uomo è tuttavia parte integrante del processo di stabilizzazione e di associazione e viene regolarmente sollevata nel dialogo tra l'UE e l'Albania. Essa occuperà inoltre un ruolo centrale nell'accordo di stabilizzazione e di associazione che la Commissione negozierà con l'Albania sulla base del mandato conferito dal Consiglio il 12 ottobre 2002.

(2003/C 155 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3209/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(12 novembre 2002)

Oggetto: Massacro in Russia

Può il Consiglio comunicare la sua posizione e le misure da esso adottate come reazione all'azione criminale e irresponsabile del presidente Putin e del governo della Russia, che ha provocato la morte non solo dei ribelli ceceni responsabili del sequestro, ma anche di centinaia di ostaggi sequestrati?

(2003/C 155 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3325/02
di Olivier Dupuis (NI) al Consiglio

(25 novembre 2002)

Oggetto: Bilancio ufficiale del sequestro di persone a Mosca

Giovedì 7 novembre 2002, il procuratore di Mosca ha fatto sapere che il numero di persone decedute, tenute come ostaggio dal 23 al 26 ottobre 2002 nel teatro della via Melnikova, ammontava a 128 persone (120 russe e 8 straniere). Fra queste vittime cinque persone, tutte russe, sono perite a causa di ferite da proiettili il che significa, implicitamente, che 123 vittime sono decedute in seguito all'inalazione del gas utilizzato al momento dell'assalto. Sempre secondo il bilancio delle autorità russe, tutti i sequestratori (18 donne e 22 uomini) sono stati uccisi al momento dell'assalto. In precedenza le autorità russe avevano affermato che «due terroristi» erano stati fatti prigionieri.

Come valuta il Consiglio il fatto che le autorità russe, le quali in un primo momento avevano fatto menzione della cattura di due terroristi, sostengano ora che tutti i terroristi sono morti durante l'assalto? Ha il Consiglio sollecitato l'elenco completo dei nominativi delle persone decedute in seguito a sequestro compresi i nominativi dei terroristi nonché, per ciascuna di dette persone, le cause del loro decesso? Più in generale, ha il Consiglio già tratto conclusioni dal succitato bilancio delle autorità russe nonché dal modo con cui è stata condotta l'operazione anti terrorista? In caso affermativo, quali sono dette conclusioni?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-3209/02 e E-3325/02

(20 febbraio 2003)

Il sequestro di oltre 700 ostaggi a Mosca, dal 23 al 26 ottobre 2002, è stato causa di profonda preoccupazione sia nell'Unione europea che in Russia. Il 24-25 ottobre 2002 il Consiglio europeo ha reso nota la sua posizione su tali avvenimenti in una dichiarazione rilasciata in data 25 ottobre che figura nell'allegato III delle conclusioni della Presidenza.

In occasione del vertice UE-Russia svoltosi a Bruxelles l'11 novembre 2002, l'Unione europea e la Russia hanno rilasciato una dichiarazione comune sulla lotta al terrorismo in cui affermano di voler affrontare insieme tale lotta nel rispetto delle norme giuridiche, dei principi democratici e dell'integrità territoriale degli stati. Dagli impegni comuni assunti hanno desunto finalità comuni, nella prospettiva di sviluppare il partenariato strategico in tale settore in modo da includere la definizione della cooperazione UE-Russia nella lotta al terrorismo.

(2003/C 155 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3212/02**di Paul Rübigen (PPE-DE) alla Commissione**

(12 novembre 2002)

Oggetto: Trasparenza delle tariffe delle compagnie aeree

Sovente capita che diverse compagnie aeree, con volantini e manifesti, pubblicizzino tariffe particolarmente vantaggiose. Nella maggior parte dei casi il consumatore ha difficoltà a raccapezzarsi perché le offerte sono soggette a condizioni speciali estremamente restrittive e le tariffe indicate corrispondono soltanto al prezzo di base, più basso di quello totale effettivo. Ciò significa che si fa pubblicità a una tariffa particolarmente bassa, però poi il prezzo effettivo del volo è aumentato da notevoli tasse aeroportuali e da altri tributi, è valido unicamente per un periodo preciso o in determinati giorni, oppure impone un soggiorno prestabilito.

Va aggiunto che spesso, a causa delle associazioni tra diverse compagnie aeree, succede che nei prospetti venga pubblicizzato un prezzo speciale, praticato però soltanto da una delle compagnie associate.

Il consumatore, specialmente se non prende spesso l'aereo, si ritrova dunque disarmato di fronte a una giungla di differenze di prezzi imperscrutabili e spesso anche chi vola con frequenza ha bisogno di un certo tempo per orientarsi nei prezzi indicati.

Come valuta la Commissione il problema delle carenze nell'indicazione delle tariffe praticate dalle compagnie aeree e non ritiene essa necessario provvedere a maggiore trasparenza tramite misure adeguate?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(18 dicembre 2002)

Ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci ⁽¹⁾ i vettori aerei sono liberi di fissare essi stessi le tariffe. Ciò ha favorito il diffondersi di tariffe a basso prezzo e di offerte promozionali che pur complesse in certi casi, sono in genere positive per i consumatori.

La pubblicità ingannevole è un'altra questione. Ai sensi della Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole ⁽²⁾, gli Stati membri devono controllare la pubblicità ingannevole e conferire i necessari poteri alle autorità giudiziarie o amministrative. Essi sono tenuti ad attuare le normative nazionali di recepimento della direttiva e la Commissione può avviare procedure di infrazione se ritiene che uno Stato membro non ha rispettato i suoi obblighi. La Commissione sta inoltre esaminando l'opportunità di una proposta legislativa sulle pratiche commerciali eque allo scopo di trattare le lamentele dei consumatori non coperte dalla legislazione attuale.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

⁽²⁾ GU L 250 del 19.9.1984.

(2003/C 155 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3214/02**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio**

(12 novembre 2002)

Oggetto: Arresto, da parte delle autorità danesi e su richiesta del governo russo, del vicepresidente del governo eletto della Cecenia Akhmed Zakaiev

Dopo le pressioni del governo russo per tentare di impedire una riunione del congresso mondiale ceceno a Copenaghen e dopo che la Presidenza danese del Consiglio è stata di fatto obbligata a trasferire dalla capitale danese a Bruxelles, su richiesta delle autorità russe, il luogo di convocazione del vertice UE-Russia,

il governo danese ha appena disposto l'arresto del vicepresidente del governo eletto della Cecenia Akhmed Zakaiev a Copenaghen, dove si era recato in rappresentanza del presidente Mashkadov. Dopo la selvaggia azione attuata contro i sequestratori a Mosca, che si è conclusa con centinaia di morti, tale passo inaudito rappresenta il culmine di un comportamento del presidente Putin, da inquadrare in una crescente tendenza che, con il pretesto della lotta al terrorismo, si diffonde nel mondo intero, disprezzando la vita umana e assumendo sempre di più il carattere di un nuovo e pericoloso fascismo con tinte militariste, che nega i diritti dell'uomo e le libertà democratiche.

Quali ragioni che non siano inconfessabili e vergognose possono essere invocate per giustificare un governo il quale, assumendo la Presidenza dell'Unione, dispone l'arresto del vicepresidente di un governo come quello ceceno, eletto democraticamente in un piccolo paese in lotta per la sua libertà nazionale?

Risposta

(20 febbraio 2003)

La questione è di competenza delle autorità giudiziarie della Danimarca. Non spetta pertanto al Consiglio di pronunciarsi in merito.

(2003/C 155 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3222/02

di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) al Consiglio

(14 novembre 2002)

Oggetto: Paesi candidati all'adesione e volume di «aria calda»

Esistono stime relative al volume della cosiddetta «aria calda» posseduta dai 10 (e successivamente 12) nuovi Stati membri durante il periodo iniziale del programma di commercio di emissioni dell'UE (2005-2007) o il/i periodo/i successivo/i? Qual è il volume, in termini relativi, dell'«aria calda» che la Repubblica federale di Germania è in grado di vendere tenendo conto del fatto della riunificazione tedesca che ha avuto luogo dopo l'anno di base del protocollo di Kyoto?

Ha l'UE messo a punto strategie su quando e come quest'aria calda dovrebbe essere immessa sul mercato alla luce del prezzo delle quote di emissione (e delle effettive riduzioni delle emissioni nell'UE) e, qualora siffatte strategie esistano, dove sono state pubblicate?

(2003/C 155 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3224/02

di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) al Consiglio

(14 novembre 2002)

Oggetto: Paesi candidati all'adesione e progetti di attuazione congiunta (Meccanismo di Kyoto)

Ha l'UE concluso accordi nel quadro di negoziati di adesione per i dieci nuovi Stati membri al fine di promuovere progetti di attuazione congiunta durante il periodo iniziale del programma UE di commercio di emissioni (2005-2007) o il/i periodo/i successivo/i?

Sono disponibili stime relative al volume di siffatti progetti che saranno attuati durante ciascun periodo di commercio di emissioni (in termini assoluti e in proporzione di «aria calda»)? Ha l'UE sviluppato modelli che dimostrino come la realizzazione efficace di progetti di attuazione congiunta interesserebbe il prezzo delle quote di emissione (e le effettive riduzioni di emissioni nell'UE) e, qualora esistano siffatti modelli, dove sono stati pubblicati?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-3222/02 e E-3224/02**

(3 marzo 2003)

Il Consiglio non è a conoscenza di nessuna stima del tipo al quale si riferisce l'Onorevole Parlamentare né, in particolare, di stime relative al volume dei progetti che verranno probabilmente attuati. L'UE non ha concluso alcun accordo con i paesi candidati all'adesione per quanto riguarda la promozione di progetti di attuazione congiunta. Il Consiglio non è inoltre al corrente dell'esistenza di modelli specifici per quantificare gli eventuali effetti dei progetti di attuazione congiunta sui futuri prezzi delle quote di emissione e occorre rilevare che l'attuale progetto relativo alla disciplina UE per lo scambio di quote di emissione non contiene disposizioni sull'inclusione di tali elementi. Si prevede tuttavia che la Commissione presenti una proposta sul nesso tra i meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto (meccanismi per lo sviluppo pulito e attuazione congiunta) e la disciplina UE per lo scambio di quote di emissione nel 2003. Potrebbe pertanto essere opportuno presentare alla Commissione le questioni sollevate.

(2003/C 155 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3228/02

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) al Consiglio

(7 novembre 2002)

Oggetto: Dati Europol sulle organizzazioni terroristiche

Nella risposta data il 9 ottobre 2002 all'interrogazione E-2284/02 il Commissario Vitorino comunicava che la Commissione non è inclusa fra le organizzazioni che hanno accesso ai dati di carattere personale di cui Europol è in possesso.

Il Consiglio dei ministri ha ripetutamente manifestato il suo interesse per la lotta contro il terrorismo, ed è proprio per questo motivo che, immediatamente dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre negli Stati Uniti, si è prefisso come scopo l'adozione di regole rigorose a livello dell'UE al fine di localizzare le organizzazioni terroristiche. Inoltre, è risaputo che è per iniziativa del Consiglio che è stato elaborato l'elenco delle organizzazioni terroristiche attive in Europa.

Recentemente sono stati arrestati in Grecia taluni membri del gruppo terroristico «17 novembre», uno dei più pericolosi. Può dire il Consiglio se Europol dispone, e da quando, di dati riguardanti i movimenti delle persone implicate, se per tenere queste ultime sotto sorveglianza è stato utilizzato il sistema «Echelon» e se i dati eventualmente raccolti sono stati trasmessi in tempo utile alle autorità greche?

Risposta

(20 febbraio 2003)

Il Consiglio non ha accesso ai dati relativi a singoli individui detenuti dall'Europol.

In linea di massima le informazioni dell'Europol circa le sue attività relative a organizzazioni terroristiche specifiche, inclusi i suoi contatti con le autorità degli Stati membri, non sono di dominio pubblico.

Comunque l'onorevole può rivolgersi direttamente all'Europol, che è competente a rispondere a quesiti riguardanti l'accesso ai documenti e alle informazioni che detiene.

(2003/C 155 E/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3232/02
di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione**

(15 novembre 2002)

Oggetto: Guida di veicoli a due ruote con patenti della categoria B

A differenza degli altri Stati UE, nella Repubblica federale di Germania la guida di veicoli a due ruote di sino a 125 ccm è possibile solamente con la patente della categoria B (autoveicoli) purché sia stata conseguita la patente della vecchia categoria 3 entro il 1° aprile 1980.

1. Può la Commissione fornire dettagli in merito alle normative relative alla guida di veicoli a due ruote di sino a 125 ccm negli Stati membri dell'Unione europea?
2. Prevede la Commissione a breve termine necessità o possibilità di azione a tale riguardo a livello europeo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 dicembre 2002)

1. La Commissione richiama l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sulla sua Comunicazione interpretativa sulle patenti comunitarie nella Comunità che contiene le informazioni richieste⁽¹⁾. Detta comunicazione indica che il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Italia e l'Austria concedono il diritto di guidare un motociclo leggero nell'ambito di una patente della categoria B e le condizioni precise di concessione di tale diritto. Dopo la pubblicazione di questa comunicazione, il Belgio ha abrogato il 1° settembre 2002, questo diritto per i nuovi titolari di un permesso di guida di categoria B.
2. La Commissione non intende per il momento prendere iniziative in questo campo.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, parte I, B.3, 4° trattino.

(2003/C 155 E/128)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3237/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(15 novembre 2002)

Oggetto: Pannelli pubblicitari lungo le strade nazionali

Come denunciato dai mezzi di comunicazione di massa greci, la collocazione di pannelli pubblicitari lungo le strade nazionali avviene ormai in modo del tutto incontrollato con il risultato di distrarre l'attenzione dei conducenti e, in molti casi, di limitare la visibilità ponendone così a rischio la sicurezza. E' da notare che per i pannelli pubblicitari collocati lungo le strade nazionali la legislazione tanto in Grecia quanto nel resto d'Europa prevede regole rigorose circa le dimensioni e la loro distanza dalla sede stradale che però sembra essere applicata lacunosamente.

Il parere del Comitato delle regioni sulla «priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea — relazione sui progressi e valorizzazioni delle prassi» ricorda che la sicurezza stradale è un argomento della massima priorità e perciò le strade devono essere sicure per tutti i mezzi di trasporto.

Potrebbe la Commissione valutare il problema sopra evocato e prendere tutte le misure indispensabili per far osservare la normativa vigente ovvero proporre altri provvedimenti in materia di sicurezza stradale? Potrebbe essa porre come condizione per le sovvenzioni destinate alla costruzione di nuove strade l'applicazione e il rispetto della normativa in vigore materia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(23 dicembre 2002)*

Spetta agli Stati membri decidere in quali punti debbano essere collocati i cartelli pubblicitari. Pertanto, l'Unione europea non può dettare una normativa in materia né vigilare sulla sua applicazione. Va inoltre osservato che i pannelli pubblicitari sono sistemati via via che vengono ultimati ed entrano in esercizio i vari tronconi di una strada: di conseguenza, subordinare l'erogazione di fondi per la costruzione di una strada all'esito di ispezioni sulla pubblicità lungo le strade non è un mezzo idoneo a risolvere il problema segnalato dall'onorevole interrogante.

Nel suo Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽¹⁾, la Commissione si è fissata l'obiettivo di ridurre del 50 % — entro il 2010 — gli incidenti mortali dovuti alla circolazione stradale. Uno degli interventi finalizzati a questo obiettivo consiste nel diminuire il numero dei cosiddetti «punti neri» in corrispondenza dei tratti stradali più pericolosi. Nel suo programma di lavoro del 2003 la Commissione europea ha quindi preannunciato una proposta legislativa intesa a dettare una serie di requisiti per la gestione di questi punti pericolosi.

⁽¹⁾ COM(2001) 370 def.

(2003/C 155 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3240/02
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione***(15 novembre 2002)*

Oggetto: Scarichi liquidi incompatibili con le norme ambientali

Soltanto il 67 % delle imprese olandesi rispetta le norme ambientali in materia di scarichi liquidi. Queste le conclusioni dell'«Expertisecentrum Rechtshandhaving» del Ministero della Giustizia in occasione di un saggio-campione su 300 punti di scarico relativi agli impianti industriali, di trattamento dei rifiuti, di deposito e movimentazione nonché negli impianti portuali («Staatscourant» (Gazzetta ufficiale) del 31 ottobre 2002).

Secondo il Ministero dei Lavori pubblici, che ha richiesto tale perizia, una delle motivazioni va individuata nel fatto che è molto meno oneroso sopportare il costo delle violazioni (multe) anziché conformarsi alla normativa.

Sorprendente altresì è il fatto che la percentuale di violazioni è molto più elevata (63 %) per le imprese dotate di un sistema certificato di protezione dell'ambiente rispetto a quella delle imprese che non possiedono tale sistema (24 %). Si registrano inoltre maggiori violazioni da parte delle grandi imprese piuttosto che delle piccole.

Non ritiene la Commissione che tale situazione sia alquanto allarmante per quanto concerne la qualità delle acque (di superficie) dei Paesi Bassi?

Quali misure intende adottare la Commissione per migliorare l'applicazione delle norme nei Paesi Bassi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(13 gennaio 2003)*

La Commissione ringrazia l'Onorevole parlamentare per aver richiamato questo argomento alla sua attenzione.

La Commissione non ha ancora avuto la possibilità di esaminare il rapporto in causa, ma non mancherà di procurarsene una copia.

La Commissione intraprenderà a questo punto tutte le azioni necessarie.

(2003/C 155 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3252/02**di Mogens Camre (UEN) alla Commissione**

(19 novembre 2002)

Oggetto: Trasporti automobilistici internazionali di linea ai sensi delle norme dell'UE: regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 11/98

Dopo aver ricevuto dalle autorità danesi l'autorizzazione ad effettuare un servizio di linea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 684/92 ⁽¹⁾, del 16 marzo 1992, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 11/98 ⁽²⁾, un'azienda danese di trasporti automobilistici ha avviato autonomamente e per proprio conto un servizio di autobus di linea tra il centro di Copenaghen (Danimarca) e l'aeroporto di Malmö/Sturup (Svezia).

Oltre alle linee aeree interne svedesi fanno servizio sull'aeroporto di Malmö/Sturup tutta una serie di compagnie charter e di compagnie aeree a prezzi stracciati, tra cui la Ryanair. Le tasse aeroportuali imposte per l'aeroporto di Sturup sono molto più basse rispetto a quelle vigenti presso l'aeroporto di Copenaghen (Kastrup). È per questo motivo che un numero sempre maggiore di passeggeri danesi preferisce utilizzare l'aeroporto di Sturup per i propri viaggi aerei. Questi passeggeri si servono della nuova linea di autobus (la 737) dal centro di Copenaghen all'aeroporto svedese.

Un presupposto necessario per la gestione di un servizio di autobus di linea è quello di poter stabilire fermate fisse munite di cartello e di orario, di modo che i passeggeri siano in grado di reperire il luogo da cui l'autobus parte. Senonché, il comune di Copenaghen si è rifiutato di autorizzare a questo servizio di linea verso la Svezia una fermata in un punto centrale e ragionevolmente conveniente della città. Il comune ha addotto motivazioni di traffico per la mancata concessione dell'autorizzazione al carico e scarico di passeggeri e bagagli in un posto adeguato e centrale, e ha relegato la fermata di questo autobus in periferia, in un luogo scomodo per tutti coloro che devono recarsi all'aeroporto svedese.

Il problema è già stato segnalato alle autorità danesi preposte alla concorrenza, le quali hanno affermato che la concorrenza in materia di traffico aereo è certamente auspicabile ma che, purtroppo, la questione di istituire una fermata per i servizi di autobus destinati a un aeroporto in Svezia è di competenza del comune di Copenaghen. È plausibile ritenere che la mancata concessione di una fermata da parte del comune di Copenaghen è riconducibile al desiderio di assicurare all'aeroporto di quella città quanti più passeggeri possibile, indipendentemente dai costi che ciò comporta per essi.

È in grado la Commissione di decidere in merito al diritto o meno del comune di Copenaghen di impedire una regolare concorrenza tra i due aeroporti, ostacolando l'accesso a un servizio di autobus di linea veloce ed efficace tra Copenaghen e Malmö/Sturup?

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

Il Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, modificato dal Regolamento (CE) n. 11/98, prevede norme comuni onde garantire l'accesso ai mercati di trasporto internazionali di viaggiatori ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni in nome della nazionalità o del luogo di stabilimento. Nel settore dei trasporti di viaggiatori costituisce quindi l'attuazione del principio fondamentale di libera prestazione di servizi.

Il Regolamento (CEE) N° 684/92, modificato dal Regolamento (CE) n. 11/98, stipula che l'accesso ad un trasporto internazionale regolare di viaggiatori è soggetto ad un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il punto di partenza. Conformemente all'articolo 5 del regolamento, questa autorizzazione determina l'itinerario del servizio di trasporto, le fermate e gli orari.

Sono quindi le autorità competenti degli Stati membri — nazionali, regionali o locali — che sono preposte all'esame e al rilascio di una autorizzazione per un servizio regolare di passeggeri. Al riguardo l'autorità competente di ciascuno Stato membro dispone di un margine di valutazione per tener conto degli

imperativi di sicurezza e ordine pubblico sul suo territorio, più precisamente sulla sua rete stradale. Questa valutazione non può evidentemente basarsi su criteri di nazionalità o luogo di stabilimento. I motivi invocati dalle autorità danesi, ossia le condizioni del traffico, sembrano rientrare nelle competenze delle autorità danesi come potere pubblico.

Fatta questa premessa, ovviamente gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni comunitarie relative all'accesso ai mercati dei trasporti di viaggiatori in maniera utile, ragionevole e proporzionata. Senza esprimere giudizi sulla decisione delle autorità danesi per la quale la Commissione dispone soltanto di pochi elementi, l'argomento legato alla gestione del traffico deve essere chiaramente giustificato e motivato nella decisione delle autorità competenti. Gli imperativi legati alla gestione del traffico devono inoltre essere considerati in una disposizione che conferisca un contenuto reale al diritto di un trasportatore di viaggiatori di creare una nuova linea di servizi regolari. In questo contesto, il trasportatore deve essere autorizzato a prevedere delle fermate per far salire o scendere passeggeri situati in località che lasciano prevedere un esercizio ragionevole e redditizio di questo servizio di trasporto.

Spetta eventualmente al giudice nazionale valutare il carattere ragionevole e proporzionato delle decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri.

(2003/C 155 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3254/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Elevati tenori di microparticelle in sospensione ad Atene e Salinico

Stando a notizie pubblicate in Grecia e relative a una ricerca realizzata dalla rete europea Earlinet per conto dell'Unione europea, Atene e Salinico presenterebbero i più elevati tenori di microparticelle in sospensione tra le 19 megalopoli europee.

Potrebbe la Commissione riferire a che cosa sono dovuti i crescenti tenori di microparticelle in sospensione, quali pericoli tale fenomeno comporta per la salute pubblica e a quali provvedimenti essa pensa di ricorrere sulla base del diritto comunitario per far fronte al problema?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

Le particelle sospese in atmosfera (PM) possono essere di natura primaria o secondaria. Nella maggior parte dei paesi europei, l'industrializzazione e il traffico automobilistico molto intenso determinano una prevalenza delle fonti antropiche, specialmente nelle aree urbane. Le fonti antropiche sono simili in tutta Europa; le più importanti sono il traffico, le attività industriali, i processi di combustione (industriali e domestici), gli incendi boschivi provocati dall'uomo e l'abrasione meccanica. In zone densamente popolate e fortemente industrializzate come Atene e Salinico tali fonti devono essere considerate la causa principale delle elevate concentrazioni di particelle fini.

È ormai sempre più evidente che le particelle fini hanno effetti nocivi sulla salute umana, sono causa di morti premature e peggiorano la qualità della vita, aggravando patologie respiratorie come l'asma. La Commissione ha chiesto recentemente all'Organizzazione mondiale della Sanità (WHO) di riesaminare gli orientamenti relativi agli effetti sulla salute degli inquinanti atmosferici, ivi comprese le particelle. I risultati del riesame saranno disponibili nella primavera del 2003.

La normativa in vigore⁽¹⁾ definisce nuovi ed ambiziosi valori limite a lungo e a breve termine (medie annuali e giornaliere) per le concentrazioni di PM₁₀ (concentrazione di massa di particelle con diametro inferiore a 10 µm) nell'aria ambiente, che dovranno essere rispettati a partire dal 2005. Inoltre, diverse direttive stabiliscono i valori limite delle emissioni di particolato da specifiche fonti, come il traffico automobilistico.

Per studiare la possibilità di ulteriori azioni, la Commissione ha avviato nel maggio 2001 il programma «Aria pulita per l'Europa» (Clean Air For Europe — CAFE), che individua le particelle come uno dei principali aspetti da prendere in considerazione. Accanto al riesame condotto dall'OMS, nel quadro del programma CAFE sono state finora intraprese varie altre iniziative riguardanti le particelle.

Quali ad esempio:

- l'elaborazione di uno scenario di riferimento e di modelli di valutazione integrata che mostrano le varie misure possibili per limitare gli inquinanti atmosferici, e forniscono una base per gli orientamenti politici finali;
- la costituzione di un gruppo di lavoro CAFE sul particolato, composto da rappresentanti delle diverse parti interessate, che avrà il compito di formulare raccomandazioni sui possibili obiettivi futuri in materia.

(¹) Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. GU L 163 del 29.6.1999.

(2003/C 155 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3256/02

di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Sperimentazione di sostanze chimiche su animali

I dati acquisiti mediante la sperimentazione sugli animali possono essere fuorvianti a causa delle difficoltà di estrapolare tali risultati sia dall'animale all'uomo sia dal dosaggio di laboratorio a livelli realistici di esposizione umana. L'utilizzo di dati relativi all'esposizione dell'uomo potrebbe drasticamente ridurre, nella fase di applicazione della politica proposta dall'UE in materia di sostanze chimiche, la necessità di effettuare test di tossicità sugli animali e garantirebbe inoltre che i dati utilizzati per la valutazione delle sostanze abbiano un rapporto diretto con i loro effetti sugli esseri umani.

Quali iniziative ha preso la Commissione per assicurare che i dati relativi all'esposizione umana vengano utilizzati per valutare gli effetti tossicologici delle sostanze esistenti? Una valutazione sistematica dei dati relativi all'esposizione dell'uomo sarà inclusa nel sistema REACH e tali dati saranno resi pubblici?

Non ritiene inoltre la Commissione che utilizzare dati relativi alle sperimentazioni su animali, mai riconosciuti validi in conformità con gli standard moderni, non sia sufficiente per legittimare nuovi metodi di sperimentazione non animale? Esistono già progetti intesi a valutare e convalidare metodi di sperimentazione non animale che utilizzino dati relativi all'uomo provenienti da studi sull'uomo eseguiti in base a criteri etici (ad es. risultati delle prove per le allergie cutanee) nonché dall'informazione occupazionale, dalle cartelle cliniche ospedaliere, da studi epidemiologici e da registri sulle intossicazioni accidentali?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 gennaio 2003)

La Commissione sta attualmente elaborando una proposta legislativa basata sul Libro bianco «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche». Secondo uno degli approcci presentati nel Libro bianco per limitare la necessità di esperimenti con gli animali, «devono essere prese in considerazione tutte le informazioni esistenti sulla tossicità e l'ecotossicità delle sostanze, compresi gli studi epidemiologici». Di conseguenza, la proposta prevederà misure adeguate per l'uso di dati derivati dall'epidemiologia umana.

Nel Libro bianco si propone inoltre di consentire l'accesso del pubblico a informazioni non riservate fornite dal sistema REACH. Molti dati sull'esposizione umana non dovrebbero essere riservati, quindi il pubblico dovrebbe avervi accesso.

Qualsiasi metodo sperimentale, che ricorra all'uso di animali o meno, non può prevedere con esattezza gli effetti sugli esseri umani. La convalida è quindi un processo destinato a stabilire il livello di incertezza collegato a un determinato metodo. Sebbene i dati ricavati dalla sperimentazione animale non costituiscano modelli perfetti per gli effetti sull'uomo, per decine di anni sono stati usati con successo per prevedere le reazioni delle persone a farmaci nonché ad altre sostanze chimiche e possono pertanto contribuire alla convalida di metodi di sperimentazione non animale.

Sebbene la Commissione non escluda a priori l'uso di dati sull'esposizione umana per la convalida di metodi sperimentali senza l'uso di animali, l'esperienza mostra che solo di rado è possibile ottenere una serie sufficientemente ampia e diversificata di dati umani di qualità tale da poter essere usata in uno studio di convalida.

(2003/C 155 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3262/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Ampliamento dell'area intorno alla città serba di Pancevo, sul Danubio, in cui la falda freatica risulta altamente inquinata a seguito dei bombardamenti

1. Sa la Commissione che nell'aprile 1999 i numerosi bombardamenti sulla città industriale serba di Pančevo — sul Danubio, a nord-est di Belgrado — hanno distrutto o danneggiato diverse industrie chimiche e petrolchimiche, e, di conseguenza, il petrolio e altre sostanze chimiche hanno potuto penetrare nel terreno?
2. Sa altresì la Commissione che da allora si sono registrate inquietanti alterazioni nella salute degli uomini e degli animali, ovvero è aumentato il numero di diversi tipi di cancro (cancro dei polmoni, della pelle, leucemia) nonché dei problemi di procreazione (aborti)?
3. Ritiene sufficiente la Commissione che dopo aver effettuato negli anni scorsi numerose ricerche sulla qualità del terreno con il sostegno delle città olandesi di Amsterdam e Zaanstad nonché quello delle Nazioni Unite, ed aver adottato alcune misure di risanamento per le aree industriali interessate, tale intervento sia ora considerato concluso senza aver posto rimedio all'elevato inquinamento della falda freatica al di fuori dell'area industriale, che si estende oggi giorno sempre di più?
4. Ritiene normale la Commissione rassegnarsi ad accettare un inquinamento durevole e sempre più esteso della falda freatica dovuto a sostanze pericolose nei pressi del Danubio, che avrà delle conseguenze non soltanto per la Serbia, ma anche per l'invaso delle Porte di Ferro (Derdap, Portile de Fier), alla frontiera con la Romania, nonché per la Romania e la Bulgaria, paesi candidati all'adesione situati più a valle?
5. In che modo intende agire la Commissione per eliminare completamente l'inquinamento residuo della falda freatica nei pressi di Pančevo ed impedire che continui ad estendersi?

Fonte: Rubrica televisiva Netwerk, TV Nederland 1, 3.11.2002

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 dicembre 2002)

La Commissione è al corrente della situazione a Pančevo nella Repubblica federale di Jugoslavia (FRY) menzionata dall'Onorevole parlamentare e anche del fatto che nella zona esistevano problemi già prima dei bombardamenti NATO. La Commissione non è però in grado di pronunciarsi sull'attendibilità di quanto esposto nell'emissione televisiva sui problemi sanitari della città.

La Commissione non desidera formulare commenti sulle azioni intraprese da altri donatori bilaterali, in quanto non è al corrente dei motivi alla base di tali decisioni.

Poiché il problema esiste in un paese terzo, la responsabilità finale incombe a tale paese. La Commissione esamina comunque la possibilità di usare la sua assistenza esterna per trattare le priorità segnalate dai paesi beneficiari nell'ambito delle risorse disponibili. Al riguardo la Commissione sostiene la preparazione in corso di un piano di azione ambientale locale per Panëevo mediante il pacchetto FRY del programma di assistenza CARDS che prevede un piano finanziario realistico per attuare le misure di protezione ambientale più urgenti.

Tramite la Commissione internazionale per la protezione del fiume Danubio, la Commissione si sta anche adoperando ai fini di una gestione del bacino idrografico conforme ai principi della direttiva comunitaria quadro sull'acqua ⁽¹⁾, per i paesi del bacino idrografico del Danubio.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

(2003/C 155 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3265/02

**di Renzo Imbeni (PSE)
e Guido Podestà (PPE-DE) al Consiglio**

(19 novembre 2002)

Oggetto: Sede dell'Autorità alimentare europea

Visto che è stata completata la composizione dei vertici responsabili della politica europea per la sicurezza alimentare, all'interno sia della Commissione che dell'Autorità alimentare europea, è pronto il Consiglio a prendere la decisione sulla scelta della sede definitiva dell'AAE entro i prossimi mesi, al fine di permettere alla stessa AAE di svolgere il suo compito nelle migliori condizioni?

In che modo il Consiglio ritiene di intervenire presso i capi di Stato e di governo al fine di far rispettare, nella scelta, i criteri di funzionalità espressi sia dalla Commissione che dal Parlamento europeo?

Risposta

(3 marzo 2003)

Al vertice di Laeken, il Consiglio europeo ha convenuto che la questione della sede definitiva dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sarebbe stata risolta nel quadro di un accordo globale sulle sedi delle diverse agenzie europee di recente istituite.

Non volendo tuttavia rimettere in discussione il calendario che fissa l'entrata in funzione dell'Autorità a decorrere dal 2002, da esso adottato al vertice di Nizza e confermato al vertice di Göteborg, il Consiglio europeo ha convenuto nel contempo che l'Autorità avrebbe potuto iniziare le proprie attività a Bruxelles in attesa del suddetto accordo globale.

Questa soluzione ha segnatamente consentito la rapida costituzione del consiglio di amministrazione, organo essenziale dell'Autorità, ormai operativo da vari mesi.

(2003/C 155 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3268/02

di Maurizio Turco (NI) alla Commissione

(12 novembre 2002)

Oggetto: Finanziamenti agli organi di informazione e controllo dell'imparzialità dell'informazione degli organi finanziati dall'Unione e degli organi pubblici degli Stati membri

Premesso che la violazione del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione è una violazione grave delle regole democratiche e dello Stato di diritto;

Visti gli articoli 6 e 7 del TUE, può la Commissione far sapere

- se e quali organi di informazione — a stampa, radiofonici, televisivi, online — hanno ricevuto dal 1992 ad oggi finanziamenti dall'Unione europea; qual è la somma corrisposta e la ragione di questi finanziamenti, ovvero finanziamenti a fondo perduto, iniziative pubblicitarie, informazione istituzionale, o altro;
- se e come la Commissione vigila sul pluralismo e l'imparzialità dell'informazione da parte di eventuali organi che ricevono contributi dall'Unione;
- se monitorizza, o non ritiene di dover monitorare, l'informazione fornita dagli organi di informazione pubblici nei paesi membri al fine di constatare il rispetto o la violazione dei principi della pluralità e dell'imparzialità, essendo la violazione di questi principi una violazione grave dello Stato di diritto di cui all'articolo 6 del TUE e che, ai sensi dell'articolo 7 del TUE, la Commissione ha il potere di constatare dette violazioni?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(12 dicembre 2002)

Dal 1992 la Commissione ha messo finanziamenti a disposizione di un gran numero di organi di informazione (stampa, programmi televisivi o altro). Data l'ampiezza dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che le ricerche per rispondere in modo dettagliato richiederebbero un grande dispendio di tempo — oltre a coinvolgere la massima parte dei servizi della Commissione e un'ampia gamma di strumenti finanziari —, senza rispondere all'effettivo intento dell'interrogazione stessa.

Nell'erogare finanziamenti agli organi d'informazione, la Commissione rispetta appieno la loro libertà editoriale, conformandosi perfettamente agli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea.

La Commissione contribuisce al pluralismo e all'imparzialità dell'informazione fornendo pari opportunità a tutti gli organi d'informazione, attraverso le normali procedure di appalto o di invito a presentare proposte.

(2003/C 155 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3270/02

di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(12 novembre 2002)

Oggetto: Impatto della costruzione di un aeroporto a Cliffe

La Commissione ha esaminato l'impatto ambientale che potrebbe avere la costruzione di un aeroporto a Cliffe, nella Penisola di Hoo? Quali requisiti dovrà soddisfare il Governo britannico in modo da rispettare la normativa UE in materia di costruzione in una zona considerata dall'UE di protezione ambientale? Può la Commissione far sapere quali sono le procedure previste per garantire che il Governo britannico non agisca senza l'approvazione dell'UE e indicare se tali procedure sono state messe in opera?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

La Commissione è al corrente dell'intenzione del Regno Unito di costruire un nuovo aeroporto internazionale a Cliffe come una delle possibili opzioni per il futuro sviluppo del trasporto aereo nel Sud-Est dell'Inghilterra.

Le paludi di Cliffe fanno parte della zona speciale di conservazione «Thames Estuary and Marshes», ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾. Lo sviluppo di un aeroporto che potrebbe incidere negativamente sul sito è quindi possibile soltanto se sono rispettate le precauzioni procedurali e sostanziali di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, che si applica a tutte le zone speciali di conservazione.

Ciò presuppone una valutazione ambientale dello sviluppo proposto con particolare riguardo ai suoi potenziali effetti sui valori di conservazione della zona speciale di conservazione. Se da questa valutazione risulta che vi sarebbero danni significativi per la zona speciale di conservazione, si può procedere soltanto se non esistono alternative e qualora esista un rilevante interesse pubblico. In tali casi diventa necessario prevedere misure compensative per la perdita dell'habitat a seguito dello sviluppo in causa.

La costruzione di aeroporti è inoltre contemplata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽³⁾. Occorre una valutazione obbligatoria per gli aeroporti con piste di lunghezza pari o superiore a 2,100 metri. Tutti gli altri aeroporti devono essere sottoposti ad un esame per stabilire se sia necessaria una valutazione.

Poiché la costruzione di un aeroporto rientra nella sfera di competenza nazionale, non occorre un'autorizzazione preliminare da parte della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽³⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 155 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3274/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Catasto viticolo in Grecia

Può la Commissione informare a che punto si trova la realizzazione del catasto viticolo in Grecia, quali difficoltà sono state riscontrate, quanti soldi sono stati spesi per la sua redazione e se essa è soddisfatta del progresso sinora conseguito?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 dicembre 2002)

Conformemente al regolamento (CEE) n. 2392/86⁽¹⁾, la data limite per la realizzazione del catasto viticolo in Grecia era stata fissata al 31 dicembre 2000. A questa data, il catasto non era stato ancora realizzato.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità greche, la prima fase della costituzione del catasto, comprendente le foto aeree, le ortofoto e i lavori relativi alla parcellizzazione, sarebbe stata conclusa nel novembre 2002.

Il ritardo nella realizzazione del catasto è dovuto principalmente a due elementi: un avvio tardivo dei lavori e l'assenza di un catasto fondiario.

Ad oggi, il finanziamento comunitario ammonta a 710 341 EUR, versati alla Grecia a titolo di anticipo nel corso del periodo 1988-1990.

La Commissione esprime rammarico per il ritardo considerevole nella realizzazione di questo strumento essenziale ai fini del controllo nel settore vitivinicolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario, GU L 208 del 31.7.1986.

(2003/C 155 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3275/02**di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione***(19 novembre 2002)*

Oggetto: Riserve petrolifere greche

Stando a un articolo apparso sul Bollettino d'informazione «Agence Europe» (n. 8320 del 17 ottobre 2002), la Commissione ha deciso di chiedere alla Grecia di aumentare il livello delle sue riserve petrolifere per rispettare le disposizioni della legislazione comunitaria che impone di disporre di un livello di riserve equivalente ad almeno 90 giorni di consumo interno giornaliero.

Nello stesso articolo viene riportato che nel 2001 la Grecia è stata in infrazione 11 mesi su 12 per le riserve di benzina e 8 mesi su 12 per il gasolio e il cherosene. È da notare inoltre che la Grecia non ha trasmesso alla Commissione la sua relazione annuale sul livello delle riserve per l'anno 2002.

Può la Commissione dire se i dati sopracitati sono esatti? Quale giustificazione ha invocato la Grecia riguardo alla situazione delle sue riserve petrolifere per quanto riguarda l'anno 2001? Perché tale paese non ha trasmesso la relazione sulle sue riserve petrolifere per il 2002? Quali altri paesi non hanno adempiuto ai relativi obblighi? Quale sorte prevede la Commissione che verrà data alla sua proposta di innalzare il livello delle riserve a 120 giorni invece dei 90 oggi previsti? In caso di non rispetto da parte degli Stati membri, in che modo essa può imporlo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(20 dicembre 2002)*

La Commissione ha effettivamente deciso il 16 ottobre 2002 di chiedere ufficialmente alla Grecia di rispettare le disposizioni della legislazione comunitaria che impone agli Stati membri di mantenere in permanenza per tre categorie di prodotti petroliferi un livello di stock equivalente ad almeno 90 giorni di consumo.

I dati esatti sui livelli di stock greci sono i seguenti. Nell'anno 2000, il livello degli stock greci della categoria di prodotti I (benzine) è stato 10 mesi su 12 inferiore al minimo obbligatorio di 90 giorni. Per la categoria II (distillati medi come gasoli e kerosene) il livello degli stock è stato otto mesi su 12 inferiore al minimo obbligatorio di 90 giorni. Nel 2001, la Grecia è stata in situazione di infrazione 11 mesi su 12 per la categoria I e due mesi su 12 per la categoria II.

La Grecia non ha mai fornito in proposito giustificazioni precise.

Il 18 novembre 2002, essa ha trasmesso alla Commissione i dati relativi al livello degli stock nel primo semestre 2002, dati che devono normalmente essere trasmessi mensilmente al più tardi il 25° giorno del secondo mese successivo al mese di riferimento. Secondo questi dati, la Grecia ha rispettato i suoi obblighi di stoccaggio durante questo periodo. La Commissione continuerà a seguire attentamente la situazione degli stock in Grecia per verificare che sia stata trovata una soluzione strutturale onde garantire l'osservanza permanente del livello minimo di 90 giorni per categoria di prodotti e che gli ultimi dati non siano semplicemente il risultato di fluttuazioni congiunturali.

Nessuno Stato membro ha registrato una situazione comparabile a quella della Grecia. Due altri Stati membri (Belgio e Portogallo) sono recentemente scesi per una categoria di prodotti (distillati medi) leggermente al disotto dei 90 giorni. La Commissione ha chiesto loro formalmente di correggere questa situazione, in caso contrario essa avvierà una procedura di infrazione nei loro riguardi.

I dibattiti su queste proposte non sono ancora iniziati, né al Consiglio, né al Parlamento.

Se gli Stati membri non si conformano alla legislazione comunitaria in vigore sugli stock minimi, la Commissione può avviare la procedura di infrazione prevista all'articolo 226 del trattato CE (nel caso della Grecia, la richiesta sopra menzionata è stata presentata sotto forma di parere motivato, seconda tappa della procedura di infrazione prevista all'articolo 226). In assenza di una risposta e di un intervento soddisfacenti dello Stato membro interessato dopo un parere motivato, la Commissione può adire la Corte di giustizia.

(2003/C 155 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3278/02

di Maurizio Turco (NI) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Interreg III: disparità oggettiva tra i programmi Puglia-Albania e Albania-Grecia

Nell'ambito di Interreg III A sono stati approvati i programmi di cooperazione seguenti:

- A. Puglia-Albania, finanziato con 33 milioni di euro; il programma è un approfondimento delle iniziative avviate già con l'Interreg II, a suo tempo finanziate con ben 81,5 milioni di euro, e interessa una superficie totale di 38 486 km² e, secondo la Commissione, «una popolazione di 6,2 milioni di abitanti, di cui 2,8 milioni residenti in Italia e circa 3,4 milioni in Albania»;
- B. Grecia-Albania, finanziato con 90 milioni di euro, di cui 70,4 milioni destinati essenzialmente alla predisposizione di una vera e propria frontiera ben vigilata fra i due paesi; il programma interessa una popolazione di 1,4 milioni di abitanti, di cui 900 mila greci e 500 mila albanesi che vivono in due regioni poverissime che si fronteggiano lungo una linea di confine.

A prescindere dalle ripartizioni delle quote finanziarie destinate ai paesi membri, dall'estensione del territorio, dal numero di abitanti interessati e dal livello di vita nelle zone interessate, la questione frontaliera, in termini di sicurezza e di reale transito di immigrati clandestini dall'Albania verso l'Unione europea, si presenta quasi esclusivamente con lo sbarco sulle coste della regione Puglia.

Da sempre gli sforzi profusi dalla regione Puglia per lo sviluppo dell'Albania, al di là degli apporti comunitari, non hanno pari nell'Unione, infatti sono note l'intensità e la qualità delle relazioni istituzionali e l'apporto alla crescita della pubblica amministrazione; inoltre la regione Puglia promuove, insieme all'ente «Fiera del Levante», una fiera commerciale annuale a Tirana; la quarta edizione, svoltasi nel maggio scorso, ha visto la partecipazione di 303 operatori ed è stata visitata da oltre 40 000 persone provenienti, oltre che dalla Puglia, da Montenegro, Macedonia, Grecia, Croazia, Bosnia, Serbia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Turchia.

Può pertanto la Commissione precisare se non ritiene necessario predisporre gli strumenti per un investimento supplementare, anche al di là dei programmi previsti, per garantire un adeguato sviluppo dell'Albania tale da costituire, tra l'altro, un deterrente all'emigrazione di massa nell'Unione europea attraverso il mare Adriatico e lo sbarco illegale sulle coste pugliesi?

Risposta data dal signor Barnier in nome della Commissione

(9 gennaio 2003)

Nel quadro delle rispettive dotazioni, sono gli stessi Stati membri che decidono la ripartizione finanziaria per ciascun programma Interreg III cui partecipano, e quindi anche per i programmi tra la Grecia, l'Italia e l'Albania.

L'Albania, insieme ad altri paesi dei Balcani, parteciperà anche ad un nuovo programma Interreg (Interreg IIIA «Italia-Adriatico»), in corso di approvazione, che prevede un contributo comunitario complessivo di 50,5 milioni di euro. È utile precisare che i progetti cofinanziati nel quadro dei programmi Interreg, pur essendo localizzati sul territorio comunitario, devono presentare un impatto evidente per i paesi terzi interessati.

L'immigrazione e la sicurezza nella zona dell'Adriatico meridionale sono il tema anche di altre iniziative previste nell'ambito dei programmi dei Fondi strutturali, in particolare il programma «Sicurezza» 2000-2006 che interessa le regioni italiane dell'obiettivo 1 e il programma Interreg III «Archimed» (regioni del Mezzogiorno e Grecia) in corso di approvazione da parte della Commissione.

Oltre agli interventi dei programmi Interreg tra l'Albania e l'Italia / la Grecia, la Commissione ha adottato nel 2001 il documento di strategia nazionale per l'Albania, che comprende un programma indicativo pluriennale che stanziava complessivamente 143,9 milioni di euro per l'Albania nel periodo 2002-2004 (per il periodo 2001-2004 l'importo passa a 181,4 milioni di euro). L'intervento verrà attuato a titolo del programma CARDS. Quasi la metà dell'importo complessivo è destinato ad azioni quali il potenziamento del sistema giudiziario e l'assistenza per la gestione integrata delle frontiere nonché ad interventi in materia di ordine pubblico, asilo, migrazione e criminalità organizzata.

Inoltre, il programma regionale CARDS interviene a favore dell'intera regione nell'ambito della gestione integrata delle frontiere, della stabilizzazione democratica, del rafforzamento istituzionale e delle infrastrutture regionali con una dotazione di 80 milioni di euro per il periodo 2002-2004.

La questione dell'immigrazione clandestina viene sollevata in varie sedi politiche e verrà discussa anche nell'ambito dei futuri negoziati per l'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione e l'Albania.

Inoltre, il 28 novembre 2002 la Commissione è stata formalmente autorizzata dal Consiglio (Giustizia e affari interni) a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità e l'Albania. Una volta concluso, tale accordo contribuirà a combattere più efficacemente l'immigrazione clandestina dall'Albania e a promuovere la prosperità economica nella regione, contribuendo così a risolvere le problematiche alla base dei flussi migratori.

(2003/C 155 E/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3279/02
di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione**

(19 novembre 2002)

Oggetto: Consegna di un regalo a David Byrne, membro della Commissione responsabile per la salute e la tutela dei consumatori

E' vero che il commissario David Byrne ha ricevuto un busto di Goethe in argento del peso di 20 kg?

In caso affermativo, lo ha ricevuto come ricompensa per il suo deciso attivismo contro il fumo?

In tal caso, da chi e per quale motivo gli è stato donato?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(12 dicembre 2002)

Il 26 settembre 2002, in occasione del V Forum europeo sulla salute, nella località austriaca di Bad Hofgastein, il commissario responsabile per la salute e la tutela dei consumatori ha ricevuto il «Goethe Challenge Trophy», un premio per la lotta contro il tabagismo. Il «Goethe Endowment for Non-Smoking» (Fondazione Goethe per la lotta contro il fumo) premia ogni anno le istituzioni, i dipartimenti universitari e le persone che hanno contribuito in maniera rilevante a garantire un ambiente senza fumo.

Il «Goethe Challenge Trophy» è un busto in argento del peso di circa 20 chilogrammi che rappresenta Goethe. Il trofeo è stato donato dal professor Friedrich Portheine, medico e chimico di fama internazionale, che ha concepito l'idea del trofeo e istituito la fondazione per la lotta contro il fumo che porta il suo nome nel 1990. Dal momento che si tratta di un premio annuale, alla fine dell'anno esso deve essere restituito. Il

vincitore precedente del premio è stato il Comitato olimpico internazionale. Al forum di Bad Hofgastein il commissario ha accettato il riconoscimento ma, invece di collocare il premio nei locali della Commissione, ha preferito, per ragioni pratiche e di sicurezza, restituirlo immediatamente al Museo olimpico di Losanna in cui sarà custodito fino alla consegna al prossimo vincitore.

(2003/C 155 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3286/02

di Carlos Coelho (PPE-DE) al Consiglio

(20 novembre 2002)

Oggetto: Principio di non discriminazione e rispetto delle varie culture e tradizioni

Ho ricevuto un reclamo di un cittadino portoghese che contesta la legge per la registrazione dei nomi in vigore in Spagna (Legge 40/1999 del 5.11). A suo parere tale legge lede gli interessi dei figli di matrimoni luso-spagnoli in quanto altera i nomi e l'ordine dei nomi dei figli senza il consentimiento dei genitori.

Il problema si pone quando il bambino nato da padre o madre di nazionalità spagnola è registrato all'anagrafe o al consolato spagnolo così da acquisire altresì la nazionalità di tale paese. Nell'effettuare tale registrazione, tanto l'anagrafe quanto i consolati spagnoli procedono alla modifica dei nomi dei bambini (scambiando l'ordine dei cognomi) senza autorizzazione, e quasi sempre contro la volontà dei genitori, non riconoscendo carte di identità, atti di nascita o qualunque altro documento ufficiale portoghese.

Alla luce dei principi sui quali è fondata la costruzione europea, in un'Europa in cui esiste la libera circolazione delle persone, un mutuo riconoscimento dei diplomi, un mutuo riconoscimento delle sentenze, ecc. questa appare come una violazione di un diritto fondamentale, quello della libertà di scegliere il nome desiderato per i propri figli. Si tratta di mancato rispetto per l'identità (nome) di una persona, la sua cultura e le sue tradizioni, nella fattispecie una tradizione voluta e intesa per dare continuità al nome del proprio padre e del proprio nonno?

Risposta

(3 marzo 2003)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che esso non dispone di competenze in materia di diritto al nome.

Tuttavia, il Consiglio coglie l'opportunità per richiamare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che varie convenzioni sono già state elaborate in tale settore nel quadro della Commissione internazionale dello stato civile. Anche se la Comunità europea non è parte contraente di tale organizzazione internazionale, la maggior parte dei suoi Stati membri lo sono.

(2003/C 155 E/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3288/02

di Roberto Bigliardo (UEN) alla Commissione

(13 novembre 2002)

Oggetto: Degrado e distruzione ambientale dei monti Tifatini

In una precedente interrogazione parlamentare P-0154/02 ⁽¹⁾ da me presentata sulla particolare condizione di degrado dei monti Tifatini che circondano la città di Caserta, interrogazione in cui veniva chiesto alla Commissione quali interventi erano possibili a difesa di un territorio sottoposto a uno sfruttamento senza regole, ebbi come risposta che l'area dei monti Tifatini è oggetto di valutazione da parte dell'organo esecutivo dell'UE per un eventuale inserimento di questa zona in un piano di progetto ambientale con il codice IT80010016. Questa particolare condizione porrebbe il sito sotto protezione anche nella fase di attesa, con l'obbligo sancito dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE ⁽²⁾ dell'astensione da qualsiasi attività che possa causare il degrado del sito in questione.

In realtà, le alture che fanno da sfondo alla reggia vanvitelliana, sono in stato di completa distruzione. Attualmente esistono 8 cave attive all'interno del territorio della città di Caserta, mentre altre 12 risultano abbandonate, ma in realtà molte di esse sono segretamente attive. La superficie nuda di tutte le cave è stata stimata alcuni anni addietro in misura superiore a 1000 mq. Un rapporto anch'esso datato parlava di un danno di 7 000 miliardi delle vecchie lire. L'attuale situazione è di completa alterazione del territorio, con una modifica traumatica della geomorfologia naturale. Il fenomeno delle cave casertane non ha uguali nel territorio europeo per l'impatto distruttivo delle attività estrattive.

Quali iniziative di controllo e di intervento intende adottare la Commissione contro gli Enti territoriali responsabili del mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE?

⁽¹⁾ GU C 205 E del 29.8.2002, pag. 83.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 dicembre 2002)

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche impone di proteggere i siti di importanza comunitaria che saranno designati quali «zone speciali di conservazione» secondo la procedura stabilita dalla stessa direttiva. Questo obbligo vincola tutte le autorità degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale. In particolare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma capace di esercitare un impatto significativo, da solo o insieme ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito interessato.

La disposizione ora citata si applica ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Anche se essa non è ancora pienamente vincolante per i siti di importanza comunitaria che si trovano ancora allo stadio di proposta (cioè per i siti proposti dagli Stati membri ma non ancora inseriti nell'elenco ufficiale dei siti di interesse comunitario adottato dalla Commissione) gli Stati membri sono tenuti ad agire in modo tale da non compromettere gli obiettivi della direttiva e devono prendere le misure necessarie per impedire il degrado dei siti in questione.

Il sito di «Monte Tifata» (codice IT8010016) — è stato proposto come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE; di conseguenza per esso vale l'obbligo sopra indicato.

Nella fattispecie, non essendo al corrente della situazione descritta dall'onorevole parlamentare, la Commissione si attiverà per raccogliere informazioni dettagliate in merito.

Se dovesse venire a conoscenza di una violazione, la Commissione non esiterebbe, in qualità di custode del trattato, ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia.

(2003/C 155 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3293/02

di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(21 novembre 2002)

Oggetto: Sviluppo a fini turistici di un'area di interesse avifaunistico presso Calp (Comunità di Valencia)

Il comune di Calp (Comunità autonoma di Valencia) ha modificato nel 1998 il Piano urbanistico generale per consentire la costruzione di centinaia di abitazioni (Plan Parcial 4 El Saladar) all'interno e nelle adiacenze della zona umida «Las Salinas de Calpe», un'area precedentemente classificata «a protezione speciale» dal piano urbanistico di Calp. La zona in questione, di grande interesse avifaunistico, è protetta

dalla direttiva «Uccelli» (79/409/CEE⁽¹⁾) e dalla direttiva Habitat (92/43/CEE⁽²⁾) ed è stata proposta dal Governo regionale valenciano per essere inclusa nella rete Natura 2000.

Il comune di Calp ha tuttavia recentemente approvato il progetto globale per la realizzazione del Piano urbanistico — il cosiddetto «Plan de Actuación Integral Saladar» — che prevede la realizzazione di progetti edilizi su una superficie di 497 mila metri quadri all'interno e nelle adiacenze dell'area protetta, con evidenti ripercussioni sulla stessa. Con l'approvazione del Piano da parte delle autorità viene definitivamente autorizzata l'«invasione» della zona umida (di 140 mila metri quadri), e vengono consentiti interventi ad alta densità edilizia (non sono stati fissati limiti di altezza per le costruzioni) a meno di 45 metri dall'area protetta.

Ritiene la Commissione che si possa configurare una violazione delle summenzionate direttive UE?

Quali misure conta eventualmente di adottare per garantire il rispetto della legislazione europea?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 dicembre 2002)

Le autorità spagnole non hanno comunicato alcuna informazione alla Commissione circa la classificazione delle zone umide «Las Salinas de Calpe» come zona di protezione speciale per gli uccelli né hanno presentato proposte di inclusione di questa zona come sito di interesse comunitario nella rete Natura 2000. «Las Salinas de Calpe» non sono inoltre incluse nell'inventario spagnolo delle zone importanti per gli uccelli compilato dall'organizzazione ornitologica SEO/BirdLife. La Commissione ritiene pertanto che non vi sia stata infrazione rispetto alle direttive del Consiglio 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche per queste zone umide.

(2003/C 155 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3295/02

di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione

(21 novembre 2002)

Oggetto: Promozione della linea ferroviaria Barcellona-Puigcerdà-La Tour de Carol-Tolosa e sua inclusione nell'«elenco di Essen»

Il Libro bianco sulla politica dei trasporti in seno all'UE attestava giustamente la necessità di sviluppare le capacità ferroviarie transpirenaiche. In effetti, va ricordato che nei prossimi 20 anni il trasporto di merci dovrebbe raddoppiare, che gli assi stradali sono già saturi e che è opportuno ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

Pertanto, la Commissione chiedeva che la rete transeuropea di trasporto venisse completata con un attraversamento ferroviario dei Pirenei, il cui tracciato veniva lasciato alla discrezione degli Stati interessati. Questi ultimi hanno deciso di ripristinare la linea Saragozza-Pau via Canfranc.

Il ripristino di tale via è certamente auspicabile ma, per quanto riguarda il trasporto merci, va detto che la linea non avrà una grande incidenza.

Non pensa la Commissione che sarebbe opportuno alleggerire ulteriormente le vie stradali mediterranee, inserendo nell'elenco dei progetti specifici aventi diritto al finanziamento comunitario (cosiddetto elenco «di Essen») l'ammodernamento della via ferroviaria Barcellona-Puigcerdà-La Tour de Carol-Tolosa, in particolare mediante la realizzazione di un tunnel sotto la «Collada de Toses»?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(23 dicembre 2002)*

Il Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽¹⁾, come pure la proposta volta a modificare gli orientamenti della rete transeuropea dei trasporti (adottata nell'ottobre 2001)⁽²⁾ propone, fra gli altri nuovi progetti specifici, una nuova linea ferroviaria di grande capacità attraverso i Pirenei.

Per quanto riguarda l'esistente linea ferroviaria Barcellona-Puigcerdà-La tour de Carol- Tolosa, la Commissione fa notare che essa non figura sulle mappe della rete transeuropea di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽³⁾. Va inoltre notato che il puro e semplice ammodernamento di questa linea ferroviaria (a binario unico), le caratteristiche orografiche della zona (montagnosa con forti pendenze) e l'elevata altitudine del suo tracciato, sono fattori che non consentono di offrire una capacità sufficiente per attirare un rilevante traffico di merci; al contrario, sia la linea TGV sud (già presente nella cosiddetta «lista di Essen») sia la nuova linea ferroviaria di grande capacità attraverso i Pirenei proposta dalla Commissione potrebbero accogliere un più intenso traffico di merci.

Nell'ambito di una seconda e più ampia modifica degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della RTE, la Commissione ha istituito un gruppo formato da rappresentanti nazionali ad alto livello e da osservatori dei paesi candidati.

A questo gruppo — che agisce in piena autonomia dalla Commissione — è stato affidato l'incarico di esaminare le proposte di progetti specifici trasmesse dagli Stati membri e di studiare, in particolare, la rispondenza di ciascun progetto agli obiettivi della politica europea dei trasporti, il suo valore aggiunto per la Comunità e la sostenibilità del suo finanziamento nella prospettiva del 2020. Il gruppo presenterà alla Commissione una serie di raccomandazioni entro il 2003.

⁽¹⁾ COM(2001) 370 def.

⁽²⁾ COM(2001) 544 def.

⁽³⁾ GU L 228 del 9.9.1996.

(2003/C 155 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3300/02**di José Mendiluce Pereiro (PSE) alla Commissione***(21 novembre 2002)*

Oggetto: Discarica di rifiuti della categoria II e impianto di compostaggio a La Espluga de Francolí (Tarragona, Spagna)

Nel territorio comunale di La Espluga del Francolí (Tarragona, Spagna) è in progetto la costruzione di una discarica di rifiuti di categoria II («clase II») e di un impianto di compostaggio. È intervenuta quale promotrice del progetto un'amministrazione pubblica, el Consell Comarcal (consiglio distrettuale) della Conca de Barberà, con alcuni impianti il cui valore è stato stimato in 3 726 045,00 euro.

Il progetto (che prevede uno sproporzionato sovradimensionamento di ciascun singolo impianto) ha generato una forte opposizione sociale, tanto per l'enorme impatto ambientale sul territorio quanto per l'impossibilità degli interessati di avere accesso alle informazioni e per il fatto che non si è tenuto conto di nessuna delle questioni sollevate.

Lo studio tecnico è incompleto e manca di tutte le informazioni ambientali necessarie. Non sono stati effettuati gli studi geologici, idrogeologici, di meteorologia locale e di possibile dispersione di inquinanti, e si propone un sistema di trattamento del colaticcio antiquato, per evaporazione. Non si è tenuto conto dell'esistenza di centri abitati permanenti a 500 metri dagli impianti né dell'importante attività vitivinicola esistente nelle vicinanze.

Uno degli argomenti principali utilizzati dai sostenitori del progetto è stato il fatto che gli impianti risulteranno gratuiti, poiché saranno sovvenzionati al 100 % da vari organismi ufficiali, fra i quali l'Unione europea.

È a conoscenza la Commissione dell'esistenza di questo progetto? In caso affermativo, ritiene che esso sia conforme alla legislazione comunitaria vigente in materia ambientale?

È vero che una parte dell'investimento prevede la collaborazione dell'UE attraverso i fondi strutturali? In caso affermativo, il contributo europeo è un contributo globale a tutto il progetto o è destinato ad alcune sue componenti? Nel secondo caso, a quali? Con quali importi? Con quale calendario?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 gennaio 2003)

Il progetto al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare coincide con la descrizione di un progetto che è stato presentato per cofinanziamento dal Fondo di coesione.

Il progetto fa parte del gruppo di progetti «Plantas de tratamiento de residuos municipales en las comarcas de l'Urgell, Pallás Llusà y Conca de Barberà» e rientra nel programma di gestione dei rifiuti urbani della Catalogna.

Il progetto della Conca de Barberà comprende due progetti:

- Impianto di compostaggio di Espluga de Francolí.
- Discarica controllata di Espluga de Francolí.

Al momento della presentazione iniziale dei progetti, non era stata realizzata la valutazione di impatto ambientale (VIA) mentre le autorità competenti avevano segnalato alla Commissione che essa era necessaria.

La Commissione ha atteso l'elaborazione della VIA che è stata effettuata il 6 marzo 2002.

Ai sensi della VIA:

- la consultazione pubblica è stata realizzata;
- sono previste condizioni di controllo per l'impianto di compostaggio (7 000 tonnellate metriche/anno) e la Commissione considera che questo tipo di recupero della materia organica, in regioni in cui il suolo ne è sprovvisto, sia un buon mezzo in agricoltura e silvicoltura per migliorare le caratteristiche edafologiche del suolo;
- la discarica prevista per i rifiuti e i prodotti non adatti al compostaggio ha, secondo la dichiarazione VIA, le garanzie di tenuta e trattamento del colaticcio previste per questo tipo di progetti. Inoltre, i concentrati di colaticcio saranno trattati da un'impresa autorizzata;
- sono previsti impianti di trattamento di gas con una capacità di 3 650 metri cubici/ettaro (m³/h);
- è previsto un piano di monitoraggio permanente dell'esercizio, abbinato a garanzie finanziarie, con condizioni e controlli prescritti nella dichiarazione di VIA;
- circa il sovradimensionamento degli impianti, la Commissione considera che, vista l'ampiezza della zona di raccolta dei rifiuti e la durata di vita prevista degli impianti, il progetto applica i principi di prevenzione e previsione necessari.

La Commissione chiederà alle autorità spagnole precisazioni sull'impatto del progetto sui centri abitati in prossimità e trasmetterà eventualmente la risposta delle autorità spagnole all'onorevole parlamentare.

Su questa base, con l'assicurazione che i progetti non avranno effetti negativi sui siti della rete Natura 2000, la Commissione considera che i progetti in causa sono conformi alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente. La Commissione prevede di approvare il gruppo di progetti non appena saranno disponibili le risorse di bilancio dell'anno 2003.

(2003/C 155 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3301/02
di Francesco Fiori (PPE-DE) alla Commissione

(21 novembre 2002)

Oggetto: Frumento dall'Ucraina

A seguito della riunione del Consiglio del 15 luglio 2002, l'eventualità di prendere in considerazione una quotazione del grano tenero a Odessa per alcune qualità foraggiere è definitivamente decaduta. Pertanto oggi questi frumenti valgono 75 dollari alla tonnellata, mentre il grano statunitense che svolge la funzione di base di calcolo per il diritto di entrata è quotato a 110 dollari alla tonnellata. Qualora non venissero adottati provvedimenti, il grano ucraino continuerà a entrare nell'Unione a prezzi largamente competitivi, in quanto inferiori di 45 dollari al diritto di entrata.

In considerazione di questa situazione decisamente preoccupante, come intende la Commissione intervenire per porre in atto, con estrema urgenza, misure sufficienti e necessarie a ristabilire la preferenza comunitaria?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(9 gennaio 2003)

Per risolvere il problema della protezione esterna nel settore dei cereali, che ha determinato in particolare livelli di importazioni senza precedenti, la Commissione ha deciso di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un nuovo regime di contingenti d'importazione per il frumento tenero di bassa e media qualità e per l'orzo in sostituzione dell'attuale regime dei prezzi massimi. Il nuovo regime è stato negoziato con i partner commerciali dell'Unione secondo le disposizioni di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e mira a ristabilire la protezione esterna, salvaguardando allo stesso tempo le possibilità di esportazione verso il mercato comunitario da parte di tutti i fornitori.

Per il frumento tenero di bassa e media qualità verrà aperto un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate cui è applicato un dazio di 12 EUR/t. Nell'ambito di tale contingente, gli Stati Uniti e il Canada beneficeranno di contingenti nazionali pari a, rispettivamente, 572 000 tonnellate e 38 000 tonnellate; tutti gli altri fornitori, in particolare l'Ucraina e la Russia, potranno usufruire del quantitativo residuo di 2 371 600 tonnellate. Al di fuori del contingente, si applica il dazio consolidato di 95 EUR/t.

Per l'orzo di malteria verrà aperto un contingente di 50 000 tonnellate cui si applica un dazio di 8 EUR/t, e per il quale vigono criteri di qualità e disposizioni specifiche in materia di trasformazione. Per gli altri tipi di orzo verrà aperto un contingente di 300 000 tonnellate cui si applica un dazio di 16 EUR/t. Al di fuori del contingente si applica il dazio consolidato di 93 EUR/t.

Per tutti gli altri cereali rimane in vigore l'attuale regime a norma del quale i dazi doganali all'importazione nell'Unione sono calcolati in base alle quotazioni delle borse americane di cereali, considerate rappresentative dei prezzi sui mercati mondiali.

(2003/C 155 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3305/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(21 novembre 2002)

Oggetto: Delegazione della Commissione

Una delegazione della Direzione generale per l'ambiente ha avuto un incontro, il 3 settembre, a Zante con le autorità competenti locali e governative per trattare la questione della protezione della tartaruga Caretta caretta. Può la Commissione fornire informazioni sui risultati di tale incontro? Ha la delegazione constatato violazioni in materia di legislazione comunitaria?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(7 gennaio 2003)*

Dal 3 al 5 settembre 2002, una delegazione della Commissione ha effettuato una visita sull'isola di Zante per verificare in che misura erano state prese tutte le misure necessarie per proteggere la tartaruga marina *Caretta caretta* in conformità alla sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2002⁽¹⁾. La Corte aveva dichiarato che la Grecia non aveva rispettato gli obblighi a lei incombenti in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43/CEE⁽²⁾.

La delegazione della Commissione ha constatato dei progressi e un miglioramento rispetto alla situazione degli anni precedenti. Alla luce della sentenza della Corte, la Grecia non ha però adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza, introducendo e attuando un sistema efficace di rigorosa protezione della tartaruga. I risultati della visita sono stati comunicati alle autorità greche.

La Commissione non esiterà a prendere le misure opportune per garantire che la Grecia si conformi alla sentenza emessa dalla Corte il 30 gennaio 2002 nella causa *Caretta caretta*.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte del 30 gennaio 2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, causa C-103/00, Raccolta della giurisprudenza 2002, p.1147.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 155 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3314/02**di Bill Newton Dunn (ELDR) alla Commissione***(22 novembre 2002)*

Oggetto: Test relativi alle proprietà cancerogene delle fibre di vetro artificiali

Nella sua direttiva 97/69/CE⁽¹⁾ del 5 dicembre 1997, la Commissione si impegna a valutare, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa direttiva, gli sviluppi scientifici nel settore delle fibre di vetro artificiali. Poiché tale termine è scaduto, può dire la Commissione se i risultati dei test realizzati al fine di stabilire le proprietà cancerogene o di altra natura delle fibre di vetro artificiali sono noti e, in caso affermativo, quali sono?

⁽¹⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(27 gennaio 2003)*

La Direttiva della Commissione 97/69/CE del 5 dicembre 1997⁽¹⁾ prevede che nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuti gli sviluppi scientifici e adotti misure per cancellare o modificare la nota Q. Questa nota cita quattro diverse prove tossicologiche utilizzabili per evitare la classificazione delle lane minerali come sostanza cancerogena.

Dall'adozione della direttiva nel 1997, l'intera documentazione scientifico-tecnica su cui è basata la nota Q è stata riesaminata. Questa analisi, pubblicata in due articoli scientifici^{(2), (3)}, ha mostrato che i risultati ottenuti con le quattro prove differenti erano molto coerenti. Ha anche evidenziato il legame tra la persistenza biologica delle fibre di lana minerale e la loro classificazione come cancerogene. In questo contesto è importante notare che l'Associazione internazionale della ricerca sul cancro (International Association for Research on Cancer – IARC) ha esaminato uno studio sulle fibre⁽⁴⁾, che sottolinea a sua volta l'importanza della persistenza biologica e il suo legame con gli effetti cancerogeni.

In conclusione, la nota Q permane un buon mezzo per evitare la classificazione della lana minerale come cancerogena e non sembra necessario sopprimere o modificare la nota Q. Qualsiasi nuova informazione scientifica, compresi i dati derivanti da ricerche finanziate dalla Comunità, saranno comunque segnalati alla Commissione.

- (¹) Direttiva 97/69/CE della Commissione del 5 dicembre 1997 recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 343 del 13.12.1997.
- (²) «Biopersistence of Synthetic Mineral Fibers as a Predictor of Chronic Inhalation Toxicity in Rats». David M. Bernstein, Juan M. Riego Sintes, Bjarne Kjaer Ersboell and Joachim Kunert. *Inhalation Toxicology*, 13, 823-849 (2001).
- (³) «Biopersistence of Synthetic Mineral Fibers as a Predictor of Chronic Intraperitoneal Injection Tumour Response in Rats» David M. Bernstein, Juan M. Riego Sintes, Bjarne Kjaer Ersboell and Joachim Kunert. *Inhalation Toxicology*, 13, 851-875 (2001).
- (⁴) IARC Monograph 81 (2001).

(2003/C 155 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3318/02

di Paul Rübigen (PPE-DE) alla Commissione

(22 novembre 2002)

Oggetto: Basilea II e sesto programma quadro di ricerca

L'introduzione delle nuove regolamentazioni previste dall'Accordo di Basilea II, attualmente ancora in fase di negoziazione, avrà conseguenze di ampia portata, e in parte non ancora valutabili, per il finanziamento delle PMI europee mediante ricorso al credito. Le conseguenze dell'inasprimento dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi — e quindi allo stesso tempo per tutte le PMI — possono, mediante una più intensa attività di ricerca, essere documentate sulla scorta di seri elementi scientifici ed essere attenuate. Occorre prendere in considerazione soprattutto ricerche sulle ripercussioni concrete delle nuove disposizioni patrimoniali nonché su nuovi o migliori metodi di finanziamento mediante fondi propri per le PMI.

Esiste la possibilità che la Commissione, nel contesto del sesto programma quadro di ricerca dell'UE, faccia svolgere attività di ricerca sui preparativi che il sistema economico europeo (banche e imprese, in particolare le PMI) dovrà necessariamente fare per attenuare le ripercussioni dell'Accordo di Basilea II?

Risposta data dal Signor Busquin a nome della Commissione

(23 dicembre 2002)

Il Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico non prevede attualmente inviti a presentare proposte sull'impatto dell'accordo di Basilea II sull'economia europea (banche, imprese, soprattutto le piccole e medie imprese — PMI) né alla priorità 7 «Cittadini e governance in una società basata sulle conoscenze» né nel programma riservato alle PMI.

Il Consiglio europeo di Barcelona (15-16 marzo 2002) ha però chiesto nelle sue conclusioni che la Commissione presenti una relazione sulle conseguenze delle deliberazioni di Basilea per i tutti i settori dell'economia europea, con particolare riferimento alle PMI. La Commissione sta pertanto procedendo alla selezione di un offerente per realizzare uno studio al riguardo. L'offerente inizierà i lavori nel primo semestre del 2003 e lo studio servirà da base per una relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo entro la fine del 2003. Questo calendario darà sufficiente tempo alla Commissione e a tutte le altre istituzioni di esaminare le conseguenze di Basilea II sull'economia europea prima che la Commissione adotti la sua proposta di direttiva relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi (¹).

La Commissione ha inoltre pubblicato l'11 settembre 2002 una comunicazione intitolata «Più ricerca per l'Europa — Obiettivo: 3 % del PIL»⁽²⁾. Il piano di azione che seguirà tale comunicazione tratterà la questione del finanziamento della ricerca e sviluppo tecnologico (R & T), tenendo conto delle implicazioni sull'economia europea dell'accordo di Basilea II.

⁽¹⁾ GU C 240 del 6.8.1997.

⁽²⁾ COM(2002) 499 def.

(2003/C 155 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3320/02

di Dana Scallon (PPE-DE) al Consiglio

(19 novembre 2002)

Oggetto: Competenza dell'Unione

Con riferimento alla politica di sviluppo, può il Consiglio indicare se l'Unione europea può eseguire ovvero appoggiare l'esecuzione, anche con un'assistenza finanziaria, di attività svolte da organizzazioni che si occupano in paesi terzi di questioni per le quali l'Unione non ha alcuna competenza giuridica?

Risposta

(20 febbraio 2003)

Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a riferirsi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera r) e agli articoli da 177 a 181 del TCE che stabiliscono le competenze della Comunità in materia di cooperazione allo sviluppo.

(2003/C 155 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3329/02

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Procedura di esame degli aiuti di Stato alla Olympic Airways

Nella risposta orale data l'11 giugno 2002 all'interrogazione H-0369/02 sugli sviluppi della procedura di esame da parte della Commissione degli aiuti concessi dalla Grecia alla Olympic Airways, è stato riferito che la Commissione deciderà alla fine se esaminare nei dettagli le osservazioni notificate dalle autorità greche e dai terzi interessati.

Dato che la decisione della Commissione è particolarmente importante e cruciale per il futuro della Olympic Airways e sono già trascorsi più di 6 mesi da quando sono state presentate le osservazioni degli interessati, può la Commissione dire quando formulerà il suo parere finale sul tema degli aiuti concessi alla Olympic Airways? È essa in grado di commentare i dati di cui dispone?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, il 6 marzo 2002⁽¹⁾ in relazione al presunto versamento di aiuti di Stato e per abuso potenziale dell'aiuto (già da essa autorizzato nel 1998⁽²⁾) alla compagnia aerea greca Olympic Airways.

La Commissione ha concluso l'11 dicembre 2002 per l'incompatibilità con il trattato CE di aiuti precedentemente concessi dallo Stato greco⁽³⁾ all'Olympic Airways ritenendo che alcuni aiuti autorizzati dalla Commissione nel 1994 e nel 1998 fossero stati utilizzati abusivamente e che l'Olympic Airways avesse anche beneficiato di ulteriori aiuti illegittimi. Tali aiuti hanno favorito senza giustificazione l'Olympic Airways rispetto ai suoi concorrenti. La Commissione ha chiesto alla Grecia di recuperare gli aiuti ritenuti incompatibili concessi dopo il 1998.

Per altro verso, la Commissione ha deciso che altre provvidenze adottate dalla Grecia in favore dell'Olympic Airways non costituiscono aiuti di Stato ⁽⁴⁾. Pertanto essa non ha sollevato obiezioni riguardo al prestito di 19,5 milioni di euro concesso nel febbraio 2002 dalla Grecia all'Olympic Airways. Ha inoltre accertato che la compagnia non ha beneficiato di vantaggi legati all'infrastruttura di distribuzione del carburante, che la compensazione ricevuta dall'Olympic Airways per trasferirsi nel nuovo aeroporto di Spata non conteneva elementi di aiuto e che il provvedimento che autorizzava una riduzione dell'8 % dell'IVA sui voli nazionali e sul debito commerciale nei confronti dell'Olympic Catering non si configura come aiuto di Stato.

⁽¹⁾ GU C 98 del 23.4.2002.

⁽²⁾ GU L 128 del 21.5.1999.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

⁽⁴⁾ Il procedimento d'indagine di tali misure si è aperto il 6 marzo 2002 in seguito a due denunce presentate nell'ottobre 2000 e nel luglio 2001.

(2003/C 155 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3334/02

**di Caroline Lucas (Verts/ALE), Jan Dhaene (Verts/ALE)
e Josu Ortuondo Larrea (Verts/ALE) alla Commissione**

(26 novembre 2002)

Oggetto: La rete Eurovelo e la revisione della rete transeuropea di trasporto (TEN)

Si prevede che la Commissione avvii una revisione sostanziale delle reti transeuropee di trasporto (TEN) entro il 2004. La rete Eurovelo (<http://www.ecf.com>) è una rete ciclabile transeuropea di 63 505 Km che attraversa tutta l'Europa, con sei itinerari nord-sud e sei ovest-est.

Intende la Commissione inserire la rete Eurovelo nella proposta di revisione delle TEN nel 2004 dato che ciò contribuirebbe all'integrazione di una componente ecologica e dell'intermodalità (cfr. rete dei cittadini) nella politica in materia di infrastrutture di trasporto?

(2003/C 155 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3486/02

di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione

(9 dicembre 2002)

Oggetto: Revisione delle RTE-T

Intende la Commissione inserire la rete EuroVelo nella proposta di revisione delle RTE-T prevista per il 2004 per contribuire all'integrazione della dimensione ambientale e della intermodalità nella politica di infrastrutture dei trasporti?

**Risposta comune
data dal sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3334/02 e E-3486/02**

(16 gennaio 2003)

La politica in materia di reti transeuropee intende agevolare la realizzazione del mercato interno e a tal fine si concentra sulle infrastrutture per il traffico a lunga distanza, da cui è esclusa la bicicletta come mezzo di trasporto. Non si prevede pertanto di integrare una rete transeuropea di piste ciclabili nella revisione futura degli orientamenti comunitari per lo sviluppo delle reti transeuropee.

Nel quadro della promozione del trasporto urbano pulito e dell'iniziativa Civitas, invece, la Commissione sostiene azioni innovatrici in materia di mobilità urbana, compresa la promozione della bicicletta. Inoltre la Commissione sta attualmente elaborando una strategia tematica sull'ambiente urbano, in linea con il Sesto programma di azione per l'ambiente. Il trasporto urbano, di cui la bicicletta è parte integrante, sarà preso in esame in questo contesto.

(2003/C 155 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3338/02
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(26 novembre 2002)

Oggetto: Illusione finanziaria

Con l'introduzione dell'euro nei Paesi Bassi è aumentato del 7 % il numero di ordini di remissione del debito. La principale causa indicata non è l'aumento dei prezzi bensì l'illusione finanziaria. I consumatori hanno perso il loro punto di riferimento. Lo scorso anno non solo hanno comprato più articoli, bensì anche le loro più esose varianti. Per un gran numero di persone è, a quanto pare, difficile valutare se per i loro acquisti un determinato prezzo in euro è alto o basso.

È la Commissione informata del numero crescente di ordini di remissione del debito nell'UE?

In caso affermativo, dispone essa di dati al riguardo?

In caso affermativo, quali sono a suo parere le ragioni del numero crescente di ordini di remissione del debito?

Quanto contribuisce a suo parere l'«illusione finanziaria» al crescente numero di ordini di remissione del debito?

Non pochi consumatori europei continuano ad avere difficoltà nell'uso dell'euro. Intende la Commissione assumere iniziative intese ad aiutare i consumatori a familiarizzarsi con l'euro? In caso affermativo, può essa far conoscere le principali iniziative?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

La questione generale del sovraindebitamento delle famiglie europee va distinta da quella specifica di qualunque tipo di sovraindebitamento collegato all'introduzione dell'euro, e alla nozione di «illusione finanziaria».

Per quanto riguarda il problema generale del sovraindebitamento, la Commissione ha iniziato nel 2001 uno studio statistico, affidato alla società Opinion Research Corporation «Orc Macro». Tale studio è disponibile su Internet ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda in modo specifico la «illusione finanziaria», la Commissione non è in possesso di alcun elemento che possa suggerire che l'introduzione dell'euro sia stata all'origine di tali problemi in generale.

È tuttavia possibile che in taluni paesi le difficoltà incontrate dalla popolazione per adattarsi all'euro abbiano provocato una confusione a livello dei prezzi, in particolare dove il livello di conversione può indurre i consumatori a interpretazioni errate. Nei Paesi Bassi il NIBUD (Istituto nazionale di informazione sui bilanci) ha realizzato un'indagine secondo cui l'8 % delle famiglie (cioè circa 185 000 persone) sono o saranno presto sovraindebitate, a causa della cosiddetta «illusione finanziaria». Secondo tale indagine queste persone non hanno preso in considerazione la differenza di valore tra l'euro e il fiorino olandese (circa 1: 2). Se si affrontano le spese senza tener conto di questo punto, considerando in pratica che la parità sia più o meno dell'ordine dell'1:1, ci possono eventualmente essere problemi. Lo studio del NIBUD intitolato: «Financiële problemen door de invoering van de Euro» può essere consultato nel sito web www.nibud.nl.

La Commissione sta esaminando la questione e per il momento è difficile fare delle previsioni precise sugli sviluppi. La Commissione non è a conoscenza di altri studi, simili a quelli del NIBUD, effettuati in altri paesi oltre che i Paesi Bassi. Tuttavia la recente comunicazione della Commissione intitolata «L'introduzione delle banconote e delle monete in euro: un anno dopo» del 19 dicembre 2002 ⁽²⁾, prende in considerazione la confusione a livello dei prezzi causata dal tasso di conversione e la questione generale del «pensare in euro» (vedi punti 4.2 e 4.3).

Inoltre, in seguito a tale comunicazione e per aiutare i consumatori ad abituarsi a «pensare in euro», il settore commerciale della vendita al dettaglio manterrà la doppia etichettatura dei prezzi fino al 30 giugno 2003 e informerà i consumatori di questo cambiamento in tempo utile.

L'introduzione pratica delle banconote e delle monete in euro è stata in generale coronata da successo. Le misure adatte ad aiutare i consumatori a familiarizzarsi sempre di più con l'euro sono state messe in pratica nel corso del periodo precedente il cambiamento della moneta nel 2002, e in genere hanno dato buoni frutti.

(¹) http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fina_serv/fina_serv06_en.pdf.

(²) COM(2002) 747 def. del 19.12.2002.

(2003/C 155 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3339/02

di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(26 novembre 2002)

Oggetto: Riserve sulla posizione del ministero olandese per l'agricoltura, l'ambiente e la pesca in ordine all'aeroporto Laarbruch e al Park De Maasduinen

In una lettera del 30 settembre 2002 inviata dal ministero olandese dell'agricoltura, l'ambiente e la pesca al ministero olandese dei trasporti e dei lavori pubblici si giunge alla conclusione, basandosi sul fatto che mancano dati circa le specie di uccelli ivi stanziali, che la conversione dell'aeroporto Laarbruch non avrà alcun impatto significativo sull'area avifaunistica protetta del Park De Maasduinen (NL).

1. Potrebbe la Commissione spiegare il motivo per cui il ministero olandese dell'agricoltura, dell'ambiente e della pesca sostiene che non si dispone di dati sufficienti sull'avifauna stanziale nel Park De Maasduinen pur essendo stato quest'ultimo, nel marzo 2000, designato come zona speciale di protezione ai sensi della direttiva sugli uccelli selvatici e sugli habitat e ciò in base all'avifauna ivi stanziale?

2. Quali passi intende compiere la Commissione nell'eventualità che la posizione del ministero olandese dell'agricoltura, dell'ambiente e della pesca risulti in contrasto con la vigente normativa europea, con specifico riferimento alla direttiva sull'avifauna e sugli habitat?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(13 gennaio 2003)

1. La Commissione può confermare che il sito «Park De Maasduinen» è stato classificato dal governo dei Paesi Bassi come zona di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹). La Commissione non dispone però di informazioni sui motivi per cui le autorità dei Paesi Bassi sostengono che i dati disponibili sulle specie di uccelli presenti nella zona non sono sufficienti, poiché un elenco di tali specie è stato comunicato alla Commissione quando la zona è stata designata zona di protezione speciale.

2. Ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (²) («Direttiva Habitat»), che si applica anche alle zone di protezione speciale della Direttiva «Uccelli», qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La responsabilità di attuare questi requisiti spetta agli Stati membri nei casi in cui sono

realizzati piani o progetti di questo tipo, in questo caso la Repubblica federale di Germania. La Commissione è stata informata del progetto tramite diverse denunce concernenti la corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, modificata dalla Direttiva 97/11/EC del 3 marzo 1997⁽²⁾. Queste denunce sono ora all'esame. Per il momento tuttavia la Commissione non ha informazioni circa l'eventuale impatto significativo del progetto sulla zona di protezione speciale «Park De Maasduinen».

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽⁴⁾ Modifiche mediante Direttiva 97/11/EC, GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 155 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3345/02
di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Criteri di scelta dei direttori Generali ed altri dirigenti alla Commissione europea

Le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte E-1268/02⁽¹⁾ ed E-0286/02⁽²⁾ richiedono ulteriori approfondimenti. In effetti, se le cose stanno come la Commissione le presenta, si deve prendere atto che le critiche espresse ripetutamente dal Sindacato R e D non erano fondate. Ora, lascia perplessi da un lato il fatto che la Commissione non abbia ritenuto doveroso intervenire per difendere l'onorabilità delle persone coinvolte nelle note e lettere di R e D. D'altra parte i dettagli forniti in queste sono sufficientemente espliciti per individuare i casi di «nepotismo» ai quali si fa riferimento. Non si tratta quindi di capire come ha fatto R e D a conoscere in anticipo i nominativi dei candidati in seguito prescelti, ma piuttosto di rassicurare l'opinione pubblica che le nomine operate non hanno obbedito a logiche di spartizione tra paesi, come ha recentemente constatato il TPI sanzionando la nomina di un vicedirettore generale, a motivo tra l'altro che le alte cariche all'interno della DG Agri sono state dal 1973 divise tra 5 grandi paesi. Un altro esempio potrebbe risultare dalla procedura messa in atto per la nomina del Direttore della Sicurezza, la cui scelta porterebbe verosimilmente su un candidato attualmente agente temporaneo e già membro dal 1980 al 1996 di un servizio di Intelligence di uno stato membro.

Alla luce di quanto sopra, non ritiene la Commissione che le procedure di selezione attualmente utilizzate non consentano di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla trasparenza delle nomine dei suoi alti dirigenti?

Non ritiene altresì la Commissione che le sentenze emesse dal TPI e dalla Corte di Giustizia in materia, costituiscano una secca smentita di queste procedure, per quanto attiene alla presunta valutazione obbiettiva delle capacità manageriali e delle competenze professionali dei candidati? E' possibile conoscere quante nomine dei funzionari A1, A2, A3 sono state annullate a seguito delle sentenze del TPI e della Corte negli ultimi 3 anni?

⁽¹⁾ GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 173.

⁽²⁾ GU C 205 E del 29.8.2002, pag. 107.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(6 gennaio 2003)

In effetti, nelle note del sindacato cui l'onorevole parlamentare fa riferimento non è menzionato espressamente alcun individuo, cosicché sarebbe difficile per la Commissione, per non dire impossibile, agire in tali circostanze.

Per il momento, l'articolo 24 dello Statuto dei funzionari ed altri agenti delle Comunità consente alla Commissione di rispondere alle richieste di assistenza da parte di funzionari in procedimenti a carico di qualsiasi individuo accusato di oltraggi, ingiurie o diffamazioni.

Per quanto concerne il riferimento a «logiche di spartizione tra paesi», l'onorevole parlamentare dovrebbe tenere presente che nel corso della prima riunione — tenutasi il 18 settembre 1999 — l'attuale Commissione ha sottolineato che «la nazionalità del titolare uscente non deve essere presa in considerazione per la nomina del nuovo titolare del posto», riaffermando così le disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto

secondo cui nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato Membro. Dall'inizio del mandato dell'attuale Commissione si è registrato un discreto numero di casi di mobilità nei gradi A1 (direttori generali o equivalenti) e A2 (direttori o equivalenti), di cui il più recente nel novembre 2002. Effettivamente, nel corso degli ultimi tre anni sono state effettuate 60 nomine al grado A1 (compresi i trasferimenti). Questi movimenti si sono verificati in un contesto di complessivi 62 posti di grado A1 presso la Commissione. Analogamente si sono avute 117 nomine al grado A2 (compresi i trasferimenti), su un totale di complessivi 223 posti. In un contesto di cambiamenti avvenuti su tale scala, la nazionalità dei nuovi titolari del posto è di rado rimasta immutata. Le diverse decisioni relative alle nomine (comprese quelle prese nell'ambito della mobilità) dimostrano chiaramente l'effettiva attuazione da parte della Commissione della sua politica dichiarata, come pure il rispetto delle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei funzionari. Pur impegnandosi a realizzare una politica di riconoscimento del merito nelle nomine, cercando di promuovere al contempo un ragionevole equilibrio geografico nelle nomine stesse (conformemente alle disposizioni dello Statuto e al carattere multinazionale e multilinguistico dell'istituzione), la Commissione non applica «logiche di spartizione tra paesi» di alcun tipo.

L'onorevole parlamentare cita due casi. Per quanto riguarda il primo, di fatto è in errore quando afferma che il Tribunale di primo grado ha statuito contro la nomina di un vicedirettore generale «a motivo tra l'altro che le alte cariche all'interno della DG Agri sono state dal 1973 divise tra 5 grandi paesi». Il Tribunale non ha espresso alcun giudizio del genere sulla validità o quant'altro delle dichiarazioni dell'attore al riguardo. L'onorevole parlamentare dovrebbe inoltre riconoscere che il posto in questione è stato pubblicato circa otto mesi prima che entrassero in vigore le nuove norme della Commissione in materia di «valutazione, selezione e nomina degli alti funzionari della Commissione». La decisione del Tribunale non mette in discussione nessuna delle nuove misure applicate dalla Commissione a partire dal dicembre 2000. La Commissione, tuttavia, non è mai soddisfatta, né in questo settore né in altri settori. Le modalità di assunzione sono infatti sottoposte costantemente a revisione e rifinitura. In particolare la nomina di un relatore permanente al Comitato consultivo delle (alte) nomine (il «CCN») ha notevolmente migliorato la situazione per quanto riguarda il feedback ai candidati. Grazie a ciò non si registra soltanto una maggiore trasparenza, ma i candidati interessati sono inoltre in grado di prepararsi in modo più appropriato alle future opportunità di carriera che possono offrirsi.

Per quanto concerne il secondo caso citato, la Commissione è ignara delle informazioni su cui l'onorevole parlamentare basa la propria asserzione, visto che la procedura di assunzione cui fa riferimento non è praticamente ancora in atto.

Per rispondere all'ultima domanda, oltre al caso cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, nel corso degli ultimi tre anni è stata annullata soltanto un'altra nomina. È da notare che nell'altro caso la procedura di assunzione era stata di fatto avviata dalla Commissione precedente. È opportuno, per il momento, considerare l'annullamento di due nomine negli ultimi tre anni a fronte di oltre 360 nomine ad alte cariche avvenute nello stesso periodo.

(2003/C 155 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3348/02

di José Ribeiro e Castro (UEN) al Consiglio

(26 novembre 2002)

Oggetto: Criminalità in Sudafrica — ucciso un altro cittadino portoghese

Il 21 novembre 2001, in risposta a un'interrogazione presentata dall'interrogante sullo stesso argomento (P-1662/01⁽¹⁾) il Consiglio ha dichiarato che considerava che «l'aggravamento della criminalità violenta in Sudafrica costituisce un problema generale che colpisce tutte le razze, tutte le nazionalità e tutti gli strati sociali presenti nel paese e non solo la Comunità portoghese ivi residente» e nel contempo ha osservato che «il Sudafrica è tuttavia un paese indipendente con un governo eletto democraticamente» — ovviamente nessuno contesta tale circostanza — «e il Consiglio è convinto che le autorità sudafricane stiano facendo il possibile per tenere sotto controllo questa incresciosa situazione nel paese e per rispettare i diritti umani». Nello stesso tempo la risposta del Consiglio faceva riferimento al programma europeo di ricostruzione e sviluppo (PERS), definito uno dei «maggiori programmi di sviluppo finanziati dall'UE a favore di un singolo paese», ritenendo che «con questi interventi positivi, l'UE punta a migliorare la qualità della vita in Sudafrica e quindi anche a ridurre il livello di violenza». Il Consiglio informava altresì che uno dei programmi specifici era «destinato a potenziare le capacità e lo sviluppo istituzionale dei servizi delle forze di polizia sudafricane».

Praticamente nello stesso periodo il Parlamento europeo ha approvato, il 5 luglio 2001, una risoluzione sulla situazione nel Sudafrica⁽²⁾ nella quale si esprimeva un ottimismo molto più mitigato sul problema e sui possibili sviluppi. Nella stessa risoluzione si segnalava che il «Sudafrica avrebbe serie difficoltà a risolvere questi problemi senza il sostegno e la solidarietà della comunità internazionale, in seno alla quale l'Unione europea svolge un ruolo cruciale, visto che l'Unione e i suoi Stati membri forniscono il 70 % degli aiuti internazionali al paese».

Purtroppo la criminalità violenta nel Sudafrica non presenta tendenze al calo e continuano a verificarsi frequenti assassinii di cittadini dell'Unione europea, specialmente portoghesi. Pochi giorni fa è stato registrato il venticinquesimo assassinio di un cittadino portoghese dall'inizio del 2002.

Tali fatti sono ovviamente inaccettabili e esigono misure più energiche da parte delle competenti autorità sudafricane, nonché un più attento accompagnamento internazionale.

Conferma il Consiglio la fiducia e la valutazione positiva secondo cui il problema della criminalità violenta che infierisce sui cittadini europei residenti in Sudafrica si risolverà con il miglioramento della qualità della vita, ovviamente auspicato per questo paese, come per tutti gli altri? Oppure intende esso inserire invece il tema della prevenzione della criminalità, soprattutto di quella violenta e degli omicidi, in quanto tema centrale, nella politica generale di cooperazione e sviluppo tra l'UE e il Sudafrica? Inoltre, quali sono gli indicatori e le conclusioni più significative emerse dal programma riguardante, nell'ambito del PERS, l'intervento per potenziare la capacità e lo sviluppo istituzionale della polizia sudafricana?

⁽¹⁾ GU C 81 E del 4.4.2002, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 371.

Risposta

(3 marzo 2003)

Il Consiglio è tuttora del parere che il problema della criminalità violenta in Sudafrica sarà alleviato migliorando la qualità della vita in tale paese. Esso ritiene inoltre che detto problema debba essere affrontato in generale e non soltanto in relazione ai cittadini europei ivi residenti, tanto più che i cittadini sudafricani stessi, specialmente i poveri, sono probabilmente i più colpiti da questo tipo di criminalità. Come rileva l'Onorevole Parlamentare nella sua interrogazione, non è nuova l'idea di inserire la prevenzione della criminalità nella politica di cooperazione e sviluppo tra l'UE e il Sudafrica. Fare della prevenzione della criminalità una questione centrale nell'ambito di detta cooperazione modificherebbe però l'orientamento generale dell'UE in materia di sviluppo, allontanandolo dall'obiettivo della riduzione della povertà, fissato nel quadro della strategia comune globale dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Il Consiglio ritiene pertanto che la questione della prevenzione della criminalità sia affrontata esaurientemente nel contesto del PERS.

Infine, per quanto riguarda il programma, il Consiglio rammenta che esso è gestito dalla Commissione e pertanto l'Onorevole Parlamentare dovrebbe rivolgersi all'istituzione competente.

(2003/C 155 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3358/02

di Dana Scallon (PPE-DE) al Consiglio

(27 novembre 2002)

Oggetto: Ricerca sugli embrioni in sovrannumero

Nella 2451a sessione del Consiglio dell'Unione europea Concorrenza (Mercato interno, Industria e Ricerca), tenutasi a Bruxelles il 30 settembre 2002, sono state adottate le seguenti disposizioni:

Il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che entro il 31 dicembre 2003 saranno definite disposizioni d'applicazione precise sulle attività di ricerca che prevedono l'utilizzazione di embrioni

umani e di cellule staminali embrionali umane e che possono essere finanziate a titolo del sesto programma quadro. La Commissione dichiara che, in attesa di definire disposizioni d'applicazione precise, essa non proporrà il finanziamento di tali attività di ricerca, ad eccezione dello studio delle cellule staminali embrionali umane messe in riserva presso banche o isolate in cultura.

La nozione di «cellule staminali embrionali umane messe in riserva presso banche o isolate in cultura» equivale alla nozione di «embrioni in sovrannumero di meno di due settimane»?

E' vero che attualmente il sesto programma quadro finanzia la ricerca sugli embrioni in sovrannumero di meno di due settimane nei paesi in cui ciò è autorizzato?

Risposta

(20 febbraio 2003)

L'Onorevole Parlamentare è sicuramente a conoscenza del fatto che la Commissione è responsabile dell'attuazione della decisione del Consiglio del 30 settembre 2002 che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006)⁽¹⁾ pertinente per la questione oggetto dell'interrogazione. In tale contesto il Consiglio, nella sessione del 30 settembre 2002, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare al comitato del programma, istituito per questo programma specifico, le modalità procedurali relative alla ricerca che implica l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino. Sugeriamo pertanto all'Onorevole Parlamentare di rivolgersi alla Commissione per qualsiasi informazione complementare sull'attuazione della decisione del Consiglio.

Anche per quanto riguarda i finanziamenti attualmente erogati a titolo del programma quadro in corso, l'Onorevole Parlamentare è invitato a rivolgersi alla Commissione, istituzione responsabile dell'attuazione del quinto programma quadro e in particolare del programma specifico «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (1998-2002)⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 del 1.2.1999, pag. 1 e GU L 64 del 12.3.1999, pag. 1.

(2003/C 155 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3359/02

di Dana Scallon (PPE-DE) alla Commissione

(27 novembre 2002)

Oggetto: Ricerca sugli embrioni in sovrannumero

Nella 2451a sessione del Consiglio dell'Unione europea Concorrenza (Mercato interno, Industria e Ricerca), tenutasi a Bruxelles il 30 settembre 2002, sono state adottate le seguenti disposizioni:

Il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che entro il 31 dicembre 2003 saranno definite disposizioni d'applicazione precise sulle attività di ricerca che prevedono l'utilizzazione di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umane e che possono essere finanziate a titolo del sesto programma quadro. La Commissione dichiara che, in attesa di definire disposizioni d'applicazione precise, essa non proporrà il finanziamento di tali attività di ricerca, ad eccezione dello studio delle cellule staminali embrionali umane messe in riserva presso banche o isolate in cultura.

La nozione di «cellule staminali embrionali umane messe in riserva presso banche o isolate in cultura» equivale alla nozione di «embrioni in sovrannumero di meno di due settimane»?

E' vero che attualmente il sesto programma quadro finanzia la ricerca sugli embrioni in sovrannumero di meno di due settimane nei paesi in cui ciò è autorizzato?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione*(13 gennaio 2003)*

Le «cellule staminali embrionali umane messe in riserva presso banche o isolate in cultura» non sono la stessa cosa degli «embrioni umani in sovrannumero».

Gli embrioni umani in sovrannumero sono creati mediante fecondazione in vitro (in vitro fertilisation - IVF) nel trattamento contro l'infertilità per aumentare il tasso di riuscita della IVF, ma che non sono più necessari. Sono destinati ad essere eliminati oppure le coppie interessate possono farne una donazione a scopi di ricerca.

Le «cellule staminali embrionali umane messe in riserva presso banche o isolate in cultura» sono cellule staminali embrionali umane derivate dalla «massa cellulare interna» di embrioni nella fase blastocita e cresciute in cultura (in provetta). Esse possono essere congelate e depositate in una banca di cellule. (La fase blastocita corrisponde a 5-7 giorni dopo la fecondazione di un uovo, quando l'embrione assomiglia ad una sfera cava contenente una massa di cellule staminali.).

Dato che i primi inviti a presentare proposte (e quindi il relativo finanziamento dei progetti) nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca risalgono solo al dicembre 2002, non sono ancora stati erogati finanziamenti a progetti nell'ambito del Sesto programma quadro.

(2003/C 155 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3366/02**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consiglio***(20 novembre 2002)*

Oggetto: Esigenze dell'UE in sede di negoziati GATS

Come mai non sono rese di pubblico dominio le deregolamentazioni richieste dall'Unione europea agli altri paesi in sede di negoziati GATS?

Saranno pubblicate le esigenze dell'UE contestuali ai negoziati GATS? In caso affermativo, quando?

Risposta*(20 febbraio 2003)*

Nel luglio 2002 la CE e gli Stati Membri hanno presentato le loro proposte iniziali agli altri membri dell'OMC per migliorare l'accesso al mercato nei settori dei servizi ai sensi dell'agenda di Doha per lo sviluppo.

Il fine della CE e degli Stati membri è naturalmente quello di essere il più possibile trasparenti per quanto riguarda i negoziati GATS. È per questo che la società civile e i soggetti interessati sono stati ampiamente consultati, già prima della presentazione delle richieste, per ottenere il loro contributo al processo. Inoltre, un sommario dettagliato delle richieste è stato pubblicato dalla Commissione lo scorso luglio.

L'UE ha più di 140 partner nell'OMC. Di conseguenza la conduzione dei negoziati GATS deve avvenire in modo che i paesi terzi abbiano tempo e spazio politico per sviluppare le proprie posizioni. È altresì necessaria la riservatezza tra i negozianti per permettere che ogni parte sia sovrana nel decidere come procedere nei confronti delle richieste e come sviluppare le controfferte.

Pur perseguendo nella misura più ampia possibile la trasparenza con tutti i soggetti interessati e con il pubblico, vi dovrà essere un giusto equilibrio tra trasparenza e capacità dell'UE di negoziare in un'atmosfera che conduca a dibattiti franchi e aperti.

(2003/C 155 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3369/02**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione***(27 novembre 2002)*

Oggetto: Rimpatri forzati e sicurezza del personale delle organizzazioni umanitarie in Cecenia

In un'intervista rilasciata all'agenzia Reuters trasmessa da Radio Liberty il sig. Poul Nielson, membro della Commissione responsabile dello sviluppo e dell'aiuto umanitario, ha segnatamente dichiarato che le autorità russe dovrebbero porre termine alle pratiche di rimpatrio forzato di profughi in Cecenia. In tale intervista il Commissario ha altresì sottolineato la necessità di adottare misure per garantire la sicurezza del personale delle organizzazioni umanitarie che lavorano nel nord del Caucaso, il quale deve quotidianamente far fronte a enormi difficoltà e rischia la vita.

Possono queste dichiarazioni essere interpretate come un cambiamento repentino di atteggiamento da parte del sig. Poul Nielson e di tutta la Commissione per quanto riguarda la tragedia cecena e come manifestazione di una nuova volontà, da parte loro, di agire per porre termine alle violazioni estremamente gravi dei diritti fondamentali in Cecenia?

D'altra parte, è il sig. Poul Nielson consapevole del fatto che la Convenzione di Ginevra proibisce categoricamente i rimpatri forzati di popolazioni e che, se le autorità russe non pongono termine a tali pratiche, la Commissione avrà il dovere di adire le giurisdizioni internazionali competenti?

Per quanto riguarda la sicurezza del personale delle organizzazioni umanitarie che operano in Cecenia, non ritiene il sig. Poul Nielson che il fatto di non essersi recato personalmente in Cecenia dall'inizio della seconda guerra russo-cecena, tre anni or sono, non possa essere interpretato che come un segnale della mancanza di volontà della Commissione di garantire effettivamente la sicurezza del personale delle organizzazioni umanitarie in loco e, pertanto, che il solo modo di porvi rimedio sia una sua visita approfondita — e non pilotata dalle autorità di Mosca — a breve termine in Cecenia che gli consenta di prendere direttamente conoscenza della situazione in loco?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione*(17 gennaio 2003)*

Il commissario responsabile dello sviluppo e dell'aiuto umanitario si è effettivamente pronunciato di recente, dapprima in un'intervista rilasciata all'agenzia Reuters il 14 novembre 2002 e, successivamente, in una dichiarazione alla stampa del 27 novembre 2002, per esprimere la sua viva preoccupazione di fronte alla minacciata chiusura dei campi profughi in Inguscezia.

Tali dichiarazioni non rappresentano assolutamente una modifica della posizione del commissario o della Commissione. Quest'ultima, segnatamente attraverso l'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO), ha sempre prestato la massima attenzione al conflitto ceceno e alla tragedia umana da esso provocata.

È importante rammentare, innanzitutto, che la Commissione resta il principale donatore di aiuti umanitari al Caucaso settentrionale. Dall'inizio dell'ultimo conflitto, nell'autunno 1999, essa ha stanziato attraverso ECHO oltre 90 milioni di euro per aiutare le popolazioni vittime del conflitto.

La Commissione è vivamente preoccupata per l'entità delle violazioni dei diritti umani in Cecenia e per la continua violazione del diritto umanitario internazionale, che esige la protezione delle popolazioni civili. È chiaro che una situazione di questo genere non può essere giustificata da alcun obiettivo politico, e il diritto internazionale impone a tutti gli Stati di rispettare le norme umanitarie fondamentali delle convenzioni di Ginevra e dei loro protocolli addizionali, a cui la Russia ha aderito.

Per tale ragione, il commissario ha voluto esprimersi una seconda volta per invitare le autorità russe a non chiudere il campo di Aki Yurt, che ospitava oltre 1 700 persone, e rammentare loro che il rimpatrio forzato di popolazioni costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale. Purtroppo, gli interventi della Commissione e dell'Unione presso le autorità russe sono stati vani. La Commissione continuerà tuttavia ad intervenire presso le autorità russe per impedire la chiusura di altri campi. Un messaggio risoluto in tal senso è stato inviato in particolare al ministro degli Affari esteri Ivanov e al vice ministro Chizov. Il 12 dicembre 2002, si è svolto un incontro tra la troika e il ministro Ilyasov, incaricato della ricostruzione della Cecenia, per sollevare tale questione.

Quanto alla sicurezza del personale delle organizzazioni umanitarie, si tratta di un aspetto fondamentale della problematica dell'aiuto umanitario in Cecenia, regolarmente citato dalla Commissione. Il commissario responsabile dello sviluppo e dell'aiuto umanitario si è recato in Cecenia nel 2000 per sottolineare l'importanza annessa dalla Commissione a tale problema. La questione dell'accesso e dei molteplici ostacoli frapposti dalle autorità russe al lavoro delle organizzazioni umanitarie in loco viene ormai sollevata nel corso di tutte le discussioni tra l'Unione e la Russia. La questione è stata sollevata dal direttore di ECHO durante una missione in Cecenia nel marzo 2001, nonché dal capo unità responsabile del dossier a ECHO, anch'egli recatosi a Grozny nel maggio 2002 accompagnato dal capo delegazione. Tali problemi sono stati menzionati di recente durante il vertice Unione-Russia, nonché nel corso dell'incontro a Mosca tra il commissario responsabile delle Relazioni esterne e il ministro degli Affari esteri Ivanov nell'ottobre 2002, nonché durante l'ultimo comitato di cooperazione con la Russia a Bruxelles. La questione viene inoltre regolarmente fatta presente dal capo delegazione della Commissione a Mosca e da ECHO.

È evidente che la situazione richiede anche una presa di posizione politica dell'Unione. Oltre all'azione che la Commissione può svolgere al proprio livello, anche il Consiglio e il Parlamento sono chiamati a svolgere un ruolo importante nella denuncia di tali violazioni massicce e ripetute del diritto umanitario internazionale e dei diritti dell'uomo.

Nel frattempo, la Commissione baderà che l'Unione continui a sorvegliare la questione dei diritti dell'uomo in Cecenia e richiamerà l'attenzione su tale problematica nelle sedi opportune, nel corso del dialogo politico bilaterale con la Federazione russa, oppure nel quadro delle discussioni e delle iniziative sulla Cecenia presso il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

(2003/C 155 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3377/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(27 novembre 2002)

Oggetto: Trattenute sulle sovvenzioni agricole da parte della Agrotiki Trapeza (Banca dell'Agricoltura) in Grecia

Rispondendo alle precedenti interrogazioni E-3807/00 ⁽¹⁾, E-3376/01 ⁽²⁾, la Commissione riconosce l'esistenza di taluni problemi in merito alla mancata corresponsione integrale delle sovvenzioni corrisposte dall'Unione europea agli agricoltori greci. Stando a recenti denunce pervenute a mia conoscenza, la Agrotiki Trapeza (dipartimento di Rodope) non corrisponde integralmente in Grecia le sovvenzioni agli agricoltori greci, ma ne trattiene l'importo a causa delle somme di cui gli agricoltori sono debitori nei confronti della banca a titolo di compensazione.

Qual è la posizione della Commissione nei riguardi della trattenuta delle sovvenzioni destinate agli agricoltori greci operata dalla Agrotiki Trapeza?

Quali sono stati gli sviluppi degli interventi effettuati dalla Commissione europea presso le autorità greche in merito alle trattenute effettuate dalle cooperative su sovvenzioni comunitarie destinate agli agricoltori?

⁽¹⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 148.

⁽²⁾ GU C 134 E del 6.6.2002, pag. 225.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(17 gennaio 2003)

In seguito ai controlli effettuati dalla Commissione, a partire dall'esercizio 2000 le autorità greche hanno introdotto, nella maggior parte dei settori, un sistema di versamento integrale in virtù del quale gli aiuti vengono accreditati direttamente sui conti bancari dei beneficiari.

Dalle verifiche effettuate sul posto dalla Commissione risulta che, per le misure del Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), il problema sembra essere risolto e che tutti i pagamenti vengono attualmente versati, nella loro integralità, direttamente ai beneficiari. Per quanto riguarda gli altri settori, la Commissione segue il problema da vicino.

A riguardo, verranno effettuate ulteriori verifiche.

Qualora la regolamentazione comunitaria applicabile prevede una clausola di «versamento integrale», qualsiasi forma di prelievo diretto o indiretto al momento della corresponsione dell'aiuto non risulta in linea di principio compatibile con il diritto comunitario. Per quanto riguarda gli arretrati di crediti estranei alla gestione del regime di aiuti, il beneficiario interessato deve fornire alla banca un'autorizzazione scritta, concreta ed esplicita, affinché l'istituto bancario possa procedere ad una compensazione tra un importo dovuto a titolo di aiuto diretto e gli arretrati sui crediti. Se i crediti sono sorti nell'ambito della gestione del regime di aiuti da parte della banca, la compensazione non è conforme al diritto comunitario.

(2003/C 155 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3381/02
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione

(27 novembre 2002)

Oggetto: Piloti e sicurezza preventiva

Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e in particolare l'attentato alla superpetroliera francese «Limburg» evidenziano chiaramente i pericoli rappresentati dai terroristi per la navigazione marittima internazionale sia in acque internazionali che in acque territoriali. Ciò vuol dire che all'ordine del giorno non vi è soltanto la sicurezza (safety) intesa a prevenire incidenti marittimi e i conseguenti danni ambientali bensì anche la sicurezza (security) nel senso della lotta preventiva al terrorismo.

Può pertanto la Commissione far sapere:

1. Quali possibilità ravvisa essa di tener conto in futuro della «maritime security» a livello europeo?
2. Esiste la possibilità di inserire alcuni aspetti della «maritime security» nell'attuale negoziato sul «port package»?
3. Condivide essa l'opinione secondo cui occorra annettere, sotto tale profilo, un'elevata importanza ad un'organizzazione pubblica di piloti capace di esercitare funzioni delegate dai pubblici poteri?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 gennaio 2003)

La sicurezza marittima è una delle preoccupazioni della Commissione e ciò fin da molto prima dell'11 settembre 2001, come lo dimostra il Libro bianco sui trasporti, in cui si faceva già riferimento alla necessità di rafforzare la sicurezza dei passeggeri a bordo di navi da crociera che solcano i mari europei.

La Commissione privilegia una strategia a favore di una risposta globale al problema della sicurezza marittima mediante l'adozione di strumenti internazionali. In occasione della Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale, tenutasi il 13 dicembre 2002, è stato adottato un codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali. La Commissione presenterà, all'inizio del 2003, una comunicazione comprendente una proposta legislativa con cui intende integrare tali disposizioni nella legislazione comunitaria al fine di garantirne un'applicazione uniforme ed efficace in tutta la Comunità.

La Commissione ha peraltro condotto nel 2002 uno studio in merito al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei passeggeri di navi da crociera nei porti mediterranei dell'Unione. I risultati di tale studio, unitamente a quelli attesi di un secondo studio di più ampio respiro sull'insieme delle problematiche portuali in termini di sicurezza e delle relative conseguenze finanziarie, permetteranno di contemplare, di concerto con gli Stati membri, le ulteriori misure necessarie per migliorare la sicurezza nella totalità dei porti della Comunità.

Poiché la proposta di direttiva sull'accesso al mercato dei servizi portuali riguarda i servizi esclusivamente all'interno delle zone portuali, non sembra corretto includervi aspetti dettagliati relativi alla sicurezza. Tuttavia, la questione delle condizioni di sicurezza per i prestatori di servizi nei porti è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento nel quadro dell'iter legislativo a cui la proposta è soggetta.

La Commissione non ritiene che la diversità dei porti, le specificità e i requisiti locali relativi, la diversità dei servizi di spedizione e l'esperienza negli Stati membri, unitamente all'applicazione del principio di sussidiarietà siano garanzia dell'inserimento di norme di carattere generali in merito agli obblighi di servizio per i piloti.

(2003/C 155 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3392/02

di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione

(28 novembre 2002)

Oggetto: Finestre pubblicitarie indesiderate su Windows e tutela dei dati personali nelle reti di telecomunicazioni

Nel corso degli ultimi mesi gli utilizzatori dei programmi per «Windows» sono stati infastiditi dall'apertura automatica di finestre pubblicitarie. Tali finestre sono attivate non attraverso messaggi di posta elettronica o durante la navigazione in rete, ma attraverso il sistema operativo. Il problema è stato illustrato nel numero del 14.11.2002 del periodico finlandese «IT-viikko». La rivista sostiene che queste pubblicità sono generate per mezzo di un programma elaborato dalla compagnia «Direct Adviser.com». Il programma utilizza alcune proprietà del programma «Messenger» di Windows, il cui scopo sarebbe di consentire agli utilizzatori di comunicare con il gestore (webmaster). L'opzione Messenger è fornita con Windows 2000, Windows NT e Windows XP.

Ritiene la Commissione che la direttiva recentemente adottata relativa alla tutela dei dati personali nelle reti di telecomunicazioni garantisca al consumatore una tutela sufficiente contro queste finestre pubblicitarie?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

I messaggi commerciali inviati attraverso il programma «Direct Advertiser.com» citati dall'onorevole parlamentare non rientrano nella definizione di posta elettronica fornita nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche⁽¹⁾). La definizione riguarda soltanto i messaggi che possono essere archiviati nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. I messaggi inviati mentre il destinatario è in linea e che scompaiono quando non c'è più il collegamento non rientrano nella definizione di «posta elettronica». Per questo motivo la nuova direttiva non impone, per questi messaggi, la soluzione dell'opt-in (cioè la necessità di esprimere un consenso preliminare, come previsto all'articolo 13, paragrafo 1), ma consente agli Stati membri di scegliere tra l'opt-in e l'opt-out (cioè la possibilità di esprimere il desiderio di non ricevere il messaggio, di cui all'articolo 13, paragrafo 3). Ai sensi della direttiva, le norme riguardanti l'opt-in e l'opt-out dovranno essere in vigore entro e non oltre il 1° novembre 2003.

Nel sito web di «Direct Advertiser.com» è spiegato come impedire che i messaggi giungano al terminale degli utilizzatori di Windows chiudendo il programma Windows Messenger. Queste informazioni dovrebbero far parte anche dei messaggi che possono essere inviati tramite il programma, per dare ai ricevuti la possibilità di scegliere di non ricevere il messaggio come impone la nuova direttiva, fatte salve normative nazionali più rigide in materia.

Sembra inoltre evidente che il programma Windows Messenger non è destinato ad essere utilizzato da terzi per inviare messaggi indesiderati e che il software «Direct Advertiser.com» utilizza tale programma inopportuno per raggiungere i terminali dei potenziali clienti. Nei contatti costanti con l'industria riguardo ai temi dei dati personali e della privacy, la Commissione continuerà a sottolineare il fatto che il

software dovrebbe essere concepito per favorire la privacy e che per default gli utilizzatori dovrebbero poter controllare adeguatamente l'accesso di terzi ai propri terminali e ai dati ivi memorizzati.

(¹) GU L 201 del 31.7.2002.

(2003/C 155 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3396/02

di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(28 novembre 2002)

Oggetto: Esperimenti sugli scimpanzé

Che cosa pensa la Commissione dei continui test effettuati sugli scimpanzé presso il Centro biomedico di ricerca sui primati nei Paesi Bassi, l'unico istituto dell'Unione europea che utilizza ancora gli scimpanzé per fini sperimentali?

Il laboratorio situato nei pressi dell'Aia sta progettando un ultimo esperimento su sei giovani scimpanzé sani infettandoli con il virus incurabile dell'epatite C. Esorto la Commissione ad intervenire al fine di evitare quest'ultimo esperimento presso il Centro biomedico di ricerca sui primati.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 gennaio 2003)

La sperimentazione sugli animali rientra nell'ambito della direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (¹). Nella direttiva si afferma che non devono essere eseguiti esperimenti su animali qualora un altro metodo, scientificamente valido, sia ragionevolmente e praticamente applicabile (articolo 7, paragrafo 2). La scelta degli animali deve essere inoltre oggetto di un attento esame (articolo 7, paragrafo 3).

L'applicazione della direttiva rientra fra le responsabilità delle autorità nazionali, in questo caso dei Paesi Bassi. Finora la Commissione non ha ricevuto informazioni che indichino l'incompatibilità dell'esperimento proposto con le disposizioni della direttiva.

La Commissione è a conoscenza del fatto che l'uso di primati non umani quali gli scimpanzé a fini sperimentali è una questione delicata. In occasione della prossima revisione della direttiva sarà dedicata una particolare attenzione a questo aspetto.

(¹) GU L 358 del 18.12.1986.

(2003/C 155 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3398/02

di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione

(22 novembre 2002)

Oggetto: Incidente marittimo della petroliera «Prestige» al largo della costa gallega

Mercoledì 13 novembre la petroliera «Prestige», che percorreva la rotta Lettonia-Gibilterra, apparentemente a causa di una falla provocata dalla tempesta che aveva colpito la zona del Finisterre, ha subito un'avaria che ne ha messo in pericolo la stabilità. L'incidente ha indotto le autorità spagnole ad attivare i sistemi di salvataggio e sicurezza marittima, il che ha consentito di evitare una catastrofe ecologica ed ambientale con conseguenze incalcolabili, assai più gravi di quelle già verificatesi.

Considerando che dalle informazioni disponibili emerge che nel 1999 la petroliera «Prestige» aveva superato un'ispezione obbligatoria nel porto di Rotterdam durante la quale erano state riscontrate alcune anomalie, e inoltre che a partire da tale data non si ha notizia di ulteriori ispezioni della nave nonostante

essa abbia attraccato in porti comunitari, ritiene la Commissione che qualche autorità o organismo abbia trascurato i propri obblighi in materia di ispezione e controllo relativamente a questo tipo di navi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

Come osserva l'onorevole parlamentare, il naufragio della petroliera Prestige, battente bandiera delle Bahamas, al largo delle coste della Galizia ha causato una grave catastrofe ambientale.

Il 13 novembre 2002, mentre infuriava una tempesta, la Prestige, proveniente dalla Lettonia e diretta a Singapore, ha chiesto l'intervento dei servizi di soccorso dopo l'apertura di una falla di grandi dimensioni sulla fiancata di dritta. I membri dell'equipaggio hanno segnalato che la nave aveva iniziato a sbandare dopo che si era sentito un forte rumore, come se la petroliera avesse urtato un oggetto galleggiante. Attualmente è tuttavia difficile determinare con precisione la causa esatta dell'incidente.

L'ultima ispezione della Prestige ai sensi delle norme che disciplinano il controllo dello Stato di approdo sembra si sia svolta nel settembre 1999 a Rotterdam. Durante l'ispezione sono state riscontrate lievi anomalie, corrette prima della partenza della nave.

Dopo questa data, la nave non ha quasi più fatto scalo nei porti dell'Unione, tranne che a Kalamata (Grecia) e Gibilterra (Regno Unito) in occasione del suo ultimo viaggio verso il Mar Baltico. La Prestige ha fatto inoltre scalo in Lettonia e Russia. Tuttavia, in queste occasioni non sono state svolte nuove ispezioni, né ai sensi del protocollo di Parigi né in applicazione della direttiva 95/21/CE sul controllo dello Stato di approdo⁽¹⁾.

La Commissione ha scritto alle autorità competenti di questi Stati per chiedere informazioni sull'assenza di controlli durante i recenti scali della nave nei porti che si trovano sotto la loro giurisdizione.

Nella comunicazione del 3 dicembre 2002 la Commissione ricorda comunque agli Stati membri i loro doveri in materia di controllo e chiede il reclutamento di un numero sufficiente di ispettori per controllare almeno il 25 % delle navi, come stabilito dalle norme europee in vigore. Inoltre li invita a garantire un livello di ispezioni sufficiente in tutti i loro porti e luoghi di ancoraggio per evitare il rischio che questi ultimi diventino dei veri «porti di comodo». La Commissione presenterà proposte in merito.

La Commissione intende anche continuare a vigilare sul rispetto dei tassi di ispezione del 25 %. Sono già state intentate due procedure nei confronti della Francia e dell'Irlanda per infrazione ripetuta degli obblighi comunitari in questo settore.

⁽¹⁾ Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), GU L 157 del 7.7.1995.

(2003/C 155 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3414/02

di Torben Lund (PSE) alla Commissione

(25 novembre 2002)

Oggetto: Conformità dei finanziamenti dell'UE in Polonia alla legislazione comunitaria

La Commissione ha dichiarato di ritenere che la Polonia, per tutti i suoi progetti di infrastrutture di trasporto, debba conformarsi alla legislazione ambientale dell'UE, ivi comprese le direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici, e debba assicurare l'effettuazione di un'appropriata valutazione dell'impatto ambientale che rispetti i requisiti della direttiva 97/11/CE⁽¹⁾.

In che modo la Commissione sta operando per garantire che lo sviluppo della «Via Baltica» sia pienamente coerente con le direttive ambientali dell'UE e che sia effettuata un'appropriata valutazione ambientale (in linea con i requisiti della direttiva 97/11/CE)?

Sta fornendo sostegno finanziario, o ha ricevuto richieste in tal senso, per lo sviluppo del corridoio di trasporto della «Via Baltica» in Polonia?

(¹) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

Per ridurre gli effetti dei progetti di trasporto come la «Via Baltica» la Commissione sollecita i paesi candidati ad applicare, sin dal periodo precedente all'adesione, la normativa comunitaria in materia di ambiente, e in particolare la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) — e le direttive «Uccelli selvatici» (¹) e «Habitat» (²). La Commissione chiede regolarmente ai paesi candidati di applicare ed attuare l'acquis comunitario nel periodo precedente all'adesione, in particolare riguardo ai siti che potrebbero eventualmente far parte della rete Natura 2000, che sarà estesa ai nuovi Stati membri dopo l'adesione.

Secondo la direttiva VIA la costruzione di una superstrada (³) rientra nell'allegato I, punto 7, lettera b). In tal caso l'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai progetti elencati all'allegato I, stabilendo che debbano essere soggetti ad una valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 5-10. Perciò, dev'essere obbligatoriamente effettuata una valutazione dell'impatto ambientale.

Secondo l'articolo 6 della direttiva «Habitat», gli investimenti che hanno verosimilmente un effetto significativo su un sito della rete Natura 2000 devono essere soggetti ad un'adeguata valutazione delle loro conseguenze; nel caso siano negative, l'investimento potrà essere autorizzato soltanto in mancanza di soluzioni alternative e per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Nei casi in cui si tratti di finanziamenti comunitari di preadesione, la Commissione è in grado di garantire all'onorevole parlamentare che, per tali grandi opere d'infrastruttura, prima della concessione di qualsiasi finanziamento ai paesi candidati devono essere applicate norme analoghe a quelle fissate dalla legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente. Ciò comprende l'applicazione della direttiva 97/11/CE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale in modo da garantire che per tali grandi progetti vengano presi in considerazione gli effetti dal punto di vista ambientale. Inoltre, il paese candidato deve verificare se il progetto possa danneggiare zone sensibili dal punto di vista ambientale, che in futuro potrebbero rientrare tra le zone protette dalla direttiva «Habitat» o dalla direttiva «Uccelli selvatici».

Nel giugno 2002 è stata presentata una domanda di finanziamento ISPA per la costruzione complementare di una nuova corsia sul tratto Radzymin-Wyszkwow e per la costruzione della tangenziale di Wyszkwow, sempre sulla «Via Baltica». Per il momento la Commissione non ha preso una decisione sul finanziamento di questo progetto e attende che le autorità polacche mettano a disposizione ulteriori informazioni sui potenziali impatti di questa proposta sulle eventuali future aree della rete Natura 2000.

(¹) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979.

(²) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(³) Superstrada sta a significare una strada che risponde alla definizione nell'Accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

(2003/C 155 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3417/02

**di María Sornosa Martínez (PSE)
e Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione**

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Conseguenze dell'ampliamento dell'aeroporto di San Sebastián per la rete Natura 2000

Nella risposta all'interrogazione E-1701/02 (¹), la Commissione ha manifestato l'intenzione di indagare sulle possibili incidenze negative dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di San Sebastián in relazione alla rete Natura 2000, in particolare al sito d'importanza comunitaria (SIC) ES-2120015 (Terrazas y Marismas del Bidasoa) e alla zona di protezione speciale per gli uccelli ZEPA 37 (estuario del Bidasoa-Txingudi).

Tenendo conto del fatto che sono già trascorsi quattro mesi dalla presentazione della denuncia, potrebbe la Commissione far sapere se ha già ricevuto una risposta da parte delle autorità spagnole e, in tal caso, indicarne il contenuto?

Potrebbe specificare lo stato attuale della trattazione della denuncia 2002/4893, SG (2002), A/7230/2 presentata dalla «Coordinadora Contra la Ampliación del Aeropuerto»?

Quali nuove iniziative intende assumere per assicurare la protezione della zona e del sito summenzionati?

⁽¹⁾ GU C 301 E del 5.12.2002, pag. 213.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

A seguito dell'interrogazione scritta presentata dall'Onorevole parlamentare, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole per ottenere informazioni sul progetto oggetto della denuncia.

Nella loro risposta le autorità spagnole hanno indicato che né il Ministero dei lavori pubblici, né le autorità aeroportuali avevano per il momento presentato un progetto di ampliamento dell'aeroporto.

Esse hanno anche indicato che in caso di presentazione del progetto esso sarebbe stato sottoposto ad uno studio di impatto ambientale che avrebbero poi trasmesso alla Commissione.

Nel frattempo la Commissione ha ricevuto il 26 settembre 2002 una denuncia concernente il piano direttivo di ampliamento dell'aeroporto di San Sébastian, registrata, come indicato dall'Onorevole parlamentare con il riferimento 2002/4893.

Nel quadro dell'istruzione di questa nuova denuncia, la Commissione ha nuovamente contattato le autorità spagnole per verificare che il piano fosse stato oggetto di un'adeguata valutazione con riferimento alle sue incidenze sul sito e agli obiettivi di conservazione del medesimo, conformemente agli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾.

La Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, farà quanto necessario per assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria nella fattispecie.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 155 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3430/02 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Utilizzo dei fondi Save II e Altener II da parte del Comune di Fiumicino

Nel settembre 2002 il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa a fronte dei fondi messi a disposizione dall'UE.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui si procede all'aggiudicazione dei progetti da parte degli enti territoriali: gli impegni del 2000 costituirebbero infatti solo il 2 % dell'intero Qcs.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

Considerando che in particolare alcuni enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Fiumicino, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per limitare le emissioni di biossido di carbonio, per il miglioramento della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento, può la Commissione far sapere quanto segue:

1. il Comune di Fiumicino ha presentato progetti per i Programmi Save II e Altener II?
2. Il Comune di Fiumicino ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti?
3. I relativi fondi sono stati utilizzati?

(2003/C 155 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3431/02
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Utilizzo dei fondi Save II e Altener II da parte del Comune di Frosinone

Nel settembre 2002 il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa a fronte dei fondi messi a disposizione dall'UE.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui si procede all'aggiudicazione dei progetti da parte degli enti territoriali: gli impegni del 2000 costituirebbero infatti solo il 2 % dell'intero Qcs.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

Considerando che in particolare alcuni enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Frosinone, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per limitare le emissioni di biossido di carbonio, per il miglioramento della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento, può la Commissione far sapere quanto segue:

1. il Comune di Frosinone ha presentato progetti per i Programmi Save II e Altener II?
2. Il Comune di Frosinone ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti?
3. I relativi fondi sono stati utilizzati?

Risposta comune
data dal sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3430/02 e E-3431/02

(8 gennaio 2003)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che i comuni di Fiumicino e Frosinone non hanno presentato alcun progetto nel quadro dei programmi Save II e Altener II.

(2003/C 155 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3436/02
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Mancati interventi contro l'abusivismo edilizio dentro l'Area S.I.C. di Molentargius — Saline, Cagliari- Quartu S. Elena, Sardegna, Italia

Nella zona agricola di Is Arenas — Medau su Cramu, nei Comuni di Cagliari e Quartu S. Elena, sono stati rilevati e denunciati più volte alle Autorità amministrative e giudiziarie competenti comunitarie, nazionali, regionali e locali dalle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento giuridico circa 190 abusi edilizi, aventi una volumetria complessiva di circa 60 000 metri cubi. L'area in argomento rientra nel

pSIC «Stagno di Molentargius e territori limitrofi» ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE ⁽¹⁾, esecutiva con D.P.R. n. 357/1997 (elenco formale con D.M. 3 aprile 2000, n. 65) e nel parco naturale regionale «Molentargius — Saline» ⁽²⁾, è tutelata con vincolo paesaggistico ⁽³⁾, con specifico piano territoriale paesistico «Molentargius — Monte Urpinu» ⁽⁴⁾ e con vincolo di conservazione integrale ⁽⁵⁾ ed è zona umida di importanza internazionale ⁽⁶⁾. Tuttora non risultano adottati concreti ed efficaci provvedimenti finalizzati a ristabilire la legalità violata nonché ad evitare ulteriore gravissimo degrado ai valori naturalistici del sito di importanza comunitaria.

Ha la Commissione conoscenza di quanto segnalato?

Sono in corso ovvero sono stati svolti interventi di infrastrutturazione (strade, reti idriche e fognarie, ecc.) con contribuzione comunitaria (P.O.P. Sardegna 1994-1999 e/o P.O.R. Sardegna 2000-2006) in favore di insediamenti edilizi abusivi nell'area Molentargius — Saline?

Intende prendere la Commissione opportuni provvedimenti in merito al segnalato grave fenomeno dell'abusivismo edilizio nel pSIC Molentargius — Saline?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ Legge regionale Sardegna n. 5/1999.

⁽³⁾ Decreto legislativo n. 490/1999, artt. 139-140 e 146, comma 1°, lettera i.

⁽⁴⁾ Decreto Assessore beni culturali Regione autonoma della Sardegna del 12 gennaio 1979.

⁽⁵⁾ Legge regionale n. 23/1993, art. 2, comma 1°, lettera b.

⁽⁶⁾ Convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, esecutiva con D.P.R. n. 448/1976 (area individuata con D.M. 17 giugno 1977).

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

Secondo l'onorevole parlamentare, l'edificazione di 190 costruzioni abusive, per una volumetria totale di circa 60 000 metri cubi, ha gravemente danneggiato l'area denominata «Stagno di Molentargius e territori limitrofi», proposta come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾.

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE impone di proteggere i siti di importanza comunitaria che saranno designati quali «zone speciali di conservazione» secondo la procedura stabilita dalla direttiva medesima. Questo obbligo vincola tutte le autorità degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale. In particolare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 «gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva».

La disposizione ora citata si applica ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Anche se essa non è ancora pienamente vincolante per i siti di importanza comunitaria che si trovano allo stadio di proposta (cioè per i siti proposti dagli Stati membri ma non ancora inseriti nell'elenco ufficiale dei siti di interesse comunitario adottato dalla Commissione) gli Stati membri sono tenuti ad agire in modo tale da non compromettere gli obiettivi della direttiva e devono quindi assicurare l'adozione delle misure necessarie per impedire il degrado dei siti.

Tuttavia le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non contengono alcuna descrizione degli edifici abusivi e del loro impatto sul sito, e non consentono quindi di stabilirne l'ubicazione e il periodo di costruzione. Inoltre non è possibile appurare quali habitat naturali e habitat di specie presenti nel sito «Stagno di Molentargius e territori limitrofi» abbiano subito un degrado per effetto delle costruzioni abusive, né il tipo di danno sofferto, né le specie disturbate o il tipo di disturbo arrecato, né infine quali opportuni provvedimenti le autorità italiane avrebbero dovuto adottare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.

Pertanto, in assenza di elementi su cui fondare una denuncia, in base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è possibile al momento attuale individuare alcuna violazione del diritto comunitario.

Inoltre, secondo le autorità regionali, le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non consentono di individuare esattamente gli interventi infrastrutturali a cui si riferisce l'interrogazione (strade, condotte idriche, reti fognarie, ecc.); pertanto è impossibile stabilire se essi siano stati realizzati con finanziamenti comunitari nell'ambito del programma di orientamento pluriennale (POP) per la Sardegna 1994-1999 e/o del programma operativo regionale (POR) 2000-2006.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 155 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3450/02

di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Presenza di uranio nell'acqua potabile pubblica

Può la Commissione spiegare perché gli orientamenti dell'UE e dell'OMS non prevedono valori parametrici per l'uranio 238? Esistono prove di effetti fisici collaterali sull'uomo o sugli animali causati dall'ingerimento di uranio 238?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

Al momento dei negoziati e dell'adozione della Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano(¹), era stato convenuto di fare una distinzione tra la tossicità chimica dell'uranio e la sua radiotossicità e di mantenere soltanto il criterio di radiotossicità. Nel frattempo è stato fissato un valore parametrico per la dose indicativa totale.

Questa decisione era in linea con le conclusioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) circa l'inesistenza di adeguati studi a breve e lungo termine sulla tossicità chimica dell'uranio e l'impossibilità di definire un valore guida per l'uranio contenuto nell'acqua potabile. Quando l'OMS avrà stabilito degli orientamenti sulla base di informazioni supplementari, la Commissione presenterà la necessaria proposta di modifica della direttiva nell'ambito del processo di revisione quinquennale previsto all'articolo 11, paragrafo 1 della stessa direttiva.

(¹) GU L 330 del 5.12.1998.

(2003/C 155 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3451/02

di Eluned Morgan (PSE) alla Commissione

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Agricoltura e SIGC

Potrebbe la Commissione far sapere quali prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)? Potrebbe rendere noto l'importo dei sussidi percepiti annualmente dalla Grecia per i prodotti in questione da quando sono state introdotte le domande di aiuto SIGC? Potrebbe inoltre comunicare l'importo delle sanzioni annuali comminate alla Grecia per inosservanza delle norme relative alle domande di aiuto SIGC da quando il sistema è diventato obbligatorio?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(27 gennaio 2003)*

Il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) è uno strumento creato per poter controllare in modo efficace ed efficiente gli aiuti diretti a favore degli agricoltori, ma non vi sono forme particolari di SIGC come potrebbe far pensare l'interrogazione. Il SIGC è stato introdotto a partire dall'anno di domanda, o campagna, 1993 e riguarda attualmente, per gli aiuti per capo animale, i settori bovino, ovino e caprino, nonché, per gli aiuti per superficie, i seminativi, il riso, le leguminose e i terreni messi a riposo.

Il termine ultimo disposto per il completamento del SIGC era il 1° gennaio 1997; da allora le spese dichiarate nel quadro del SIGC sono state di 669,6 milioni di euro per il 1998, 755,7 milioni di euro per il 1999, 734,6 milioni di euro per il 2000, 752,6 milioni di euro per il 2001 e 722,9 milioni di euro per il 2002.

Non è del tutto corretto parlare di ammende in rapporto alla procedura di liquidazione dei conti da parte della Commissione, secondo cui la Commissione decide di non riconoscere la spesa qualora lo Stato membro interessato non è in grado di fornire alla Commissione adeguate garanzie circa il buon funzionamento delle procedure di gestione e di controllo impiegate per controllare la legalità e la regolarità dell'applicazione dei regimi di aiuti. Le rettifiche finanziarie non sono applicate per indagine bensì per esercizio finanziario, cosicché — per rispondere alla domanda — si ritiene più appropriato un importo globale. Per quanto riguarda la Grecia, per gli anni dal 1997 al 1999 sono stati finora rifiutati dei finanziamenti comunitari per complessivi 1 561 539 993 euro, in relazione a regimi di aiuti soggetti al SIGC. La procedura di liquidazione dei conti continua ora per gli anni dal 1999 in poi. Si prevede che nel corso del 2003 verranno rifiutati altri finanziamenti.

*(2003/C 155 E/174)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-3455/02****di Giacomo Santini (PPE-DE) alla Commissione***(28 novembre 2002)*

Oggetto: Epidemia di Influenza Aviaria in Italia

Considerando che nelle provincie di Verona, Mantova e Brescia è attiva una epidemia di Influenza Aviaria sostenuta da virus H7N3 a bassa patogenicità. L'influenza, per ora, interessa quasi esclusivamente l'allevamento del tacchino. Considerato che per arginare il diffondersi della malattia le autorità italiane chiederanno all'UE l'assenso a procedere alla vaccinazione delle specie sensibili situate nelle zone a rischio.

Il ricorso a tale pratica, però, potrebbe significare perdere la possibilità di esportare verso i Paesi Membri le produzioni avicole provenienti dalle zone vaccinate. Le tre Provincie producono circa l'80 % dei tacchini italiani e l'esportazione di tacchino è circa il 20 % della produzione totale.

E' chiaro quindi che l'eventuale divieto all'esportazione comporterà:

- Riduzione della produzione di tacchino di circa il 20 %;
- Importazione di carni da Paesi terzi (Brasile e Thailandia);
- Perdita del mercato tedesco;
- Riduzione dell'area vaccinata con conseguente rischio di perpetuazione della malattia e possibile modificazione del virus che, da bassa patogenicità, può virare ad alta patogenicità.

Si chiede: è possibile ottenere l'assenso alla vaccinazione urgente, conservando però la possibilità di esportare verso i Paesi Membri? Tale possibilità era stata concessa nel precedente caso influenzale del 2000 dove il test discriminatorio (DIVA) differenziava gli animali positivi perché vaccinati, da quelli positivi perché ammalati.

E' possibile vaccinare una vasta area con un vaccino eterologo (H7 N1) e poter continuare l'esportazione assicurando con assoluta certezza che le carni degli animali che verranno esportati, non veicolano assolutamente il virus in quanto prima della macellazione erano sani?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione*(9 gennaio 2003)*

Sulla scorta del programma di vaccinazione d'emergenza presentato dall'Italia e del parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ⁽¹⁾ la Commissione ha autorizzato l'Italia a procedere alla vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria in alcune zone della Lombardia e del Veneto.

Le carni dei tacchini vaccinati possono essere destinate agli scambi intracomunitari e spedite verso altri Stati membri, purché nell'azienda d'origine siano stati effettuati determinati controlli, compreso un test di laboratorio che distingua il pollame vaccinato e sano da quello contaminato; tali controlli sono infatti considerati sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza di tali carni di pollame dal punto di vista dell'influenza aviaria.

⁽¹⁾ GU L 337 del 13.12.2002.

(2003/C 155 E/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3468/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(6 dicembre 2002)*

Oggetto: Lince iberica

Può la Commissione far sapere se ha sostenuto le iniziative rivolte a scongiurare il rischio incombente dell'estinzione della lince iberica? E' la Commissione a conoscenza di programmi di riproduzione, in cattività o in natura? Esistono finanziamenti comunitari a sostegno di tali programmi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(29 gennaio 2003)*

La Commissione sostiene da anni progetti di conservazione della lince iberica in Portogallo e in Spagna. Diversi progetti LIFE-Natura hanno ricevuto finanziamenti comunitari per aumentare le conoscenze su questa specie e creare condizioni adeguate in termini di habitat e cibo per la conservazione della lince iberica nei siti dove è ancora presente o per permettere il ritorno di questa specie nelle zone dove essa era ancora presente recentemente. In tutto, 18 progetti LIFE-Natura in Spagna e due in Portogallo hanno riguardato la lince iberica. Tre di essi sono ancora in corso.

La Commissione è al corrente del piano di azione per la riproduzione in cattività della lince iberica, preparato nel 2000 dalla Direzione generale per la conservazione della natura in Spagna. La commissione nazionale per la protezione della natura in Spagna ha approvato questo piano che è ora in corso di svolgimento nel parco nazionale di Doñana. Per il momento la Commissione non ha finanziato direttamente questa iniziativa né ha ricevuto richieste in tal senso.

Progetti LIFE-Natura sulla lince iberica:

- Anno 1994
 - Conservazione della lince iberica — (Castiglia-León) (LIFE94 NAT/E/001186)
 - Conservazione della lince iberica (Madrid) (LIFE94 NAT/E/004808)
 - Conservazione della lince iberica (LIFE94 NAT/E/004809)
 - Conservazione della lince iberica (LIFE94 NAT/E/004810)

- Conservazione della lince iberica (Andalusia) (LIFE94 NAT/E/004811)
- Conservazione della lince iberica (Castiglia-La Mancha) (LIFE94 NAT/E/004813)
- Conservazione della lince iberica (Estremadura) (LIFE94 NAT/E/004814)
- Conservazione della lince iberica (LIFE94 NAT/P/001058)
- Anno 1995
 - Conservazione della lince iberica (Estremadura) (LIFE95 NAT/E/004815)
 - Conservazione della lince iberica (Castiglia-La Mancha) (LIFE95 NAT/E/004816)
 - Conservazione della lince iberica (Castiglia-León) (LIFE95 NAT/E/004817)
 - Conservazione della lince iberica (Andalusia) (LIFE95 NAT/E/004818)
 - Conservazione della lince iberica (Madrid) (LIFE95 NAT/E/004819)
 - Conservazione della lince iberica (LIFE95 NAT/E/004820)
 - Conservazione della lince iberica (LIFE95 NAT/E/004821)
- Anno 1998
 - Conservazione del Lynx pardinus in Estremadura (LIFE98 NAT/E/005343)
- Anno 1999
 - Conservazione dell'aquila imperiale, dell'avvoltoio monaco, della cicogna nera e della lince iberica su aree private protette in Estremadura e Castiglia-La Mancha (LIFE99 NAT/E/006336)
 - Recupero dell'habitat e delle prede del Lynx pardinus nella Serra da Malcata (LIFE99 NAT/P/006423)
- Anno 2002
 - Recupero delle popolazioni di lince iberica (Lynx pardinus) in Andalusia (LIFE02 NAT/E/8609)
 - Conservazione della lince iberica nei «Montes de Toledo-Guadalupe» (LIFE02 NAT/E/8617)

(2003/C 155 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3477/02
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Discriminazione basata sulla nazionalità ad Amsterdam (Paesi Bassi)

Ad Amsterdam, in una strada che costeggia un canale, vige un divieto di sosta limitato. L'uso locale sembra essere quello di parcheggiare i veicoli in tale strada nonostante il divieto. L'interrogante è tuttavia venuto a conoscenza del caso di alcuni veicoli esteri (per l'esattezza cinque tedeschi, tre belgi e due britannici) ai quali sono state applicate le multe, mentre ai veicoli olandesi non è stato applicato neppure un avviso di contravvenzione.

1. Non è questa una discriminazione effettuata in base alla nazionalità e pertanto vietata (articolo 12 del trattato CE)?
2. Se la risposta è affermativa, che cosa intende fare la Commissione per impedire tali pratiche?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(24 gennaio 2003)

La Commissione non è a conoscenza di casi simili sul territorio della città di Amsterdam e non dispone di alcun elemento concreto tale da permetterle di sospettare un caso di discriminazione in base alla nazionalità.

Si informa l'Onorevole parlamentare che per tale tipo di problemi ci si può rivolgere alla rete Solvit (www.europa.eu.int/internal_market/solvit/). Questa rete, istituita dalla Commissione, è composta da membri delle amministrazioni nazionali con l'obiettivo di trovare soluzioni di tipo informale ai problemi concreti di applicazione delle norme comunitarie registrati da imprese o da cittadini. Tutte le informazioni sui passi da compiere e su quanto ci si può attendere dalla rete figurano all'indirizzo Internet sopra citato.

(2003/C 155 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3483/02

di Eryl McNally (PSE) alla Commissione

(29 novembre 2002)

Oggetto: Richiesta di garanzie bancarie alle piccole organizzazioni che partecipano ai progetti Save/Altener

L'interrogante ha ricevuto diverse lagnanze da parte di piccole organizzazioni che desiderano partecipare ai progetti Save/Altener.

Anche se le loro proposte per i progetti in questione vengono accettate dalla Commissione e i contratti approvati, le piccole organizzazioni non possono ottenere un pagamento anticipato (40 % del sostegno concesso dall'UE), di cui possono invece beneficiare le organizzazioni più grandi. Se vogliono ottenere un pagamento anticipato dalla Commissione, le piccole organizzazioni devono fornire una garanzia bancaria, che rappresenta per loro un grave onere amministrativo e finanziario. Sembra irragionevole chiedere garanzie bancarie a queste organizzazioni, proprio perché sono piccole e le banche applicano commissioni elevate per tali servizi e tendono a richiedere il blocco dei fondi. Inoltre, per la concessione dei prestiti le banche utilizzano le stesse valutazioni finanziarie che l'UE applica per i pagamenti anticipati e non hanno di per sé alcuna motivazione per sostenere le attività oggetto del contratto. Senza un pagamento anticipato, le piccole organizzazioni sono costrette a procurarsi fondi in anticipo e sostenere esse stesse una parte considerevole delle spese contrattuali e dei costi del personale per poter effettuare il lavoro per l'UE.

E' questa la nuova politica della Commissione in materia di sostegno delle PMI? O semplicemente la Commissione respinge tali proposte imponendo requisiti finanziari inaccettabili al fine di semplificare le procedure burocratiche dell'UE? E' la Commissione consapevole che il fatto di fornire tale garanzia obbliga le piccole organizzazioni a bloccare i fondi in banca e a sostenere un pesante onere finanziario aggiuntivo? La Commissione intende semplicemente sostenere sé stessa e coloro che possiedono una solidità finanziaria sufficiente e non hanno quindi bisogno di tali aiuti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

La Commissione è ben consapevole dei problemi e degli oneri che le piccole e medie imprese devono affrontare, come quelli evocati dall'onorevole interrogante. Tuttavia, il principio della buona gestione finanziaria dei programmi della Commissione impone l'applicazione di regole severe e di efficaci misure per garantire che il denaro pubblico venga speso correttamente. Pertanto, il personale della Commissione ha l'obbligo di agire in conformità con le prescrizioni dell'autorità di bilancio, e quindi anche del Parlamento. Va anche sottolineato che la Corte dei conti ha sistematicamente chiesto una protezione più rigorosa per i fondi comunitari, compreso il ricorso alle garanzie bancarie.

Il requisito della redditività e — nel caso di risultati insoddisfacenti — l'obbligo di prestare una garanzia bancaria è una delle regole sistematicamente osservate senza alcuna discriminazione tra contraenti (grandi società o PMI) e viene applicata in base a criteri oggettivi riferiti ai conti di tutti i proponenti.

La Commissione è consapevole del fatto che le banche, allorché valutano la situazione finanziaria delle organizzazioni, utilizzano criteri simili per la richiesta della garanzia bancaria. La concessione di una garanzia bancaria è soggetta ad oneri e può limitare le disponibilità finanziarie di una società in una

misura che può essere pari all'importo del pagamento anticipato per il progetto di cui trattasi. Pertanto, sebbene la Commissione possa considerare il costo della garanzia bancaria come spesa finanziabile, in alcuni casi certe PMI possono non trovare conveniente ottenere una garanzia bancaria. Ne consegue che, in tali casi, queste organizzazioni non godono della maggior disponibilità di cassa derivante dal pagamento anticipato, di cui invece beneficiano gli altri contraenti.

In passato la Commissione si è trovata ad affrontare il problema di progetti falliti già nelle prime fasi, a volte per i problemi insorti all'interno del consorzio cui era stata affidata l'esecuzione del progetto.

In alcuni di questi casi è stato difficile recuperare gli importi anticipati il cui versamento non trovava riscontro nel contratto. In altri casi — come ad esempio nel caso di fallimento di uno dei contraenti — la Commissione si è trovata nell'impossibilità di recuperare le somme anticipate.

In definitiva, è necessario adottare adeguate precauzioni per evitare la perdita di tali fondi pubblici. Nel caso di redditività economico-finanziaria insoddisfacente di un contraente la prestazione di una garanzia bancaria è l'unica misura sicura per poter scongiurare tale perdita.

(2003/C 155 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3494/02

di Cristiana Muscardini (UEN) al Consiglio

(9 dicembre 2002)

Oggetto: Gli eccidi nigeriani

I tragici eventi nigeriani (eccidio di oltre 200 cristiani, incendi e distruzione di chiese e di negozi) ripropongono con particolare urgenza la gravità di una situazione internazionale caratterizzata da estrema violenza ogni qualvolta si tenta di imporre la Sharia come legge dello Stato. Pur riaffermando il principio che ogni Paese ha diritto al rispetto delle proprie tradizioni, l'Europa non può rimanere insensibile alla violazione, in modo così brutale e disumano, dei diritti umani, della dignità delle persone, della libertà di credo e di espressione, fino a giungere agli eccidi ed alla distruzione di beni, come è appena accaduto in Nigeria e come potrebbe accadere domani in qualsiasi altro Paese in cui operassero organizzazioni fondamentaliste islamiche.

1. Il Consiglio non ritiene opportuno intervenire con sanzioni politiche quando, con il pretesto religioso, si provocano massacri simili?
2. Quali iniziative intende prendere per evitare che in futuro accadano tragedie analoghe?

Risposta

(4 marzo 2003)

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è sancita dagli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani, tra cui le convenzioni dell'ONU sui diritti umani. L'UE condanna, in qualsiasi circostanza, la persecuzione a causa della fede o del credo e coglie ogni occasione per sollecitare gli Stati a perseguire leggi e prassi che favoriscano la tolleranza e il rispetto reciproco e per proteggere le minoranze religiose dalla discriminazione, l'intimidazione e gli attacchi. Casi specifici di persecuzione religiosa vengono periodicamente denunciati presso i governi interessati, sia nei contatti bilaterali sia nei forum multilaterali, quali le sessioni annuali della Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU e del terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nel caso della Nigeria l'UE, pur essendo ovviamente preoccupata per le recenti esplosioni di violenza, accoglie con favore gli sforzi del Governo federale volti a verificare che il diritto nigeriano sia conforme ai patti internazionali in materia di diritti umani. L'UE è altresì incoraggiata dall'azione pacifica e legale condotta da gruppi sia mussulmani che cristiani che si occupano di tali questioni in Nigeria. L'UE ha comunicato alle autorità nigeriane che intende proseguire il dialogo in corso nel quadro del suo partenariato con la Nigeria, nella prospettiva di rafforzare i processi che si stanno portando avanti in questo paese verso il consolidamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani.

(2003/C 155 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3503/02**di Robert Evans (PSE) alla Commissione**

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Uccelli selvatici impigliati nei palangari

Considerato che, ogni anno, centinaia di migliaia di uccelli marini restano impigliati negli ami dei palangari e muoiono di una morte crudele, può la Commissione far sapere quali misure sta attuando per assicurare che i pescherecci dell'UE prendano provvedimenti volti ad impedire che ciò accada durante questo tipo di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 gennaio 2003)

La Commissione è perfettamente al corrente del problema e condivide i timori dell'onorevole parlamentare.

Il problema interessa soprattutto l'emisfero australe, in cui gli uccelli marini sono protetti dalle norme della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), recepite nella legislazione comunitaria ⁽¹⁾.

Dal 1998 la CCAMLR ha adottato nuove misure tecniche intese a ridurre la mortalità accidentale di uccelli e di mammiferi marini. Nel luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio ⁽²⁾ per raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni relative alle misure tecniche applicabili alle attività di pesca delle navi comunitarie nella zona della convenzione. Gli articoli 7 e 8 di tale proposta si riferiscono specificamente alla mortalità accidentale di uccelli marini nel corso delle operazioni di pesca con palangari e con reti da traino.

Inoltre, uno dei quattro piani di azione internazionali (IPOA) auspicati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) mira a ridurre le catture accessorie di uccelli marini nella pesca con palangari; si tratta di uno strumento volontario, adottato all'interno del Codice di condotta per una pesca responsabile, che garantisce ulteriore protezione attraverso iniziative a livello nazionale.

La Commissione, consapevole della necessità di migliorare l'attuale situazione, intende presentare entro il 2003 alcune proposte legislative per garantire una maggiore protezione degli uccelli marini nelle acque dell'Unione, come prevede il piano d'azione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96, articolo 14, paragrafo 3 e allegato 4, GU L 6 del 10.1.1998.

⁽²⁾ COM(2002) 355 def.

⁽³⁾ COM(2002) 186 def.

(2003/C 155 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3513/02**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Violazione della legislazione comunitaria in materia ambientale da parte della Grecia

Stando a talune informazioni il 15 novembre una delegazione della Direzione generale Ambiente della Commissione si è recata in Grecia per esaminare i casi di violazione della legislazione comunitaria in materia ambientale da parte della Grecia.

Può la Commissione riferire quali casi di violazione della legislazione comunitaria sono stati esaminati da detta delegazione, a quali conclusioni è essa pervenuta e cosa intende fare l'Esecutivo per indurre la Grecia a conformarsi alla legislazione comunitaria?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(8 gennaio 2003)*

Nell'ambito delle riunioni organizzate tra la Commissione e le amministrazioni nazionali per esaminare l'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione comunitaria (le cosiddette «riunioni-pacchetto»), il 15 novembre 2002 una delegazione della direzione generale dell'Ambiente si è recata in Grecia. Tali riunioni hanno come obiettivo lo scambio di opinioni ed i chiarimenti sui procedimenti relativi alla legislazione comunitaria sull'ambiente.

All'ordine del giorno della suddetta riunione erano complessivamente 21 denunce, delle quali 10 riguardavano la direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽²⁾, 10 riguardavano la protezione della natura (direttive 79/409/CEE⁽³⁾ e 92/43/CEE⁽⁴⁾) e una l'acqua potabile (direttiva 80/778/CEE⁽⁵⁾). Va sottolineato che l'ordine del giorno non comprendeva nessun procedimento d'infrazione.

La riunione si è svolta in un'atmosfera di collaborazione costruttiva. Le autorità greche hanno tenuto conto delle osservazioni della Commissione e hanno mostrato l'intenzione di trovare soluzioni alle questioni e ai problemi sollevati. Le informazioni ottenute in occasione della riunione hanno contribuito a chiarire tutti i fascicoli aperti in seguito a denunce e in gran parte saranno comunicati alla Commissione per iscritto.

L'analisi di tali informazioni permetterà alla Commissione di decidere se dare o no seguito alle diverse denunce, in particolare per la loro archiviazione. Tuttavia, nei casi in cui verrà accertata una violazione della legislazione ambientale comunitaria, la Commissione non esiterà a prendere le opportune misure; tra queste l'avvio dei procedimenti d'infrazione previsto dall'articolo 226 del trattato CE per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario.

⁽¹⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979.

⁽⁴⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

⁽⁵⁾ Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 229 del 30.8.1980.

(2003/C 155 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3516/02**di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione***(3 dicembre 2002)*

Oggetto: Prevista costruzione di un aeroporto in un'area paludosa del Nord Kent (Regno Unito)

Può la Commissione far sapere se è preoccupata dalla proposta avanzata dal governo britannico,⁽¹⁾ nell'ambito delle opzioni per l'ampliamento delle infrastrutture nel Sud Est dell'Inghilterra, concernente la costruzione di un nuovo aeroporto a Cliffe, nell'area paludosa del Nord Kent, considerate le ripercussioni dirette che potrebbe avere sulla zona a protezione speciale (ZPS) dell'estuario del Tamigi e delle aree umide circostanti, tutelata dalla Convenzione di Ramsar e che costituisce uno dei più importanti rifugi per uccelli acquatici in Gran Bretagna?

L'opzione Cliffe, se adottata, rappresenterebbe una catastrofe per gli uccelli e le altre specie selvatiche presenti nell'estuario e potrebbe costituire la più grande perdita mai causata da un unico progetto per quanto concerne l'habitat selvatico e le zone rurali.

Considerato che le zone a protezione speciale ZPS sono designate in conformità della direttiva sull'avifauna selvatica e della direttiva sugli habitat, quali misure intende adottare la Commissione nei confronti del governo britannico?

Considerato che la costruzione di nuove piste di decollo nel Sud Est non riuscirà a ridurre il crescente squilibrio tra domanda e offerta nel settore dei trasporti aerei, che resta artificialmente elevato grazie alle ingenti sovvenzioni pubbliche, quali provvedimenti intende prendere la Commissione per porre rimedio a questo squilibrio?

(¹) Ministero dei Trasporti: «Lo sviluppo futuro del trasporto aereo nel Regno Unito: Sud Est». Documento di consultazione, luglio 2002.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

La Commissione è a conoscenza del fatto che il Regno Unito stia considerando la costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a Cliffe nell'ambito delle opzioni per il futuro sviluppo del trasporto aereo nel Sud-Est dell'Inghilterra.

L'area paludosa di Cliffe rientra nella zona a protezione speciale (ZPS) dell'Estuario del Tamigi e delle aree paludose circostanti, classificata ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹). Pertanto, l'eventuale sviluppo di un aeroporto che possa influire negativamente su tale sito sarebbe possibile solamente nel rispetto degli obblighi procedurali e sostanziali previsti dagli articoli 6, paragrafo 3, e 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (²), che si applica a tutte le ZPS.

Ciò richiederebbe una valutazione ambientale del progetto proposto, in particolare per quanto riguarda i possibili effetti sulla conservazione della ZPS. Se la valutazione dimostra che il progetto provocherebbe danni significativi alla ZPS, sarebbe consentito procedere solamente in assenza di altre soluzioni e laddove prevalga l'interesse pubblico. In tali casi sarebbe necessario attuare misure compensative per la perdita di habitat derivante da un tale progetto.

Nell'ambito dell'esercizio di consultazione sul futuro sviluppo del trasporto aereo nel Regno Unito e alla luce dei timori espressi circa l'eventuale costruzione di un nuovo aeroporto a Cliffe, la Commissione ha scritto alle autorità britanniche affinché tenga pienamente conto degli obblighi relativi alla protezione dei siti della rete Natura 2000 nell'esaminare le diverse opzioni per lo sviluppo regionale del trasporto aereo nel Regno Unito.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 155 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3524/02 di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Cattiva esecuzione di lavori pubblici in Grecia — incidenti a Kifisó e al ponte di Peania

A seguito dei risultati delle perizie sui recenti incidenti verificatisi nella zona di Kifisó e al crollo del ponte di Peania, come pure riguardo alla cattiva esecuzione di lavori pubblici lungo la via Egnatia, sembra che tali opere sono state avviate senza i previsti studi di fondamentale importanza da eseguirsi a cura sia delle società costruttrici sia degli ingegneri dello Stato greci incaricati di sorvegliarne l'andamento.

Alla luce dei fatti di cui sopra, come pure di numerosi altri riguardanti circa 20 opere pubbliche per le quali è stata riscontrata una cattiva esecuzione, può la Commissione far sapere:

1. quali sanzioni sono state da essa comminate ai responsabili degli incidenti in questione, dovuti alla cattiva esecuzione delle opere realizzate nell'ambito del secondo Quadro comunitario di sostegno e quali sanzioni sono state comminate alle imprese appaltatrici;
2. se dispone di informazioni in merito all'elenco particolareggiato delle opere pubbliche che vengono realizzate in Grecia grazie a fondi comunitari e per le quali sono state riscontrate anomalie di costruzione;

3. come potrà verificare la qualità delle opere pubbliche per le quali è stato erogato un cofinanziamento da parte dell'Unione europea nella fase preliminare alla loro realizzazione;
4. in quale altro modo o con quali altri mezzi potrebbe accertarsi che in Grecia vi è trasparenza, attendibilità del sistema di esecuzione e assenza di anomalie che possono porre in pericolo la vita dei cittadini;
5. se infine il Consiglio di controllo specializzato (ESPEL) sulle opere finanziate con fondi comunitari ha riferito in merito a difetti di esecuzione delle opere pubbliche in Grecia e, in caso affermativo, se sono state comminate adeguate sanzioni?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

1. La responsabilità di comminare sanzioni, alla luce di incidenti o di altri eventi verificatisi, ricade sulle autorità nazionali. La Commissione non dispone di informazioni sui fatti menzionati dall'onorevole parlamentare.

2. L'elenco dettagliato dei progetti di costruzione realizzati in Grecia e cofinanziati con fondi della Comunità europea, per i quali sono state riscontrate deficienze nei lavori, è redatto e custodito dai servizi competenti dello Stato membro. Le autorità nazionali tengono informato l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulle questioni relative al cattivo uso dei fondi comunitari, inclusi i progetti di costruzione per i quali sono state riscontrate gravi anomalie e che non possono essere risanati senza intervenire sul progetto in modo parziale o totale (i cosiddetti progetti di categoria iii).

3. Come previsto nell'ambito del terzo Quadro comunitario di sostegno (2002-2006), le autorità greche hanno preparato un piano d'azione nel 2002, nel quale si indicano i passi da compiere per il miglioramento delle opere pubbliche, che prevede anche una riforma radicale intesa a migliorare il sistema di progettazione. Tale riforma, una volta implementata, dovrebbe contribuire ulteriormente al miglioramento della qualità delle opere pubbliche. La Commissione sta preparando i propri commenti a tali proposte e li comunicherà a breve al governo greco.

Una parte importante di questa azione dovrebbe anche essere quella di rafforzare il sistema nazionale di controllo della qualità delle opere pubbliche eseguite o in fase di esecuzione. Nel dicembre 2002, la Commissione ha scritto alle autorità greche chiedendo di essere informata riguardo la nuova decisione interministeriale, attualmente in fase di preparazione, che disciplina le procedure di controllo della qualità.

4. Anche se è, in principio, responsabilità delle autorità nazionali, i servizi della Commissione mantengono un sistema di ispezioni individuali in loco per i progetti cofinanziati con fondi comunitari in Grecia. L'obiettivo è quello di assicurare che le risorse comunitarie siano utilizzate correttamente in conformità con le vigenti disposizioni.

5. I rapporti redatti dall'Organismo responsabile del controllo di qualità (ESPEL) vengono sottoposti alle autorità greche competenti che, sulla base di tali rapporti, decidono le misure da adottare e le eventuali sanzioni, in base alla legislazione in vigore. Le autorità greche informano regolarmente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode sui risultati delle ricerche condotte da ESPEL sui progetti di categoria iii e sugli sviluppi di tali risultati.

(2003/C 155 E/183)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3534/02
di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione**

(3 dicembre 2002)

Oggetto: Diversità linguistica

La diversità culturale e linguistica è spesso presentata come una delle principali risorse dell'Europa. Il multilinguismo è il «contrassegno» dell'Unione, a differenza di tutte le altre potenze, attuali o passate, che si sono costituite intorno ad una comune, se non unica, lingua. Attualmente l'UE conta 11 lingue ufficiali.

Tuttavia, nei fatti si assiste sempre più frequentemente ad un fenomeno detto di «semplificazione», cioè di riduzione effettiva del numero di lingue ufficiali che servono anche come lingue di lavoro. Eppure i costi non sono esorbitanti. Il prezzo del multilinguismo (a 11 lingue) ammonta all'1 % del bilancio dell'UE, ossia a 2,7 EUR per cittadino all'anno.

Si tiene a ricordare, in questa sede, che l'UE non è una società per azioni che dovrebbe tentare di ridurre ad ogni costo le spese. È una costruzione politica fondata sul diritto e la democrazia. Una delle condizioni pratiche dell'esercizio del dibattito democratico è il diritto di ogni cittadino europeo a parteciparvi nella propria lingua. Tutto ciò comporta un costo certo. Anche questo è il prezzo della democrazia, allo stesso titolo del costo delle elezioni europee, che nessuno prevede di «semplificare» o sopprimere.

Ancora più inquietante, secondo una notizia pubblicata da «La Quinzaine européenne» del 18 novembre u.s., è il fatto che il Presidente della Commissione Romano Prodi e il Commissario Günter Verheugen avrebbero dato la consegna che tutti i negoziati di adesione siano condotti in inglese, con lo sbigottimento generale di taluni paesi candidati quali la Bulgaria, che avrebbe ricordato loro che il francese e il tedesco sono anche lingue utilizzate correntemente negli ambienti governativi di Sofia.

Dinanzi a tale constatazione particolarmente preoccupante, può la Commissione europea fornire alcuni chiarimenti in merito alla suddetta notizia nonché precisare, in linea generale, qual è la sua posizione al riguardo?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

La Commissione condivide l'impegno dell'onorevole Parlamentare in relazione ai principi fondamentali ed agli obiettivi del regime linguistico dell'Unione.

L'allargamento rinforzerà la differenziazione linguistica. I cittadini di 25 Stati membri potranno usare la propria lingua nei loro contatti con le Istituzioni europee.

La Commissione può garantire all'onorevole Parlamentare che né il Presidente Prodi, né il Commissario competente per l'allargamento hanno mai «dato ordine» che tutti i negoziati per l'adesione debbano svolgersi in inglese.

Le conferenze di adesione sono conferenze intergovernative. Di conseguenza il regime linguistico di tali conferenze è stabilito dai rappresentanti degli Stati partecipanti e non dalla Commissione.

Per l'esperienza fatta dalla Commissione nelle varie fasi dei negoziati di adesione non c'è mai stata una qualsivoglia restrizione del regime linguistico all'inglese o ad un'altra lingua dell'Unione, restando disponibile l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(2003/C 155 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3546/02 di Michel-Ange Scarbonchi (GUE/NGL) al Consiglio

(11 dicembre 2002)

Oggetto: Costituzione di un corpo di guardacoste europeo

Dopo il naufragio dell'Erika, la marea nera provocata dall'affondamento della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia (Spagna), il 19 novembre 2002, dimostra l'insufficienza cronica dei controlli e della sorveglianza delle navi in mare.

Di fronte a queste catastrofi ecologiche, la Commissione deve reagire con la massima rapidità. La decisione presa al Vertice franco-spagnolo di Malaga di limitare, conformemente all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accesso delle petroliere più pericolose alla zona economica esclusiva (ZEE), a meno di 200 miglia marine (360 km) dalla costa, dà adito a speranze.

Tuttavia, il dramma che ogni marea nera rappresenta per le popolazioni interessate e le comunità locali e le sue conseguenze per l'ambiente e le attività economiche legate al mare e al turismo impongono la definizione, su scala europea, di nuove norme in materia di trasporto per le merci a rischio nonché nuove misure in materia di controlli.

Il principio di precauzione implica quindi una riflessione sulla definizione di un'autentica politica europea dei mari. La costituzione di un corpo di guardacoste europeo consentirebbe di monitorare in modo più efficace il rispetto della legislazione marittima.

Molti sono gli argomenti che militano a favore della creazione di una nuova entità amministrativa, che potrebbe essere soggetta al controllo del Parlamento europeo e operare sotto la responsabilità delle autorità marittime dei paesi dell'Unione. In vista del prossimo allargamento dell'Unione europea verrebbe così inviato un messaggio forte a favore dell'Europa del mare. Cosa pensa il Consiglio di tale iniziativa?

E' il Consiglio disposto ad avanzare proposte che servano da base comune per un piano di lotta europeo a favore della sicurezza marittima e pongano l'accento su un controllo più rigoroso delle navi in circolazione?

Risposta

(4 marzo 2003)

1. Il Consiglio concorda con l'Onorevole Parlamentare sul fatto che, per far fronte alla situazione creata da siffatti incidenti marittimi, è chiaramente necessaria una risposta coordinata da parte dell'UE. Si tratta di una posizione che il Consiglio ha costantemente ribadito e sostenuto. Il Consiglio ricorda in particolare che il 20 dicembre 2002 ha adottato all'unanimità un regolamento che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna, colpiti dalla marea nera fuoruscita dalla petroliera Prestige. La Commissione ha presentato la sua proposta in data 19 dicembre. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere nella stessa data. La proposta ha lo scopo di contribuire ad indennizzare i danni mediante un contributo della Comunità. E' prevista un'assistenza finanziaria attraverso la redistribuzione di fondi che include la riprogrammazione della quota spagnola (circa 80 milioni di euro) dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Parte delle risorse finanziarie (circa 30 milioni di euro) destinate alla riconversione di pescherecci spagnoli che sino al 1999 dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco sarà inoltre utilizzata per il risarcimento dei danni in questione.

2. Nella sessione del 19 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la seguente dichiarazione:

Il Consiglio, tenendo presente il grave incidente occorso alla petroliera Prestige al largo della costa nordoccidentale della Spagna, si rallegra delle misure adottate ai fini della rapida adozione della decisione quadro relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

In questo contesto il Consiglio prende atto delle conclusioni in merito alla sicurezza marittima/inquinamento marino del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2002 che accoglie con favore l'azione intrapresa dalla Commissione per far fronte alle conseguenze derivanti da tale evento e la sua «intenzione di esaminare la necessità di ulteriori misure specifiche» e, tra queste, «le questioni relative alla responsabilità e alle sanzioni corrispondenti». Pertanto, in piena conformità con le misure che devono essere esaminate secondo le competenze della Comunità nei settori della sicurezza dei trasporti⁽¹⁾ e della protezione dell'ambiente⁽²⁾, il Consiglio dovrebbe esaminare misure complementari per rafforzare la protezione dell'ambiente, in particolare dei mari, attraverso il diritto penale.

3. Per quanto riguarda la costituzione di un corpo di guardacoste europeo, non compete al Consiglio pronunciarsi in merito ad eventuali proposte in tal senso presentate alla Convenzione sul futuro dell'Europa o discusse in tale sede.

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 6 dicembre 2002.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio «Ambiente» del 10 dicembre 2002.

(2003/C 155 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3547/02**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(11 dicembre 2002)

Oggetto: Esclusione dei comitati sindacali interregionali dall'EURES

Nella sua comunicazione del 13.2.2002 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità⁽¹⁾ la Commissione sottolinea la dimensione europea del mercato del lavoro nonché l'importanza della mobilità e flessibilità professionale. D'altro canto, tuttavia, essa sta pensando, a quanto pare, di escludere i 40 comitati sindacali interregionali (IGR) dall'EURES, la rete europea per l'occupazione.

Può la Commissione precisare se ciò risponda al vero?

⁽¹⁾ COM(2002) 72 def.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

No, la Commissione ritiene che una partecipazione attiva delle parti sociali sia fondamentale per il successo di EURES (la rete europea della Commissione, gli uffici di collocamento negli Stati membri e ogni altro partner nazionale che eventualmente ci possa essere). Secondo la nuova decisione della Commissione su EURES, adottata in dicembre⁽¹⁾, le parti sociali saranno rappresentate a livello europeo sia nel gruppo strategico ad alto livello sia nel gruppo di lavoro. I principi fondamentali della futura organizzazione dell'EURES transfrontaliera saranno fissati nella Carta dell'EURES. La proposta della Commissione prevede che un partenariato transfrontaliero comprenda i servizi di collocamento pubblici insieme con i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro di tutte le regioni interessate.

⁽¹⁾ C(2002)5236 def.

(2003/C 155 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3555/02**di Hans-Peter Martin (PSE) al Consiglio**

(5 dicembre 2002)

Oggetto: Diritto di ricorso da parte di enti locali

Il 28 novembre 2002 la commissione costituzionale del Parlamento europeo ha approvato una relazione dell'on. Giorgio Napolitano nella quale si chiede che «agli enti locali, regionali e comunali aventi competenze legislative, sia conferito il diritto di adire la Corte di giustizia europea per tutelare i loro diritti».

Può il Consiglio appoggiare una siffatta richiesta?

Risposta

(3 marzo 2003)

Trattandosi di una modifica dei trattati, non spetta al Consiglio esprimersi su tale questione che, d'altro canto, forma oggetto di una discussione in sede di Convenzione europea.

Il Consiglio viene regolarmente informato in merito all'andamento delle riflessioni in seno alla suddetta Convenzione.

In effetti, a norma dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, spetterà alla Conferenza intergovernativa convocata per il 2004 adottare le decisioni definitive, utilizzando come base per le discussioni il documento finale risultante dai lavori della Convenzione.

(2003/C 155 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3559/02**di Cristiana Muscardini (UEN) al Consiglio**

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Annullamento sessione ACP

L'Assemblea paritetica ACP-UE, che avrebbe dovuto tenersi dal 25 al 28 novembre a Bruxelles, è stata annullata per decisione dei componenti ACP che hanno inteso così protestare contro l'esclusione dai lavori dei rappresentanti dello Zimbabwe.

Rammaricandosi per la carenza di dialogo tra le istituzioni che ha originato forti contraddizioni in seno alle stesse, l'interrogante chiede:

- perché non è stato reso noto che l'accordo dato dalle autorità belga non rappresentava una decisione unilaterale ma era il risultato del voto del Consiglio «Affari Esteri»?
- Non ritiene il Consiglio preoccupante che lo Zimbabwe riesca, per la seconda volta, a raccogliere una sedicente solidarietà «passiva» da parte degli altri Stati dell'Africa, del Pacifico e dei Caraibi, solidarietà che certamente questi Stati non avrebbero concesso senza l'atteggiamento degli europei?
- Non ritiene il Consiglio che l'annullamento della sessione contraddica la lettera degli accordi di Cotonou?
- Non ritiene il Consiglio importante riallacciare il rapporto con gli Stati ACP definendo nuove e più attuali priorità che, se per gli Stati dell'Unione devono riguardare i modi di intervento per difendere la pace, la democrazia e i diritti umani, per gli Stati ACP dovranno consistere nella definizione di atteggiamenti e comportamenti validi a combattere violenze, terrorismo e violazione dei diritti umani?

Risposta

(4 marzo 2003)

Il Consiglio deplora che la 5ª sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE non abbia potuto svolgersi, come previsto, dal 25 al 28 novembre scorsi a Bruxelles. E esso ritiene infatti che detta Assemblea sia un'istituzione fondamentale del partenariato ACP-UE, una sede privilegiata di discussione sui temi dello sviluppo e uno strumento essenziale di promozione della democrazia e dello Stato di diritto in tutti i paesi ACP.

La decisione della Conferenza dei presidenti del 21 novembre 2002 di vietare l'accesso agli edifici del Parlamento europeo a due ministri zimbabwani figuranti nell'elenco delle persone soggette al divieto di rilascio del visto a titolo della posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2002 è stata considerata inaccettabile dai membri ACP dell'Assemblea paritetica e ha reso impossibile lo svolgimento della sessione.

La decisione presa dal governo belga — previa consultazione degli altri Stati membri in seno al Consiglio — di concedere visti alle due persone in questione si fondava sugli obblighi giuridici derivanti dall'accordo di Cotonou (articolo 17 e protocollo n. 2 relativo ai privilegi e alle immunità) e dall'accordo sulla sede tra il Regno del Belgio e il Gruppo degli Stati ACP. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3 della posizione comune prevede che gli Stati membri possono concedere deroghe al divieto di rilascio del visto «allorquando il viaggio è giustificato ... dall'esigenza di partecipare a riunioni di organismi internazionali o di condurre un dialogo politico che promuova la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe».

Le misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti della Zimbabwe ai sensi dell'accordo di Cotonou e della posizione comune scadono prossimamente. Nella sessione del 27 gennaio 2003 il Consiglio procederà a un dibattito politico approfondito sulle relazioni con lo Zimbabwe, alla luce del quale definirà le nuove disposizioni da adottare.

(2003/C 155 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3564/02
di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Standard uniformi in materia di protezione degli animali a livello dell'UE

Contrariamente a taluni paesi dell'UE, come l'Austria e la Germania che denotano standard quanto mai elevati in materia di protezione degli animali, altri Stati non prevedono la seppur minima protezione per cui appare necessario varare, a livello comunitario, una legge che prescriva standard minimi in materia di protezione degli animali ai sensi del protocollo n. 24 del trattato di Amsterdam sulla protezione e il benessere degli animali.

È la Commissione disposta a predisporre una siffatta direttiva?

In caso affermativo, quando intende essa presentare una proposta di direttiva in tal senso?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

Dal 1974 sono state adottate norme comunitarie per la protezione degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e alla macellazione. Inoltre esiste una legislazione relativa alla protezione degli animali selvatici e la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e/o scientifici. Tali norme sono regolarmente riesaminate.

In alcuni casi, come ad esempio la protezione degli animali negli allevamenti, gli Stati membri sono autorizzati, in conformità con le esigenze generali della legislazione comunitaria, a mantenere o a adottare norme nazionali più severe. Su altri punti, come la protezione degli animali durante il trasporto, la legislazione comunitaria offre un'armonizzazione quasi completa delle norme da applicare in materia di benessere degli animali.

Il protocollo citato dall'on. parlamentare richiede che si tenga conto del benessere degli animali in modo totale al momento della formulazione e dell'attuazione della politica comunitaria nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca. La Comunità può agire unicamente nei limiti delle competenze previste dal trattato CE. La prevenzione della crudeltà nei confronti degli animali e, in generale, del loro maltrattamento, è di unica competenza degli Stati membri, eccetto quando le infrazioni alle norme comunitarie sopracitate costituiscono anche atti di crudeltà o di maltrattamento.

(2003/C 155 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3568/02
di Luisa Morgantini (GUE/NGL) al Consiglio

(5 dicembre 2002)

Oggetto: Minacce alla diversità religiosa e culturale in Israele

Nel maggio 2001, le forze armate israeliane sono penetrate con la forza nella proprietà del monastero apostolico armeno di Baron Der, nei pressi di Beit Jala, apportando al patrimonio ecologico, storico e archeologico danni stimati a più di 300 000 euro. Da allora le forze armate israeliane occupano la proprietà.

I tentativi reiterati di negoziazione da parte del Patriarca armeno di Gerusalemme nonché gli appelli lanciati dalle alte autorità morali e politiche, tra le quali Papa Giovanni Paolo II e il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione, Abdelfattah Amor, non hanno avuto effetto.

In risposta alle richieste del Patriarca armeno, le autorità militari e politiche israeliane hanno ordinato la requisizione della proprietà. Nell'aprile 2002, Israele ha varato il suo progetto di costruzione di un muro per separare il suo territorio dalla Cisgiordania. A tal fine le forze armate israeliane hanno costruito una strada nel bel mezzo della proprietà e progettato di far passare il muro di confine lungo questa strada, dividendo in due il terreno rendendone i due lotti inaccessibili l'uno all'altro.

L'ultimo ricorso legale del Patriarcato, una denuncia dinanzi alla Corte suprema di giustizia israeliana, è rimasto senza seguito.

Javier Solana, interpellato dalla comunità armena d'Europa, non ha manifestato alcuna reazione.

Sembra che questo caso sia per lo Stato di Israele un banco di prova per testare le reazioni della Comunità internazionale. In caso di successo si può iniziare a temere che le istituzioni greche e latine nonché tutte le minoranze di Israele vedano la propria cultura schiacciata e il proprio patrimonio confiscato.

Intende il Consiglio occuparsi della questione relativa alla proprietà del monastero armeno di Baron Der richiamando Israele ai suoi impegni in materia di diritti umani e chiedendo che rispetti la diversità culturale e religiosa delle differenti componenti della sua società?

Ritiene il Consiglio che il comportamento sopra denunciato costituisca una violazione dell'accordo di associazione⁽¹⁾ tra l'Unione europea e Israele, in particolare ai sensi dei suoi considerando e del suo articolo 2? In caso affermativo, non intende il Consiglio denunciare tale accordo?

⁽¹⁾ GU L 147 del 21.6.2000.

Risposta

(4 marzo 2003)

Il Consiglio non avuto una discussione specifica su questo argomento. Tuttavia, in occasione delle riunioni che si tengono con Israele nel quadro dell'accordo di associazione essa ha sempre sottolineato che le relazioni con Israele si fondano sul rispetto comune dei principi democratici e dei diritti dell'uomo fondamentali, che costituisce un elemento essenziale dell'accordo conformemente all'articolo 2 dello stesso. Il Consiglio ha ricordato che la promozione delle libertà fondamentali — nelle quali rientra la libertà religiosa — costituisce un obiettivo primario della politica estera dell'Unione. L'UE non risparmia i suoi sforzi, segnatamente attraverso il «quartetto» al quale partecipa il sig. Javier Solana, Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, allo scopo di instaurare la fiducia tra le parti e riportarle al tavolo dei negoziati.

(2003/C 155 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3575/02 di Ioannis Averoff (PPE-DE) alla Commissione

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Carente attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) in Grecia

Nella relazione speciale n. 4/2001⁽¹⁾ della Corte dei conti è contenuta una tabella (Tabella 4) che presenta una sintesi delle deficienze individuate dalla Commissione negli Stati membri in riferimento all'esercizio finanziario 1998 (relazioni di audit dal 1998 al giugno 2000). Dalla tabella in questione risultano deficienze di controllo principale in Grecia. In particolare, per quanto riguarda l'aiuto «superfici», le deficienze in questione si collocano a livello del rispetto dei termini, delle basi di dati informatizzate, del sistema di identificazione delle parcelle, dei controlli amministrativi, dei controlli in loco e delle sanzioni, mentre, per quanto riguarda i premi «animali», sono state riscontrate deficienze a livello del rispetto dei termini, delle basi di dati informatizzate, del sistema di identificazione e registrazione degli animali, delle domande di aiuto, dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Inoltre, al punto 64 della relazione speciale si afferma che i servizi della Commissione hanno concluso che il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) introdotto dal regolamento (CEE) n. 3508/92⁽²⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2002, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in Grecia non è stato attuato.

Qual è oggi la situazione per quanto concerne l'attuazione del SIGC in Grecia, e quali misure ha preso o intende prendere la Commissione per garantire che tale paese si conformi sotto questo profilo?

È la Commissione a conoscenza dei motivi di questa carente attuazione? A suo parere, quali saranno le ripercussioni della carente attuazione del sistema in questione sull'efficacia dei controlli effettuati?

Può la Commissione riferire qual è l'importo complessivo delle rettifiche finanziarie a carico della Grecia dopo 1° gennaio 1997 (termine finale per l'attuazione completa del SIGC), come conseguenza della scarsità di ispezioni fisiche dovuta alla mancata attuazione del sistema di cui trattasi?

(¹) GU C 214 del 31.7.2001, pag. 1.

(²) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

La situazione in Grecia ed il suo evolversi è stata e continuerà ad essere seguita attentamente dai servizi della Commissione responsabili dell'audit delle spese agricole.

La Grecia non ha ancora completato il sistema di identificazione e di registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (¹). Tale sistema doveva essere completamente attuato entro il 1° gennaio 2000. Altrettanto dicasi per il sistema in base al quale gli allevatori di ovini e caprini devono tenere dei registri sui movimenti del bestiame, in conformità alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (²), sistema che non funziona correttamente, sebbene dal 1995 la tenuta dei registri costituisca un requisito per ottenere il premio. Il sistema di identificazione delle parcelle della Grecia che, in conformità con il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (³), doveva essere portato a termine entro il 1° gennaio 1997, è tuttora incompleto. Sono stati riscontrati problemi frequenti anche riguardo al trattamento delle domande d'aiuto, al pagamento e ai dispositivi di ispezione in loco.

Le carenze sopra illustrate si riferiscono a ciascuno degli elementi di base del SIGC. Di conseguenza, i controlli amministrativi e fisici previsti dal regolamento, come i controlli incrociati informatizzati e le ispezioni in loco, non possono essere considerati completamente affidabili. Questa situazione insoddisfacente rischia di sovraccaricare il Fondo, e della questione si è discusso nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti della Commissione.

Su tali basi, la Commissione ha finora deciso di ricorrere a rettifiche annuali del 5 % o più per i seminativi, del 10 % per i premi bovini e del 5 % per i premi ovini.

Poiché dal 1° gennaio 2000, l'identificazione e la registrazione degli animali costituiscono ormai un requisito per beneficiare dei premi animali, le carenze in materia di identificazione e di registrazione degli animali riscontrato in Grecia rappresentano un tasso maggiore di inadempienza alle norme. La Commissione sta pertanto valutando la possibilità di applicare una rettifica del 25 % per taluni premi bovini relativi al 2000. Tale proposta segue attualmente l'iter della conciliazione e ulteriori e più consistenti rettifiche sono ancora al vaglio della Commissione.

D'altro canto, nei vari audit, la Commissione non ha riscontrato a livello aziendale, indicazioni circa un numero elevato di anomalie o frodi. Non vi è pertanto motivo di ritenere che il rischio per il Fondo sia superiore alle rettifiche finanziarie decise dalla Commissione.

Per quanto concerne gli esercizi dal 1997 al 1999, la Commissione ha rifiutato il finanziamento comunitario per un importo complessivo di 156 153 993 EUR. Tuttavia, dato che la spesa viene dichiarata nell'esercizio finanziario successivo a quello della domanda, va notato che è tuttora in corso la procedura di liquidazione dei conti relativa all'esercizio 1999 e seguenti per il settore dei seminativi e all'esercizio 2000 e seguenti per il settore dei premi animali. Altre rettifiche finanziarie significative per tali settori sono già in una fase di liquidazione avanzata e altre ancora sono previste per il 2003. Se si considera poi che la frequenza di carenze nel sistema di controllo possa, anno dopo anno, portare ad un aumento di dichiarazioni inesatte da parte degli agricoltori, la Commissione sta preparando una serie di orientamenti per aumentare l'aliquota delle rettifiche forfettarie nel caso in cui uno Stato membro non abbia applicato misure correttive per colmare le carenze dei sistemi di controllo, che hanno già portato a rettifiche finanziarie nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

Infine, le rettifiche finanziarie finora applicate corrispondono al rischio finanziario stimato dalla Commissione. La situazione per il 2002 sarà valutata durante il prossimo anno e, sulla base dei progressi conseguiti e delle carenze restanti, la Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di misure più appropriate incluse, se necessario, eventuali riduzioni dei pagamenti a favore dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992.

(2003/C 155 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3578/02

di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Persecuzioni di cui sono vittime i membri della Chiesa cattolica non ufficiale nella Repubblica popolare cinese

Da decenni le autorità della Repubblica popolare cinese praticano nei confronti della Chiesa cattolica, detta non ufficiale, una politica d'intolleranza, di soprusi, di molestie e di repressione. I membri di questa Chiesa rifiutano di far parte dell'Associazione patriottica dei cattolici cinesi. Tra il 1983 e l'aprile 2002, tale politica avrebbe provocato — secondo le informazioni pubblicate dall'agenzia FIDES — la morte di 129 cristiani, circa 24 000 arresti arbitrari e più di 20 000 casi di sevizie, maltrattamenti, percosse, ecc. Ai cristiani protestanti che rifiutano di aderire all'omologa associazione patriottica viene riservata identica sorte.

Recentemente sono stati denunciati numerosi casi di persecuzioni nei confronti dei rappresentanti e dei responsabili della Chiesa cattolica non ufficiale.

Nella provincia di Hebei, nei pressi di Pechino, dove vive circa un milione di fedeli della Chiesa cattolica non ufficiale e, in particolare, nella diocesi di Baoding, le forze di pubblica sicurezza (polizia e autorità locali) hanno arrestato nel corso di questi ultimi mesi i seguenti sacerdoti:

- rev. Yibao GUO (detenuto nella prigione di Xushui dall'aprile 2000);
- rev. Genyou LU (arrestato all'inizio di quest'anno, è stato condannato a 3 anni di lavori forzati ed è detenuto nella prigione di Gaoyang);
- rev. Zhenhe WANG (arrestato il 14 aprile 1999, è detenuto nella prigione di Xushui);
- rev. Zhengjun YIN (arrestato il 27 gennaio 2001, è stato condannato a 3 anni di rieducazione attraverso il lavoro ed è detenuto nella prigione di Baoding);
- rev. Chunguang ZHANG (arrestato all'inizio del 2001, è detenuto nella prigione di Xushui);
- rev. Jianbo LI (arrestato il 19 aprile 2001 a Xilinhaute nella Mongolia meridionale, detta Mongolia interna);
- revv. Yongxing PANG, Shunbao MA et Limao WANG (arrestati il 7 luglio 2002 e condannati a 3 anni di lavori forzati per aver «turbato la pace sociale», sono detenuti nel campo di lavori forzati di Balizhuang, a Baoding).

Inoltre, i due vescovi di questa diocesi, mons. Zhimin SU, di 70 anni, e il suo ausiliare, mons. Shuxin AN, di 52 anni, sono scomparsi dopo il loro ultimo arresto, rispettivamente nel 1997 e nel 1996. Mons. Zhimin SU è stato privato della libertà per più di 30 anni (prigione, campi di lavoro e arresti domiciliari). Nella sola provincia di Hebei, nove vescovi sono scomparsi, sono stati posti sotto stretta sorveglianza o è stato fatto loro divieto di svolgere la loro missione pastorale.

Infine, sei cattolici laici di Wenzhou (provincia di Zhejiang) sono stati arrestati nella provincia di Hebei mentre si recavano a Donglü, meta di pellegrinaggio molto conosciuta della diocesi di Baoding. Accusati di «pellegrinaggio illegale», sono stati liberati soltanto dopo aver pagato un'ammenda di 3 850 dollari. Circa una decina di altri pellegrini, che non hanno i mezzi per pagare l'ammenda, sono tuttora detenuti a Donglü.

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito a ciascuno dei casi summenzionati? Quali sono le iniziative che la Commissione ha preso, o intende prendere, per indurre le autorità cinesi a procedere alla liberazione immediata e incondizionata di tutti questi membri della Chiesa cattolica non ufficiale e ad abrogare tutte le norme penali e amministrative che ostacolano la libertà di religione nella Repubblica popolare cinese?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(20 gennaio 2003)

La Commissione ha preso atto dell'arresto dei sacerdoti cattolici Yibao Guo, Genyou Lu, Zhenhe Wang, Zhengjun Yin, Chunguang Zhang, Jianbo Li and Yongxing Pang, Shunbao Ma e Limao Wang nonché della scomparsa del vescovo Zhimin Su e del suo ausiliare Shuxin An nel corso degli ultimi mesi.

La Commissione considera la libertà di religione e di credo diritti umani fondamentali e solleva tale problema con regolarità nell'ambito del dialogo tra Unione e Cina in materia di diritti dell'uomo, come ha fatto nel corso dell'ultimo dialogo in materia di diritti dell'uomo di Pechino il 13 e 14 novembre 2002. La Commissione considera molto seriamente tali problemi ed in questa fase ha attivato tutti gli opportuni canali.

Per quanto riguarda la situazione della Chiesa Cattolica «non ufficiale» in Cina, la Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole Parlamentare. Benché la «Giornata di lavoro nazionale sulla religione», tenutasi nel dicembre 2001, sembrasse preludere ad una maggiore apertura nei confronti delle principali religioni praticate in Cina, le informazioni recenti mostrano che le restrizioni nei confronti delle chiese cattoliche clandestine non si sono attenuate.

La Commissione continuerà a controllare da vicino il rispetto da parte del governo cinese della libertà di religione e di credo e continuerà ad esprimere preoccupazione per la violazione di tale diritto fondamentale ivi compresa l'attuale repressione nei confronti di persone che praticano il loro credo religioso.

(2003/C 155 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3580/02

di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Libera circolazione e cooperazione tra gli Stati membri in materia di istruzione

Da molti anni l'Unione europea ha riconosciuto la necessità di istituire una cooperazione tra gli Stati membri in materia di istruzione, puntando in particolare a migliorare l'accoglienza e l'adattamento di figli di cittadini europei che si spostano in virtù della libera circolazione, in modo da facilitare la loro integrazione nel sistema scolastico e nella vita sociale del paese ospitante.

Il 9 febbraio 1976 il Consiglio dei ministri dell'istruzione ha approvato una risoluzione per introdurre un programma d'azione in materia di istruzione, con il quale si mirava, per esempio a:

- organizzare e sviluppare un insegnamento di accoglienza, compreso l'apprendimento accelerato della lingua, o delle lingue, del paese ospitante;
- facilitare in modo consono ai minori, se possibile nella scuola e in collegamento con il paese di origine, l'insegnamento della propria lingua materna e della propria cultura.

Può la Commissione informare in merito alla successiva evoluzione nell'ambito dell'attuazione di detta risoluzione e alla situazione esistente in ogni singolo Stato membro per quanto riguarda il sostegno all'insegnamento della lingua e della cultura dei paesi di origine dei figli di cittadini provenienti da un altro Stato membro?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione*(5 febbraio 2003)*

La Commissione prende atto delle preoccupazioni espresse dall'on. parlamentare relative all'insegnamento della lingua materna nei paesi di accoglienza per i figli dei cittadini europei che si spostano in un altro paese, in particolare in un'epoca in cui la mobilità è al centro delle politiche europee. Tuttavia, poiché la risoluzione in questione non prevede procedura d'informazione da parte degli Stati membri, la Commissione non è in possesso di informazioni recenti relative alla situazione attuale o alle varie misure prese negli Stati membri.

Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue in generale, la Commissione sta attuando la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia d'istruzione «Socrate»⁽¹⁾ e la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»⁽²⁾. Tali programmi comprendono un'ampia gamma d'azioni destinate a promuovere l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue. Si tratta in particolare di scambi di insegnanti, di produzione di nuovo materiale pedagogico, del miglioramento di metodi e strumenti, oltre che di misure destinate a incoraggiare la conoscenza delle lingue straniere in situazioni e contesti particolari.

⁽¹⁾ Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate», GU L 28 del 3.2.2000.

⁽²⁾ Decisione n. 382/1999/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci», GU L 146 dell'11.6.1999.

*(2003/C 155 E/193)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-3621/02****di Ian Hudghton (Verts/ALE) alla Commissione***(9 dicembre 2002)*

Oggetto: Strutture di macellazione locali nelle Western Isles scozzesi

La risposta data dal Commissario Byrne alla mia interrogazione scritta E-2293/02⁽¹⁾ è incoraggiante per quanto attiene alla possibilità di concedere, nell'ambito del programma destinato alla regione delle Highlands e Islands, finanziamenti comunitari per l'istituzione di piccoli macelli locali al fine di adeguare tali strutture agli standard richiesti e garantirne la capacità di sviluppo.

Può la Commissione confermare che nella sua incoraggiante risposta il Commissario Byrne ha tenuto conto delle norme sugli aiuti di Stato e che pertanto nessuna restrizione sarà applicata, in virtù di tali norme, al tipo di assistenza prevista nella risposta?

⁽¹⁾ GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 215.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(9 gennaio 2003)*

Per quanto concerne gli aiuti di Stato, è di pertinenza il punto 4.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽¹⁾: «In linea di principio, vengono sostenuti investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli soltanto in aziende di provata redditività sulla base di una valutazione delle loro prospettive e che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali». Soltanto fornendo prove sufficienti dalle quali risulti possibile trovare sbocchi normali sui mercati per i servizi in questione potranno essere concessi aiuti. Per quanto riguarda i piccoli macelli locali, è necessaria una valutazione a livello adeguato, in funzione dei servizi in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista.

Come la Commissione ha già avuto modo di sottolineare, gli investimenti per l'installazione di piccoli macelli locali possono risultare ammissibili agli aiuti nel contesto del programma dei Fondi strutturali dell'obiettivo 1 per la regione Highlands e Islands (articoli 25-28 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti⁽²⁾).

Le autorità scozzesi devono valutare se, nell'ambito di investimenti destinati a piccoli macelli locali nelle isole occidentali scozzesi, i requisiti sono soddisfatti e quindi notificare alla Commissione se si tratta di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

⁽¹⁾ GU C 232 del 12.8.2000.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2003/C 155 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3629/02
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Messa in atto della normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza in Grecia

Nel quadro dell'esame della denuncia 00/4404 SG (2000) e della più recente interrogazione presentata al riguardo (E-2773/02)⁽¹⁾, la Commissione ha dimostrato un reale interesse e ha organizzato incontri in Grecia allo scopo di raccogliere maggiori informazioni su tale denuncia. Durante l'incontro che ha avuto luogo fra la rappresentante della Commissione e il denunciante, quest'ultimo ha presentato elementi comprovanti le denunce riguardanti l'impresa in cui lavora (un'ammissione scritta dei servizi dell'impresa che nulla era stato fatto ai fini della salute dei lavoratori in relazione al lavoro svolto nel periodo considerato), nonché la relazione annuale dei servizi di controllo greci (relazione di attività SEPE 2001).

Considerato che le informazioni di cui sopra risultano essere elementi aggravanti per quanto concerne la messa in atto della normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto attestano la totale inerzia del SEPE di fronte al problema delle malattie professionali, l'insufficienza dei provvedimenti intesi a lottare contro gli infortuni sul lavoro e a rilevarli, come pure la mancata registrazione della responsabilità del datore di lavoro, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali sono le prime conclusioni risultanti dall'inchiesta, dalle denunce e dagli elementi che la Commissione ha raccolto, fra cui le informazioni che rivelano la situazione vigente, trasmesse dalla Confederazione generale dei lavoratori di Grecia?
2. Considerati gli articoli 140, 211 e 266 del trattato, intende la Commissione esprimere un parere o formulare una raccomandazione sulla messa in atto della normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in Grecia?

⁽¹⁾ GU C 52 E del 6.3.2003, pag. 215.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

1. L'Onorevole Parlamentare si riferisce alla denuncia n. 2000/4404 e alla sua ultima interrogazione riguardante tale soggetto (interrogazione scritta E-2773/02). A tale riguardo, la Commissione lo invita a riferirsi alla risposta fornita a detta interrogazione. Come può constatare l'Onorevole Parlamentare, la Commissione si è successivamente messa in contatto con il ricorrente e con le competenti autorità elleniche al fine di chiarire il caso. In occasione della riunione con il ricorrente, svoltasi ad Atene il 5 novembre 2002, la rappresentante della Commissione ha ricevuto un voluminoso dossier in lingua greca da parte dello stesso ricorrente. Lo stesso giorno, si è svolta una riunione con le competenti autorità elleniche. La Commissione, nel quadro dell'istruzione della denuncia 2000/4404, sta attualmente esaminando il dossier consegnato dal ricorrente e alla luce dei risultati di tale esame e dell'esame delle informazioni ricevute dalle autorità elleniche, adotterà tutte le misure necessarie.

Ovviamente la Commissione terrà informato il ricorrente sugli sviluppi di tale caso.

2. Se l'analisi degli elementi in suo possesso indicasse una violazione del diritto comunitario da parte delle autorità elleniche, la Commissione esaminerebbe l'opportunità di avviare una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

(2003/C 155 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3641/02

di Ole Sørensen (ELDR) alla Commissione

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Produzione cinematografica — sovvenzioni all'Obiettivo 2

Nella primavera del 2002 la Commissione ha comunicato alle autorità danesi che non è possibile impiegare i fondi a titolo dell'Obiettivo 2 a sostegno diretto della produzione cinematografica. La Commissione può confermare che fondi corrispondenti sono stati destinati all'obiettivo 2 e assegnati a un analogo progetto cinematografico a Trolldhatten in Svezia.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(21 febbraio 2003)

La Commissione comunica all'onorevole parlamentare che le autorità danesi hanno presentato, il 22 aprile 2002, una proposta di modifica al complemento di programmazione del programma danese obiettivo 2 (2000-2006) riguardante il sostegno del settore cinematografico.

Visto che la proposta mirava soltanto a elargire alla produzione cinematografica aiuti al funzionamento, la Commissione ha risposto alle autorità danesi, il 15 maggio 2002, che l'attività proposta non risultava ammissibile ai sensi del regolamento n. 1783/1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾.

Nella risposta la Commissione ha espresso inoltre commenti in merito all'eventuale ammissibilità di diversi aspetti della produzione cinematografica descritti nell'allegato della lettera inviata dalle autorità danesi il 22 aprile. Secondo la Commissione, alcune iniziative relative alla produzione cinematografica potrebbero essere ammissibili, come ad esempio l'istituzione di piccole e medie imprese nel settore cinematografico, la creazione di reti, innovazione e sostegno dei servizi logistici per l'industria cinematografica.

In una lettera del 10 giugno 2002, la Commissione coglieva l'occasione per informare le autorità svedesi sulla risposta data alle autorità danesi. È opportuno ricordare in tale contesto che la responsabilità della corretta applicazione dei regolamenti relativi ai Fondi strutturali incombe alle autorità dello Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, GU L 213 del 13.8.1999.

(2003/C 155 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3649/02

di Mathieu Grosch (PPE-DE) alla Commissione

(11 dicembre 2002)

Oggetto: Formazione e certificazione del personale ferroviario

Nel quadro della proposta di modifica della direttiva 95/18/CE e della direttiva 2001/14/CE ⁽¹⁾, la Commissione propone, all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, che gli Stati membri provvedano alla formazione dei macchinisti e del personale viaggiante.

Questo articolo è soggetto a varie interpretazioni. Qual è l'interpretazione che ne dà la Commissione?

Le aziende ferroviarie di carattere pubblico sono tenute ad offrire la formazione al personale e anche al personale non appartenente all'azienda?

Tali imprese sono tenute ad offrire la formazione al personale e anche al personale non appartenente all'azienda solo qualora lo Stato membro le incarichi di farlo?

Qualora lo Stato membro non incarichi nessun altro ente a prevedere una formazione, le aziende ferroviarie di carattere pubblico sono quindi tenute de facto a garantire la formazione non solo al personale dell'azienda?

(¹) COM(2002) 21 def. — GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 332.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 gennaio 2003)

Nella maggior parte degli Stati membri, la formazione del personale ferroviario è effettuata dalle aziende ferroviarie e/o dagli stessi gestori dell'infrastruttura ferroviaria. I nuovi concorrenti e le aziende ferroviarie di altri Stati membri che vogliono entrare sul mercato del trasporto ferroviario hanno, in realtà, pochissime possibilità di organizzare tale formazione con i propri mezzi. Scopo dell'articolo 12 della direttiva proposta è obbligare gli Stati membri a garantire la disponibilità delle necessarie attività formative del personale a tutte le aziende ferroviarie che vogliano accedere alla rete in questione.

Una volta adottata, la direttiva deve essere attuata in tutti gli Stati membri. La scelta degli strumenti per l'attuazione spetta agli Stati membri e può variare a seconda del grado di apertura del mercato del trasporto ferroviario e delle alternative disponibili per la formazione. Vanno comunque soddisfatti gli obiettivi di cui all'articolo in questione e, nel caso a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, le strutture di formazione dell'operatore monopolistico devono essere aperte al personale di altre aziende ferroviarie, come descritto nell'articolo, se detti servizi non sono disponibili sul mercato.

(2003/C 155 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3665/02

di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi di pedaggio europei per i veicoli commerciali in funzione dei km percorsi

Negli Stati dell'UE esistono attualmente diversi sistemi di pedaggio sulla rete stradale principale. In alcuni Stati la riscossione del pedaggio ha luogo tramite punti fissi, in altri Stati è prevista l'introduzione, anche a breve termine, di sistemi di pedaggio moderni su tutto il territorio che consentano con metodi tecnici la constatazione e la riscossione del diritto di pedaggio. Possono essere ad esempio sistemi che operano o sulla base di microonde (come ad esempio in Italia) o sulla base del GPS (come è stato, ad esempio, deciso in Germania).

1. I sistemi che sono attualmente in discussione sono equivalenti, dal punto di vista tecnico, in relazione al loro eventuale spettro di applicazione? Possono ad esempio i vari sistemi trasmettere al singolo conducente informazioni della stessa qualità per incanalare il traffico e prevenire ingorghi?

2. In prospettiva dell'ampliamento dell'UE e del previsto incremento del traffico pesante, qual è il sistema, nell'ottica attuale, con il più elevato potenziale tecnico che consenta di soddisfare al più presto tali future esigenze?

3. Gli Stati candidati all'adesione hanno preferenze?

4. Quale sistema richiede i più bassi costi per l'introduzione ovvero con quale sistema viene più in fretta raggiunto il «break even»?
5. Per quanto riguarda i sistemi che sono attualmente in discussione, è eventualmente prevista altresì un'utilizzazione a pagamento di taluni servizi di informazione sulla stessa lunghezza d'onda (ad esempio informazioni sullo stato delle strade, sulle condizioni atmosferiche sul percorso, notifica di incidenti e ingorghi, ma anche in merito alla logistica di trasporto all'interno dell'azienda). Esistono calcoli relativi alla redditività per l'eventuale utilizzazione di siffatti servizi?
6. Dovranno le imprese di trasporto che utilizzano i loro camion per il trasporto transnazionale di merci equipaggiare i loro veicoli con diverse OBU (On Board Units), conformemente alle diverse soluzioni nazionali tecniche prescelte? In caso affermativo, in quale misura finanziaria l'installazione dei diversi sistemi necessari graverebbe, nell'insieme, sull'industria dei trasporti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(5 febbraio 2003)

I sistemi citati, vale a dire i sistemi che funzionano sulla base di microonde definiti «Dedicated Short Range Communications» o DSRC e la soluzione satellitare (localizzazione via satellite associata alla telefonia mobile) non sono equivalenti.

Per quanto riguarda il pedaggio, la soluzione satellitare risulta più promettente in quanto porta ad applicazioni concrete da utilizzare all'intera rete stradale europea, senza richiedere l'installazione di apparecchiature di terra né infrastrutture specifiche. La soluzione DSRC è stata concepita in origine per essere integrata nei caselli per il pedaggio esistenti in alcuni paesi; e pertanto è fondamentalmente adeguata in contesti di questo tipo.

Per quanto riguarda altre applicazioni legate alla telematica stradale (informazioni ai viaggiatori, monitoraggio delle sostanze pericolose, chiamata automatica dei servizi di emergenza in caso di incidente ...); la cassetta utilizzata per la soluzione satellitare consente di realizzare tutti questi servizi. Al contrario, il badge DSRC non ne consente nessuno, in quanto non è stato concepito per questi scopi.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, non esistono calcoli esaustivi di redditività per quanto riguarda lo sviluppo di questi servizi telematici. L'incognita che pesa su tutti i pronostici riguarda la parte di clienti che sarà disposta a pagare per i servizi offerti e in quale momento sarà pronta a farlo. Sembra che questa percentuale, che attualmente è relativamente bassa, aumenterà via via che saranno messi a punto servizi efficaci ed interessanti, non solo per il traffico stradale, ma anche combinando tutti i modi di trasporto terrestre.

Alcuni Stati candidati dispongono già di sistemi di telepedaggio DSRC. Questo tipo di pedaggio sarà sicuramente ancora utilizzato per finanziare la costruzione di infrastrutture nuove. I paesi, invece, che cercheranno di istituire un sistema di pedaggio per il trasporto di merci sull'intera rete tenderanno ad orientarsi verso la soluzione satellitare.

I costi dei sistemi telematici provengono:

- dai sistemi di terra (infrastrutture, apparecchiature su strada, sistemi centrali),
- apparecchiature a bordo dei veicoli.

Per quanto riguarda i costi dei sistemi di terra, la soluzione DSCR è molto più onerosa per via dell'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di terra. Per le apparecchiature di bordo nei veicoli, attualmente la soluzione satellitare comporta costi più elevati rispetto al DSCR. La Commissione ritiene tuttavia che, grazie all'economie di scala, i costi dell'apparecchiatura satellitare diminuiranno entro il 2010.

Entro tale data inoltre anche i problemi tecnici ancora esistenti dovrebbero essere ampiamente risolti. Questa soluzione dovrebbe pertanto diventare ottimale per tutti gli impieghi, e offrire valide opportunità di utilizzazione del sistema europeo di posizionamento satellitare Galileo che diventerà operativo nel 2008.

Nonostante gli sforzi della Commissione per incrementare l'interoperabilità dei sistemi nazionali a sostegno della risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1997, esiste anche il rischio di una moltiplicazione di apparecchiature incompatibili con gli automezzi pesanti. Vista la situazione, la Commissione ha annunciato nel Libro bianco sulla politica dei trasporti un progetto di direttiva europea che sarà proposto al Consiglio e al Parlamento europeo nel corso del 2003.

(2003/C 155 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3670/02

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Costo dello smaltimento dei rifiuti generati dal macello di animali

Quale trattamento prevedono i vari Stati membri per lo smaltimento di residui (ossa) generati nell'ambito del macello degli animali dopo la crisi della mucca pazza? Lo Stato spagnolo intima al produttore di addebitare i costi alla fattura destinata al consumatore, e pertanto è quest'ultimo che finisce per addossarsi l'aumento di prezzo e così finanziare lo smaltimento dei suddetti residui.

Parrebbe che alcuni Stati membri dell'Unione europea assumano direttamente il costo dell'eliminazione dei residui, con un vantaggio comparativo per i produttori di quegli Stati rispetto ai produttori dello Stato spagnolo, giacché ad alcune importazioni del mercato interno questi costi non vengono imputati, causando una disparità di oneri fra Stati membri.

Può la Commissione far sapere se esistono norme a livello europeo in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad agire in modo omogeneo, o se invece questo ambito è competenza esclusiva degli Stati?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(29 gennaio 2003)

La normativa comunitaria ⁽¹⁾ stabilisce attualmente che il materiale specifico a rischio debba essere rimosso presso i macelli e i laboratori di sezionamento. Gli Stati membri tuttavia possono decidere di autorizzare la rimozione della colonna vertebrale di carcasse o di parti di carcasse in macellerie all'uopo riconosciute, controllate e registrate.

La Commissione, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE (encefalopatia spongiforme trasmissibile), i capi morti e i rifiuti dei macelli ⁽²⁾, e dopo l'entrata in vigore dei medesimi orientamenti (1° gennaio 2003), non autorizzerà aiuti di Stato per coprire le spese relative allo smaltimento dei rifiuti dei macelli.

In via eccezionale, e al fine di permettere al settore delle carni di assorbire gradualmente i maggiori costi derivanti dall'adozione della normativa concernente le TSE, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato fino al 50 % dei costi sostenuti per lo smaltimento in condizioni di sicurezza del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa prodotti nel 2003 e che non trovano impiego commerciale.

Per la medesima ragione, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato fino al 100 % dei costi sostenuti per lo smaltimento del materiale specifico a rischio e delle farine di carni ed ossa e che non trovano impiego commerciale, fino all'entrata in vigore degli orientamenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001.

⁽²⁾ GU C 324 del 24.12.2002.

(2003/C 155 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3679/02
di Alexander Radwan (PPE-DE) alla Commissione

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Busquin: l'UE dovrebbe diventare «una vera potenza spaziale» (articolo pubblicato su European voice, 19 settembre 2002, pag. 8- news)

Negli ultimi trent'anni l'Agenzia spaziale europea ha sviluppato con enorme successo il vettore Ariane e le sue capacità di costruire satelliti ad alta tecnologia in grado di dare all'Europa accesso indipendente allo spazio.

In considerazione di ciò e in riferimento all'articolo in oggetto:

1. Può la Commissione far sapere quali misure ritiene necessario adottare affinché l'UE diventi una vera potenza spaziale?
2. Ritiene la Commissione che all'UE manchi un coinvolgimento militare nello spazio e che tale coinvolgimento debba realizzarsi sotto forma di partecipazione militare ad una futura «politica spaziale dell'UE» ovvero mediante l'inserimento di una dimensione «spazio» nella politica di difesa europea?
3. E' vero che la Commissione incoraggia le applicazioni militari dei satelliti in genere o in particolare con i fondi UE per la ricerca?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(24 gennaio 2003)

La Commissione prende nota degli importanti aspetti sollevati dall'Onorevole parlamentare. Effettivamente essa sta portando a termine un «Libro verde» sul futuro dello spazio in Europa in vista della sua adozione all'inizio del 2003. Il Libro verde dovrebbe suscitare un ampio dibattito tra tutti i soggetti interessati nel corso del primo semestre 2003, sulle opzioni circa le future attività spaziali e le tecnologie di supporto. Questo processo permetterà di definire le politiche e le tappe principali per rafforzare la posizione dell'Europa come effettiva potenza spaziale.

Dopo questa consultazione, la Commissione preparerà, in linea con la risoluzione del Parlamento ⁽¹⁾, un Libro bianco con proposte concrete di azioni e relative tappe principali che dovrebbe rispondere ad alcune delle questioni sollevate dall'Onorevole parlamentare. Uno degli aspetti da trattare nel corso della consultazione sono le applicazioni polivalenti dove le stesse tecnologie possono servire a scopi civili o di sicurezza/difesa.

La Commissione non finanzia attualmente con fondi di ricerca alcuna applicazione militare via satellite.

⁽¹⁾ Rapporto Alyssandrakis — gennaio 2002 — Rif: P5 TARPOV (2002) 0015 «L'Europa e lo spazio» — Risoluzione adottata il 17.1.2002.

(2003/C 155 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3732/02
di Philip Bradbourn (PPE-DE) alla Commissione

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Galileo

Potrebbe la Commissione confermare l'avvenuto ricevimento di una copia della recente dichiarazione del Royal Institute for Navigation, in cui viene espressa preoccupazione per i rischi posti al sistema satellitare «Galileo» da interferenze naturali e antropiche, come nel caso degli impulsi elettromagnetici (EMP)? Potrebbe inoltre fornire informazioni dettagliate riguardo a quali misure di emergenza sono proposte in tale evenienza al fine di garantire la sicurezza degli aeromobili e degli altri utenti del sistema, una volta divenuto operativo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(16 gennaio 2003)*

La Commissione conferma di aver ricevuto una copia della recente dichiarazione del Royal Institute of Navigation sulla vulnerabilità del sistema GNSS (Global navigation satellite system).

La Commissione ha preso attentamente nota delle raccomandazioni contenute nel rapporto Volpe del National Transportation Research Centre statunitense.

Nella progettazione di Galileo si è tenuto conto fin dall'inizio dei possibili rischi. Il consiglio di sicurezza Galileo sta verificando la progettazione per parare qualsiasi minaccia alla sicurezza.

Il sistema è concepito per ridurre al minimo la potenziale vulnerabilità, con particolare riferimento agli elementi seguenti:

- Galileo trasmetterà tutti i suoi servizi su frequenze diverse e separate, eliminando così la maggior parte dei problemi segnalati nel rapporto Volpe. Da questo punto di vista Galileo sarà assai meno vulnerabile dell'attuale sistema GPS che opera su un'unica frequenza.
- Offrirà segnali multi-frequenza per l'utenza civile molto prima di quanto attualmente previsto per il GPS (Global positioning system) garantendo così all'utenza un servizio di radionavigazione affidabile.

La Commissione nota che non solo il sistema Galileo, ma tutti i sistemi di navigazione e comunicazione basati sulla tecnologia delle onde radio sono per loro natura vulnerabili e soggetti a interferenze. La comunità di utenti deve valutare, caso per caso, la necessità di opportuni e soddisfacenti sistemi alternativi. Va osservato che attualmente la maggioranza dei servizi di radionavigazione è usata senza che sia previsto un sistema alternativo. Nel 2003 la Commissione valuterà la necessità di una combinazione ottimale di sistemi di radionavigazione per l'Europa, al momento dell'elaborazione di un piano europeo di radionavigazione.

(2003/C 155 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3736/02**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione***(19 dicembre 2002)*

Oggetto: Il caso Fang Jue

Nel gennaio 1998 Fang Jue, ex vicedirettore della commissione di controllo del Partito comunista per la provincia meridionale del Fujian e funzionario fino alla metà degli anni '90, pubblicò sulla stampa occidentale un lungo manifesto dal titolo «La Cina ha bisogno di nuove trasformazioni. Proposte per un pacchetto di riforme formulate da un gruppo di democratici». Il manifesto, che portava le firme di Fang Jue e di una trentina di alti funzionari e quadri del partito, descriveva in termini moderati un progetto di riforma costituzionale che avrebbe consentito progressivamente un'evoluzione verso un sistema realmente democratico.

Il 23 luglio 1998 Fang Jue è stato sequestrato dalla polizia. La famiglia sarà informata del luogo della sua detenzione soltanto il 28 settembre 1998. Fino al 28 luglio 1999 Fang Jue resterà recluso in una cella di 36 metri quadrati assieme a circa altri 25 detenuti per reati comuni, senza poter mantenere alcun contatto con il mondo esterno. Il 10 luglio 1999 sarà infine condannato a quattro anni di reclusione per «commercio illecito», con l'accusa di aver aperto un'impresa commerciale senza regolare licenza e senza che venisse fatto alcun riferimento alle vere ragioni della sua incarcerazione. Dal momento della condanna, le autorità cinesi gli hanno inflitto trattamenti estremamente duri e umilianti: in particolare, 25 di detenzione in cella di rigore (mentre i regolamenti prevedono che la permanenza in cella di rigore non superi i 15 giorni), in un vano di due metri quadrati senza un materasso, una sedia o una coperta e privo di riscaldamento. Tutto ciò, tra dicembre 2000 e gennaio 2001, con temperature che scendevano fino a -17°. Gli era inoltre vietato lavarsi, cambiarsi la biancheria, radersi e pettinarsi ... Questi ed altri maltrattamenti gli sono stati inflitti perché riconoscesse la sua colpevolezza e «riformasse il suo pensiero». Uscito da questo inferno il 22 luglio 2002, Fang Jue è stato nuovamente arrestato a Pechino il 20 ottobre scorso, a pochi giorni dall'inizio del XVI congresso, e dal 4 novembre 2002 non è più reperibile.

E' la Commissione al corrente della misteriosa e inquietante scomparsa di Fang Jue? Quali iniziative sono state prese per ottenere dalle autorità della Repubblica popolare cinese informazioni precise sulla sua sorte?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

La Commissione è stata informata del fatto che dal 4 novembre 2002 non si hanno più notizie di Fang Jue.

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare relative alla scomparsa di Fang Jue. Il suo nome è stato pertanto incluso nell'elenco dell'Unione sui casi che destano preoccupazione, consegnato alle autorità cinesi in occasione dell'ultimo dialogo sui diritti dell'uomo tenutosi a Pechino il 13 e 14 novembre 2002. Dal momento che le autorità cinesi non hanno ancora fornito una risposta sul caso specifico, l'Unione ha ribadito le sue preoccupazioni e ha chiesto informazioni supplementari in occasione di un colloquio con le autorità cinesi del dicembre 2002.

L'Unione continuerà a seguire con attenzione il caso di Fan Jue. In generale, la Commissione continuerà a sorvegliare da vicino il rispetto, da parte del governo cinese, della libertà d'espressione e di credo e ad esprimere le sue preoccupazioni in merito alle violazioni di questo diritto fondamentale.

(2003/C 155 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3747/02

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(20 dicembre 2002)

Oggetto: Test HPV: un privilegio?

Nel giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato il rimborso delle spese al proprio personale per il test relativo allo screening del virus del Papilloma Umano (HPV), causa riconosciuta del tumore al collo dell'utero. La decisione ha fatto seguito a quella della Commissione, che prevede il rimborso dell'85 % del costo di un test HPV per il proprio staff.

Il tumore del collo dell'utero è l'unico tipo di tumore curabile nel 100 % dei casi, se diagnosticato precocemente. Dati recenti dimostrano che le infezioni dal virus del papilloma sono in crescita e che il cervico-carcinoma è la malattia a trasmissione sessuale virale più diffusa. In Europa questa malattia è la seconda forma tumorale più comune nelle donne.

Può dire la Commissione quali sono le ragioni che hanno l'hanno spinta a ritardare la pubblicazione delle sue raccomandazioni sullo screening dei tumori? Se è vero che l'Europa è la patria della tutela dei diritti, per quale motivo la Commissione non ritiene che sia opportuno rendere il test accessibile a tutte le donne dell'Unione, senza trasformare questo diritto alla salute in un privilegio riservato al solo personale femminile delle sue istituzioni?

Risposta di David Byrne a nome della Commissione

(20 febbraio 2003)

Come risulta dal suo programma di lavoro, la Commissione prepara attualmente una proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori basata sull'articolo 152 del trattato CE. Essa si fonda sull'operato del comitato di esperti in materia di prevenzione del cancro e delle reti europee di screening dei tumori. Si prevede di ultimarla nel marzo 2003. La Presidenza ha iscritto la raccomandazione all'ordine del giorno del Consiglio Salute del 2/3 giugno 2003.

Pur definendo, ai paragrafi 1 – 4, la competenza giuridica della Comunità in materia di salute, l'articolo 152 del trattato compendia, al paragrafo 5, le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica, la qual cosa lascia alla loro unica discrezione lo svolgimento di test HPV per i rispettivi cittadini. La bozza di proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori rispetterà integralmente l'articolo 152, paragrafo 5.

L'elaborazione della proposta ha richiesto più tempo del previsto. Ciò è dovuto alla necessità di valutare attentamente le prove scientifiche raccolte nel settore. La proposta di raccomandazione del Consiglio si concentrerà in particolare sui principi e sulle norme da applicare in sede di fornitura di test di screening dei tumori per i cittadini europei.

E' attualmente soggetto ad esame il valore clinico dello screening organizzato per l'individuazione precoce del cervico-carcinoma per taluni genotipi del virus del papilloma umano (HPV), associati ad un elevato rischio di evoluzione verso forme maligne. Oltre agli studi clinici organizzati, il test è offerto ed è disponibile in commercio su richiesta per lo screening individuale, di solito in aggiunta alle prove PAP di ampia diffusione.

(2003/C 155 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3756/02
di Herman Vermeer (ELDR) alla Commissione

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Distinzione tra le TAC della sogliola e della platessa e la problematica del merluzzo — Approccio della crisi del merluzzo e TAC della sogliola e della platessa

Come intende affrontare la Commissione il problema degli sbarchi illegali di merluzzo, che sono molto più dannosi per la sopravvivenza di questa popolazione ittica rispetto alle catture accessorie nel quadro della pesca dei pesci piatti, e quali obiettivi quantitativi si pone essa per ridurre gli sbarchi illegali di merluzzo?

E' disposta la Commissione ad accettare come alternativa alle sue proposte in materia di stock di merluzzo e della contemporanea riduzione delle TAC (totale delle catture ammesse) della sogliola e della platessa, che i pescatori di pesci piatti adottino misure tecniche più incisive per evitare le catture accessorie di merluzzo e riducano inoltre le attività di pesca nel periodo di fregola, adottando altresì misure specifiche a seconda delle diverse aree?

Come intende la Commissione indennizzare i pescatori penalizzati dalle misure proposte, tenendo conto in particolare del fatto che non tutti gli Stati membri dispongono di un margine di bilancio sufficiente per mobilitare degli stanziamenti a tal fine?

Vista la gravità della situazione e il calendario delle riunioni del Consiglio, può la Commissione rispondere quanto prima a detta interrogazione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 gennaio 2003)

Data la difficoltà di garantire la notifica esatta delle catture nell'ambito della gestione dei contingenti di pesca, la Commissione ritiene che, se si vuole controllare il tasso di mortalità per pesca che si registra negli stock di merluzzo bianco a rischio di esaurimento, è indispensabile gestire lo sforzo di pesca. Ciò va fatto in tutte le attività di pesca al merluzzo, sebbene la portata della riduzione dello sforzo di pesca debba essere commisurata ai quantitativi di merluzzi catturati in ciascuna attività di pesca.

La Commissione non ha stabilito alcun livello ammissibile di sbarchi illegali di merluzzo né intende farlo. La Commissione esorta tutti gli Stati membri che svolgono attività di pesca a mettere a punto regimi efficaci e adeguati di controllo, di ispezione e di sanzioni tali da ridurre al minimo gli sbarchi illegali.

La Commissione contribuirà a questo processo conformemente alle proprie competenze. Nel caso in cui dovesse disporre di elementi comprovanti sbarchi non dichiarati di merluzzo, la Commissione vaglierà tutte le informazioni che le saranno pervenute e potrà sollecitare l'apertura di inchieste amministrative per determinare la portata e la gravità dei problemi in casi specifici. La Commissione avvierà contro gli Stati membri procedure giudiziarie (che potrebbero sfociare in un processo in Corte di giustizia europea) qualora elementi probanti ne giustificassero la necessità. La Commissione si ripropone anche di mettere a punto programmi di controllo ad hoc per seguire da vicino determinate attività di pesca sensibili e di stabilire punti di riferimento cui attenersi nello svolgimento delle procedure di ispezione.

I risultati della creazione delle zone stagionali di protezione o di divieto per la conservazione del merluzzo sono estremamente scarsi poiché, non appena si riapre la zona, l'attività di pesca può ricominciare intensamente, con la conseguente cattura di molti dei pesci che si trovano proprio in quella zona. L'unico provvedimento efficace da adottare consiste pertanto nel limitare lo sforzo di pesca effettivo. La Commissione non è fautrice delle zone di divieto stagionali come alternativa alla riduzione dello sforzo di pesca.

Le misure cofinanziate tramite lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) sono intese ad ottenere un maggiore equilibrio tra lo sforzo di pesca messo in atto e le risorse disponibili; a tal scopo i programmi nazionali debbono contemplare la riduzione permanente della capacità di pesca in eccesso. Le suddette misure potrebbero essere associate ad altre a carattere socioeconomico quali i regimi di prepensionamento e la concessione di pagamenti compensativi individuali a favore dei pescatori. Agli Stati membri che non dispongono del sufficiente margine di manovra in materia finanziaria per non aver accantonato risorse finanziarie sufficienti a favore di misure socioeconomiche è consentito riprogrammare le proprie spese in tal senso, qualora lo desiderino.

(2003/C 155 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3765/02
di Luigi Cocilovo (PPE-DE) alla Commissione

(23 dicembre 2002)

Oggetto: Stati che hanno convenzioni internazionali che tutelano solo i loro cittadini e non tutti i cittadini comunitari

Con la Sentenza Gottardo/ INPS, la Corte di giustizia europea ha stabilito dei principi chiari in materia di convenzioni bilaterali (quasi tutte le convenzioni bilaterali oggi tutelano solo i cittadini degli Stati contraenti); pertanto vengono negate le prestazioni di sicurezza sociale agli altri cittadini comunitari residenti in Italia e che si recano a lavorare a Monaco o San Marino sulla base della cittadinanza. Gli Stati membri inoltre, nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario.

Come intende procedere la Commissione alla luce della suddetta sentenza nei confronti di questi Stati che hanno convenzioni internazionali che tutelano solo i loro cittadini e non tutti i cittadini comunitari?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

Nella sua sentenza del 15 gennaio 2002, nella causa C-55/00, Gottardo, la Corte di Giustizia ha affermato quanto segue:

«Le autorità di previdenza sociale competenti di un primo Stato membro sono tenute, in conformità degli obblighi comunitari cui devono attenersi ai sensi dell'articolo 39 del trattato CE, a tener conto, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato membro allorquando, in presenza delle stesse condizioni di contribuzione, le predette autorità competenti riconoscono, in esito a una convenzione internazionale bilaterale conclusa fra il primo Stato membro e il paese terzo, la presa in considerazione di tali periodi maturati dai propri cittadini».

Secondo tale sentenza, i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale fra uno Stato membro e uno Stato terzo, devono essere concessi ai lavoratori di altri Stati membri, che non sono firmatari della convenzione, in base al principio di parità di trattamento fra i cittadini nazionali e i cittadini degli altri Stati membri, così come previsto dall'articolo 39 del trattato CE.

In esito alla sentenza del 15 gennaio 2002, nella causa C-55/00, Gottardo, la Commissione ha chiesto a tutti gli Stati membri di segnalare eventuali difficoltà pratiche connesse all'applicazione di tale giurisprudenza, nonché i provvedimenti che essi intendono adottare per garantire la conformità dei diversi accordi con la sentenza della Corte di Giustizia.

Un dibattito su tali questioni ha avuto luogo nei giorni 9 e 10 dicembre 2002 in occasione della riunione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. La Commissione sta attualmente esaminando le risposte ricevute dagli Stati membri.

(2003/C 155 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3768/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(23 dicembre 2002)

Oggetto: Rispetto dei diritti linguistici più volte riconosciuti alla minoranza di lingua slovena nella Carinzia (Austria) prima dell'adesione della Slovenia all'UE

1. Ricorda la Commissione che, dopo la prima guerra mondiale, la maggioranza degli abitanti, in gran parte di lingua slovena, del bordo meridionale della provincia austriaca della Carinzia, nel contesto di un referendum popolare, scelse di continuare ad appartenere allo stato austriaco invece di annettersi al Regno, allora di recente costituito, dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, anche perché era stato promesso che nel loro territorio, all'interno della repubblica austriaca, la lingua slovena avrebbe svolto un ruolo importante, in particolare nel settore dell'amministrazione, dell'informazione e del insegnamento?
2. Ricorda inoltre la Commissione che nel trattato del 1955 che, dopo la seconda guerra mondiale, rendeva possibile la restaurazione a pieno titolo dello Stato austriaco, i diritti linguistici collettivi delle minoranze etniche, fino ad allora disconosciuti o ignorati, erano nuovamente tutelati nel loro territorio?
3. Sa la Commissione che il partito finora più importante della Carinzia e Heider, l'attuale governatore di tale provincia, membro di quel partito, devono la loro popolarità anche alla propaganda svolta a favore di una Carinzia monolingue tedesca e alla loro opposizione ai diritti linguistici degli sloveni ma che una sentenza emessa al più alto grado di giudizio nel 2001 ha confermato che i cartelli toponomastici distrutti o rimossi da oppositori di lingua tedesca al bilinguismo dovevano essere ripristinati?
4. Può confermare la Commissione che questo conflitto rischia adesso di degenerare poiché il governo della provincia della Carinzia continua ad opporsi all'applicazione della sentenza, che, di conseguenza, la popolazione di lingua slovena in Carinzia ha respinto una proposta concernente la conferma di finanziamenti statali a favore dell'emittente radiofonica (Radio Dva), già da tempo esistente, in cambio della rinuncia volontaria alla maggior parte dei cartelli toponomastici in lingua slovena, e che tale rifiuto all'inizio del 2003 sarà sanzionato con il blocco dei sussidi all'emittente in questione?
5. Che cosa fa la Commissione per garantire che per tempo, prima dell'adesione della repubblica limitrofa della Slovenia all'UE, prevista per il 1 maggio 2004, all'interno della provincia austriaca della Carinzia sia assicurato il pieno rispetto dei diritti linguistici riconosciuti nel 1919, 1955 e 2001 alla popolazione di lingua slovena, così da impedire che il contrasto tra i due gruppi di popolazione possa degenerare in un conflitto frontaliero permanente e sempre più difficile da risolvere tra due Stati membri dell'UE?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(17 febbraio 2003)*

I diritti delle minoranze fanno parte dei principi enunciati nel primo paragrafo dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea. Tali principi, che sono stati fissati da diverse convenzioni internazionali ⁽¹⁾, sono stati riaffermati in modo solenne nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾. L'articolo 21 di questa Carta, paragrafo 1, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'origine etnica, sulla lingua, la religione o l'appartenenza ad una minoranza nazionale, e l'articolo 22 chiede che l'Unione rispetti la diversità culturale, religiosa e linguistica. Si noti comunque che l'articolo 51 della Carta prevede che le disposizioni siano applicate alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Il rispetto di tali principi è assicurato dalla procedura d'infrazione prevista all'articolo 226 (ex articolo 169) del Trattato CE e dalla procedura politica prevista all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea. Secondo la prima procedura La Commissione può adire la Corte di giustizia se l'atto incriminato rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario; in particolare quando lo Stato membro non effettua la trasposizione di una direttiva in modo corretto. Secondo la seconda procedura, la Commissione o un terzo degli Stati membri possono ricorrere al Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, in caso di violazione grave o persistente dei principi enunciati all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

Nella questione sollevata dall'Onorevole parlamentare, non risulta che il diritto comunitario sia stato applicato in modo scorretto. Inoltre la Commissione non dispone attualmente di informazioni che indichino una violazione grave e persistente secondo l'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ Si veda per esempio il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, il cui articolo 27 protegge la vita culturale e la lingua delle persone che appartengono alle minoranze, patto ratificato da tutti gli Stati membri.

⁽²⁾ GU C 364 del 18.12.2000.

(2003/C 155 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3781/02**di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione***(6 gennaio 2003)*

Oggetto: Codice etico per le multinazionali che importano prodotti alimentari

Ben diversi dagli altri paesi sono i criteri applicati dall'Unione europea in sede di produzione alimentare. Diverse sono pertanto le norme inerenti alla tutela ambientale, al benessere degli animali ed alla sicurezza alimentare. È, per esempio, vietato utilizzare la farina animale quale additivo nei mangimi. Tutti questi provvedimenti collocano gli agricoltori europei in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto agli agricoltori degli altri paesi del mondo.

Le vigenti norme dell'OMC consentono di ridurre le importazioni di prodotti alimentari e pertanto non soltanto di materie prime, qualora sussistano manifesti pericoli per la salute pubblica o la salute degli animali.

Il problema degli svantaggi concorrenziali potrebbe essere risolto qualora le imprese importatrici di generi alimentari concordassero un codice etico nel cui ambito si impegnassero a importare soltanto i prodotti fabbricati con metodi equivalenti a quelli in vigore all'Unione europea.

1. Quali possibilità ravvisa la Commissione di predisporre un siffatto codice etico?

2. Quali altre possibilità ravvisa la Commissione di adottare, a scadenza ravvicinata, ossia prima della conclusione dei negoziati dell'OMC, provvedimenti atti a ridurre gli svantaggi concorrenziali degli agricoltori europei?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione*(18 febbraio 2003)*

I prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati nella Comunità in vista della loro immissione sul mercato devono essere conformi ai criteri previsti dalle norme comunitarie o alle condizioni considerate almeno equivalenti a quelle della Comunità. Un gran numero di norme e di misure di controllo sono già in azione per assicurare la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali importati, in particolare per i prodotti di origine animale. Inoltre tutto questo è stato aggiornato e rafforzato notevolmente attraverso le misure annunciate nel Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare ⁽¹⁾ del gennaio 2000.

Successivamente al Libro bianco sono state prese alcune iniziative legislative importanti come ad esempio il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai prodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁴⁾. Altre proposte di regolamento importanti relative all'igiene dei prodotti alimentari e alle zoonosi sono attualmente esaminate dal Consiglio e dal Parlamento europeo, mentre saranno presentate prossimamente proposte relative ai controlli dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali oltre che all'igiene degli alimenti per animali.

Questo arsenale legislativo contiene importanti disposizioni destinate a garantire che le importazioni offrano livelli di sicurezza equivalenti a quelli dei prodotti fabbricati nell'Unione europea. Quando la Commissione constata che tali disposizioni non sono rispettate, essa prende le misure necessarie, ed eventualmente prevede restrizioni o proibizioni per quanto riguarda taluni prodotti alimentari o alimenti per animali. La Commissione ritiene quindi che la sicurezza degli alimenti importati non sia inferiore a quella degli alimenti prodotti nella Comunità.

La legislazione è anche compatibile con gli obblighi internazionali della Comunità, compresi quelli contrattati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Questo quadro internazionale protegge gli interessi degli esportatori di prodotti alimentari comunitari contro misure che sarebbero sproporzionate, discriminatorie o senza fondamento scientifico. Le norme internazionali, comprese quelle dell'OMC, sono tuttavia poco elaborate in taluni campi come quello del benessere degli animali. La Commissione continua a difendere l'idea che sia legittimo accordare più attenzione al benessere degli animali. La recente comunicazione ⁽⁵⁾ della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la legislazione in materia di benessere degli animali da allevamento nei paesi terzi e le implicazioni per l'Unione europea è la prova degli sforzi che la Commissione compie in questo settore.

La Commissione non prevede di negoziare un codice etico con le ditte importatrici di prodotti alimentari. Le norme relative alla sicurezza degli alimenti devono essere obbligatorie e avere forza esecutiva. Un codice etico non avrebbe tali caratteristiche e non avrebbe quindi forza esecutiva. Tuttavia la Commissione incoraggia l'adozione di tali codici da parte degli enti interessati, in quanto apportano garanzie e informazioni supplementari ai produttori e ai consumatori al di fuori del quadro legale.

La competitività degli agricoltori europei rispetto agli agricoltori dei paesi terzi dev'essere rivista nell'ambito di una riforma della politica agricola comune e di una prospettiva a lungo termine per un'agricoltura durevole oltre che nelle discussioni in corso nell'ambito del ciclo di sviluppo del Doha. Si tratta in entrambi i casi di rendere l'agricoltura europea più competitiva e più durevole pur accordando agli agricoltori un aiuto finanziario dissociato dalla produzione oltre che altre misure di sostegno conformi alle norme dell'OMC e assicurando nello stesso tempo una completa informazione ai consumatori.

⁽¹⁾ COM(1999) 719 def.

⁽²⁾ GU L 31 del 1.2.2002.

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001.

⁽⁴⁾ GU L 273 del 10.10.2002.

⁽⁵⁾ COM(2002) 626 def.

(2003/C 155 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3787/02**di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

(6 gennaio 2003)

Oggetto: Diritti degli artisti

Nel caso del Regno Unito l'equa remunerazione degli artisti per la radiodiffusione delle loro registrazioni è negoziata e riscossa dalla società di gestione collettiva delle case discografiche, la Phonographic Performance Limited (PPL). Quali paesi dell'Unione europea consentono la partecipazione degli artisti al processo di negoziazione della loro remunerazione?

Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(18 febbraio 2003)

L'equa remunerazione versata da un utilizzatore che utilizza una registrazione, in particolare per la radiodiffusione tramite onde radioelettriche è stata armonizzata a livello comunitario dall'articolo 8 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

È inoltre previsto che questa remunerazione sia ripartita fra gli artisti interpreti e i produttori delle registrazioni. La direttiva non ha tuttavia armonizzato direttamente i metodi di negoziato e le quote di ripartizione di tale remunerazione. È stato solamente stabilito che in mancanza di un accordo fra gli aventi diritto, gli Stati membri possono determinare le condizioni della ripartizione. La direttiva non prevede il modo in cui la remunerazione deve essere raccolta e negoziata.

In genere, gli artisti partecipano ai negoziati che hanno per oggetto l'importo dell'equa remunerazione. Tuttavia, numerosi Stati membri hanno previsto che questo negoziato deve avvenire unicamente nel quadro di una gestione collettiva obbligatoria. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, questo avviene in particolare in Germania, Austria, Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia e Irlanda.

Del resto, una grandissima maggioranza degli artisti preferisce affidare questo negoziato alle società di gestione collettiva, anche se la legge nazionale non prevede una gestione collettiva obbligatoria. Infatti, questa forma di gestione centralizzata è spesso più pratica sia per gli artisti che per gli utilizzatori delle licenze d'uso dei diritti. Infine, la Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che a seguito di una questione pregiudiziale, la Corte di giustizia delle Comunità europee preciserà nelle prossime settimane cosa si deve intendere concretamente per «equa remunerazione» e qual è il margine di valutazione degli Stati membri per applicare questo concetto (causa C-245/00 SENA v NOS).

(2003/C 155 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3791/02**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(7 gennaio 2003)

Oggetto: Licenziamenti collettivi

Rispondendo in data 21.11.2002 alla mia interrogazione E 2883/02⁽¹⁾, la Commissaria Anna Diamantopoulou comunica che è attualmente in corso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un procedimento per infrazione (causa C-55/02) contro il Portogallo per recepimento incompleto nel diritto nazionale della direttiva 98/59/CE⁽²⁾ del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

Può la Commissione far sapere se è in grado di fornire ulteriori elementi sulla causa in questione, vale a dire quali aspetti della direttiva non sono stati debitamente recepiti nella legislazione portoghese, dando luogo all'istruzione del procedimento?

⁽¹⁾ V. pag. 57.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(7 febbraio 2003)*

La procedura d'infrazione⁽¹⁾ nei confronti del Portogallo a cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare riguarda il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

In particolare, la Commissione ritiene che il Portogallo non abbia rispettato gli obblighi che derivano dal Trattato CE e dagli articoli 1, 6 e 7 della suddetta direttiva, in quanto la legislazione portoghese pertinente limita la nozione di licenziamenti collettivi a licenziamenti per ragioni strutturali, tecnologiche o di congiuntura. Secondo il parere della Commissione, questa nozione è definita in modo più ampio nella direttiva 98/59/CE che si applica ai licenziamenti effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi non collegati direttamente e personalmente al lavoratore. Il limite della nozione di licenziamenti collettivi nel diritto portoghese ha come risultato che la protezione dei lavoratori coperti dalla direttiva non si estende, ad esempio, ai casi di dichiarazione di fallimento, di esproprio, d'incendio oltre che ai casi di chiusura delle attività di una ditta in seguito al decesso dell'imprenditore.

⁽¹⁾ Causa C-55/02 in corso dinanzi alla Corte di giustizia.

(2003/C 155 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3796/02**di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione***(17 dicembre 2002)*

Oggetto: Luoghi di rifugio per navi in difficoltà

In sede di esame della direttiva 2002/59/CE⁽¹⁾ relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione, l'interrogante aveva caldeggiato un regime più severo in ordine ai porti e ai luoghi di rifugio per navi in difficoltà sollecitando compensazioni per i porti che accolgono una nave in difficoltà. Il disastro causato dalla petroliera Prestige avrebbe potuto essere evitato se, anziché essere stata respinta in alto mare, la petroliera danneggiata fosse stata convogliata verso un porto, un luogo di rifugio o di ormeggio.

Ai sensi della direttiva 2002/59/CE i porti che accolgono una nave in difficoltà dovrebbero poter contare su un rapido rimborso e un indennizzo delle spese sostenute e dei danni eventuali che l'operazione comporta pertanto sarebbe opportuno che la Commissione vagli la possibilità di introdurre un sistema compensativo esaminando altresì se sia realistico esigere una congrua copertura assicurativa dalle navi che attraccano in un porto europeo.

Ha, nel frattempo, la Commissione esaminato siffatte possibilità? Conviene essa altresì che, in considerazione del disastro causato dalla Prestige, urga più mai rendere più severo il regime inerente ai porti di rifugio?

⁽¹⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(24 gennaio 2003)*

Attualmente il diritto internazionale prevede soltanto obblighi di informazione e cooperazione tra le autorità nazionali per il controllo delle navi in difficoltà. Non esiste l'obbligo di accogliere una nave che si trova in condizioni critiche.

Come sottolinea l'onorevole parlamentare, dopo l'incidente della petroliera Erika la Commissione ha proposto una nuova regolamentazione sui luoghi di rifugio. Nel quadro delle disposizioni della direttiva 2002/59/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 giugno 2002, sul monitoraggio del traffico navale (che fa parte del pacchetto «Erika 2»)⁽¹⁾, tutti gli Stati membri devono elaborare una serie di piani per affrontare questo tipo di situazioni e informarne la Commissione. Secondo la direttiva, «detti piani indicano le necessarie modalità e procedure (...) per assicurare che le navi in pericolo possano recarsi immediatamente in un luogo di rifugio una volta ottenuta l'autorizzazione dell'autorità competente». Detta direttiva, adottata nell'estate del 2002, dovrà essere recepita entro febbraio 2004.

L'incidente della Prestige sottolinea nuovamente l'importanza di un deciso impegno degli Stati membri ad applicare i pacchetti Erika con urgenza, senza attendere le scadenze ufficiali, come stabilito al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000. Per questo motivo nella comunicazione del 3 dicembre 2002 ⁽¹⁾ la Commissione ha chiesto alle autorità competenti di anticipare l'elaborazione dei piani nazionali per accogliere le navi in difficoltà nei luoghi di rifugio.

Per favorire lo sviluppo di questa strategia e coordinare l'azione degli Stati membri, il 31 gennaio 2003 si terrà una riunione di lavoro su questo tema in cui saranno studiati gli aspetti pratici dell'applicazione delle disposizioni sui luoghi di rifugio. La Commissione procederà successivamente al controllo delle azioni ritenute adatte, in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Quanto alle possibilità di cofinanziamento, un punto sollevato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che tale questione possa essere esaminata nel contesto dei lavori preparatori della futura revisione delle reti transeuropee, in particolare in seno al «Gruppo Van Miert» creato dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e dei paesi candidati.

⁽¹⁾ GU L 208 del 5.8.2002.

⁽²⁾ COM(2002) 681 def.

(2003/C 155 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3799/02
di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione

(7 gennaio 2003)

Oggetto: Autorità incaricate della regolamentazione dei medicinali

Attualmente le ditte farmaceutiche versano un importo alle autorità di regolamentazione dei medicinali per ottenere l'autorizzazione. A quanto pare, le ditte farmaceutiche possono scegliere l'autorità cui rivolgersi grazie all'armonizzazione europea della regolamentazione dei medicinali prodotti farmaceutici. esse non sono tenute a negoziare con i diversi regimi nazionali di regolamentazione. Attraverso questo sistema di regolamentazione rapida, i medicinali possono essere immessi simultaneamente sul mercato in vari Stati.

Qual è la posizione della Commissione per quanto concerne il finanziamento delle autorità di regolamentazione dei medicinali?

Ritiene la Commissione che le ditte farmaceutiche dovrebbero negoziare separatamente con ciascuna autorità nazionale di regolamentazione al fine di poter commercializzare i loro prodotti?

Risposta del sig. Liikanen per conto della Commissione

(12 febbraio 2003)

Il finanziamento delle autorità incaricate della regolamentazione dei medicinali (DRA) negli Stati membri è competenza dei singoli Stati.

Gli Stati membri utilizzano sistemi diversi: alcuni si basano sugli introiti derivanti dalla concessione delle autorizzazioni, comprese le variazioni, i rinnovi e le aliquote annuali, mentre altri sono finanziati dallo Stato. In molti casi, i finanziamenti hanno carattere misto.

Le società farmaceutiche possono scegliere, nel quadro della procedura di riconoscimento reciproco, lo Stato membro nel quale desiderano mettere sul mercato un medicinale. Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati da questa procedura può rilasciare un'autorizzazione nazionale di commercializzazione.

Le società farmaceutiche devono versare il previsto corrispettivo per ciascuna autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri per la commercializzazione di un medicinale. Per quanto concerne questo particolare aspetto, la Commissione non ha alcuna particolare posizione; tale corrispettivo viene considerato il pagamento di un servizio ad un operatore economico. Le informazioni relative ai corrispettivi richiesti da ciascun Stato membro per la concessione delle autorizzazioni alla messa in commercio di un medicinale possono essere ricercate sui siti Internet delle competenti autorità degli Stati membri.

(2003/C 155 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3802/02**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(7 gennaio 2003)

Oggetto: Rete Natura 2000 in Galizia (Stato spagnolo)

Molti spazi naturali candidati a rientrare nella futura Rete natura 2000 sono in questo periodo colpiti molto gravemente dalla marea nera provocata dalla nave Prestige. Intende la Commissione proclamare tali spazi rientranti di fatto della Rete Natura 2000 onde poter applicare tutte le misure economiche, legislative e attinenti all'osservazione scientifica di cui alla direttiva sugli habitat (92/43/CEE⁽¹⁾)?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

L'onorevole parlamentare ha espresso preoccupazione circa l'incidente causato dalla Prestige e il suo impatto sulla rete Natura 2000 nella regione spagnola della Galizia. L'incidente rappresenta una grave minaccia per la fauna marina e per gli habitat costieri in Galizia, soprattutto per i siti di Natura 2000.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «Habitat»), è il principale strumento comunitario per la salvaguardia della biodiversità in Europa. Preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, nonché conservare gli habitat naturali e la fauna e flora selvatiche, sono obiettivi essenziali di interesse generale per la Comunità. Lo strumento principale per conseguirli è la rete di zone protette Natura 2000. Ogni sito incluso in questa rete deve quindi essere considerato di alto valore ecologico. Fra le responsabilità di ciascuno Stato membro rientra il compito di identificare, designare e conservare i siti importanti per la protezione delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

La direttiva «Habitat» stabilisce che gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché il mantenimento e il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente.

Il litorale della Galizia è incluso nella regione biogeografica atlantica. Le autorità spagnole hanno proposto di includere 60 siti galleggi di importanza comunitaria nella rete Natura 2000.

Per la Commissione tutti questi siti fanno parte della proposta spagnola per la rete Natura 2000 e tutte le disposizioni della direttiva «Habitat» sono quindi ad essi applicabili.

(2003/C 155 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3810/02**di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione**

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Trasporto di animali

La relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva per i trasporti 91/628/CEE⁽¹⁾ dimostra chiaramente che molti Stati membri non attuano adeguatamente le norme sui trasporti e quindi molti animali soffrono senza necessità, in particolare quelli che effettuano lunghi percorsi per arrivare al luogo di macellazione. Nella sua relazione del novembre 2001 il Parlamento ha proposto diverse modifiche fondamentali alla direttiva trasporti, una delle quali limiterebbe i lunghi viaggi su strada ad otto ore o a

500 chilometri. Questo cambiamento eliminerebbe gran parte delle sofferenze degli animali e andrebbe discusso nel contesto di una proposta della Commissione volta a modificare la direttiva.

Può la Commissione spiegare perché questa proposta non sia stata ancora pubblicata anche se era stata promessa diversi mesi fa?

(¹) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(5 febbraio 2003)

La Commissione è al corrente della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 2001 (¹) e condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare in merito alla priorità conferita alla questione.

Prima di adottare la sua proposta, la Commissione ha dovuto aggiornarsi sui dati scientifici più recenti in merito al trasporto di animali. Nel marzo 2002 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione sul benessere degli animali durante il trasporto che fornisce un'analisi scientifica esauriente della questione.

Il trasporto degli animali (in particolare il problema della durata massima del viaggio) è stato discusso anche in occasione del Consiglio Agricoltura tenutosi nel settembre 2002. Nel corso del dibattito sui tempi di spostamento sono emersi pareri discordanti; la Commissione ha quindi deciso di procedere ad ulteriori consultazioni.

La Commissione ha pertanto chiesto il parere sia dei cittadini europei che delle organizzazioni interessate. Entrambe le iniziative hanno dato risultati soddisfacenti. Oltre 4 000 cittadini di tutta Europa tramite la rete Internet si sono dichiarati favorevoli alle misure di carattere generale che la Commissione intende proporre.

Diverse misure caldegiate nel corso di tale consultazione sono contenute nella risoluzione del Parlamento del mese di novembre 2001; ricordiamo, fra le altre, quelle relative all'introduzione di norme più adeguate per i veicoli, ai certificati di formazione per gli autisti o ancora ad una migliore comunicazione fra le autorità competenti.

La Commissione prevede l'adozione della sua proposta sulla protezione degli animali durante il trasporto entro il primo semestre 2003.

(¹) A5-0347/2001.

(2003/C 155 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3812/02

di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Scuole autoctone nello Stato francese

In Bretagna, Occitania, Alsazia, Euzkadi settentrionale e Catalogna settentrionale coloro che militano a favore della difesa delle lingue e culture autoctone hanno istituito da oltre vent'anni delle scuole nelle quali l'insegnamento fin dai primi anni (scuola materna e inizio delle elementari) è dispensato nelle lingue rispettive per giungere alla fine del ciclo primario ad un bilinguismo lingua autoctona-francese. Le scuole statali hanno inoltre sviluppato un insegnamento bilingue paritario francese-lingua autoctona.

Attualmente lo Stato francese rimette in discussione questo tipo di insegnamento.

Ritiene la Commissione che tale rimessa in discussione sia compatibile con i diritti delle minoranze affermati dal Consiglio a Copenaghen e con il rispetto dovuto alla diversità culturale e linguistica, riconosciuta come parte integrante del patrimonio europeo?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(18 febbraio 2003)*

Nel settore dell'istruzione, l'articolo 149 del trattato CE stabilisce che i contenuti dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema educativo rientrano nella sfera di responsabilità dei rispettivi Stati membri.

Per tutelare la diversità culturale e linguistica, riconosciuta come parte integrante del patrimonio culturale europeo, la Comunità agisce anche nell'ambito dei limiti dei poteri ad essa conferiti dai trattati. In applicazione dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE, che prevede che gli aspetti culturali debbano essere considerati in tutte le azioni della Comunità, alcuni progetti per la promozione e la salvaguardia delle lingue regionali e minoritarie sono stati finanziati nel contesto delle azioni e dei programmi comunitari esistenti, come Socrates, Comenius o Interreg.

In esito alla risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 sulla promozione della diversità linguistica e sull'apprendimento delle lingue nell'ambito dell'Anno europeo delle lingue⁽¹⁾, la Commissione ha pubblicato nel dicembre 2002, sul sito web della DG Istruzione e Cultura, un documento di consultazione⁽²⁾. Una delle questioni sollevate riguarda il sostegno che l'Unione potrebbe fornire agli Stati membri per meglio contribuire a promuovere la diversità linguistica. La Commissione presenterà verso la metà di quest'anno una comunicazione al Parlamento e al Consiglio su un piano d'azione volto a promuovere la diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue.

I diritti delle persone appartenenti a minoranze fanno parte dei principi comuni agli Stati membri, così come risulta dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. Tali principi, che sono stati stabiliti con diverse convenzioni internazionali⁽³⁾, sono stati ribaditi in maniera solenne tramite la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione⁽⁴⁾. L'articolo 21, paragrafo 1, vieta ogni discriminazione basata, fra l'altro, sulle origini etniche, sulla lingua, sulla religione o sull'appartenenza a una minoranza nazionale, mentre l'articolo 22 prevede che venga rispettata la diversità culturale, religiosa e linguistica. È opportuno sottolineare tuttavia che l'articolo 51 della Carta prevede che le sue disposizioni si rivolgono alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, nonché agli Stati membri unicamente allorché questi applicano il diritto dell'Unione.

Il rispetto di tali principi è garantito dalla procedura di infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato CE e dalla procedura politica di cui all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. In base alla prima procedura, la Commissione può adire la Corte di Giustizia se l'atto in questione rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario: ciò avviene segnatamente se uno Stato membro attua una direttiva comunitaria in maniera erronea. In base alla seconda procedura, la Commissione, o un terzo degli Stati membri, può adire il Consiglio riunito a livello dei capi di Stato o di governo, in caso di grave violazione o di violazione persistente dei principi di cui all'articolo 6.

Per quanto attiene alle comunità linguistiche in Francia e in particolare al tipo di insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole, la Commissione non dispone di informazioni che possano far supporre l'esistenza di una violazione grave e persistente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 50 del 23.2.2002.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/education/languages/consult_fr.html.

⁽³⁾ Cfr., ad esempio, il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, il cui articolo 27 tutela la vita culturale e la lingua delle persone appartenenti a minoranze. Tale Patto è stato ratificato da tutti gli Stati membri.

⁽⁴⁾ GU C 364 del 18.12.2000.

(2003/C 155 E/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3814/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(9 gennaio 2003)*

Oggetto: Truffe attraverso la spedizione di «premi»

Consta alla Commissione il crescente volume di offerte postali fraudolenti consistenti nell'invio di un premio fittizio in cambio di spese amministrative? Sembra comunque che vi sia il sotterfugio di inviarle da un paese europeo indicando l'indirizzo per la risposta di un altro paese europeo.

In base a questo sotterfugio non intende la Commissione contemplare la possibilità di introdurre misure giuridiche volte ad armonizzare le norme in materia postale nel tentativo di estendere il divieto di invii fraudolenti a tutti i paesi in seno e al di fuori della UE?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(17 febbraio 2003)

La Commissione riceve un numero sempre crescente di reclami relativi a premi fittizi fraudolenti comprese offerte di premi trasmesse per posta elettronica. Questo tipo di giochi non sono ancora oggetto di regolamentazione a livello comunitario. Tuttavia la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno ⁽¹⁾, prevede di coprire una sottocategoria di giochi a premi.

I giochi a premi di natura promozionale (promozione di un bene o di un servizio ad es.) sono coperti dalla proposta di regolamento sulle promozioni delle vendite. La proposta è stata già ampiamente sostenuta dal Parlamento europeo ed è attualmente in discussione al Consiglio. Essa fissa numerose esigenze in materia di informazione che devono essere rispettate da parte dell'organizzatore, relative in particolare alle spese diverse da quelle legate direttamente all'acquisto del bene o del servizio in promozione, le possibilità di vincita, il valore commerciale del premio, la data limite del ricevimento del titolo di partecipazione, ecc. Queste informazioni devono essere fornite «in modo chiaro e senza ambiguità».

Altri giochi a premi, che coinvolgono scommesse (in particolare sotto forma di pagamento di spese amministrative) vengono considerati come giochi d'azzardo i quali, secondo quanto è noto alla Commissione, sono severamente regolamentati in tutti gli Stati membri.

L'interrogazione dell'Onorevole parlamentare concerne in modo più specifico i giochi a premi non promozionali fraudolenti, che implicano false dichiarazioni relative ai premi vinti. Per quanto è a conoscenza della Commissione, i giochi a premi fraudolenti sono proibiti negli Stati membri. Se, come suggerito dall'Onorevole parlamentare, tali offerte provengono da un altro Stato membro, una soluzione da prevedere per risolvere questi problemi sarebbe quella di instaurare una migliore cooperazione transfrontaliera. Visto l'ampio consenso ricevuto dal suo Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'UE ⁽²⁾, la Commissione ha integrato nel suo programma di lavoro per il 2003 una proposta di strumento giuridico relativo alla cooperazione amministrativa tra enti pubblici e responsabili della protezione dei consumatori, che dovrebbe essere adottato prossimamente.

Il problema presentato dall'Onorevole parlamentare non sembra essere il risultato di una mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali sui servizi postali. Di conseguenza la Commissione non prevede di modificare la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002.

⁽²⁾ COM(2001) 531 def.

⁽³⁾ GU L 15 del 21.1.1998.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 5.7.2002.

(2003/C 155 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3830/02

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Medicinali — sostanze dopanti

È sempre più frequente il caso di sportivi accusati di doping perché assumono medicinali contenenti principi attivi che figurano sull'elenco delle sostanze dopanti del Comitato olimpico internazionale.

A giudizio della Commissione, non sarebbe possibile contrassegnare in modo particolare questi preparati (ad esempio con un punto rosso sulla confezione), così da facilitare da un lato il lavoro degli sportivi e del loro staff e non concedere dall'altro alcuna scappatoia qualora venga accertato il ricorso a sostanze dopanti?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(25 febbraio 2003)*

La vigente legislazione comunitaria in tema d'etichettatura, vale a dire quella che disciplina le informazioni riportate direttamente sul contenitore oppure sull'imballaggio esterno, e di foglietti informativi dei prodotti medicinali per uso umano è contenuta nel titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾.

A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) della direttiva suddetta il foglietto illustrativo deve contenere tra l'altro un elenco d'informazioni di cui è necessario disporre prima dell'assunzione del medicinale, tra le quali rientrano informazioni relative ad avvertenze speciali ed opportune precauzioni d'impiego. Un caso particolare di tali avvertenze speciali e precauzioni d'impiego consiste nell'informazione che l'impiego del prodotto in questione potrebbe influenzare il risultato delle prove anti-doping. Il foglietto illustrativo deve in particolare indicare se l'impiego del prodotto possa determinare un risultato positivo nelle analisi prescritte per tali test. L'obbligo di fornire quest'informazione nel foglietto illustrativo si estende tanto ai prodotti medicinali approvati a livello nazionale quanto a quelli autorizzati a livello comunitario. Ciò significa che gli sportivi e le loro squadre ottengono già adesso tutte le informazioni necessarie.

Diversamente da quanto accade per il foglietto illustrativo, le prescrizioni relative all'imballaggio esterno non contemplano l'obbligo di fornire avvertenze speciali od opportune precauzioni d'impiego sull'imballaggio esterno. Il titolo V della direttiva 2001/83/CE non consente quindi di apporre simboli specifici riguardanti gli effetti potenziali del prodotto sulle prove anti-doping. Questo provvedimento risulta opportuno se ed in quanto le informazioni riportate sull'imballaggio esterno vanno ridotte al minimo e devono consistere unicamente delle informazioni più importanti d'ordine generale, sulle quali va diretta la piena attenzione dell'utente. Informazioni più particolareggiate sono riservate al foglietto illustrativo.

Di conseguenza la Commissione ritiene che le soluzioni disposte dalla direttiva 2001/83/CE risultino sufficienti a fornire al consumatore informazioni pertinenti sui rischi di risultati positivi dei controlli anti-doping. Attualmente la Commissione non prevede di modificare le disposizioni vigenti.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001.

(2003/C 155 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3831/02**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(9 gennaio 2003)*

Oggetto: Applicazione della direttiva 97/36/CE

Stando a talune denunce la maggior parte dei canali televisivi greci interrompe la trasmissione di lungometraggi cinematografici a intervalli regolari di tempo. In base però all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 97/36/CE ⁽¹⁾ che modifica la direttiva 89/552/CEE ⁽²⁾ sul coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive «la trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi e i documentari), di durata programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di 45 minuti».

Può la Commissione riferire se in Grecia tale disposizione viene applicata correttamente?

⁽¹⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(17 febbraio 2003)*

La Commissione controlla che vengano osservati i principi stabiliti dalla direttiva «Televisione senza frontiere ⁽¹⁾» e, in particolare, controlla che venga ben applicata la normativa riguardante la pubblicità televisiva. In tale contesto, alla Commissione sono stati effettivamente segnalati i problemi relativi

all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva «Televisione senza frontiere» cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. La Commissione ha peraltro preso in considerazione tale questione nella sua 19a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, nella quale essa dichiara di star esaminando se gli eccessi di cui trattasi costituiscano infrazioni imputabili allo Stato membro interessato. Su tale punto, la Grecia ha assicurato alla Commissione di volersi dotare degli strumenti necessari per il controllo dell'applicazione della disposizione di cui si tratta. Tuttavia, essendo la procedura ancora in corso, la Commissione, in attesa di indicazioni più precise, non ha ancora adottato alcuna decisione in merito.

(¹) Direttiva 97/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio sul coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'esercizio di attività di trasmissione televisiva, GU L 202 del 30.7.1997.

(2003/C 155 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3837/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Violazione del principio della libera concorrenza da parte dell'azienda statale spagnola TRAGSA

L'azienda statale spagnola Transformaciones Agrarias Sociedad Anónima (TRAGSA) si aggiudica direttamente e sistematicamente la maggior parte dei contratti appaltati dall'Amministrazione dello Stato spagnolo e dalle comunità autonome relativamente all'esecuzione di lavori, alla redazione di progetti, alla prestazione di servizi e ad altre attività in ambito forestale, ambientale e agrario, in chiara violazione dei principi comunitari della pubblicità, della parità, della libera concorrenza e della trasparenza che vigono nel sistema degli appalti pubblici. Questo privilegio ostentato dalla società TRAGSA, protetta dalle autorità pubbliche, costituisce una violazione del principio della libera concorrenza stabilito dai trattati comunitari in quanto pregiudica la concorrenza delle aziende private.

Alcuni ambienti informativi spagnoli hanno reso noto che la Commissione europea avrebbe inviato una lettera d'intenti al governo spagnolo in merito ai contratti stipulati con parti terze dalla TRAGSA, che non avrebbe rispettato le norme sulla pubblicità e la trasparenza sancite dal diritto comunitario per gli appalti pubblici. Questa misura della Commissione europea ha dato seguito alla denuncia presentata dall'Associazione nazionale delle aziende forestali (ASEMFO), che rappresenta oltre l'85 % del settore delle attività e dei servizi forestali in Spagna, e che tuttavia non riceve una percentuale di contratti pubblici equivalente a quella della TRAGSA.

Può la Commissione europea fornire informazioni in merito alla situazione evocata, in particolare alla lettera inviata al governo spagnolo in merito alla situazione legale della TRAGSA e alla sua politica in materia di appalti pubblici?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

La Tragsa è una società spagnola di diritto pubblico che fornisce servizi nel campo dello sviluppo rurale e della protezione dell'ambiente, compresi lavori, progetti ed assistenza tecnica. Essa è tenuta ad effettuare i lavori che le affidano l'amministrazione centrale nonché le comunità autonome o gli organismi pubblici che ne dipendono.

In seguito ad una denuncia della «Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)» la Commissione ha effettivamente rilevato diversi elementi incompatibili con le direttive comunitarie nel regime assegnazione degli appalti aggiudicati dalla Tragsa in quanto ente aggiudicatore.

A norma del diritto spagnolo la Tragsa non è considerata un organismo di diritto pubblico; di conseguenza essa non si ritiene né vincolata dalle direttive comunitarie per i contratti che firma con terzi quando si superino le soglie d'applicazione, né tenuta a rispettare gli obblighi derivanti dal principio di trasparenza e pubblicità sanciti dal trattato CE negli altri casi.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale costante della Corte⁽¹⁾ della nozione d'organismo di diritto pubblica va data una «interpretazione funzionale», e tale qualifica dipende dalle tre condizioni enunciate nelle direttive, che risultano soddisfatte nel caso della Tragsa.

Nell'aprile 2002 è stata quindi inviata alle autorità spagnole una lettera di costituzione in mora, alla quale esse hanno risposto nel giugno 2002 refutando gli argomenti della Commissione.

Contatti tra le autorità spagnole e la Commissione hanno peraltro permesso di chiarire determinati aspetti della pratica e le autorità spagnole hanno comunicato di avere introdotto nella legge 53/2002 del 30 dicembre 2002, riguardante provvedimenti fiscali, amministrativi e sociali (legge d'accompagnamento della legge finanziaria 2003), alcune disposizioni legislative le quali modificano lo status giuridico della Tragsa per uniformarlo alle esigenze della Commissione.

Effettivamente l'articolo 87 della legge di cui sopra aggiunge un paragrafo 7 all'articolo 88 della legge 66/1997 del 30 dicembre 1997, il quale dispone che all'atto di concludere con terzi contratti per lavori, forniture, assistenza e servizi la Tragsa e le sue consociate siano assoggettate alla legge sui contratti delle amministrazioni pubbliche, che disciplina nel contesto del diritto spagnolo l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto comunitario in tema d'appalti pubblici.

In tali condizioni in occasione di una delle prossime riunioni la Commissione potrà decidere di archiviare questa pratica.

⁽¹⁾ Sentenze nelle cause Mannesmann (C-44/96 del 15.1.1998), BFI Holding, (C-360/96 del 10.11.1998), H.L.M. (C-237/99 dell'1.2.2001), University of Cambridge (C-380/98 del 3.10.2000), Ente Fiera di Milano (C-223/99 e 260/99 del 10.5.2001). Le tre condizioni in questione sono le seguenti:

- disporre di personalità giuridica autonoma;
- sottostare al controllo tanto finanziario quanto amministrativo dello Stato;
- essere costituito per soddisfare finalità d'interesse generale, a carattere non commerciale né industriale.

(2003/C 155 E/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3838/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Indagine dell'OLAF sui corsi di formazione in Spagna

Può la Commissione europea fornire informazioni in merito all'indagine esterna avviata dall'Ufficio per la lotta antifrode in Spagna, in data 22 ottobre 2002, a seguito di denunce attinenti alla formazione professionale finanziata a carico del bilancio comunitario (FSE)?

Può la Commissione europea fornire informazioni in merito ai progetti dettagliati finanziati a carico del Fondo sociale europeo nella Comunità galiziana? In precedenti interrogazioni era stata sollecitata un'indagine relativa a frodi della Xunta de Galicia (Spagna) relative alla pianificazione e al partenariato prescritti dal FSE. La Commissione europea ha avviato indagini o formulato interrogazioni in proposito presso la Giunta della Galizia?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

In relazione alle eventuali irregolarità che sarebbero state commesse in Spagna, nell'ambito dell'attività di formazione professionale finanziata dal bilancio comunitario (fondi strutturali), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato una indagine esterna il 22 ottobre 2002. Si tratta di un caso di «assistenza operativa», in quanto le autorità spagnole erano già state informate. Le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne, di competenza delle autorità giudiziarie nazionali, sono però protette dalle clausole relative al segreto istruttorio.

Per quanto riguarda i progetti approvati nella Comunità autonoma di Galizia, la Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che, nel quadro dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, è stato introdotto un nuovo sistema di gestione decentralizzato, che ha comportato un notevole trasferimento di responsabilità in materia di gestione, valutazione e controllo verso gli Stati membri, applicando il principio di sussidiarietà, mentre la Commissione conserva la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio.

La Commissione non finanzia direttamente i progetti del Fondo Sociale Europeo (FSE). Spetta agli Stati membri stabilire le priorità ai fini del finanziamento e della selezione dei progetti, sulla base di una serie di criteri oggettivi per la concessione dei fondi, adottata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'insieme dell'Unione, allo scopo di rispettare le priorità della strategia europea per l'occupazione.

Gli interventi relativi alla Galizia sono stati adottati in questo quadro e le autorità spagnole assicurano la realizzazione e il monitoraggio dei suddetti interventi. La Commissione è chiamata ad assicurare il monitoraggio, per quanto riguarda priorità e misure, attraverso gli strumenti previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, in partenariato con le autorità interessate.

A questo riguardo, è in corso una valutazione intermedia. Attraverso quest'ultima vengono esaminati i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e la realizzazione degli obiettivi. Vengono valutati inoltre l'utilizzo degli stanziamenti, nonché l'andamento del monitoraggio e dell'attuazione. I risultati, che sono previsti per la fine del 2003, dovranno essere presi in considerazione nel quadro della riflessione sul futuro dei Fondi oltre il 2006.

Effettivamente, per quanto riguarda la Comunità autonoma di Galizia, l'OLAF ha avviato una indagine esterna (caso di coordinamento), in data 29 marzo 2001, nei confronti della «Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)».

L'indagine viene effettuata in stretta collaborazione con le autorità giudiziarie spagnole.

Per il momento non è possibile fornire altre informazioni, in quanto tutte le informazioni raccolte nel corso di indagini dell'Ufficio sono protette dalle norme legali comunitarie e nazionali.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 155 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3855/02
di Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) alla Commissione

(23 dicembre 2002)

Oggetto: Violazioni dei diritti del passeggero

In seguito a lamentele da parte di cittadini, e da numerosi articoli di stampa, si apprende che sono molto frequenti i problemi causati da compagnie aeree comunitarie, in conseguenza della deprecabile «abitudine» del cosiddetto overbooking.

E' capitato che passeggeri già in possesso di «carta d'imbarco», con il bagaglio già caricato sul vettore — avendo effettuato tutte le operazioni di imbarco regolarmente e per tempo come da regolamento — siano stati arbitrariamente lasciati a terra.

Inoltre si apprende che talune compagnie aeree violano i più elementari diritti del passeggero.

In considerazione delle imminenti feste natalizie e di inizio anno nuovo, prevedendo un numero notevole di passeggeri in partenza da molti aeroporti europei, al fine di tutelare nel migliore dei modi i cittadini europei, può la Commissione:

- intervenire fattivamente affinché i gravi disagi su esposti non si verifichino più?
- laddove ci sia la possibilità, sanzionare le compagnie aeree che applicano indiscriminatamente la pratica dell'over-booking?
- monitorare attraverso un preciso studio statistico, con quale frequenza avviene l'over-booking da parte delle varie compagnie aeree;
- stilare un bollettino indicante le cifre dell'indagine statistica e veicolarlo tra le associazioni dei consumatori e negli aeroporti?
- esigere un rigoroso rispetto delle regole indicate nella «Carta dei Passeggeri»?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(30 gennaio 2003)*

Le compagnie aeree ricorrono alle sovrapprenotazioni (overbooking) per occupare i posti a sedere dei passeggeri che non si presentano, ragion per cui, a volte a certi passeggeri viene negato l'imbarco. Le compagnie aeree talvolta ne abusano e i passeggeri ne subiscono le conseguenze. La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare.

In realtà, il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991 ⁽¹⁾, già stabilisce — in caso di negato imbarco in un aeroporto comunitario — il diritto dei passeggeri ad una compensazione in danaro, la scelta tra un volo alternativo o il rimborso del biglietto e l'assistenza nell'attesa di un volo successivo. Il negato imbarco rimane tuttavia troppo frequente, considerato che negli aeroporti comunitari interessa circa 250 000 passeggeri all'anno.

Di conseguenza, il 21 dicembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento ⁽²⁾, mirante a ridurre drasticamente il ricorso all'overbooking e ad aumentare la compensazione per i passeggeri in caso di negato imbarco. La proposta mira anche a proteggere i passeggeri dalla cancellazione del volo per ragioni commerciali e a conferire una serie di diritti a coloro che subiscono gravi ritardi. Inoltre, mentre il vigente regolamento si limita ai voli di linea, la proposta si estenderebbe ai voli non di linea (charter).

Il 24 ottobre 2002 il Parlamento ha approvato la proposta in prima lettura, apportandovi alcuni emendamenti. Il 5 dicembre 2002 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico e dovrebbe adottare una posizione comune all'inizio del 2003.

I passeggeri aerei saranno ulteriormente tutelati quando la Comunità applicherà la convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo ⁽³⁾ sulla responsabilità dei vettori aerei per morte e per danni, ritardi e perdita del bagaglio. Mentre la Comunità ha adottato nuova legislazione ed ha completato le sue procedure di ratifica, l'entrata in applicazione effettiva della convenzione è ritardata a causa della tardiva ratifica di alcuni Stati membri.

Un inasprimento della legislazione comunitaria sul negato imbarco è in primo luogo responsabilità degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione può avviare procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE se considera che uno Stato membro non adempie i suoi obblighi. Lo stesso vale per altre normative comunitarie concernenti i diritti dei passeggeri: quella sulle informazioni sui voli e le prenotazioni, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti ⁽⁴⁾ e sui viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» ⁽⁵⁾.

Per poterli esercitare, i passeggeri devono conoscere i propri diritti. Per fornir loro queste informazioni, molti aeroporti hanno acconsentito — in seguito ad un'iniziativa della Commissione — ad esporre manifesti che elencano i diritti sanciti dal diritto comunitario (la Carta dei diritti del passeggero).

⁽¹⁾ GU L 36 dell'8.2.1991.

⁽²⁾ GU C 103 E del 30.4.2002.

⁽³⁾ Decisione 2001/539/CE del 5 aprile 2001, GU L 194 del 18.7.2001.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, GU L 285 del 17.10.1997, modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002, GU L 140 del 30.5.2002.

⁽⁵⁾ Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», GU L 158 del 23.6.1990.

(2003/C 155 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3861/02

di Barbara Weiler (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Introduzione di una tessera europea di disabile

In occasione dell'Anno europeo dei disabili sarebbe opportuno introdurre una tessera uniforme europea di disabile, la qual cosa costituirebbe un importante progresso anche sotto il profilo della mobilità.

Conformemente all'articolo 13 (articolo contro la discriminazione) dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare un'iniziativa europea. Intende la Commissione presentare al riguardo una proposta? In caso affermativo, quando?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

La questione sollevata dall'on. parlamentare non riguarda una situazione di discriminazione per motivi di disabilità. La Commissione è peraltro del parere che l'art. 13 non possa essere usato per regolamentare l'argomento oggetto dell'interrogazione scritta. Inoltre, il Consiglio ha affermato in maniera chiara che le regole per attribuire tessere ai disabili rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri⁽¹⁾. Per quanto precede, la Commissione non intende avanzare alcuna proposta su tale materia.

⁽¹⁾ Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio del 4 giugno 1998, GU L 167 del 12.6.1998.

(2003/C 155 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3880/02

di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Programma comunitario per la creazione di residenze geriatriche sulla Costa del Sol spagnola

Le attrattive legate al clima e alle condizioni ambientali della Costa del Sol spagnola per i cittadini anziani dei nostri Stati membri hanno provocato una vera alluvione di progetti volti a creare residenze geriatriche in tale zona turistica.

Tanto le autorità interessate, quanto gli esperti in materia, hanno raccomandato di elaborare un programma comunitario che tenga conto di uno sviluppo ordinato di tali residenze geriatriche nella zona della Costa del Sol, affinché possa giovare il maggior numero di persone che abbiano scelto o intendano decidere di ritirarsi a vivere gli ultimi anni della loro vita nel caldo ambiente della zona.

Può indicare la Commissione se ritenga opportuno promuovere un programma comunitario per la creazione di residenze geriatriche sulla Costa del Sol spagnola, quale mezzo per favorire il coordinamento di uno sviluppo ordinato delle stesse, cominciando col finanziare studi di ogni tipo, atti a garantire il successo del programma comunitario summenzionato, programma di cui potranno giovare molti cittadini degli Stati membri che abbiano raggiunto la terza età?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissionz

(7 febbraio 2003)

Le residenze geriatriche e le strutture per cure a lungo termine fanno parte dei sistemi di protezione sociale per cui gli Stati membri hanno la piena responsabilità. La Commissione non ha alcun progetto di promuovere un programma comunitario per la creazione di residenze geriatriche in un paese dell'Unione europea.

(2003/C 155 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3893/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Attiva promozione della pubblicità delle posizioni sostenute dall'UE nell'ambito del TABD (Transatlantic Business Dialogue) e conseguenze di tali concertazioni per le politiche dell'Unione

1. In questi ultimi anni ha la Commissione preso atto del crescente interesse del pubblico per lo sviluppo del mercato mondiale e gli accordi commerciali, in particolare presso le persone preoccupate per

il futuro della democrazia, la tutela dell'ambiente, la ripartizione dei redditi a livello mondiale e la difesa del settore dell'assistenza per coloro che più dipendono dai servizi pubblici?

2. Cosa fa la Commissione per soddisfare i nuovi bisogni d'informazione che suscita questo crescente interesse presso persone non appartenenti ai gruppi tradizionalmente interessati alla materia?

3. Per quanto riguarda il processo decisionale dell'UE, i negoziati UE-Stati Uniti e la presa di posizione dell'UE nei negoziati dell'OMC, quale ruolo ha svolto il Dialogo transatlantico delle imprese (TABD), quadro informale nel quale imprese europee ed americane e associazioni commerciali formulano raccomandazioni per una politica commerciale comune dell'UE e degli Stati Uniti?

4. Chi è responsabile della pubblicità di tali raccomandazioni e dei fascicoli preparatori contenenti i pareri della Commissione e le sue risposte su domande e suggerimenti di imprenditori e delle loro organizzazioni? L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1049/2001⁽¹⁾ è applicabile al caso in questione e quali sono le eccezioni alla pubblicità?

5. Per quale motivo ritiene la Commissione, nella sua risposta alle raccomandazioni del Mediatore nel caso 1128/2001/IJH, che il rendere pubbliche le sue posizioni nell'ambito di negoziati bilaterali con gli Stati Uniti o di negoziati internazionali costituisca una limitazione del suo margine di manovra e non sia invece uno strumento per mobilitare l'opinione pubblica europea e ottenerne il sostegno?

6. Ritiene la Commissione che l'attuale livello di pubblicità e di trasparenza sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea? In caso affermativo, in che senso?

7. E' la Commissione disposta a rafforzare attivamente la pubblicità delle posizioni da essa adottata nell'ambito del TABD rendendole pubbliche assieme ai processi verbali delle sue riunioni con il TABD sul sito Internet della sua DG Commercio, affinché gli interessati non debbano più dipendere esclusivamente dalle informazioni pubblicate, o meno, sul sito del TABD?

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(17 febbraio 2003)

1. Il fenomeno della globalizzazione e dell'allargamento del raggio d'azione della politica commerciale hanno in effetti contribuito ad estendere l'interesse per quest'ultima ben oltre la cerchia dei tradizionali esperti. A causa delle sue ripercussioni sulla globalizzazione la politica commerciale va incontro alle preoccupazioni dell'opinione pubblica indipendentemente dal fatto che si tratti di servizio pubblico, ambiente, clausola sociale negli scambi, qualità alimentare oppure diversità culturale. La Commissione è consapevole delle responsabilità che l'Unione ha nei confronti dei suoi cittadini e dei suoi partner in quanto prima potenza commerciale al mondo. Durante la Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tenutasi a Doha dal 9 al 14 novembre 2001 uno degli obiettivi dell'Unione è stato quello d'includere queste nuove sfide nell'ordine del giorno del nuovo ciclo di negoziati nonché far progredire il multilateralismo e l'applicazione del diritto nelle relazioni commerciali internazionali.

2. Il 24 settembre 2002 il gruppo interistituzionale d'informazione (GII), di cui fa parte il Parlamento, ha adottato su proposta della Commissione una strategia di comunicazione per il 2003 il cui quarto aspetto fondamentale verte su «L'Europa nel mondo» e comprende i seguenti obiettivi di comunicazione:

- (i) contribuire ad una valutazione più equilibrata della globalizzazione mettendo in risalto i vantaggi/opportunità di un'apertura dei mercati nonché le possibilità dell'Unione in tale ambito;
- (ii) valorizzare il funzionamento attuale/la normativa consolidata della politica commerciale in quanto strategia/risposta comune degli europei dinanzi alla globalizzazione;
- (iii) porre in risalto i principi/valori che l'Unione difende nel contesto mondiale.

3. Il Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD) è una delle organizzazioni che comprendono anche il Trans-Atlantic Consumer Dialogue (TACD) e il Trans-Atlantic Environmental Dialogue (TAED) costituite in risposta ad una pubblica dichiarazione della Commissione e del governo americano in occasione del vertice di Madrid del 1995. Tale dichiarazione ha inaugurato il nuovo programma transatlantico di cooperazione in materia di commercio e investimenti. Fra gli obiettivi di tale cooperazione vi è la «costruzione di ponti sull'Atlantico» con la realizzazione di collegamenti diretti fra i responsabili politici e gli operatori economici dell'Unione e degli Stati Uniti.

Queste organizzazioni sottopongono pubblicamente alla Commissione ed al governo americano le loro raccomandazioni. Esse presentano inoltre, a turno, relazioni in occasione dei vertici fra l'UE e gli Stati Uniti. La Commissione considera l'input ricevuto da tutti questi incontri di pari importanza e di grande valore per lo sviluppo ed il rafforzamento della solidità e dell'equilibrio dei rapporti transatlantici.

La partecipazione è aperta a tutte le parti interessate dei vari settori.

4. Il regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, è applicabile in tutti i suoi elementi. Le sole eccezioni previste sono quelle contemplate all'articolo 4 del regolamento stesso.

5. Per quanto concerne la risposta relativa al progetto di raccomandazione del mediatore nel caso n.1128/2001/IJH la Commissione desidera far notare che questa denuncia riguarda solamente alcuni fascicoli preparatori e documenti di lavoro elaborati per uso interno. La maggior parte dei documenti alla quale l'interrogante aveva richiesto di accedere sono consultabili su Internet o già stati pubblicati dalla Commissione. La politica della Commissione, approvata dal mediatore nella sua decisione finale del 9 dicembre 2002 a chiusura del caso, è incentrata sull'opinione che diffondere analisi interne e alternative in corso di valutazione indebolirebbe la sua posizione negoziale poiché consentirebbe alle controparti di scoprire i possibili compromessi cui la Commissione potrebbe voler arrivare solo in una fase finale della trattativa.

6. La politica della trasparenza posta in essere dalla Commissione è conforme alla Carta dei diritti fondamentali, e segnatamente all'articolo 42 sul diritto d'accesso ai documenti. Tale articolo della Carta corrisponde effettivamente all'articolo 255 del trattato CE attuato attraverso il regolamento (CE) 1049/2001 poc'anzi menzionato, che si applica pienamente ai documenti relativi al TABD. Come è indicato nel punto successivo la Commissione adotta inoltre in quest'ambito una politica attiva di trasparenza che va oltre le prescrizioni derivanti dalle disposizioni del trattato CE.

7. Tutte le raccomandazioni del TABD sono pubblicate nel relativo sito Internet (<http://www.tabd.com>). Anche le risposte della Commissione possono essere consultate su Internet sul sito Europa della Commissione. Gli onorevoli interessati ai rapporti commerciali UE-Stati Uniti sono certo perfettamente a conoscenza del lavoro del TABD, cui sono invitati a partecipare.

(2003/C 155 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3899/02
di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Anno europeo dell'educazione allo sport 2004

Lo sport è notoriamente un fenomeno sociale importante in Europa e costituisce uno strumento educativo privilegiato. Esso contribuisce in particolare all'aumento delle capacità sociali dei giovani ovvero lo spirito di squadra, di solidarietà e di lealtà, insomma ad incrementare la disciplina collettiva e la vita di gruppo.

L'Anno europeo dell'educazione allo sport 2004 mira in tale contesto a contribuire alla rivalorizzazione dell'immagine dello sport nella società europea, agendo come contrappeso ai rischi di sedentarietà e di isolamento sociale connessi all'utilizzo crescente delle nuove tecnologie. Questa iniziativa consentirà un

migliore sfruttamento dei valori dello sport per migliorare i programmi di istruzione e in particolare l'istruzione parallela attraverso uno stretto partenariato tra organizzazioni educative e organizzazioni sportive.

Il bilancio proposto è pari a 11,5 milioni di euro (8 milioni di euro per il 2004 e 3,5 milioni di euro per il 2003), il quale dovrà finanziare le seguenti attività: organizzazione di incontri, manifestazioni, azioni di volontariato, campagne di informazione e promozione; cooperazione con i mezzi di comunicazione sociale; inchieste e studi; concessioni di sostegno finanziario ad iniziative transnazionali, nazionali, regionali o locali, allo scopo di promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo per l'educazione allo sport.

Le misure di portata comunitaria potranno essere sovvenzionate fino al limite massimo dell'80 %, mentre quelle di portata locale, regionale, nazionale o transnazionale potranno essere cofinanziate a titolo del bilancio generale delle Comunità europee fino al massimo del 50 % del loro costo totale.

1. Dovendo ogni Stato membro designare gli organi responsabili per la partecipazione all'Anno europeo, ai quali i candidati dovranno inviare i progetti, e dovendo essi a loro volta presentare alla Commissione europea le richieste di cofinanziamento delle azioni locali, regionali, nazionali e transnazionali, qual è il termine previsto per la designazione e la pubblicazione di questi organi?
2. Quali sono i termini previsti per la pubblicazione degli avvisi di presentazione delle candidature e la rispettiva procedura e quali sono gli strumenti di divulgazione che saranno utilizzati?
3. Essendo le decisioni relative al finanziamento e al cofinanziamento adottate dalla Commissione previa consultazione di un gruppo di esperti, qual è la composizione di quest'ultimo e quali sono i termini previsti per tutta la procedura relativa alle candidature?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(18 febbraio 2003)

L'Onorevole Parlamentare ricorda le modalità di attuazione della decisione del Parlamento e del Consiglio che istituiscono l'Anno europeo dell'istruzione attraverso lo sport 2004. Tale decisione è stata adottata in data 19 dicembre 2002 ⁽¹⁾.

La decisione prevede all'articolo 4 che ogni Stato membro designi uno o più organi incaricati della partecipazione all'Anno europeo e del coordinamento delle azioni previste a livello nazionale, tramite la procedura di selezione prevista dall'articolo 7.

La Commissione ha inserito tale questione nell'ordine del giorno della prima riunione del comitato consultivo, prevista per il 7 marzo 2003. Gli organi nazionali dovrebbero essere designati nel corso del primo semestre 2003 in base a modalità che devono ancora essere definite nei particolari, di cui si occuperà il comitato consultivo.

La Commissione ha già pubblicato un bando di gara ⁽²⁾ vertente su una campagna di informazione e di promozione per l'Anno europeo dell'istruzione attraverso lo sport 2004. Un altro invito a presentare proposte riguardante la selezione di progetti è previsto entro l'estate 2003.

Il ricorso a un gruppo di esperti era previsto dall'articolo 6 della proposta iniziale della Commissione ⁽³⁾. Tuttavia, l'obbligo di ricorrere a tale gruppo di esperti è stato soppresso in occasione della procedura legislativa. Peraltro, in conformità con quanto emerso dai dibattiti svoltisi a livello del Parlamento, la Commissione prevede di istituire un gruppo di esperti per consentire a tutti i partner dell'istruzione e dello sport di esprimersi. Le modalità di istituzione di tale gruppo di esperti verranno definite nel corso dei prossimi mesi, sentito il parere in proposito del comitato consultivo.

Peraltro, la Commissione ricorda che in applicazione dell'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, il Parlamento viene regolarmente tenuto informato dalla Commissione circa i lavori svolti dai comitati. A tal fine, esso riceve gli ordini del giorno delle riunioni, i progetti presentati ai

comitati su misure di esecuzione degli atti decisi secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, nonché il risultato delle votazioni, i resoconti sintetici delle riunioni e gli elenchi delle autorità e degli organismi ai quali appartengono le persone designate dagli Stati membri per rappresentarli. Il Parlamento viene del pari informato di ogni trasmissione, da parte della Commissione al Consiglio, di misure o proposte relative a provvedimenti da adottare.

(¹) In corso di pubblicazione sulla GU.

(²) GU 2002/S 242-192453 del 13.12.2002.

(³) Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'istruzione attraverso lo sport 2004. GU C 25 E del 29.1.2002.

(⁴) GU L 184 del 17.7.1999.

(2003/C 155 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3912/02

di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Contratti in esclusiva conclusi dall'UEFA, diritto all'informazione e libertà di stampa

I contratti in esclusiva che la UEFA ha concluso con le emittenti televisive limitano notevolmente le possibilità delle emittenti regionali che non dispongono di simili contratti. Tali contratti non riguardano come è noto, soltanto le partite stesse, ma includono anche il divieto di scattare foto dell'area intorno allo stadio e del pubblico.

Contratti in esclusiva di tale portata non sono incompatibili con la libertà del giornalista di raccogliere informazioni?

Ritiene la Commissione che il contenuto di siffatti contratti violi la libertà di stampa e/o il diritto all'informazione?

Qualora si tratti di violazione, quali misure intende adottare la Commissione?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(7 febbraio 2003)

La Commissione è al corrente del problema sollevato dall'on. parlamentare.

A questo stadio dell'evoluzione della legislazione comunitaria, è di responsabilità degli Stati membri regolamentare il diritto all'informazione, tenendo conto degli strumenti giuridici comunitari relativi ai diritti d'autore (che a loro volta tengono conto del diritto fondamentale alla libertà d'espressione, fissato all'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (¹)).

Nel programma di lavoro allegato alla quarta relazione della Commissione relativa all'applicazione della direttiva «Televisione senza frontiere» (²), la Commissione ha annunciato la sua intenzione di riflettere sulla necessità di introdurre in futuro disposizioni relative all'accesso a brevi estratti di avvenimenti che sono oggetto di diritti esclusivi.

Tenendo conto degli interessi in causa (organizzatori di avvenimenti, aventi diritto, agenzie, enti di radiodiffusione televisiva, pubblico) e tenuto conto del fatto che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni specifiche in materia, è importante affrontare la questione allo scopo di analizzare se l'assenza di norme comunitarie sia all'origine di ostacoli al mercato interno.

(¹) L'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che:

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

(²) Quarta relazione sull'applicazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere», COM(2002) 778 def., http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/applica/comm2002_778final_fr.pdf.

(2003/C 155 E/225)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3918/02
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione**

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Tessera sanitaria europea

Il piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità ⁽¹⁾, al punto 3.2.1, stabilisce che:

«... si dovrebbe introdurre una tessera di assicurazione sanitaria valida in tutta l'UE in modo da trasformare i pertinenti formulari cartacei europei in una carta elettronica. I detentori della carta potranno avvalersi di cure sanitarie urgenti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono assicurati, che si farà comunque carico dei costi. [...] La Commissione presenterà una proposta relativa all'introduzione di una carta di assicurazione sanitaria valida per tutta l'UE all'inizio del 2003 che dovrebbe essere approvata entro il 2004».

Questa proposta è stata poi presentata al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, il quale, al punto 33 delle conclusioni, afferma di accogliere

«con favore il piano d'azione della Commissione ...».

Ha già previsto la Commissione una data approssimativa per la presentazione della proposta? A che punto si trovano i preparativi? Quali saranno i costi e i finanziamenti relativi all'introduzione della tessera sanitaria europea?

⁽¹⁾ COM(2002) 72.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(20 febbraio 2003)

Dopo aver consultato gli Stati membri nell'ambito della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, la Commissione ha intenzione di adottare entro febbraio 2003 una comunicazione relativa all'introduzione della Carta europea di assicurazione malattia. Essa proporrà in tale comunicazione un calendario per la progressiva sostituzione dei formulari cartacei che consentono l'accesso alle cure sanitarie in un altro Stato membro, nel quadro del coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, sull'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda i costi connessi all'introduzione della Carta europea di assicurazione malattia, la Commissione non è in grado attualmente di fornire una risposta. Infatti, tali costi dipenderanno dalle scelte soprattutto di ordine tecnologico operate da ogni Stato membro per l'introduzione della carta sanitaria nel sistema nazionale di previdenza sociale: ogni Stato membro dovrà quindi assumersene l'onere. Dopo la comunicazione suindicata della Commissione, che illustrerà nei dettagli le diverse opzioni, gli Stati membri saranno maggiormente in grado di determinare le modalità dell'introduzione di tale carta e di garantire il finanziamento di tale strumento. Tuttavia, la Commissione ritiene che la sostituzione dei formulari cartacei con la carta europea di assicurazione malattia comporterà importanti vantaggi per gli Stati membri, segnatamente in termini di semplificazione amministrativa e di rapidità dei rimborsi fra Stati membri. Pertanto, il costo complessivo dell'introduzione di tale carta dovrà essere valutato anche alla luce dei vantaggi di produttività di cui beneficeranno i competenti organismi di previdenza sociale.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971.

(2003/C 155 E/226)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3924/02
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione**

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Morte in un carcere russo del ceceno Salman Raduyev

Domenica 15 dicembre 2002 il ministero della giustizia russo ha dato notizia della morte all'età di 35 anni di Salman Raduyev — primo dei comandanti ceceni ad essere stato arrestato, giudicato per via giudiziaria e

condannato all'ergastolo per la presa di ostaggi di Kislar nel 2001 — avvenuta il 14 dicembre 2002 nell'infermeria del carcere siberiano detto «del cigno bianco» della città di Solikamsk (regione di Perm), dopo un'agonia di diversi giorni per un'emorragia interna, dovuta, secondo fonti russe — a vecchie ferite di guerra mai completamente cicatrizzate (sic).

Lunedì 16 dicembre un articolo del giornale moscovita Kommersant, ripreso dalla Sueddeutsche Zeitung, riportava le dichiarazioni, sotto anonimato, del personale penitenziario, secondo le quali Raduyev, a dire del suo compagno di cella, sarebbe stato pestato a morte, dopo essersi opposto ad una perquisizione a sorpresa da parte delle sue guardie. Salman Raduyev era uno dei testi sulla base delle cui dichiarazioni il ministero della giustizia russo aveva richiesto alla Danimarca e alla Gran Bretagna l'arresto e l'estradizione di Akhmed Zakaiev, in quanto Raduyev avrebbe dichiarato che Zakaiev partecipò personalmente a sequestri di persone e ad atti di terrorismo. Nello stesso articolo il giornale Kommersant suggeriva una lettura degli avvenimenti secondo la quale la morte di Raduyev sarebbe riconducibile ad uno scenario nel quale questo sarebbe stato prima costretto a dichiarazioni contro Zakaiev e poi sarebbe stato eliminato.

E' la Commissione al corrente di queste informazioni e, in caso affermativo, in che modo ha reagito? Quali passi formali la Commissione intende compiere perché la luce sia fatta sulle reali circostanze nelle quali è avvenuta la morte del sig. Raduyev? Più in generale quali sono le valutazioni della Commissione rispetto alle capacità dello Stato russo di adempiere ai doveri di uno Stato di diritto?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(5 febbraio 2003)

La Commissione è a conoscenza della morte del ceceno Salman Raduyev avvenuta in prigione a Solikamsk lo scorso dicembre mentre vi scontava la condanna. E' anche a conoscenza di talune voci circolanti sulla morte del sig. Raduyev e auspica che si indaghi sulle stesse con prontezza, in modo autonomo e imparziale. La Commissione chiede che tutte queste testimonianze siano trasmesse alle autorità russe competenti, compreso il Difensore civico per i diritti dell'uomo della Duma, sig. Mirinov, perché siano accertate. Gli esiti di tali indagini andrebbero senz'altro resi di pubblico dominio. La Commissione seguirà da vicino gli sviluppi di tale vicenda.

La Commissione sottolinea come il perseguire valori condivisi in materia di democrazia e di diritti dell'uomo rafforzi l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e la Russia in quanto tali valori ne rappresentano gli elementi fondamentali. La Commissione continuerà perciò ad alimentare il dialogo politico bilaterale tra l'UE e la federazione russa con questioni relative ai diritti dell'uomo.

Va anche richiamato il fatto che la Commissione promuove la tutela dei diritti dell'uomo e della democrazia in Russia con numerosi progetti finanziati dall'iniziativa europea per la democrazia ed i diritti dell'uomo. Tali azioni sono attuate in cooperazione con la società civile e le organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa. Anche il programma Tacis si occupa della materia.

(2003/C 155 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0003/03

di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(16 gennaio 2003)

Oggetto: Strategia di riforma giuridica in Vietnam

Nonostante il Vietnam abbia assunto l'impegno di avvicinarsi allo Stato di diritto conformemente ad un programma decennale intitolato «Strategia di riforma giuridica» e finanziato dalla comunità internazionale, il governo vietnamita:

- ha continuato ad introdurre un'estesa legislazione volta a limitare rigorosamente i diritti dell'uomo e a criminalizzare l'esercizio pacifico della libertà di opinione, di espressione, di culto, di associazione e di stampa; recenti normative prevedono un rafforzamento dei controlli su Internet (giugno 2002), il

divieto di utilizzare la televisione satellitare per tutti i cittadini, fatta eccezione per gli alti funzionari del Partito comunista e per gli stranieri (giugno 2002), alcune direttive sul divieto di residenza e sugli arresti domiciliari per i prigionieri rilasciati (decreto 53/ND-CP, agosto 2001) in flagrante violazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, al quale il Vietnam ha aderito nel settembre 1982;

- ha rifiutato di revocare normative arbitrarie come il decreto 31/CP sulla «detenzione amministrativa», che conferisce alle forze di sicurezza locali il potere di detenere cittadini fino ad un massimo di due anni senza un ordine del giudice; ha rifiutato di riesaminare le clausole relative alla «sicurezza nazionale», vagamente definite nel Codice penale riveduto del 2000, in base alle quali migliaia di cittadini sono attualmente detenuti per aver pacificamente espresso le proprie opinioni politiche e convinzioni religiose;
- non ha adottato alcuna misura per attuare le raccomandazioni del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria (1995), del Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'intolleranza religiosa (1999) e della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (2002), in modo da conformare urgentemente la legislazione nazionale alle norme internazionali in materia dei diritti dell'uomo. Dopo aver esaminato la relazione del Vietnam sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nel luglio 2002, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha espresso la propria profonda inquietudine per il fatto che le disposizioni della Costituzione vietnamita assoggettano i diritti individuali agli interessi e alle politiche dello Stato retto da un partito unico (ad esempio, si veda l'articolo 4 della Costituzione sulla supremazia del Partito comunista) e pertanto sono totalmente incompatibili col Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

È la Commissione al corrente del fatto che il Vietnam continua ad adottare queste normative restrittive, in flagrante violazione degli impegni assunti dinanzi alla comunità internazionale? Dato che l'Accordo di cooperazione UE-Vietnam del 1995 è fondato sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, il suddetto comportamento del Vietnam potrebbe incidere sullo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e tale paese? Alla luce del sostegno concesso dall'Unione europea al programma «Strategia di riforma giuridica», intende la Commissione esaminare la possibilità di bloccare il finanziamento del programma fintantoché il Vietnam non integri nel proprio ordinamento giuridico le disposizioni delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo e non revochi tutte le normative che impediscono il pieno esercizio dei diritti civili e politici in Vietnam?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(4 febbraio 2003)

La Commissione sa bene che il Vietnam non ha ancora aderito a tutte le convenzioni delle Nazioni unite in materia di diritti dell'uomo e che sussistono lacune nell'attuazione delle convenzioni dallo stesso ratificate.

Su questo sfondo la Commissione si compiace della decisione del governo vietnamita di elaborare un piano di riforma normativa, fondato sulla valutazione dei mezzi giuridici. L'Unione ha più volte sollecitato il governo vietnamita a rafforzare la tutela delle libertà politiche e religiose, come anche a consolidare ulteriormente le libertà socioeconomiche. Questa richiesta è stata recentemente formulata a dicembre 2002 nella dichiarazione congiunta fatta ad Hanoi in sede di riunione del gruppo consultivo.

Sia la Commissione che gli Stati membri sosterranno il governo vietnamita negli sforzi volti a rafforzare il buon governo e a riformare la pubblica amministrazione, al miglioramento dei diritti umani, alla preparazione della firma e all'attuazione di altre convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

(2003/C 155 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0004/03 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(16 gennaio 2003)

Oggetto: Detenzione illegale di leader buddisti in Vietnam

Secondo le informazioni fornite dall'ONG «Qué Me: Azione per la democrazia in Vietnam» con sede a Parigi, la situazione del Venerabile Thich Huyen Quang e del Venerabile Thich Quang Do, dissidenti e

leader di spicco della Chiesa buddista unificata del Vietnam (UBCV), messa al bando, è estremamente allarmante. Il Patriarca supremo della Chiesa buddista unificata del Vietnam, Thich Huyen Quang, «celebra» ormai il suo ventesimo anno di arresti domiciliari senza processo nella pagoda di Quang Phuoc nel villaggio di Nghia Hanh, nella remota provincia centrale di Quang Ngai. Arrestato nel 1982 per aver protestato contro la soppressione dell'UBCV indipendente e la creazione di una «Chiesa buddista del Vietnam» sotto l'egida dello Stato, egli non è mai stato formalmente accusato né gli è stato concesso il diritto ad un processo equo. Attualmente, l'ottantaquattrenne monaco buddista si trova in condizioni di salute assai precarie a seguito delle dure condizioni di detenzione. In un messaggio rivolto al Parlamento europeo nel settembre 2002, egli ha confermato di essere oggetto di continue vessazioni da parte delle forze di sicurezza, di vedersi negata qualsiasi libertà di movimento e di comunicazione e di essere privato delle cure mediche. Il numero due dell'UBCV, il Venerabile Thich Quang Do, è detenuto in condizioni particolarmente severe presso il monastero di Thanh Minh Zen a Ho Chi Minh City. Questo monaco settantaquattrenne, candidato al Premio Nobel per la pace, nel giugno 2001 è stato condannato a due anni di «detenzione amministrativa» per aver lanciato un «Appello per la democrazia in Vietnam», in cui proponeva un piano di transizione pacifica per un cambiamento democratico. Attualmente egli è detenuto in isolamento. Entrambi i monaci sono stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come vittime di una detenzione arbitraria. Nonostante il Commissario Christopher Patten abbia ribadito le gravi preoccupazioni dell'Unione europea in merito alla prolungata detenzione dei due monaci, nel settembre scorso le autorità vietnamite hanno rifiutato ad una delegazione del Parlamento europeo l'autorizzazione a recarsi nel villaggio di Quang Ngai e a Ho Chi Minh City per incontrare Thich Huyen Quang e Thich Quang Do, benché tale delegazione fosse stata incaricata di incontrare i due leader religiosi detenuti in Vietnam in virtù di una risoluzione del PE (luglio 2001 ⁽¹⁾).

Non ritiene la Commissione che la recente azione del governo vietnamita di impedire alla delegazione del Parlamento europeo di incontrarsi con i leader religiosi detenuti in Vietnam costituisca una violazione della clausola concernente i diritti dell'uomo inserita nell'Accordo di cooperazione UE-Vietnam del 1995 e, in caso affermativo, quali misure intende essa adottare al riguardo? In considerazione del grave deterioramento delle condizioni di salute del Patriarca dell'UBCV, intende la Commissione esercitare energiche pressioni sul governo vietnamita affinché gli consenta di ritornare a Ho Chi Minh City per ricevere cure mediche? Intende la Commissione incaricare un inviato diplomatico dell'UE di visitare quanto prima Thich Huyen Quang nel villaggio di Quang Ngai?

⁽¹⁾ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 369.

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(4 febbraio 2003)

La politica della Commissione, definita nella comunicazione della Commissione del maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione nei paesi terzi ⁽¹⁾, consiste nel continuare a incentivare e sostenere i diritti dell'uomo e la democrazia in tutte le opportune sedi internazionali e bilaterali. La Commissione, assieme agli Stati membri rappresentati nel Vietnam, sorveglia da vicino gli sviluppi in materia di diritti umani nel paese.

La clausola sui diritti umani dell'accordo di cooperazione tra la Comunità ed il Vietnam del 1995 dota la Commissione ed il governo vietnamita di una cornice normativa per lo svolgimento di un dialogo politico su tutte le questioni problematiche ad integrazione dei normali canali diplomatici e delle iniziative dell'Unione nei confronti del governo vietnamita.

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole Parlamentare alla risposta alla sua precedente interrogazione scritta E-0003/03 ⁽²⁾ relativa alla dichiarazione congiunta dell'Unione in materia di libertà di religione in Vietnam, effettuata nel corso della riunione del gruppo consultivo di dicembre 2002.

Sia la Commissione che gli Stati membri hanno chiesto alle autorità vietnamite il rilascio del sig. Quang e del sig. Do. La Commissione ritiene che né i reati di cui sono accusati né l'età avanzata possano giustificare la loro detenzione o gli arresti domiciliari. La delegazione della Commissione in Vietnam ha recentemente ripresentato la richiesta di visitare il sigg. Quang e Do. Qualora la delegazione fosse autorizzata a rendere loro visita, la Commissione terrà informato l'onorevole Parlamentare di tali incontri.

⁽¹⁾ COM(2001) 252 def.

⁽²⁾ V. pag. 206.

(2003/C 155 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0047/03
di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione

(21 gennaio 2003)

Oggetto: Monopolio di Stato sulle scommesse in Danimarca

Il 9 gennaio 2003 il Folketing danese ha esaminato per la prima volta un disegno di legge inteso a consolidare il monopolio di Stato sulle scommesse. Con la nuova legge sulle scommesse sarà ancora più difficile per gli scommettitori stranieri accedere al mercato danese.

Il totalizzatore danese detiene per legge il monopolio sul gioco in Danimarca e i guadagni vengono devoluti tra l'altro alle organizzazioni sportive, alle organizzazioni di giovani esploratori e alle organizzazioni politiche giovanili. Ma gli scommettitori stranieri negli ultimi anni si sono impossessati di una grande fetta della torta e questa è la ragione per cui il governo danese ha proposto una nuova legge sulle scommesse che vieta agli scommettitori stranieri di far pubblicità nei mezzi d'informazione danesi nonché ai danesi residenti in Danimarca di lavorare per detti scommettitori. In caso di contravvenzione rischiano pene detentive e multe.

E' disposta la Commissione a spiegare se il monopolio danese costituisce un ostacolo agli scambi? Intende inoltre la Commissione specificare in che modo prevede di porre termine a tale ostacolo agli scambi?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

L'onorevole parlamentare fa riferimento ad un progetto di legge che, una volta adottato, renderebbe più difficile per gli allibratori stranieri offrire e pubblicizzare i loro servizi ai consumatori sul mercato danese. Chiede pertanto alla Commissione se questo progetto di legge risulterebbe compatibile con il principio della libera circolazione dei servizi sancito dal trattato CE. Pur non essendo in grado di trarre una conclusione definitiva e particolareggiata in merito a questo problema giacché il progetto di legge nazionale si trova attualmente ancora ai primi stadi d'elaborazione, la Commissione desidera rilevare che in termini generali gli Stati membri possono imporre restrizioni sulla prestazione transfrontaliera di servizi quando queste mirino a tutelare obiettivi d'interesse generale quali la protezione dei consumatori od il mantenimento dell'ordine pubblico. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia tali restrizioni risultano compatibili con il trattato CE quando sono prive di carattere discriminatorio e commisurate agli obiettivi in questione.

Nel caso della proposta modifica alla legislazione danese la Commissione rileva che l'interesse pubblico invocato in una nota scritta del competente ministro danese è quello di finanziare le attività pubbliche. Più specificamente le modifiche proposte sembrano avere due giustificazioni: la prima è quella di sovvenzionare il settore delle corse ippiche danesi, la seconda è quella di garantire che l'operatore monopolistico danese «Tipstjensten» non perda clienti. In riferimento alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia nessuna di queste considerazioni di natura economica può venire accettata in quanto obiettivo valido d'interesse pubblico atto a giustificare una restrizione transfrontaliera.

La Commissione è disposta ad esaminare ulteriormente il progetto di legge in questione in base ad informazioni più specifiche, nell'intento di prevenire eventuali infrazioni del diritto comunitario.

Sotto un profilo più generale inoltre può risultare interessante per l'onorevole parlamentare sapere che nel contesto delle attività della Commissione relative ad una strategia per il mercato interno dei servizi diverse parti interessate, tra cui gli esercenti delle lotterie degli Stati membri, hanno indicato la necessità di chiarezza a livello europeo nella legislazione che disciplina tali servizi connessi al gioco. La Commissione esaminerà il problema nel contesto delle sue attività relative al mercato interno dei servizi e nel farlo terrà nel debito conto l'esistente giurisprudenza della Corte europea di giustizia, dalla quale risulta che le restrizioni imposte dagli Stati membri alla prestazione transfrontaliera di alcune forme di servizi connessi al gioco d'azzardo risultano in certa misura compatibili con il tratto CE in assenza di un quadro normativo comunitario.

(2003/C 155 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0063/03**di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione**

(22 gennaio 2003)

Oggetto: Food Law Enforcement Practitioners (FLEP)

1. In che misura il cosiddetto gruppo Food Law Enforcement Practitioners (FLEP) influenza la politica della Commissione europea in materia di sicurezza alimentare?

Nel processo verbale di una riunione del Servizio olandese di controllo sulle merci (KvW) del 19 settembre 2001 all'Aia vertente sul FLEP, si legge in particolare:

«Obiettivo originario del FLEP era quello di ottenere informazioni sull'organizzazione dei controlli alimentari nei vari paesi ... In un secondo tempo si è aggiunto lo scambio di informazioni tra i paesi e la consulenza alla Commissione europea ... Il sig. Wolfs risponde che molte raccomandazioni del FLEP sono recepite dalla Commissione europea e che il FLEP esercita una notevole influenza sui programmi coordinati».

2. È la Commissione europea consapevole del fatto che, sia per il Parlamento europeo che per le associazioni settoriali nazionali, è impossibile ricevere informazioni sulle questioni discusse in seno a questo club informale?

3. Considera essa una situazione sana quella in cui un organo di concertazione informale esercita una siffatta influenza sul suo processo decisionale, mentre al pubblico, ai politici e alle organizzazioni di rappresentanza di interessi è impossibile avere accesso all'informazione relativa a tali riunioni?

4. Intende essa rendere tale informazione più accessibile?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(24 febbraio 2003)

1. La Commissione ha avuto solo sporadici scambi di corrispondenza con il «Food Law Enforcement Practitioners group (FLEP)» e considera tale associazione alla pari di qualsiasi altra associazione o gruppo avente interessi nel settore della sicurezza alimentare.

Nel caso della preparazione del programma di controllo coordinato dei prodotti alimentari per il 2001, la Commissione ha ricevuto una serie di suggerimenti da parte del FLEP, alcuni dei quali, previa discussione con gli Stati membri all'interno del Comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali, sono stati presi in considerazione. Per quanto riguarda il programma di controllo coordinato per il 2003, nonché quello per il 2002, non sono pervenuti suggerimenti da parte del FLEP e i principali settori delle attività di controllo sono stati selezionati sulla base di un elenco di priorità proposto dalla Commissione e dagli Stati membri.

2. Come già ricordato sopra, la Commissione ha avuto solo contatti sporadici con il gruppo FLEP e non è quindi a conoscenza delle attività e delle questioni discusse da tale associazione.

3. La Commissione attribuisce una grande importanza alla consultazione e all'informazione del pubblico in merito a tutte le attività della Comunità, in particolare, in materia di sicurezza alimentare. A questo riguardo, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾, recita «I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare ...». Pertanto, la Commissione consulta ampiamente tutti i diretti interessati alle sue proposte nella fase iniziale della preparazione e mette a disposizione sul suo sito web le informazioni relative a tutte le attività comunitarie in materia di sicurezza alimentare, incluse le relazioni riassuntive del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4. È intenzione della Commissione compiere ogni sforzo allo scopo di sviluppare ulteriormente la propria politica di comunicazione e consultazione diretta ad assicurare, su un piano di parità, una ampia partecipazione di cittadini, consumatori e operatori alle attività della Comunità nei settori della sicurezza alimentare, nonché della salute e del benessere degli animali e del settore fitosanitario, ecc. La Commissione sta attualmente preparando una proposta concreta sull'istituzione di una procedura di consultazione formale a livello europeo e la creazione di un Comitato consultivo per la catena alimentare e la salute degli animali.

(¹) GU L 31 dell'1.2.2002.

(2003/C 155 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0074/03

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(23 gennaio 2003)

Oggetto: Assenza di un registro europeo degli errori medici commessi da persone che esercitano successivamente in diversi Stati

1. È la Commissione a conoscenza del fatto che dalla valutazione effettuata dopo cinque anni di applicazione della legge olandese relativa alle professioni di assistenza sanitaria individuale (BIG) che deve informare i pazienti sulla capacità e la competenza dei professionisti del settore emerge, tra l'altro, che delle persone che sono state condannate in un altro paese per errori commessi nell'esercizio della loro professione possono esercitare senza restrizioni nei Paesi Bassi perché le sanzioni disciplinari comminate nel loro paese di origine non figurano nel registro pubblico BIG dei professionisti del settore medico in cui il ministero olandese della Sanità registra le eventuali sanzioni disciplinari?

2. Condivide la Commissione i timori dell'ufficio studi ZonMW, che ha effettuato la valutazione, che il diritto al libero stabilimento nel settore dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea indurrà sicuramente, dopo l'ampliamento, un maggior numero di professionisti stranieri del settore medico a stabilirsi negli attuali Stati membri dell'Unione europea, motivo per cui sono necessarie misure complementari che consentano ai pazienti di sapere se, anche nelle mani di tali professionisti, sono sufficientemente protetti da servizi prestati senza la competenza necessaria?

3. Sono noti casi comparabili in altri Stati membri diversi dai Paesi Bassi in cui degli errori medici hanno potuto essere commessi da persone il cui passato professionale è rimasto sconosciuto?

4. Esistono grandi differenze tra i diversi Stati membri (attuali e futuri) dell'Unione europea nel modo in cui sono registrati gli errori medici e le sanzioni comminate? Esistono Stati membri che non tengono alcun registro o in cui un tale registro non è ancora accessibile al pubblico? Tale situazione cambierà in un prossimo futuro?

5. Come giudica la Commissione la proposta avanzata dai ricercatori di istituire un sistema di informazione europeo che consenta di verificare facilmente le qualifiche dei professionisti del settore medico che hanno precedentemente esercitato la loro professione in un altro Stato e/o vi hanno seguito la propria formazione? Ha la Commissione adottato iniziative in questo senso?

Fonte: Quotidiano olandese «de Volkskrant» del 21 e 23 dicembre 2002.

Risposta del sig. Bolkestein per conto della Commissione

(25 febbraio 2003)

1. Le disposizioni di legge in materia di reputazione e capacità professionale sono di competenza degli Stati membri, comprese le procedure disciplinari in caso di gravi mancanze professionali o condanne penali. Le direttive in materia di riconoscimento reciproco per le professioni mediche e sanitarie permettono agli Stati membri ospitanti di richiedere la documentazione della capacità e buona condotta professionale da parte dello Stato membro d'origine, col dovuto rispetto della riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri ospitanti possono subordinare la concessione del riconoscimento alla presentazione di tali informazioni.

2. La legislazione comunitaria, compreso l'obbligo di cui sopra, viene applicata in tutti i nuovi Stati membri.

3. La Commissione organizza regolari riunioni del comitato degli alti funzionari della sanità pubblica e del gruppo dei coordinatori generali del sistema a fini di scambio di informazioni e discussione dei problemi inerenti alla libertà di movimento. La Commissione non dispone di specifiche informazioni del tipo citato.

4. In generale, la Commissione è consapevole dell'esistenza di variazioni a livello di prassi nazionali. Registri o albi di vario tipo esistono in tutti gli Stati membri. Le modalità di accesso parziale o totale del pubblico a tali documenti vengono stabilite dagli Stati membri nel rispetto della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati. La Commissione sta sviluppando attualmente un sistema informatico per rafforzare la rete esistente a livello di autorità nazionali allo scopo di facilitare fra l'altro la circolazione on-line delle necessarie informazioni. La recente proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali⁽¹⁾ tende a rafforzare il ruolo dei punti di contatto nazionali.

5. Il problema dei provvedimenti disciplinari è coperto dalla proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Questa proposta prevede la comunicazione di informazioni su tali provvedimenti qualora professionisti sanitari intendano stabilirsi in un altro Stato membro. L'allegato VII della proposta direttiva verte sui documenti che possono essere richiesti dallo Stato membro ospitante per il riconoscimento delle qualifiche in questione. In particolare, può essere richiesta la presentazione di documentazione attestante l'assenza di gravi mancanze professionali o condanne penali che avrebbero potuto comportare la sospensione o proibizione dell'esercizio dell'attività professionale nello Stato membro di origine. L'articolo 46(2) rafforza il sistema nei casi in cui gli Stati di origine siano più di uno. Ogni provvedimento preso per assicurare lo scambio di informazioni a carattere disciplinare deve rispettare gli esistenti principi comunitari in materia di protezione dei dati.

⁽¹⁾ GU C 181 E del 30.7.2002.

(2003/C 155 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0090/03

di Torben Lund (PSE) alla Commissione

(20 gennaio 2003)

Oggetto: Tinture per capelli e cancro

Le tinture per capelli, per le sostanze chimiche pericolose che contengono, non sono sicure per la popolazione europea. L'impiego delle tinture per capelli è in aumento. Purtroppo non si conosce la gravità dei danni, dati che i supposti effetti negativi potranno manifestarsi soltanto fra qualche anno, ed allora sarà troppo tardi per rimediarvi. Per questo motivo è opportuno che la Commissione adotti il principio di precauzione e disciplini ulteriormente il mercato.

Le tinture ossidative per capelli contengono nella maggior parte dei casi parafenilenediamine (PPD) o toluene-2,5-diamine, potenti allergeni, consentiti in concentrazioni tali da sensibilizzare, come ben si sa, i consumatori e provocare reazioni eczematose in persone allergiche.

Dal momento che il comitato scientifico per i cosmetici dell'UE (SCCNFP) ha collegato l'impiego di tinture ossidative per capelli con l'insorgenza di cancro alla vescica nelle donne, può far sapere la Commissione se intende vietare il PPD e altre sostanze analoghe finché non si disponga di dati riguardanti l'uomo per poter stabilire una concentrazione di dette sostanze tale da evitare danni alla salute a breve e a lungo termine (ad esempio cancro o allergie al contatto)?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(13 febbraio 2003)

La Commissione è a conoscenza delle preoccupazioni espresse circa l'utilizzazione delle tinture per capelli e attualmente esamina tutti gli aspetti dell'utilizzazione delle tinture per capelli nei prodotti cosmetici e i

loro effetti sulla salute dei consumatori. In particolare, la Commissione rileva che, per quanto riguarda in modo particolare le tinture per capelli ossidative, la maggior parte delle sostanze sono già vietate o il loro uso è soggetto a condizioni particolari. Queste decisioni hanno una base scientifica, ossia si fondano su una valutazione dei rischi effettuata dal comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP). La Commissione rimanda alla sua risposta all'interrogazione scritta E-3101/02 ⁽¹⁾ dell'onorevole deputato e desidera mettere in evidenza i punti seguenti.

Per quanto riguarda parafenildiamina (PPD) e 2,5-diaminotoluene, la legislazione vigente disciplina l'etichettatura e fissa concentrazioni massime molto rigorose per l'utilizzazione di queste due sostanze. La concentrazione massima autorizzata di PPD e 2,5-diaminotoluene nelle tinture per capelli si basa sui pareri del SCCNFP e sulle corrispondenti indicazioni figuranti nell'allegato III, parte prima, punti 8 e 9 della direttiva sui prodotti cosmetici ⁽²⁾. La concentrazione massima è del 6 % e del 10 % rispettivamente. L'uso di queste sostanze è inoltre soggetto ad altre condizioni, specificate nell'allegato III. Sull'etichetta devono figurare le seguenti avvertenze: «Può dare una reazione allergica», «Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia» e «Contiene diamminofenoli».

Per quanto riguarda gli aspetti generali della valutazione dei rischi delle tinture per capelli, il SCCNFP ha adottato il 27 febbraio 2002 un documento che può essere consultato sul suo sito web ⁽³⁾ e che le parti interessate sono invitate a commentare. Il 4 giugno 2002 il comitato ha adottato una «strategia per l'accertamento della genotossicità e della mutagenicità potenziali dei componenti dei prodotti cosmetici per la tintura dei capelli». Il parere emesso il 17 dicembre 2002 aggiorna i «requisiti di base della documentazione tossicologica sottoposta alla valutazione del SCCNFP».

Gli operatori del settore devono presentare una documentazione conforme ai principi suddetti e alle «Note di orientamento per la valutazione della sicurezza degli ingredienti cosmetici» adottate 24 ottobre 2000.

Infine, la Commissione esamina con gli Stati membri e i rappresentanti dei consumatori e dell'industria le priorità di valutazione o rivalutazione delle sostanze; essa stabilisce inoltre un calendario e le azioni da intraprendere nei riguardi delle sostanze per le quali non è stata presentata una documentazione appropriata ai fini della valutazione dei rischi da parte del SCCNFP.

⁽¹⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 164.

⁽²⁾ Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976.

⁽³⁾ http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sccp/index_en.html.

(2003/C 155 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0123/03

di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(21 gennaio 2003)

Oggetto: Proposte in sospeso della Commissione nel contesto della direttiva 1999/96/CE

Il 16 febbraio 2000 la Gazzetta ufficiale ha pubblicato la direttiva 1999/96/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE ⁽²⁾ del Consiglio.

Alcuni elementi specifici rientranti nella norma EURO IV, per esempio l'introduzione di sistemi diagnostici incorporati (OBD), nonché il controllo dei veicoli in circolazione e la durata, esigevano ulteriori specifiche entro il 31 dicembre 2000, tuttavia finora non sono state presentate proposte della Commissione in materia.

Dato che la fase EURO IV dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 2005, risulta assai limitato il tempo a disposizione.

Per quali motivi non è stata ancora presentata una pertinente proposta della Commissione?

Come intende la Commissione procedere ulteriormente in tale questione?

Come intende la Commissione provvedere a che la fase EURO IV possa entrare in vigore, come previsto, il 1° ottobre 2005?

(¹) GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.

(²) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.

Risposta del sig. Liikanen per conto della Commissione

(12 febbraio 2003)

La proposta relativa ai requisiti della prossima fase Euro IV per motori e veicoli pesanti sarà presto finalizzata dalla Commissione. Questa proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio viene formulata in modo nuovo, denominato «approccio a doppio livello».

Si tratterà della prima proposta nel campo della legislazione automobilistica mirata espressamente al miglioramento dell'efficienza del processo decisionale, semplificando contemporaneamente la legislazione. La proposta inviterà i legislatori a esaminare solo gli elementi fondamentali della legislazione (ad esempio i valori limite e gli altri elementi di chiara natura politica) ai sensi dell'articolo 95 del trattato CE, mentre le misure d'implementazione (ossia gli allegati tecnici) necessarie per l'attuazione degli elementi fondamentali saranno approvate mediante una direttiva della Commissione sulla base di una delega esecutiva rilasciata alla Commissione stessa. Tale delega dovrebbe essere finalizzata attraverso la riformulazione della direttiva sull'omologazione (direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (¹)).

Nel quadro dei suddetti preparativi concernenti la norma Euro IV, la Commissione ha deciso inoltre di perfezionare il testo della direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, con una nuova formulazione. Pertanto, gli esistenti allegati della direttiva in questione e gli emendamenti necessari per l'introduzione di nuovi elementi fondamentali vengono riformulati in conformità all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (²). Tuttavia, gli strumenti e le procedure necessarie per la rifusione degli atti legislativi sono divenuti operativi soltanto di recente. Qualche ritardo è stato perciò inevitabile.

Le prescrizioni tecniche in materia di sistemi diagnostici incorporati (OBD), durabilità, controlli di conformità dei veicoli in circolazione, carburanti di riferimento, precisione e ripetibilità dei sistemi di campionamento e misurazione di emissioni particolari di massa sono state preparate. Tali prescrizioni sono state discusse e sviluppate con tutte le parti interessate, in particolare l'industria dei motori e veicoli pesanti.

La Commissione intende proporre l'applicazione di questi nuovi provvedimenti a partire dalle date fissate nella direttiva 1999/96/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, ossia dal 1° ottobre 2005 per i nuovi tipi di motori e veicoli e dal 1° ottobre 2006 per tutti i tipi di motori e di veicoli. L'obiettivo della Commissione è che le date fissate nella direttiva 1999/96/CE per l'applicazione di questi nuovi provvedimenti siano rispettate, e la Commissione spera pertanto che la procedura di codecisione possa svolgersi speditamente allo scopo di raggiungere questi obiettivi.

(¹) GU L 42 del 23.2.1970.

(²) GU C 77 del 28.3.2002.

(2003/C 155 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0156/03 di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Maltrattamenti di animali sui mercati europei del bestiame

Ogni anno, migliaia di animali tra cui i cavalli vengono trasportati da proprietari e commercianti dell'Europa orientale verso paesi dell'Unione europea, particolarmente verso i paesi più meridionali. Questi

animali sono spesso maltrattati picchiati e torturati e non sono trasportati in conformità della regolamentazione UE in materia di benessere degli animali. Per quale motivo in questi casi non si ricorre all'applicazione della giurisprudenza sulla nozione di esseri dotati di sensibilità per proibire siffatti trattamenti crudeli e disumani degli animali?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(28 febbraio 2003)

Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato CE riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e dispone inoltre che la Comunità e gli altri Stati membri tengano pienamente conto del benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca.

Le principali disposizioni comunitarie relative alla protezione degli animali durante il trasporto sono contenute nella direttiva del Consiglio 91/628/CEE, modificata dalla direttiva 95/29/CE⁽¹⁾. Tale direttiva si applica solo al territorio dell'Unione nella sua composizione attuale, sebbene i paesi candidati all'adesione stiano attualmente allineando le loro legislazioni alle disposizioni della direttiva.

La Commissione riconosce che il trasporto di cavalli destinati alla macellazione da paesi dell'Europa centrale e orientale verso la Comunità ha suscitato in passato legittime preoccupazioni in rapporto al benessere degli animali. L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha evidenziato il problema in numerose relazioni di missione. Inoltre, associazioni animaliste hanno ripetutamente fornito informazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni della direttiva.

La Commissione è intervenuta con determinazione presso gli Stati membri interessati quando è venuta a conoscenza di tali questioni. In relazioni di missione più recenti l'UAV ha rilevato alcuni miglioramenti nelle condizioni dei cavalli provenienti dall'Europa centrale e orientale che dopo lunghi viaggi arrivano nei macelli dell'Italia meridionale.

Attualmente la Commissione sta completando la redazione di una proposta relativa a un nuovo regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto, che contiene numerose disposizioni relative a un miglioramento diretto della situazione dei cavalli trasportati, le quali prevedono per esempio la suddivisione in scompartimenti individuali degli autocarri destinati al trasporto di questi animali.

Requisiti più generali e rigorosi in merito alla registrazione dei trasportatori e alla formazione di coloro che manipolano gli animali dovrebbero contribuire a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto.

Infine, in seguito all'adesione dei principali paesi d'origine e di transito dei cavalli importati nella Comunità ai fini della macellazione il viaggio si verificherà nella maggior parte dei casi in un territorio che applica interamente i requisiti della legislazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995.

(2003/C 155 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0158/03

di Adeline Hazan (PSE) alla Commissione

(22 gennaio 2003)

Oggetto: Condizioni di ospedalizzazione dei bambini in Europa

Considerata l'incidenza sempre maggiore dell'integrazione europea sui sistemi sanitari e considerando il fatto che le prestazioni sanitarie non sono beni che si scambiano e che l'accesso a tali prestazioni costituisce un diritto fondamentale, soprattutto per i bambini che sono i più vulnerabili delle nostre popolazioni;

- intende la Commissione europea adottare dispositivi intesi ad assicurare il rispetto, in tutta l'Europa, delle condizioni di ospedalizzazione più soddisfacenti possibili, specie per i bambini, e che rispondono a taluni criteri comuni quali quelli enunciati nella «Carta europea del bambino ricoverato» del 1988,

formulati dalle associazioni di 12 paesi europei, e ripresi nella «Convenzione internazionale dei diritti dei minori» del 1989;

- è in grado la Commissione europea di assicurare che cesseranno le discriminazioni risultanti dalla diversità qualitativa delle prestazioni offerte dai vari servizi sanitari pubblici in Europa, onde rispettare il principio della parità di trattamento;
- intende la Commissione intervenire per rimediare al vuoto giuridico che lamenta oggi la regolamentazione relativa ai professionisti della salute in Europa, per la mancanza di una coordinazione europea, al fine di soddisfare in maniera più adeguata i bisogni di sanità della popolazione, soprattutto per quanto riguarda il ricovero dei bambini?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(18 febbraio 2003)

La Commissione condivide il parere dell'Onorevole parlamentare secondo cui la cooperazione tra i sistemi sanitari degli Stati membri rivestono un'importanza crescente. Nello stesso tempo la Commissione attira l'attenzione sulle disposizioni del Trattato CE secondo cui l'azione comunitaria nel campo della salute pubblica rispetta pienamente la responsabilità che rimane agli Stati membri sul piano dell'organizzazione e del finanziamento dei servizi sanitari.

Per risolvere taluni problemi che risultano dalla crescente mobilità dei pazienti e dall'interazione tra i sistemi sanitari, la Commissione ha dato inizio ad un processo di riflessione ad alto livello con i Ministri della sanità e le principali parti in causa per valutare le prospettive di un rafforzamento della cooperazione e del ruolo della Comunità. Inoltre il programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica ⁽¹⁾, recentemente adottato, offrirà l'occasione di dare inizio a lavori di preparazione in questi settori.

⁽¹⁾ GU L 271 del 9.10.2002.

(2003/C 155 E/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0229/03

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(3 febbraio 2003)

Oggetto: Iniziative della Commissione per la mobilità dei pazienti europei

La Commissione ha presentato alla sessione Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori del Consiglio dell'Unione europea una relazione orale sulla mobilità dei pazienti tra gli stati membri.

Può far sapere la Commissione se esiste un suo studio relativo allo sviluppo di un quadro organizzativo in questa materia e se essa intende presentare in futuro proposte per l'attuazione di un piano che favorisca la mobilità dei pazienti?

Esiste inoltre uno studio che valuti le possibili conseguenze sui conti pubblici degli stati membri derivanti da una liberalizzazione del movimento dei malati?

Intende, infine, la Commissione estendere l'esperienza positiva del progetto Netlink, avviato in alcune città europee, per la creazione di una tessera sanitaria elettronica che, nel completo rispetto della privacy, renda immediatamente disponibili in qualsiasi ospedale europeo i dati sanitari di ogni cittadino dell'Unione?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione*(26 febbraio 2003)*

Nella sessione Occupazione, Politica sociale, Salute e consumatori del Consiglio del 2 e 3 dicembre 2002, la Commissione ha presentato lavori preparatori relativi al processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti, che coinvolge i ministeri della sanità e le principali parti interessate. Tale iniziativa, presieduta congiuntamente dal membro della Commissione responsabile di Salute e tutela dei consumatori e dal commissario responsabile di Occupazione e affari sociali in stretta collaborazione con il commissario responsabile del Mercato interno, è stata avviata il 3 febbraio 2003. Uno dei suoi obiettivi consiste nell'individuare ambiti di cooperazione tra gli Stati membri nei settori indicati dall'onorevole parlamentare.

Parte dei lavori preparatori, concernenti in particolare il rilevamento dei flussi di pazienti, saranno promossi dal programma d'azione comunitaria sulla sanità pubblica.

Parallelamente la Commissione ha avviato un processo di consultazione tra gli Stati membri al fine di formarsi un quadro globale del seguito dato dagli Stati membri alle sentenze della Corte di giustizia europea sul rimborso di spese mediche sostenute in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'iscrizione⁽¹⁾. In tal modo si dovrebbero porre le basi di un dialogo costruttivo con gli Stati membri per garantire che l'applicazione di tali sentenze sia effettuata in modo concertato e coerente.

Conformemente alla decisione del Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002) di creare una carta europea di assicurazione malattia, la Commissione adotterà prima del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 marzo 2003 una comunicazione relativa all'introduzione di una carta europea di assicurazione malattia. Nella comunicazione la Commissione proporrà un calendario per la progressiva sostituzione dei moduli cartacei attualmente necessari nell'ambito del coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽²⁾ per usufruire di cure sanitarie in un altro Stato membro. Inizialmente la carta europea di assicurazione malattia presenterà in forma leggibile informazioni necessarie per la concessione e il rimborso di cure mediche dispensate in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente è assicurato. La terza e ultima fase porterà alla versione elettronica di quei formati. I tempi dell'ultima fase dipendono tra l'altro dai risultati di attuali progetti pilota, come Netcards e Netlink. Il piano d'azione eEurope 2005, approvato dal Consiglio europeo di Siviglia (giugno 2002), prevede di utilizzare la carta europea di assicurazione malattia per promuovere una strategia comune di identificazione del paziente e di sviluppare nuove funzionalità, quali l'archiviazione dei dati medici d'emergenza.

⁽¹⁾ Kohll (C-158/96), Decker (C-120/95), Smits e Peerbooms (C-157/99) e Vanbraeckel (C-368/98).

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971.

(2003/C 155 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0273/03**di Evelyne Gebhardt (PSE) alla Commissione***(30 gennaio 2003)*

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

La nuova proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 def⁽¹⁾) va accolta con estrema soddisfazione. Questa direttiva infatti è nell'interesse di tutti i cittadini e le cittadine europee, in quanto rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della libertà di circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno dell'UE. La Commissione è inoltre riuscita a includere nella proposta di direttiva anche i quesiti relativi alla tutela dei consumatori e alla garanzia della qualità della formazione professionale.

In Germania permane tuttavia un clima di insicurezza soprattutto per quanto riguarda la garanzia degli standard della qualità di formazione. Sempre più spesso ci si chiede se la nuova direttiva non interferisca con le competenze degli Stati membri. Si afferma tra l'altro che, con la nuova direttiva, la competenza in

materia di formazione, che nel settore dell'artigianato in Germania è prerogativa dei maestri artigiani, finirebbe nelle mani di un qualsiasi artigiano. È vero, che con l'entrata in vigore della nuova direttiva europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, anche coloro che non possiedono un titolo di maestro artigiano, saranno autorizzati a impartire formazione professionale nel settore dell'artigianato?

(¹) GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

Giova rilevare che né le direttive esistenti, né la proposta di direttiva consolidata conferiscono ai professionisti migranti il diritto di fregiarsi del titolo di «Meister» senza aver prima superato le prove all'uopo prescritte.

Per quanto riguarda la domanda posta dall'onorevole parlamentare in merito al diritto di formare apprendisti, tale domanda va considerata alla luce delle norme che disciplinano lo stabilimento se ed in quanto una prestazione di servizi a carattere temporaneo ed occasionale non consente in pratica di formare apprendisti sul territorio dello Stato membro ospitante.

In tema di stabilimento la proposta riprende la normativa consolidata nella pratica riguardante le attività artigianali, industriali e commerciali, attualmente disciplinate dalla direttiva 1999/42/CE (¹) la quale dispone due meccanismi alternativi di riconoscimento: il riconoscimento non automatico dei titoli professionali o il riconoscimento automatico basato sull'esperienza professionale del richiedente.

Per quanto riguarda la possibilità che professionisti migranti stabiliti in Germania formino apprendisti occorre distinguere tra i due livelli di qualifica esistenti per le professioni artigianali in Germania: da un lato la «Gesellenprüfung», che fa seguito ad un apprendistato, e d'altro lato la «Meisterprüfung» organizzata dalla Camera dell'artigianato in base alla valutazione di un capodopera (Meisterstück). Mentre la prima parte della formazione è parzialmente impartita nell'ambito dell'esercizio della professione e rientra dunque nel campo d'applicazione delle norme riguardanti il riconoscimento professionale, la seconda parte è di responsabilità della Camera dell'artigianato, che è unicamente tenuta a rispettare il principio di evitare ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

Per quanto riguarda la formazione di apprendisti ai fini della «Gesellenprüfung» è opportuno rilevare che spetta alle autorità dello Stato membro ospitante verificare se il richiedente sia qualificato per esercitare tale attività nello Stato membro d'origine. Si possono avere due situazioni:

La competente autorità tedesca riceve una domanda di riconoscimento automatico basato sull'esperienza professionale del migrante. Se di questa esperienza professionale fa parte la formazione d'apprendisti nello Stato membro d'origine l'autorità tedesca non può rifiutare al migrante l'accesso a tale attività sul suo territorio. In compenso, se il migrante non può attestare una tale esperienza professionale in tema d'apprendistato nello Stato membro d'origine l'articolo 4, paragrafo 3 della proposta di direttiva consente alle autorità tedesche di limitare l'accesso del migrante alle sole attività artigianali propriamente dette, escludendo quella consistente nella formazione di apprendisti.

La competente autorità tedesca riceve una domanda di riconoscimento di un titolo di formazione. Se la formazione seguita dal migrante nel suo Stato membro d'origine, con eventuali elementi integratori, conferisce a quest'ultimo le qualifiche necessarie per formare apprendisti non sarebbe giustificato rifiutargli l'accesso a tale attività nello Stato membro ospitante. Se in compenso la formazione seguita dal migrante non gli ha consentito di acquisire le qualifiche necessarie alla formazione di apprendisti o se egli ha acquisito tali qualifiche unicamente in parte, senza ottenere le qualifiche mancanti in altro modo (ad esempio attraverso un'esperienza professionale), lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere dal migrante che colmi con un tirocinio integrativo o una prova attitudinale il sostanziale divario che può esistere tra la formazione acquisita nello Stato membro d'origine e quella necessaria nello Stato membro ospitante. È unicamente nel caso in cui la specificità ed il carattere autonomo dell'attività in questione rendano inoperante il provvedimento di compensazione che l'articolo 4, paragrafo 3 della proposta potrebbe indurre a limitare l'accesso del migrante alle sole attività artigianali propriamente dette, ad esclusione di quella consistente nella formazione di apprendisti.

(¹) Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche, GU L 201 del 31.7.1999.

(2003/C 155 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0321/03
di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) alla Commissione

(4 febbraio 2003)

Oggetto: Frontiere aperte

Può la Commissione indicare quali siano precisamente le responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento delle frontiere aperte ai fini della libertà di circolazione delle merci? Può la Commissione indicare anche quali sarebbero le sanzioni previste per gli Stati membri che non mantengono aperte le frontiere, e, in particolare, quali sanzioni sono state applicate alla Francia per le chiusure del porto di Calais lo scorso anno e che tipo di risarcimento sarebbe previsto per coloro che ne hanno subito le conseguenze?

Risposta del signor Bolkestein a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato CE il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci secondo le disposizioni del trattato. Questo principio fondamentale è attuato in particolare dagli articoli 28 e 29 del trattato CE che vietano tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

In quanto strumento indispensabile della realizzazione del mercato senza frontiere interne, tali disposizioni impongono agli Stati membri di non adottare provvedimenti o comportamenti che possano costituire un ostacolo agli scambi; a norma dell'articolo 10 del trattato CE gli Stati membri devono inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari e appropriati per garantire sul proprio territorio il rispetto di questa libertà fondamentale.

Compete alla Corte di giustizia, nel contesto di un ricorso e tenendo conto dei suoi poteri di valutazione, verificare se lo Stato membro interessato ha preso misure appropriate per garantire la libera circolazione delle merci conformemente alle prescrizioni degli articoli sopra citati. Al termine della valutazione la Corte può condannare lo Stato membro per l'incompatibilità della sua azione o inazione con il diritto comunitario.

La Corte ha inoltre sviluppato il principio di responsabilità dello Stato in caso di violazione di una norma del trattato CE. A norma di tale principio una violazione del diritto comunitario può dar luogo a una riparazione da parte dello Stato condannato nei confronti di qualsiasi persona che ha potuto stabilire l'esistenza di una violazione sufficientemente seria di una norma del diritto comunitario che le conferisce dei diritti, nonché l'esistenza del nesso causale tra il danno subito e la violazione contestata.

Per quanto riguarda il caso menzionato nell'interrogazione, la Commissione non ha ricevuto reclami relativi alla chiusura del porto di Calais e non dispone d'informazioni che potrebbero giustificare l'apertura d'ufficio di un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato CE.

(2003/C 155 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0341/03
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(5 febbraio 2003)

Oggetto: Violazione della direttiva 89/48/CEE

Che cosa intende fare la Commissione affinché la Grecia applichi la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾, visto che il decreto presidenziale 52/93 avente per oggetto i laureati in legge e il loro accesso alla professione forense viola per l'appunto tale direttiva e «consente» all'Ordine degli avvocati di Atene di trasgredire consapevolmente la legge?

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

Risposta del signor Bolkestein a nome Commissione*(25 febbraio 2003)*

Il decreto presidenziale 52/93 ha recepito nella legislazione greca la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾ per la professione di avvocato. La Commissione ha esaminato questo decreto e ha concluso che è conforme ai provvedimenti della direttiva. La direttiva 89/48/CEE si applica solo ai professionisti pienamente qualificati. I diplomi di cui all'articolo 1, lettera (a) della direttiva vanno conferiti dopo il completamento dell'intero ciclo di formazione professionale. Nella maggior parte degli Stati membri la formazione di avvocato non comprende solo il diploma universitario ma anche un periodo di tirocinio. In tali circostanze i laureati in legge non possono essere considerati come avvocati a pieno titolo e di conseguenza non possono beneficiare del riconoscimento professionale stabilito dalla direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU L 19 del 24.1.1989.

(2003/C 155 E/240)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0379/03
di Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) alla Commissione***(7 febbraio 2003)*

Oggetto: Sculture greche al British Museum

Al British Museum di Londra, da molti anni sono esposte e custodite le sculture del Partenone di Atene, risalenti a 2500 anni fa;

le sculture esposte nel British Museum di Londra, sono parte integrante del Partendone che è stato riconosciuto dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità;

dal 13 al 29 agosto 2004, la Grecia ed Atene organizzeranno la XXVIII edizione dei Giochi Olimpici, manifestazione che costituisce un grande evento per il mondo dello sport e non;

gran parte dell'opinione pubblica mondiale ritiene che sia necessario e giusto che le sculture del Partenone, che oggi si trovano presso il British Museum, debbano essere ricollocate in quella che è la loro sede naturale, cioè sull'Acropoli di Atene.

Può la Commissione faccia promotrice presso il governo e gli enti istituzionali competenti del Regno Unito di un'azione affinché detto Governo restituisca in occasione dei Giochi Olimpici dette sculture alla Grecia, ad esse ritornino là dove la storia ha deciso di farle nascere.

Se il Regno Unito aderisse a tale azione darebbe prova di grande civiltà.

Risposta di Viviane Reding a nome della Commissione*(24 febbraio 2003)*

In risposta all'interrogazione in oggetto, si rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni orali H-690/99 dell'onorevole Aparicio Sánchez⁽¹⁾ e H-761/99 dell'onorevole Alyssandrakis⁽¹⁾ durante l'ora delle interrogazioni della sessione plenaria del Parlamento del dicembre 1999, e all'interrogazione scritta E-2847/99 dell'onorevole Manisco⁽²⁾.

⁽¹⁾ Risposta scritta del 14.12.1999.

⁽²⁾ GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 119.